

# DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA, ALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

MENSILE DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **11**

**NOVEMBRE 2006 - ANNO XV**

Spedizione in abbonamento postale - 45%

Art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Roma

ISSN 1593-7208

EDIZIONI

---

TELLUS

## SOMMARIO

### Parte I - DOTTRINA

MARCO NICOLAI: Il vino tra tutela e logiche della commercializzazione .....	633
MONICA SABBATINI: Tradizione alimentare e diversità culturale .....	647
NOTE A SENTENZA	
FRANCESCO COSTAMAGNA: Misure di conservazione ambientale, interessi economici contrastanti e applicabilità <i>ratione temporis</i> degli obblighi .....	658
GIULIANA CAIRA: Ammortamento dei terreni e trattamento fiscale delle pertinenze: una significativa (ormai superata) pronuncia della Cassazione .....	662
CARLO GATTA: La pensione di reversibilità ai superstiti di coltivatore diretto secondo l'art. 12, legge n. 233 del 1990 .....	666
GIANFRANCO Busetto: La prova della qualità di coltivatore diretto .....	668
ANTONIO FONTANA: Ancora sull'infortunio del coltivatore diretto .....	669
LEONARDO MAZZA: Impianto per l'insaccamento di fertilizzanti ed attività a ridotto inquinamento atmosferico .....	672
ANNALISA SACCARDO: Aflatossine: un caso di sicurezza alimentare .....	673
MAURIZIO MAZZI: Produzione e commercializzazione di vino adulterato: rapporto di specialità reciproca tra reati e configurazione del reato di associazione per delinquere .....	676
SIMONE MARASCIALLI: La problematica nozione di rifiuto: un'occasione mancata .....	680
ENZO PELOSI: Ribadita la tassatività delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, per il cui esercizio non è richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 .....	683
IGINO GRENDENE: Fase preparatoria e conclusiva dei patti in deroga e assistenza della associazioni professionali ..	686

LUIGI RUSSO: Primi chiarimenti giurisprudenziali sulla efficacia dell'attestazione regionale del possesso dei requisiti per essere imprenditore agricolo professionale e sul rapporto tra società «agricola» e società I.A.P. ....	688
--	-----

### Parte II - GIURISPRUDENZA (\*)

#### AGRICOLTURA E FORESTE

Agricoltura e foreste - Comunità europea - Aiuti comunitari per il ritiro di terreni seminativi - Illecito amministrativo - Condizioni - Reale destinazione del terreno - Rilevanza esclusiva - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 25 novembre 2005, n. 24851 (M)</i> .....	692
Agricoltura e foreste - Comunità europea - Aiuti comunitari - Indebita percezione - Illecito amministrativo <i>ex art. 3</i> della legge n. 898 del 1986 - Cumulo con l'illecito penale previsto dall'art. 2 della legge n. 898 del 1986 - Sussistenza - Applicazione al concorso tra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e l'illecito amministrativo di indebita percezione dei contributi mediante esposizione di dati o notizie falsi. <i>Cass. Sez. I Civ. 25 febbraio 2005, n. 4088 (M)</i> ....	692
Agricoltura e foreste - Produzione olio d'oliva - Esportazione - Classificazione della merce - Procedimento d'analisi - Mancata partecipazione dell'esportatore - Irrilevanza. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 7 settembre 2006, n. 8099 (M)</i> .....	694

#### ACQUE

Acque - Acque di vegetazione dei frantoi - Disciplina applicabile - Legge n. 574 del 1996 - Condizioni - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 aprile 2006, n. 12660 (M)</i> .....	693
--	-----

#### AMBIENTE

Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Imposizione vincolo - Ponderazione degli interessi privati con quelli pubblici - Esclusione - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 21 giugno 2006, n. 3733 (M)</i> .....	694
---	-----

(\*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

	pag.		pag.
Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Imposizione vincolo - Sussistenza di eventuali prescrizioni urbanistiche - Irrilevanza - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 21 giugno 2006, n. 3733 (M)</i> .....	694	EDILIZIA E URBANISTICA	
<b>BELLEZZE NATURALI</b>		Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Costruzione per agriturismo - Oneri di urbanizzazione - Esenzione - Esclusione - Ragioni. <i>Cons. giust. amm. Reg. siciliana 18 aprile 2006, n. 159 (M)</i> .....	694
Bellezze naturali (protezioni delle) - Flora e fauna - Aree protette - V.I.A. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Re di quaglie - Zona di protezione del parco naturale nazionale del Lauteracher Ried - Esclusione dei siti di Soren e di Gleggen-Köblern - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli <i>habitat</i> naturali - Fauna e flora selvatiche - Procedura relativa a un piano o progetto di costruzione - Procedura di fissazione del tracciato di una strada a scorrimento veloce - Procedura di valutazione dell'impatto ambientale - Violazioni procedurali legate al progetto di costruzione sul territorio austriaco della strada federale a scorrimento veloce S 18 - Applicazione nel tempo della direttiva 92/43. <i>Corte di giustizia CE 23 marzo 2006, in causa C-209/04, con nota di F. COSTAMAGNA</i> .....	654	Edilizia e urbanistica - Regione Lazio - Edificazione in zona agricola - Limite di edificabilità - Inderogabilità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 5 giugno 2006, n. 4254 (M)</i> .....	694
<b>CONSORZI</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	
Consorzi - Consorzi di bonifica - Giurisdizione civile od amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Contributi a favore dei consorzi di bonifica - Carattere tributario della relativa obbligazione - Conseguenze - Domanda di restituzione delle somme versate a tale titolo, proposta dopo il 1° gennaio 2002 (data di entrata in vigore dell'art. 12, legge n. 448 del 2001) - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Devoluzione. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 15 luglio 2005, n. 14934 (M)</i> .....	692	Imposte e tasse - Tributi - Norme tributarie - Nozione di pertinenza - Nel sistema tributario - Generale principio civilistico - Applicazione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. V Civ. 17 febbraio 2006, n. 3516, con nota di G. CAIRA</i> .....	661
<b>CONTRATTI AGRARI</b>		<b>PREVIDENZA SOCIALE</b>	
Contratti agrari - Qualità di coltivatore diretto - Necessaria prova concreta - Iscrizione alla Camera di commercio e pagamento dei contributi assicurativi - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. III Civ. 8 febbraio 2006, n. 2664, con nota di G. Busetto</i> .....	667	Previdenza sociale - Assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti - Reversibilità - Pensione spettante alla vedova di coltivatore diretto - Coltivatore deceduto prima del 2 maggio 1969 - Base di calcolo - Riferimento alla data di decorrenza della pensione - Esclusione - Riferimento alla data di decesso del titolare - Necessità. <i>Cass. Sez. Lav. 17 febbraio 2006, n. 3494, con nota di C. GATTA</i> .....	665
Contratti agrari - Mezzadria - Accordi in deroga - Assistenza delle organizzazioni professionali - Partecipazione nella fase delle trattative - Necessità - Esclusione. <i>Trib. Verona, Sez. spec. agr. 15 marzo 2005, n. 260, con nota di I. GRENDENE</i> .....	685	Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura - Imprenditori agricoli - Infortunio subito nel corso di attività imprenditoriale - Tutela assicurativa - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Lav. 25 ottobre 2005, n. 20661, con nota di A. FONTANA</i> .....	668
Contratti agrari - Imprenditore agricolo professionale - Qualifica - Requisiti - Accertamento - Carattere dichiarativo e non costitutivo. <i>T.A.R. Veneto 30 maggio 2006, n. 1556, con nota di L. Russo</i> .....	687	<b>PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO</b>	
Contratti agrari - Società agricola - Indicazione della locuzione società agricola nella denominazione o ragione sociale - Requisito per il riconoscimento della qualità di i.a.p. - Necessità - Esclusione. <i>T.A.R. Veneto 30 maggio 2006, n. 1556, con nota di L. Russo</i> .....	687	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Sostanze nocive - Limiti di tolleranza - Limiti meno restrittivi per i prodotti semilavorati non destinati al consumo umano - Indicazioni obbligatorie - Inosservanza - Reato di cui all'art. 5, legge n. 283 del 1962 - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 gennaio 2006, n. 2032, con nota di A. SACCARDO</i> .....	673
Contratti agrari - Morte di una delle parti - Del coltivatore diretto - Diritti degli eredi - Costituzione <i>ex lege</i> di un rapporto di affitto in favore del coerede coltivatore - Art. 49, legge n. 203 del 1982 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 novembre 2005, n. 24452 (M)</i> .....	692	Produzione, commercio e consumo - Produzione e commercializzazione di vino adulterato - Reati <i>ex artt.</i> 515 e 516 c.p. e illecito amministrativo <i>ex art.</i> 76, d.p.r. n. 162/1965 - Rapporto di specialità reciproca - Associazione per delinquere - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 19 dicembre 2005, n. 46138, con nota di M. MAZZI</i> .....	675
		Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Prodotti alimentari confezionati - Importati da Paesi dell'Unione - Non rispondenti ai requisiti igienici nazionali - Responsabilità dell'importatore - Sussistenza - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 19 gennaio 2006, n. 2205 (M)</i> .....	693
		Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Reati di cui all'art. 5, legge n. 283 del 1962 - Sostanze alimentari con ingenti cariche microbiche - Configurabilità dell'ipotesi di cui alla lett. d) dell'art. 5 - Esclusione - Ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 5 - Condizioni - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 21 dicembre 2005, n. 46764 (M)</i> .....	693

	pag.		pag.
<b>SANITÀ PUBBLICA</b>			
Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Impianti per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti - Dovere per il giudice di verificare se l'attività svolta rientri tra quelle ad inquinamento poco significativo o a ridotto inquinamento - Sussistenza - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° febbraio 2006, n. 3963</i> , con nota di L. MAZZA.....	672	sione dello scarico - Competenze del sindaco - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 26 giugno 2006, n. 5164 (M)</i> .....	694
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Materiali da demolizione - Riutilizzo in opere di sottofondo stradale - Effettuazione preliminare di test di cessione - Necessità - Mancanza - Non operatività delle deroghe di cui alla legge n. 178 del 2002. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 ottobre 2005, n. 36955</i> , con nota di S. MARASCIALI .....	679	Sanità pubblica - Inquinamento - Acque reflue - Scarico nel depuratore comunale - Versamento superiore alla quantità autorizzata - Ordine di sospensione dello scarico - Legittimità - Erroneità della misura dei liquami versati - Irrilevanza - Ragioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 26 giugno 2006, n. 5164 (M)</i> .....	694
Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Esercizio di frantoio oleario - Autorizzazione - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 maggio 2005, n. 18229</i> , con nota di E. PELOSI .....	682	Sanità pubblica - Inquinamento - Acque reflue - Erroneità della misura dei liquami versati - Irrilevanza sul provvedimento di sospensione dello scarico - Ascrivibilità ed omissione di manutenzione della parte privata. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 26 giugno 2006, n. 5164 (M)</i> .....	694
Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Reato di mancata presentazione della domanda di autorizzazione alla Regione competente - Natura - Reato formale di pericolo. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 maggio 2005, n. 18229</i> , con nota di E. PELOSI.....	682	<b>MASSIMARIO</b>	
Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Prescrizioni dell'autorizzazione che impongano adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell'impianto - Inosservanza - Configurabilità del reato - Sussistenza - Perfezionamento ed esaurimento della condotta illecita - Coincidenza con l'attivazione dell'impianto - Fattispecie in materia di sequestro preventivo. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 febbraio 2006, n. 4514 (M)</i> .....	693	- <i>Giurisprudenza civile</i> .....	692
Sanità pubblica - Inquinamento - Acque reflue - Scarico nel depuratore comunale - Versamento superiore alla quantità autorizzata - Ordine di sospen-		- <i>Giurisprudenza penale</i> .....	693
		- <i>Giurisprudenza amministrativa</i> .....	694
		<b>Parte III - PANORAMI</b>	
		RASSEGNA DI LEGISLAZIONE	
		- <i>comunitaria</i> .....	695
		- <i>nazionale</i> .....	695
		- <i>regionale</i> .....	696
		LIBRI	
		P. MAGNO - G. GIOVE: Profili del Nuovo diritto agrario e dell'ambiente ( <i>A. Abrami</i> ) .....	696

# Indice cronologico delle decisioni (\*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
<b>2005</b>			<b>2006</b>		
<i>FEBBRAIO</i>			<i>GENNAIO</i>		
25	Cass. Sez. I Civ. n. 4088 (M)	692	18	Cass. Sez. III Pen. n. 2032	673
<i>MARZO</i>			19	Cass. Sez. III Pen. n. 2205 (M)	693
15	Trib. Verona, Sez. spec. agr. n. 260	685	<i>FEBBRAIO</i>		
<i>MAGGIO</i>			1	Cass. Sez. III Pen. n. 3963	672
17	Cass. Sez. III Pen. n. 18229	682	3	Cass. Sez. III Pen. n. 4514 (M)	693
<i>LUGLIO</i>			8	Cass. Sez. III Civ. n. 2664	667
15	Cass. Sez. Un. Civ. n. 14934 (M)	692	17	Cass. Sez. Lav. n. 3494	665
<i>OTTOBRE</i>			17	Cass. Sez. V Civ. n. 3516	661
12	Cass. Sez. III Pen. n. 36955	679	<i>MARZO</i>		
25	Cass. Sez. Lav. n. 20661	668	23	Corte di giustizia CE in causa C 209/04	654
<i>NOVEMBRE</i>			<i>APRILE</i>		
18	Cass. Sez. III Civ. n. 24452 (M)	692	11	Cass. Sez. III Pen. n. 12660 (M)	693
25	Cass. Sez. II Civ. n. 24851 (M)	692	18	Cons. giust. amm. Reg. siciliana n. 159 (M)	694
<i>DICEMBRE</i>			<i>MAGGIO</i>		
19	Cass. Sez. III Pen. n. 46138	675	30	T.A.R. Veneto n. 1556	687
21	Cass. Sez. III Pen. n. 46764 (M)	693	<i>GIUGNO</i>		
			5	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 4254 (M)	694
			21	Cons. Stato, Sez. VI n. 3733 (M)	694
			26	T.A.R. Lazio, Sez. II ter n. 5164 (M)	694
			<i>SETTEMBRE</i>		
			7	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 8099 (M)	694

(\*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimo.

## PARTE I - DOTTRINA

# Il vino tra tutela e logiche della commercializzazione

di MARCO NICOLAI

**1. Premessa. - 2. La promozione del prodotto. - 3. (segue) In particolare il marchio e la sua funzione. - 3.1. (segue) Il ricorso al marchio individuale del produttore. - 3.2. (segue) Al marchio individuale di selezione e raccomandazione. - 3.3. (segue) Al marchio collettivo. - 3.4. (segue) I «marchi» di qualità. - 4. La rilevanza del territorio nella promozione: D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T. - 5. (segue) Il contesto europeo ed internazionale. - 6. Le De.Co. e le strade del vino. - 7. L'utilizzazione degli strumenti informatici nella promozione, in particolare il nome a dominio. - 8. Il ruolo dell'etichetta. - 9. L'origine del vino, la varietà di uve e il caso «Tocaji».**

1. - Il vino, nel contesto socio-economico attuale, costituisce uno dei prodotti di spicco della produzione agroalimentare del nostro Paese e la rinomanza di cui gode trova la sua essenza nelle peculiari caratteristiche ottenute sia dall'incidenza di fattori naturali – quali suolo, sottosuolo e condizioni climatiche – sul prodotto agricolo primigenio, sia dai metodi di lavorazione ed affinamento nella fase di trasformazione (1); caratteristiche condizionate, quindi, dalla incidenza del fattore umano e che nel complesso contribuiscono a rendere quello vinicolo un prodotto di qualità.

È, dunque, la qualità (2) l'elemento da cui prendere le mosse per affrontare il tema della tutela e commercializzazione del vino, essa essendo un insieme di elementi che determinano la natura di un prodotto (3). La qualità costituisce oggi l'asse attorno a cui ruota il sistema agro-alimentare e si estrinseca nelle proprietà e caratteristiche di un prodotto o servizio, le quali conferiscono ad esso la capacità ed attitudine a soddisfare esigenze e bisogni, espressi o

impliciti, di una potenziale utenza (4).

Essendo un prodotto finalizzato alla soddisfazione di esigenze altrui in relazione alla propria qualità, quest'ultima, da un punto di vista soggettivo, non ha una accezione univoca, poiché l'insieme di elementi che costituiscono l'essenza di un bene sono avvertiti dal consumatore in base ad una propria scala di valori (5).

D'altro lato, prescindendo da una valutazione meramente soggettiva, la qualità, intesa come insieme di caratteristiche di un prodotto, è condizionata, nel settore agro-alimentare e specialmente in quello vitivinicolo, dal legame tra prodotto primigenio ed ambiente di produzione (6).

Il legislatore, comunitario e nazionale, riconduce la qualità alle particolari caratteristiche possedute da un prodotto, prescindendo dalle esigenze dei singoli e ponendo, quale presupposto essenziale, per un prodotto alimentare o una bevanda, la classificabilità in funzione di requisiti minimi igienico-sanitari; da ciò discende che la nozione di qua-

(1) Utilizzando i termini tecnici propri del settore si parla di vinificazione, cioè di quel complesso di operazioni con le quali si ricava il vino dall'uva.

(2) Per una definizione di qualità v. A. JANNARELLI, *La qualità dei prodotti agricoli: considerazioni introduttive ad un approccio sistematico*, in questa Riv., 2004, I, 5 ss., il quale afferma che il termine qualità ha diversi significati, poiché con esso «si intende fare riferimento ora a dati oggettivi (siano essi intrinseci o estrinseci) ai singoli prodotti, ora a dati soggettivi che restano imponderabili» ed afferma altresì che «il problema della qualità si presenta in forme diverse ed in termini diversi secondo che ad es. si voglia analizzarlo dal punto di vista del produttore, (...) ovvero dal punto di vista del trasformatore (...) ovvero dal punto di vista del consumatore»; v. anche G. SGARBANTI, *Politica di qualità e circolazione delle merci: dal principio del mutuo riconoscimento all'attestato di specificità*, in *I messaggi nel mercato dei prodotti agro-alimentari*, F. SALARIS (a cura di), Torino, 1997, 94, «(...) per i prodotti alimentari, al di là della ricorrenza di una serie di parametri, quali "l'aspetto esteriore, le proprietà organolettiche, la composizione chimica, l'assenza di additivi, di coloranti o di agenti patogeni" e così via, la qualità trova la sua più significativa espressione in quegli elementi che sono in grado di segnalare i caratteri specifici del singolo prodotto, ossia che ne esaltano la differenza rispetto agli altri e quindi recuperano sul piano della concorrenza tra i prodotti quegli elementi di distinzione che altrimenti resterebbero nascosti».

(3) Che la qualità costituisca un elemento importante nella commercializzazione e promozione dei prodotti agroalimentari è stabilito ai «conside-

rando» 2 e 3 del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga il regolamento CE n. 2081/92, ove al «considerando» 2 «la promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può essere un notevole vantaggio per l'economia rurale» e al «considerando» 3 «un numero sempre crescente di consumatori annette maggiore importanza alla qualità anziché alla quantità nell'alimentazione. Questa ricerca di prodotti specifici genera una domanda di prodotti agricoli o alimentari aventi un'origine geografica identificabile».

(4) L. COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, Padova, 2004, 283 ss.

(5) A mero titolo esemplificativo, per un consumatore sarà di qualità il prodotto fresco, per un altro quello conservato, per un altro ancora quello che possiede determinate caratteristiche; v. A. JANNARELLI, *La qualità dei prodotti agricoli: considerazioni introduttive ad un approccio sistematico*, cit., 6, secondo il quale «(...) le idiosincrasie relative al gusto, soprattutto quando entrano in gioco valutazioni di ordine sensoriale, risultano irrducibili».

(6) In tal senso A. GERMANO, *Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica della produzione: il marchio geografico ed il marchio regionale di qualità*, in *I messaggi nel mercato dei prodotti agro-alimentari*, cit., 43, ove afferma che «il terreno - la sua latitudine, la sua altitudine e la sua esposizione -, la struttura geologica ed il clima influenzano la produzione agricola, determinando nei prodotti specifiche qualità organolettiche».

lità è strettamente connessa a quella di sicurezza e tracciabilità (7), ma anche di origine e tipicità, elementi che, da un lato, soddisfano le pretese del cliente e, dall'altro, distinguono un prodotto da altri simili o uguali (8).

Nel settore vitivinicolo l'elemento qualitativo assume rilevanza per espressa previsione del legislatore comunitario (9) che disciplina, oltre ai profili sulla stabilizzazione del mercato, anche specifici aspetti relativi alla produzione, alla circolazione, alla immissione in consumo e alle pratiche enologiche (10); per quanto attiene a queste ultime e alla classificazione dei vini stabilisce le procedure ed i trattamenti autorizzati per favorire una politica di qualità e di tutela dei consumatori e dei produttori.

Sotto altro verso, se la qualità costituisce il parametro di giudizio di un consumatore nell'acquisto di un prodotto, essa stessa, al fine di soddisfare le pretese dell'acquirente, diventa rilevante per l'imprenditore nella produzione (11). In tale ottica, la qualità è entrata, oggi, anche nella realtà aziendale ed ha portato alla nascita del cosiddetto sistema qualità (12), che consiste in un apparato di procedure, di programmi e di risorse, creato per la gestione della organizzazione e per il controllo dei processi produttivi (13), comportando una razionalizzazione dei processi interni al fine di adeguare la struttura dell'impresa alle esigenze del consumatore e di garantire una produzione rispettosa dell'ambiente, attraverso tecniche che privilegino l'uso di sostanze naturali, come nel caso dell'agricoltura biologica (14). Esso si articola in quattro stadi evolutivi: controllo del

prodotto al termine della produzione; estensione della qualità e dei controlli a tutto il processo produttivo; coinvolgimento delle varie attività aziendali – *marketing*, vendita, progettazione, acquisti, etc. – e, infine, la fase della qualità totale, che coinvolge l'intero sistema dai fornitori sino al cliente finale (15).

Nel settore vitivinicolo la qualità è strettamente collegata a tre elementi. *In primis*, al territorio di produzione dell'uva, che pone in rilievo il legame terreno e uva e dal quale il prodotto finito trae i pregi necessari a distinguerlo da altri. In seconda battuta, può svolgere un ruolo fondamentale l'annata di produzione del vino, poiché tale dato lo identifica e gli attribuisce un *quid pluris* rispetto ad altri prodotti dello stesso *genus*; ciò grazie alla incidenza di fattori naturali – come le condizioni climatiche – che in un determinato lasso di tempo, compreso tra la maturazione e la raccolta, rendono l'uva qualitativamente migliore rispetto a quella ricavata in anni precedenti. Infine, può essere rilevante il ruolo dell'azienda ove vengono svolte le procedure di vinificazione ed affinamento del prodotto.

Strettamente connessa con la qualità è la tipicità (16) di un prodotto. Non c'è una accezione univoca del termine «tipico», nel senso che esso può riferirsi sia ad un prodotto profondamente radicato nella cultura locale, sia ad un prodotto che trae le proprie caratteristiche dalle condizioni ambientali di una determinata zona geografica (17), o ancora ad un prodotto ottenuto attraverso peculiari tecniche di produzione, lavorazione e modalità operative (18). In cia-

(7) L. COSTATO, *op. cit.*, 284; per una evoluzione della disciplina e per la importanza che sta acquisendo il diritto alimentare *Id.*, *Una ricognizione sui principi fondanti del diritto alimentare*, in *Economia e diritto agroalimentare*, 2005, 13 ss.; M.C. APRILE, *L'etichettatura dei prodotti alimentari: ruolo, funzioni e aspetti normativi*, in *Nuovo dir. agr.*, 2004, 127 ss.; S. MASINI, *Prodotti alimentari*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIV, Roma, aggiornamento 2004, 2. Il legame qualità-sicurezza si rinviene anche nel Codice del consumo, d.lgs. 9 settembre 2005, n. 206, ove, all'art. 2, comma 2, lett. b), tra i diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori, vi è la garanzia della sicurezza e qualità dei prodotti.

(8) V. A. JANNARELLI, *La qualità dei prodotti agricoli: considerazioni introduttive ad un approccio sistematico*, cit., 9, il quale afferma che la qualità è un complesso di caratteristiche, da un lato quelle che sono manifestazione di una qualità generica e si riferiscono alla salubrità e alla sicurezza di un prodotto (sulle quali hanno puntato l'attenzione i Paesi del nord Europa), dall'altro vi sono qualità specifiche, quali sapore e presentazione del prodotto (delle quali sono custodi i Paesi mediterranei).

(9) I «considerando» 57-58 e 59 del regolamento n. 1493/1999 sul mercato vitivinicolo, di cui ci si occuperà nel prosieguo della trattazione, stabiliscono che lo sviluppo di una politica di qualità costituisce un contributo al miglioramento delle condizioni di mercato e all'incremento degli sbocchi e che gli elementi che consentono di caratterizzare un vino di qualità «dovrebbero includere la delimitazione della zona geografica, le varietà di viti, le pratiche colturali, i metodi di vinificazione, (...) l'analisi e valutazione delle caratteristiche organolettiche» (a tal riguardo v. anche artt. 55 e 57 del regolamento citato).

(10) Intendendosi come tali le tecniche rivolte alla produzione e conservazione del vino.

(11) E. ROOK BASILE, *La concorrenza con riguardo ai prodotti agro-alimentari tra la disciplina della produzione e quella del mercato*, in *I «messaggi» nel mercato dei prodotti agro-alimentari*, cit., 16, ove sostiene che «appare evidente (...) l'obiettivo mediato di razionalizzare la produzione orientandola su prodotti di qualità capaci di contenere la produzione dal punto di vista quantitativo e di garantire all'impresa gli utili necessari, nonché perseguire interessi di più ampio respiro quali i diritti alla salute, ad un'alta qualità della vita e ad un equilibrio sociale».

(12) V. A. JANNARELLI, *La qualità dei prodotti agricoli: considerazioni introduttive ad un approccio sistematico*, cit., 7 ss., il quale parlando di «sistema qualità», afferma che la sua funzione specifica consiste nell'orientare le scelte del consumatore; inoltre, «il sistema qualità, originariamente promosso dalle imprese al fine di differenziare i loro prodotti, si è andato sempre più giuridicizzando in quanto considerato uno dei punti nevralgici di governo della corretta competizione tra le imprese in funzione anche della tutela finale del consumatore». All'interno della moderna realtà aziendale vinicola, al fine di ottenere prodotti di qualità, la responsabilità di tutte le operazioni produttive è affidata ad un tecnico specializzato, l'eno-

logo, al quale spetta il compito di sovrintendere alla intera attività di vinificazione.

(13) Portando così ad una omogeneizzazione dei processi produttivi affinché superino la soglia dell'autoconsumo e muovano verso un mercato di massa, omogeneizzazione che costituisce la base del regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; in tal senso A. JANNARELLI, *La qualità dei prodotti agricoli: considerazioni introduttive ad un approccio sistematico*, cit., 8.

(14) Sulle problematiche connesse all'agricoltura biologica v. I. CANFORA, *L'agricoltura biologica nel sistema agroalimentare, profili giuridici*, Bari, 2002, 17 ss.; G. SGARBANTI, *Il metodo di produzione biologico*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, diretto da L. COSTATO, Padova, 2003, 720 ss.

(15) N. CAMPRIANI, *La definizione di «qualità totale» e la certificazione dei prodotti e dei sistemi*, in *Il sistema agro-alimentare e la qualità dei prodotti*, Atti del Convegno di Verona 25-26 novembre 1991, Milano, 1992 e nel sito [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it).

(16) Espressamente disciplinata dal legislatore comunitario nel regolamento CE n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli ed alimentari, che abroga il reg. 2082/1992, ove all'art. 2, par. 1, lett. a), è stabilito che per specificità deve intendersi «l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria». In realtà tale disposizione ricalca quella prevista dall'art. 2, dell'abrogato reg. 2082/1992, che ha costituito oggetto di critica da parte di G. SGARBANTI, *Politica di qualità e circolazione delle merci: dal principio del mutuo riconoscimento all'attestato di specificità*, in *I «messaggi» nel mercato dei prodotti agro-alimentari*, cit., 106, ove afferma che «la nozione di specificità (...) non brilla certo per chiarezza (...)» poiché non si dà «rilevanza al modo di presentazione ed anche alla composizione qualitativa o quantitativa o al metodo di produzione (...)»; lacuna che lo SGARBANTI colmava trovando «indicazioni più precise (...)» dai requisiti per l'iscrizione all'albo delle attestazioni di specificità, requisiti oggi espressamente previsti all'art. 4, reg. 509/2006.

(17) V. reg. 510/2006, citato alla nota 2, relativo alle indicazioni di provenienza e alle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

(18) V. art. 4, reg. 509/2006, citato alla nota 12, ove è stabilito che «un prodotto agricolo deve essere ottenuto utilizzando materie prime tradizionali oppure essere caratterizzato da una componente tradizionale o aver subito un metodo di produzione e/o di trasformazione che rispecchia un tipo tradizionale di produzione e/o di trasformazione», ove per tradizionale si intende «un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale (...) di almeno 25 anni», definizione di cui all'art. 2, lett. b), reg. 509/2006.

scuna delle ipotesi, la tipicità (19) costituisce un fattore determinante nelle scelte del consumatore.

Nel contesto attuale, in cui il prodotto vinicolo italiano sta conquistando il mercato (20) internazionale (21), una ricerca sugli strumenti funzionali alla sua promozione può svolgersi sotto due profili, sia dal punto di vista di un'analisi degli strumenti idonei a promuovere il vino, sia dal punto di vista del rapporto promozione-consumatore.

2. - La promozione, essendo una delle attività relative alla commercializzazione (22) di un prodotto, consiste nella capacità di un soggetto (produttore, distributore, imprenditore, etc.) di rendere noto al pubblico un qualcosa, o meglio nella capacità di organizzare una attività diretta a sviluppare la conoscenza, l'uso o il bisogno di un prodotto (23). Nel settore agroalimentare in genere, e vitivinicolo in specie, questa capacità comunicativa è suscettibile di un risultato remunerativo se connessa ad una efficace politica di *marketing*.

L'esigenza di comunicazione-informazione (24) trova oggi il suo migliore mezzo di diffusione nella pubblicità, uno strumento di rapida diffusione ed emissione dei messaggi nel mercato. Colui che utilizza tale forma promozionale vuole, innanzitutto, far conoscere il risultato della propria attività di impresa (25) ed informare la «platea» di coloro che recepiscono il messaggio sulla esistenza di quel bene e sulla sua immissione in commercio [art. 20, comma 1, lett. a), Codice del consumo, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206], ma, facendo un «uso martellante» dello strumento pubblicitario, può arrivare a condizionare le scelte di un potenziale acquirente. Nel settore vitivinicolo lo

scopo promozionale (26) può essere perseguito attraverso la comunicazione dei metodi di produzione e coltivazione delle uve, delle modalità di vinificazione, delle pratiche enologiche adottate e del rapporto uva-territorio-vino.

A livello comunitario la pubblicità è regolata dalla direttiva CE n. 55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva CEE n. 450 del 1984 relativa alla pubblicità ingannevole, al fine di includervi la pubblicità comparativa, provvedimento recentemente modificato dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, che modifica la direttiva 1984/450/CEE del Consiglio (27); sulla base delle disposizioni ivi contenute il legislatore italiano ha predisposto la disciplina vigente.

Il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, statuisce che le disposizioni in materia di pubblicità vengano applicate a qualsiasi forma di comunicazione commerciale e, all'art. 19, comma 1, identifica i soggetti suscettibili di subire un «danno» nella percezione di un messaggio (28), mentre al comma 2 dello stesso articolo vengono poste le condizioni alle quali la pubblicità è ammissibile, cioè essa deve essere palese, veritiera e corretta (29).

Un produttore di vino, per promuovere un proprio prodotto, può ricorrere allo strumento pubblicitario per diffondere un messaggio connesso all'immagine del prodotto stesso o dell'impresa produttrice e ciò può fare utilizzando le forme più svariate in funzione dell'obiettivo che intende perseguire (30).

(19) Il significato essenziale da attribuire alla tipicità sta nella invariabilità delle caratteristiche del prodotto, in tal senso E. LOFFREDO, *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, II, 140.

(20) Per una definizione di mercato e degli interessi in esso coinvolti v. E. ROOK BASILE, *La concorrenza con riguardo ai prodotti agro-alimentari tra la disciplina della produzione e quella del mercato*, cit., 10 ss.; A. JAN-NARELLI, *Relazioni di sintesi, in I «messaggi» nel mercato dei prodotti agro-alimentari*, cit., 133 ss., il quale si sofferma su una analisi della «strutturazione del mercato» e sulla salvaguardia di finalità sociali.

(21) In merito v. «*Le terre del vino*», edito da Le città del vino, luglio-agosto 2005, 15, ove era promossa l'apertura di uno *show-room* dedicato al vino italiano a Shangai; «*Il sole 24 ore*» del 26 febbraio 2006, 11, riporta i dati relativi alle esportazioni di vino italiano nell'anno 2005, che hanno raggiunto 14,1 milioni di ettolitri con un incremento del 10 per cento rispetto all'anno precedente.

(22) Per il concetto di commercializzazione e per il suo rapporto con il mercato v. P. MASI, *La commercializzazione dei prodotti agricoli fra codice civile, leggi speciali ed esigenze del mercato*, in *Studi economico-giuridici dell'Università di Cagliari*, Napoli, 1988, 441 ss. In merito alla commercializzazione dei prodotti vinicoli svolgono un ruolo importante i Consorzi volontari di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche, nonché i Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche, la cui fonte legislativa è negli artt. 19-20, legge n. 164 del 10 febbraio 1992, in materia di denominazioni di origine dei vini, e la cui attività è regolamentata all'art. 21 della stessa legge. Pur essendo un profilo interessante non viene preso in considerazione in quanto esorbita dall'oggetto della ricerca.

(23) Per una definizione e classificazione dei prodotti alimentari, v. S. MASINI, *Prodotti alimentari*, cit., 1 ss.

(24) La terminologia sottolinea che nei rapporti con il consumatore l'imprenditore non si preoccupa solo di inviare un messaggio, ma ha interesse a che quel messaggio sia percepito correttamente e sia indice rivelatore di determinate caratteristiche del prodotto. La informazione trasmessa con la promozione di un prodotto deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), che nel disciplinare i diritti fondamentali dei consumatori prevede espressamente quello ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità. Di ruolo essenziale della informazione parla A. GERMANÒ, *Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica della produzione: il marchio geografico ed il marchio regionale di qualità*, cit., 42, ove afferma che «la scelta consiste in un giudizio di preferenza, sicché essa è preceduta da una fase conoscitiva che ha per oggetto i dati offerti, assieme ai beni, dai produttori di questi».

(25) V. P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, in AA.Vv., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino 2005, 337; per le finalità della pubblicità v. P. TESTA, *D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 85/450, in materia di pubblicità ingannevole*, in

P. MARCHETTI e L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, III ed., Padova, 2004, 1932 ss.

(26) «La promozione costituisce un importante contributo alla competitività del settore e deve essere incentivata, in particolare (...) sui mercati dei paesi terzi», ciò espressamente dispone il «considerando» n. 12 del reg. 1493/1999 sul mercato vitivinicolo, di cui ci si occuperà nel prosieguo.

(27) Obiettivo della direttiva 2005/29 è il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali che ledono gli interessi economici dei consumatori e, indirettamente, quelli dei concorrenti, in particolare in materia di pubblicità ingannevole. Il legislatore comunitario, non modificando le legislazioni nazionali sulle pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei concorrenti, rivolge principalmente la sua attenzione a quelle pratiche commerciali che influenzano le decisioni dei consumatori sulla scelta dei prodotti e a tal riguardo prevede un divieto generale per quelle pratiche sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori; v. P. MAGNANI, *Direttiva sulle pratiche commerciali sleali*, in *Riv. soc.*, 2005, 961-962.

(28) Il legislatore ha ritenuto meritevoli di tutela non solo gli interessi dei soggetti che concorrono nel mercato all'esercizio di una attività di impresa, poiché attraverso l'utilizzazione della comunicazione commerciale potrebbero configurare le fattispecie tipiche degli atti di concorrenza sleale, come disciplinate dall'art. 2598 c.c., ma anche e soprattutto gli interessi dei destinatari della comunicazione commerciale, pertanto un interesse generale della collettività al buon funzionamento del mercato. Per la disciplina della concorrenza sleale v. G. FLORIDIA, *Concorrenza sleale e pubblicità*, in AA.Vv., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2005, 289 ss.; A. VANZETTI e V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, V ed., Milano, 2005, 3 ss.

(29) Per il dibattito dottrinale sulla funzione riassuntiva ovvero di autonomo potere precettivo dei criteri veritiera, corretta e palese, si rinvia a V. MEU, *La repressione della pubblicità ingannevole*, Torino, 1994, 19-21; M. FUSI, P. TESTA e P. COTTAFANI, *La pubblicità ingannevole*, cit., 86.

(30) A titolo esemplificativo, può utilizzare opuscoli e guide tecniche o specializzate per dispensare consigli utili ad orientare le scelte economiche di un consumatore; mentre con la utilizzazione di locandine, inserzioni su quotidiani e riviste, oltre che dei tradizionali e tipici segni distintivi, disciplinati dal codice civile e da una legge specifica, può rendere conoscibile a chiunque quel prodotto vinicolo e le sue peculiari caratteristiche; per quanto riguarda i contratti pubblicitari v. M. FUSI e P. TESTA, *Diritto e pubblicità*, Milano, 1991, 119 ss. La fattispecie pubblicitaria può rilevarsi anche nelle rappresentazioni grafiche apposte sulla confezione di un prodotto, in particolare nei componenti di natura grafica, decorativa e strutturale che possono influenzare la scelta di un consumatore, ma anche le etichette possono assolvere una funzione comunicativa, o meglio di trasmissione di informazioni, a condizione che le espressioni in esse contenute siano dirette a promuovere il consumo del prodotto, v. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, M. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 99 ss.; P. ERRICO, *Che cosa si intende per pubblicità*, in *Diritto e pratica delle società*, 2003, 1 ss.



Nel contesto storico contemporaneo anche *Internet* (31) è impiegato (anche dai produttori di vino) come strumento di comunicazione e commercializzazione per la sua rapidità nella diffusione dei dati, poiché mediante il suo utilizzo è possibile, da un lato, promuovere un prodotto ad un bacino di utenza potenzialmente illimitato e, dall'altro, venderlo sul mercato (32).

Inoltre, lo scopo promozionale può rinvenirsi nella organizzazione di eventi (33), di feste in piazza (34) e con l'allestimento di musei del vino (35), con cui avvicinare il consumatore alla cultura enologica e alla realtà locale di produzione del prodotto (36).

**3.** - In un contesto come quello rappresentato, il marchio (37) può costituire uno strumento utile ad un'efficace attività di promozione, consentendo al consumatore di effettuare le proprie scelte e divenendo un valido strumento di comunicazione ed informazione (38). L'intento di un imprenditore che appone un marchio su un prodotto è quello di far conoscere sul mercato il proprio bene e tale scopo egli realizza inviando un messaggio insito nel marchio stesso, mediante il quale i soggetti sono in grado di percepire ovvero riconoscere un bene tra quelli appartenenti ad uno stesso settore merceologico.

Il marchio può costituire anche un indice rivelatore delle qualità di un prodotto e la presenza di tale segno,

quindi, lo renderebbe preferibile rispetto ad altri dello stesso genere, cosicché un consumatore orienterebbe le proprie scelte sulla base di una precedente esperienza personale o di aspettative su qualità sperate. In altri termini, il consumatore considera il marchio come espressione di qualità o di valori che cerca (39). La preferibilità rileva sul piano giuridico, nel senso che un bene è preferibile in quanto possiede un segno distintivo rispetto ad altri che non lo hanno ovvero perché quel marchio ha acquisito rinomanza sul mercato, prescindendo da qualsiasi valutazione relativa alle qualità (40).

La finalità del legislatore è quella di creare un sistema in cui sia assicurata la corrispondenza a verità del messaggio trasmesso attraverso il marchio, sia perché non si può e non si deve ledere una azienda altrui che esercita la propria attività nel medesimo settore merceologico, diffondendo un messaggio o una informazione ingannevoli, sia perché è necessario tutelare i consumatori dalla diffusione di un messaggio ingannevole in quanto potrebbe derivare una lesione della loro libertà di scelta e conseguentemente una alterazione del mercato se essi fossero condizionati da un messaggio che erroneamente suppongono veritiero (41).

**3.1.** - Il marchio individuale è un segno capace di rappresentare un prodotto o un servizio assolvendo ad una funzione distintiva (42), indi per cui deve essere una entità percettibile,

(31) V. A. MANTELERO, *I domain name nella giurisprudenza delle corti... fra diritto e tecnologia*, in *Contratto e impresa/Europa*, Padova, 2005, 143.

(32) Riguardo alla utilizzazione di *Internet* v. il sito [www.cittadelvino.it](http://www.cittadelvino.it), in cui è possibile reperire informazioni riguardo ai vini prodotti nei Comuni aderenti alla associazione Città del vino e sono disponibili anche informazioni sulla economia delle varie Regioni e sul loro sviluppo industriale, nonché *news* inerenti ai prodotti e ai piatti tipici e agli eventi che caratterizzano il patrimonio vitivinicolo ed enogastronomico nazionale.

(33) V. ampiamente E. LOFFREDO, *L'organizzatore di eventi*, AIDA, 2001, 106 ss. e, a mero titolo esemplificativo, v. il Concorso internazionale le selezioni del Sindaco, in relazione al quale si rinvia al sito [www.cittadelvino.it](http://www.cittadelvino.it), ove sono peraltro reperibili numerose indicazioni ad altri eventi organizzati sul territorio nazionale italiano.

(34) Sulla organizzazione di tali manifestazioni v. il sito [www.cittadelvino.it](http://www.cittadelvino.it).

(35) I musei del vino propongono delle strutture dove poter ammirare testimonianze sulla storia, produzione e degustazione del vino e di altri prodotti tipici della cultura enogastronomica italiana, talvolta ubicati in luoghi suggestivi, come castelli, ville, cantine o vecchi stabilimenti. A tal riguardo v. i numerosi musei del vino presentati dall'associazione Le Città del vino e reperibili sul sito [www.cittadelvino.it](http://www.cittadelvino.it).

(36) La diffusione commerciale può essere lanciata anche attraverso operazioni di *co-marketing*, cioè organizzando un avvenimento in cui, presentando al pubblico un prodotto, è possibile degustare prodotti enogastronomici tipici, o ancora tramite l'organizzazione di percorsi enogastronomici in località in cui è sentita la cultura enologica, al fine di instaurare un rapporto tra consumatore, ambiente e piccola realtà locale anche sotto un profilo storico, sociale e culturale. Un ulteriore mezzo di diffusione della cultura enologica è l'organizzazione di corsi di formazione o di avvicinamento al vino, affinché coloro che nutrono una particolare passione in tale settore possano scoprire i segreti relativi alle tecniche di produzione e trasformazione dell'uva, ma anche acquisire nozioni sulle tipologie di vino esistenti.

(37) Il marchio è il segno che un imprenditore può apporre sui prodotti che mette in commercio; per una definizione di marchio v. F. GALGANO, *Dizionario enciclopedico del diritto*, diretto da F. GALGANO, Padova 1996, 937 ss.

(38) Sul punto v. G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi, marchio nazionale e comunitario*, Milano, 2001, 15 ss. Che il marchio sia un utile strumento nella comunicazione commerciale G. FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Riv. dir. ind.*, 1990, I, 6, il quale sostiene che «il dialogo (...) tra il produttore ed i consumatori si sviluppa sempre nel senso di un flusso di informazioni dal primo verso i secondi al quale è collegato un obiettivo di rassicurazione sulla bontà del prodotto offerto e quindi di sollecitazione all'acquisto. Senonché questo obiettivo viene perseguito con informazioni collocate a diversi livelli (il primo livello della comunicazione commerciale (...) si esaurisce nel riconoscimento della provenienza del prodotto da una determinata impresa (...)) (...) la comunicazione può non esaurire il suo compito nella informazione che produce, ma può essere fonte di impegni

che vengono assunti dal produttore in forma giuridicamente vincolante; nonché ord. 7 luglio 2005, in *Foro it.*, 2006, I, 602; *contra* A. ZIMATORE, *Il marchio individuale dei prodotti agro-alimentari e l'attuale disciplina dei marchi*, in *I-messaggi- nel mercato dei prodotti agro-alimentari*, cit., 26, ove espressamente afferma che il marchio «pur essendo essenziale, esso sul piano della comunicazione è uno strumento debole ed insufficiente; e sul piano giuridico è intrinsecamente limitato. Anzi sono proprio i suoi caratteri giuridici che lo rendono debole ed inadeguato come strumento di comunicazione».

(39) In tal senso F. CIONTI, *La funzione propria del marchio*, Milano, 2004, 12 ss.; nonché ord. 7 luglio 2005, cit., 602, «(...) a seguito della novella del 1992 (...) il marchio non ha più solo la funzione distintiva, di origine di provenienza, ma anche - e sotto il profilo economico soprattutto - quella pubblicitaria e di garanzia (pur se non in senso strettamente giuridico) della qualità del prodotto o del servizio cui si riferiscono».

(40) P. SPADA, *Introduzione*, in AA.VV., *Diritto industriale*, cit., 13-14, il quale afferma che «la funzione del marchio dà ragione del perché l'interesse dell'operatore professionale sia non tanto e non solo orientato a distinguersi (distinguere sé, quale persona o ente che professionalmente produce beni o servizi) attraverso il marchio apposto sul prodotto o correlato ai servizi che tratta, quanto a distinguere i prodotti o servizi marcati dai prodotti o servizi concorrenti inducendo nella clientela collegamenti psicologici tra classe dei prodotti o dei servizi marcati e vantaggi prestazionali, reali o putativi».

(41) Dedicano attenzione alla tutela del consumatore E. ROOK BASILE, *La concorrenza con riguardo ai prodotti agro-alimentari tra la disciplina della produzione e quella del mercato*, cit., 16; A. ZIMATORE, *op. cit.*, 29-30, il quale riconoscendo che «il marchio entra necessariamente nel complesso delle comunicazioni che il produttore indirizza al consumatore (...) opportunamente il legislatore prende in considerazione l'ipotesi della ingannevolezza non tanto con riferimento al segno in sé, quanto con riguardo al modo e al contesto con cui il marchio viene utilizzato»; nonché A. JANNARELLI, *Relazioni di sintesi*, in *I-messaggi- nel mercato dei prodotti agro-alimentari*, cit., 146, «se da una parte il marchio resta pur sempre destinato a distinguere i prodotti in funzione della tutela della competizione tra i produttori, dall'altra la relativa disciplina risponde anche ad esigenze di tutela dei consumatori nella misura in cui di fatto esso abbia ingenerato aspettative per tali soggetti».

(42) A. ZIMATORE, *op. cit.*, 26, il quale sostiene che «il marchio d'impresa ha una funzione distintiva del prodotto, non una funzione qualificativa (...). È stato ideato per distinguere i prodotti, non per dare informazioni, e tanto meno per fornire garanzie in ordine alle caratteristiche o alle qualità del prodotto (...); *contra* R. FRANCESCHELLI, *I marchi di promozione, selezione e raccomandazione come marchi collettivi di servizio*, in *Riv. dir. ind.*, 1976, II, 246; L. SORDELLI, *L'identificazione dei prodotti agricoli sul mercato (marchi, indicazioni geografiche e denominazioni di origine)*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, 475, il quale afferma che oltre alla funzione distintiva il marchio assolve anche una funzione, giuridicamente tutelata, di garanzia qualitativa del prodotto, cioè di costanza di determinate caratteristiche qualitative».

ma estranea al prodotto e alle sue qualità, ossia separabile, almeno idealmente, dal prodotto senza che la natura di questo possa essere alterata (43). L'essenza della funzione distintiva (44) sta in ciò che il marchio distingue prodotti appartenenti ad uno stesso genere merceologico provenienti da soggetti diversi, ma uno stesso marchio può essere utilizzato da più imprenditori per prodotti simili o uguali e a tal riguardo la legge disciplina delle ipotesi di coesistenza (45).

Nella c.d. legge marchi, r.d. 21 giugno 1942, n. 929, oggi abrogata dal Codice della proprietà industriale (46), la funzione distintiva del marchio era, *ab initio*, strettamente connessa con la provenienza del prodotto da una determinata azienda e ciò comportava che il marchio fosse un indicatore di provenienza da un determinato polo produttivo (47). Oggi tale ultima funzione può dirsi parzialmente superata, poiché il marchio è suscettibile di trasferimento in via separata rispetto all'azienda, quindi vive una realtà economico-giuridica distinta rispetto al complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività di impresa, seppur ne faccia parte (48). Il marchio, essendo uno strumento mediante il quale l'imprenditore segnala la propria presenza nel mercato, può acquisire nelle relazioni commerciali un valore intrinseco elevato, tanto da diventare un fondamentale elemento dell'avviamento e concorrere

alla determinazione del valore aziendale (49).

Nel capo III del Titolo VIII del codice civile e agli artt. 7 ss. del Codice della proprietà industriale è statuito che può essere registrato come marchio qualsiasi segno suscettibile di rappresentazione grafica (50). La normativa è imperniata sulla registrazione (51) del segno, da cui discende, per il registrante, un diritto all'uso esclusivo dello stesso (52).

Un marchio conosciuto nel mercato, divenendo un intermediario nel dialogo imprenditori-consumatori, fa sì che esso sia percepito, memorizzato e riconosciuto in modo facile, divenendo così uno strumento di attrazione (53) e comunicazione. La notorietà di un marchio è condizionata dalla promozione che ne è stata fatta e, precisamente, dalla campagna pubblicitaria che ha preceduto la vendita del bene ovvero contestualmente o successivamente alla sua immissione nel mercato. L'imprenditore, quindi, investirà delle risorse economiche nella promozione di un bene al fine di far conoscere il prodotto ed il marchio che lo identifica ed il capitale investito nella promozione sarà suscettibile di essere recuperato dall'imprenditore in base all'impatto suscitato sui destinatari della campagna promozionale. La funzione attrattiva qualifica il marchio come collettore di clientela (54), si riconnette alla notorietà (55) ed intensità con cui esso è percepito dai consumatori e, in altri termini, costituisce il presupposto del flusso di clientela (56).

(43) A. VANZETTI, voce *Marchio*, *D Diritto commerciale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIX, Roma, 1990, 4. Per una evoluzione storica del marchio di impresa, ampiamente N. ABRIANI, *I segni distintivi*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. COTTINO, Padova, 2001, 21 ss.; M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa, marchio, ditta, insegna*, in *AA.Vv., Diritto industriale*, cit., 54, il quale, affrontando il tema relativo alle funzioni giuridicamente tutelate dal marchio, si sofferma (63) sulla tutela della funzione pubblicitaria dello stesso ed afferma che ha assunto diretto rilievo quale fattore socio-economico, prima irrilevante, il capitale pubblicitario incorporato nel segno; per una definizione di segno v. M. SCUFFI, M. FRANZOSI e A. FITTANTE, *op. cit.*, 98; A. VANZETTI e V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 131.

(44) V. art. 13, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, ma per gli ulteriori requisiti di validità necessari alla registrazione di un marchio, quali novità e liceità del segno, v. artt. 12 e 14 dello stesso decreto legislativo, mentre per ciò che attiene agli effetti della registrazione v. art. 15. Per un approfondimento su tali elementi essenziali v. N. ABRIANI, *I segni distintivi*, cit., da 37 a 58; M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa, marchio, ditta, insegna*, cit., 70 ss.

(45) A mero titolo esemplificativo v. art. 20 del Codice della proprietà industriale, ove è stabilito che il titolare di un marchio registrato ha diritto all'uso esclusivo dello stesso, da cui discende il diritto di vietare ai terzi di usare, nell'esercizio di un'attività economica, un segno identico o simile per prodotti identici, affini o non affini, salvo che il titolare consenta ai terzi di utilizzarlo. Inoltre v. l'ipotesi di cui all'art. 23, comma 2, ove è stabilito che il marchio può essere concesso in licenza a terzi, purché questi lo utilizzino per contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli messi in commercio dal titolare o da altri licenziatari. La possibilità di concedere un marchio in licenza comporta che esso possa costituire oggetto di un contratto, quali il *merchandising* o il *franchising*.

(46) Il Codice della proprietà industriale è stato promulgato con d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che ha abrogato la c.d. legge marchi, r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle disposizioni in materia di marchi registrati) e successive modificazioni. Il legislatore ha inserito tale corpo organico di norme per semplificare e riordinare la disciplina nel settore dei diritti di proprietà industriale; in tal senso e per una ricostruzione delle linee di fondo del testo normativo V. DI CATALDO, *Il nuovo codice della proprietà industriale*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 560 ss., il quale sostiene che «l'aver creato un unico contesto normativo per tutti i diritti di proprietà industriale (...) enfatizza la presenza, al loro interno, di una logica comune; v. anche Relazione illustrativa del «Codice dei diritti di proprietà industriale», in M. SCUFFI, M. FRANZOSI, M. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. *Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali*, Padova, 2005, 1005 ss.; per la ripartizione della disciplina dei marchi all'interno del codice della proprietà industriale v. A. COGO, *Artt. 7-28, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30*, in P. MARCHETTI e L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, appendice di aggiornamento, Padova, 2005, 27.

(47) In tal senso v. G. FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, cit., 7, «il marchio quindi, garantendo mediante la protezione della esclusività solo la provenienza del prodotto, è un segno distintivo del tutto inaffidabi-

le sul terreno della qualità del prodotto stesso».

(48) In tal senso v. G. VILLA, *Introduzione al diritto dei marchi di impresa*, Torino, 1996, 6; L. SORDELLI, *op. cit.*, 475, anche se ritiene che «l'implicita residua ammissione di tale funzione può essere rilevabile nel divieto di creare inganno nel pubblico quando siano concesse più licenze non esclusive». Una disciplina diversa rispetto a quella previgente, ove tra l'azienda ed il marchio sussisteva un vincolo non scindibile, c.d. vincolo aziendale, nel senso che in caso di alienazione della azienda anche il marchio doveva essere trasferito, in base al disposto dell'art. 15 legge marchi.

(49) E. ROOK BASILE, *I segni distintivi dei prodotti agricoli*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., 730 ss.

(50) È bene precisare che oggi, in base alla disposizione in esame, sono suscettibili di registrazione come marchio di impresa anche i suoni, gli odori, nonché le combinazioni o tonalità cromatiche, purché essi siano idonei a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. La norma richiamata prevede una elencazione, non tassativa, né esaustiva, ma semplicemente esemplificativa, di rappresentazioni che possono costituire oggetto di registrazione e che deve essere letta in combinazione con l'art. 9 e il comma 1, lett. a), dell'art. 12 dello stesso Codice, ove rispettivamente è previsto un divieto di registrazione per quei marchi costituiti dalla forma imposta dalla natura del prodotto ovvero dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto stesso e che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi commerciali.

(51) Per quanto riguarda il procedimento di registrazione del marchio, a livello nazionale, comunitario ed internazionale, v. M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa, marchio, ditta, insegna*, cit., 68-69; N. ABRIANI, *I segni distintivi*, cit., 58 ss.

(52) A. COGO, *op. cit.*, 45 ss.; C.E. MAYR, *Artt. 1-7, r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (legge marchi)*, in P. MARCHETTI e L.C. UBERTAZZI, cit., 2004, 366 ss.; M. SCUFFI, M. FRANZOSI, M. FITTANTE, *op. cit.*, 95-106; G. SENA, *op. cit.*, 18 ss.

(53) Nel senso che il marchio assolva anche una funzione suggestiva L. SORDELLI, *op. cit.*, 475.

(54) In tal senso R. FRANCESCHELLI, *I marchi di promozione, selezione e raccomandazione come marchi collettivi di servizio*, cit., 246; I. CALBOLI, *Marchio che gode di «rinomanza» (o «notorietà»): alcune osservazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria e nazionale*, in *Giur. comm.*, 2001, I, 209.

(55) Per quanto riguarda il profilo della notorietà è da segnalare la tutela prevista per il segno che gode di particolare rinomanza, al riguardo M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa, marchio, ditta, insegna*, cit., 126 ss.; ID., *Marchi che godono di rinomanza e beni affini nella giurisprudenza comunitaria*, in *Giur. comm.*, 2005, II, 574 ss.; I. CALBOLI, *op. cit.*

(56) G. SENA, *op. cit.*, 24; F. CIONI, *op. cit.*, 143 ss.; A. VANZETTI e V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 140-141, i quali forniscono un'ampia panoramica giuridica sui marchi dotati di rinomanza e su come la tutela per essi predisposta sia più ampia rispetto ad altri segni non dotati della stessa notorietà; P. SPADA, *Introduzione*, cit., 15, il quale afferma che tale «funzione attrattiva trova nell'uso pubblicitario del segno la sua modalità elettiva di realizzazione che si presta ad essere monetizzata attraverso atti di disposizione del segno stesso».

Il rapporto marchio-promozione-cliente assume, dunque, notevole rilevanza, poiché una efficace utilizzazione dei primi due strumenti diviene determinante nell'influenzare la scelta e nel conquistare la fiducia di un consumatore, il quale, nell'esprimere una preferenza verso un prodotto, sarà condizionato dalle qualità dello stesso, dalla fiducia che nutre nel segno e dalla promozione del prodotto e del marchio.

Nel territorio della Unione europea un segno, apposto anche su una bottiglia di vino, può essere tutelato attraverso un marchio comunitario, disciplinato dal regolamento CE n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 (57). Elemento rilevante di tale strumento è la unitarietà di effetti (58), nel senso che, a seguito della registrazione, il marchio produce effetti su tutto il territorio comunitario, conferendo allo stesso una tutela più ampia di quella offerta da un segno distintivo nazionale. Gli effetti del diritto all'uso esclusivo del marchio comunitario sono unici per tutta l'Unione europea; di conseguenza se uno Stato membro dovesse impedire, a seguito della procedura di ricerca *ex art. 39* reg. ult. cit. la registrazione, ciò costituirebbe un ostacolo al raggiungimento di una tutela allargata a tutto il territorio europeo (59).

**3.2.** - La funzione di questi segni consiste nel selezionare e raccomandare uno o più prodotti per determinate e specifiche qualità o caratteristiche o per il marchio su di essi impresso, comunicando al consumatore un giudizio di valore sui prodotti oggetto di selezione e raccomandazione.

Essi si caratterizzano in quanto il titolare del marchio è un ente o un imprenditore che ne fa uso per promuovere prodotti altrui, attraverso particolari forme di pubblicità. Attraverso la utilizzazione di tali strumenti si vuole convincere i consumatori della bontà di un prodotto, o comunque

renderli edotti sulle loro particolari caratteristiche, facendo appello alla fiducia nel contrassegno e di conseguenza nella azienda titolare dello stesso (60). Tali segni sono stati definiti come marchi collettivi in senso lato, in quanto non sono apposti su prodotti fabbricati da coloro che li utilizzano, ma sono impiegati da soggetti identificati con criteri di qualificazione predeterminati in modo oggettivo (61). Tuttavia, questo accostamento ai marchi collettivi sarebbe ammissibile in presenza di condizioni che assicurassero una rispondenza dei prodotti a caratteristiche comuni predeterminate, elemento assente nella fattispecie in esame (62), ove il segno attesta semplicemente l'avvenuto svolgimento di un servizio (63), poiché è assente un rapporto di soggezione dell'impresa utilizzatrice nei confronti dell'ente o associazione titolare del marchio (64).

Questo mezzo di comunicazione-informazione è utilizzato dalla stampa periodica che, nella gestione del segno, può privilegiare il profilo pubblicitario, cosicché il marchio può fornire una garanzia di qualità dei prodotti selezionati e raccomandati (65). Nel settore vitivinicolo, a fronte del successo dei nostri prodotti, tali marchi sono utilizzati per selezionare vini appartenenti a determinate aree geografiche sia per le condizioni ambientali ove è raccolta l'uva, sia per i metodi di vinificazione che per le qualità del prodotto stesso (66).

**3.3.** - Il marchio individuale ha diffusione specialmente nel mercato dei prodotti industriali poiché individua una determinata impresa. Nel mercato agricolo in genere ed alimentare in specie, ove la concorrenzialità è appiattita dalla omogeneità dei prodotti (67), nonché dalle particolari regole che determinano la formazione del prezzo dei prodotti, sussiste una debolezza della singola impresa produttiva nel mercato (68), di conseguenza, acquista rilievo il marchio collettivo (69).

(57) Tale regolamento costituisce la base su cui il legislatore italiano ha elaborato la disciplina del marchio, di conseguenza non vi è una sostanziale differenza tra le due; a mero titolo esemplificativo v. art. 5, ove è stabilito quali siano i soggetti legittimati a divenire titolari di un marchio comunitario, cioè tutte le persone fisiche e giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico, anche se non esercenti un'attività economica, come previsto dalla normativa italiana o ancora artt. 7-8, ove sono stabiliti gli impedimenti assoluti o relativi alla registrazione di un marchio comunitario, corrispondenti ai requisiti di validità previsti dal nostro legislatore. Tale regolamento ha subito delle modificazioni dal reg. CE n. 422/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004, che non modifica nella sostanza il sistema, come stabilito dal considerando 2 del regolamento; per le novità e l'entrata in vigore delle stesse v. A. SARACENO e M. VENTURELLO, *Le nuove regole per il marchio comunitario: il regolamento (CE) n. 422/2004*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2004, 577 ss.

(58) A tal riguardo v. art. 1, comma 2, del regolamento sopra menzionato.

(59) F. BENUSI, *Il marchio comunitario*, Milano, 1996, 26 ss.; M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa, marchio, ditta, insegna*, cit., 58-59; N. ABRIANI, *I segni distintivi*, cit., 125-131; per una evoluzione storica della disciplina sul marchio comunitario G. SENA, *op. cit.*, 10-12; in relazione a tale procedura v. modifiche apportate dal reg. 422/2004; v. A. SARACENO e M. VENTURELLO, *Le nuove regole per il marchio comunitario: il regolamento (CE) n. 422/2004*, cit., 586 ss.

(60) In tal senso P. MASI, *I prodotti tradizionali e tipici di fronte agli standard della sicurezza*, in *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare, in memoria del Prof. Louis Lovellec*, Milano, 2004, 100, ove afferma che «in tali marchi (...) si esprime una funzione di garanzia relativa, fondata sulla professionalità e sull'avviamento di chi gestisce l'azienda».

(61) Sul punto v. R. FRANCESCHELLI, *I marchi di promozione, selezione e raccomandazione come marchi collettivi di servizio*, cit., 241; AMMENDOLA, *Invenzione, marchio, opera dell'ingegno*, Milano, 1977, 95.

(62) P. MASI, *Il marchio collettivo*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1996, 86, il quale sostiene la diversità tra la funzione pubblicitaria del marchio di selezione e raccomandazione rispetto alla funzione di certificazione propria dei marchi collettivi.

(63) Per una puntuale differenziazione del marchio collettivo rispetto ad altri segni, v. D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Napoli, 1963, 23 ss., per quanto attiene alla differenza marchio collettivo e marchio di selezione e raccomandazione, 24; R. FRANCESCHELLI, *I marchi di promozione, selezione e raccomandazione come marchi collettivi di servi-*

zio, cit., 242; Id., *Ancora sui marchi di promozione, selezione e raccomandazione*, cit., 13, «questi marchi compiono un servizio, nel senso lato di questo termine. Ma non sono un marchio di servizio. Essi compiono un servizio in quanto, da un lato aiutano il consumatore a compiere delle scelte nei più diversi campi garantendo che i prodotti che portano quel segno o che si riferiscono ad esso, pur potendo appartenere ai più diversi campi (...), hanno tutti certe qualità e caratteristiche comuni che si possono riassumere nel fatto che fanno pubblicità (...)». Per la disciplina dei marchi di servizio v. M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa, marchio, ditta, insegna*, cit., 63-164.

(64) C.E. MAYR, *Artt. 1-7, r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (legge marchi)*, in P. MARCHETTI e L.C. UBERTAZZI, cit., 2004, 362.

(65) R. FRANCESCHELLI, *I marchi di promozione, selezione e raccomandazione come marchi collettivi di servizio*, cit., 242-243.

(66) A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, v. *Vini da vedere*, edito dalle Città del Vino e reperibile sul sito [www.cittadelvino.it](http://www.cittadelvino.it); la *Guida dei vini* edita da L'Espresso; *I vini di Veronelli 2006* edito da Veronelli Editore e consultabile sul sito [www.veronelli.com](http://www.veronelli.com).

(67) Si intende che i prodotti presentano, almeno strutturalmente, caratteristiche simili, o meglio sono composti da elementi tra loro affini ed uniformi, quindi posseggono le stesse qualità esteriori ed essendo queste ultime utilizzate da un consumatore medio come parametro di valutazione per la scelta di un prodotto, la concorrenzialità del mercato ne risente perché non sussiste una netta differenziazione tra i prodotti, eccezion fatta per le caratteristiche organolettiche che esso possiede e che comunque non sono percepibili esteriormente.

(68) G. GALLONI, *Teoria generale del diritto agroalimentare*, in questa Riv., 2003, 5 ss., secondo il quale nel settore agroalimentare il marchio collettivo era maggiormente utilizzato in quanto vi era un disinteresse delle imprese all'utilizzazione di segni individuali per le ridotte dimensioni dei mercati cui si rivolgeva l'imprenditore agricolo, in cui la concorrenzialità era appiattita dalla omogeneità del prodotto.

(69) È necessario precisare che il marchio collettivo ha subito una modificazione, poiché, prima della riforma del 1992, esso presentava una omogeneità funzionale con il marchio individuale ed indicava la provenienza imprenditoriale dei beni contrassegnati, riferita a tutte le imprese aderenti alla organizzazione titolare del marchio stesso, sul punto M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa, marchio, ditta, insegna*, cit., 153-154; per una distinzione tra marchio collettivo privato e marchio collettivo pubblico L. SORDELLI, *op. cit.*, 477-479.

(70) P. SPADA, *Introduzione*, cit., 15-16, il quale afferma che «le indica-

La funzione da esso assolta non è esclusivamente quella di distinguere un prodotto da altri presenti nel mercato, ma di garantire che il prodotto possieda determinate caratteristiche; quindi di attestare una costanza qualitativa dei beni, da cui consegue una funzione di garanzia del segno stesso, che differenzia il prodotto rispetto ad altri dello stesso genere merceologico (70).

La disciplina del marchio collettivo è prevista dall'art. 2570 c.c. e dall'art. 11 Codice della proprietà industriale (C.p.i.). La titolarità di tale segno, diversamente dal marchio individuale, è concessa ad un soggetto - consorzio tra imprenditori, associazione o ente pubblico - che ha il dovere di garantire l'origine, la natura o la qualità di un prodotto, indi per cui il marchio non svolge esclusivamente una funzione di identificazione, tipica del marchio individuale, bensì individua prodotti di più imprenditori aventi caratteri comuni e particolari qualità (71). Per origine deve intendersi una origine geografica rilevante rispetto alla qualità del prodotto, mentre per natura la qualità che un prodotto presenta in relazione alle materie prime usate per ottenerlo; dunque, questi due elementi possono ricondursi al concetto di garanzia qualitativa (72).

La funzione di garanzia qualitativa (73) comporta che i prodotti delle varie imprese collegate nell'uso del segno, ovvero consorziate, vengano realizzati secondo regole prefissate in un regolamento, c.d. disciplinare di produzione, che può contenere, ad esempio, l'indicazione dell'area geografica, delle tecniche di produzione e, nel caso del vino, delle uve da utilizzare, con la conseguenza che la produzione deve essere uniforme a degli *standards* (74) prefissati nel disciplinare, il quale ultimo prevede dei controlli sui prodotti, da effettuarsi ad opera

zioni geografiche ed i marchi collettivi sono altro rispetto al marchio individuale di impresa, poiché considerano i prodotti in funzione di caratteristiche qualitative conferite dalla provenienza territoriale o accertate da un verificatore professionale.

(71) Tali segni mirano ad accreditare un'idea di garanzia nell'animo del consumatore e possono perciò costituire un notevole strumento pubblicitario di categoria, in tal senso N. ABRIANI, *I segni distintivi*, cit., 19; M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa, marchio, ditta, insegna*, cit., 154-158; per il settore agroalimentare E. ROOK BASILE, *I segni distintivi dei prodotti agricoli*, cit., 733; A. ZIMATORE, *op. cit.*, 31, ove afferma che «il marchio collettivo (...) unifica e raggruppa prodotti provenienti da una pluralità di autonomi imprenditori» e «garantisce che ogni prodotto che reca quel simbolo distintivo possiede certe caratteristiche di origine, natura o qualità; ed allo stesso tempo assicura una certa uniformità di tutti i prodotti contrassegnati da quel simbolo».

(72) Sul punto A. VANZETTI e V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 260.

(73) Tale elemento costituisce il *discrimen* con i marchi di garanzia (o di certificazione o qualità), istituiti da una legislazione di settore, in cui la funzione di garanzia svolge un ruolo istituzionale, perché il possesso di caratteristiche particolari nei beni è prefissato da una fonte costitutiva; esso differenzia altresì i marchi collettivi dalle indicazioni di provenienza, con le quali si identificano prodotti dotati di particolari caratteristiche qualitative che trovano la loro ragione in fattori ambientali o umani specifici di una determinata zona, N. ABRIANI, *I segni distintivi*, cit., 20.

(74) In relazione al concetto di *standard* P. MASI, *I prodotti tradizionali e tipici di fronte agli standard della sicurezza*, cit., 95 ss.

(75) Se il prodotto non dovesse rispettare gli elementi minimi prescritti nel disciplinare il marchio adottato per contraddistinguere quelle uve sarebbe idoneo ad indurre in inganno il pubblico e come tale suscettibile di incorrere nella sanzione della decadenza prevista dal c.p.i. all'art. 14, comma 2, lett. a).

(76) A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, V ed., Torino, 2003, 239 ss.; Id., *Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica della produzione: il marchio geografico ed il marchio regionale di qualità*, cit., 47, il quale distingue il marchio individuale da quello collettivo in relazione alla funzione di garanzia qualitativa; A. JANNARELLI, *La qualità dei prodotti agricoli: considerazioni introduttive ad un approccio sistematico*, cit., 11, ove afferma che «il marchio, anche nella sua funzione collettiva, costituisce pur sempre un'informazione di natura privata finalizzata a dare risalto a differenziazioni estrinseche»; per una distinzione dal punto di vista strutturale e funzionale del marchio individuale e collettivo Id., *Relazioni di sintesi*, cit., 147; A. ZIMATORE, *op. cit.*, 30; A. COGO,

dell'ente titolare, al fine di garantire un'uniformità produttiva e di tutelare un interesse generale alla corretta informazione (75). Dunque questi marchi, utilizzati in aggiunta a quelli individuali, da cui rileva il rapporto produttore-prodotto, forniscono ulteriori informazioni al consumatore (76).

Il marchio collettivo può altresì svolgere una funzione di certificazione o attestazione (77) del prodotto, differenziandosi, però, dai marchi di garanzia e certificazione che assicurano la rispondenza di un prodotto a caratteristiche prefissate in una fonte legislativa ed oggetto di verifica da parte di un soggetto pubblico o privato e che, peraltro, sono accessibili a qualsiasi imprenditore che soddisfi i requisiti predeterminati dalla fonte costitutiva del segno. Può, quindi, parlarsi di un avvicinamento dei marchi collettivi a quelli di attestazione e di certificazione (78).

Può altresì costituire oggetto di registrazione, quale marchio collettivo, un nome geografico, a condizione che non ne derivi un ingiustificato privilegio per il soggetto che intende utilizzarlo ovvero un pregiudizio allo sviluppo di analoghe iniziative nell'ambito della stessa zona, né costituisca un ostacolo all'impiego, da parte dei produttori ivi situati, del toponimo come indicazione di provenienza del prodotto (art. 11, comma 4, Codice della proprietà industriale) (79). Un uso in tal senso del marchio collettivo accentua la qualità del prodotto per la sua localizzazione geografica, ma esso non è assimilabile ad una denominazione di origine (80), poiché in tale ultimo caso il prodotto possiede le peculiarità stabilite in un provvedimento legislativo istitutivo della denominazione, quali fattori ambientali caratteristici, provenienza territoriale, incidenza dei fattori umani, etc. (81).

Artt. 7-28, cit., 33-34.

(77) Sul punto P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 82; E. LOFFREDO, *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, cit., 154.

(78) Sul punto M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa, marchio, ditta, insegna*, cit., 153-154, anche per una evoluzione storica del marchio collettivo.

(79) Ampiamente A. GERMANÒ, *Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica della produzione: il marchio geografico ed il marchio regionale di qualità*, cit., 45-46; M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa, marchio, ditta, insegna*, cit., 156.

(80) V. E. ROOK BASILE, *I segni distintivi dei prodotti agricoli*, cit., 734; per la differenza tra marchio collettivo e denominazione di origine A. GERMANÒ, *Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica della produzione: il marchio geografico ed il marchio regionale di qualità*, cit., 47, secondo il quale «il marchio collettivo geografico serve a separare i prodotti ottenuti nella zona dai produttori consorziati da quelli prodotti nella stessa zona da produttori non associati (...) nonché dai prodotti ottenuti altrove, attribuendo agli utilizzatori del marchio una posizione di forte impatto concorrenziale, nella misura in cui con tale marchio essi lanciano ai consumatori il duplice messaggio che il prodotto ha le qualità organolettiche che il suolo ed il clima di quella zona gli hanno impresso e che il sistema di autocontrollo è tale da garantire, nel prodotto, le qualità promesse»; A. JANNARELLI, *Relazioni di sintesi*, cit., 149; nonché M. SCUFFI, M. FRANZOSI, M. FITTANTE, *op. cit.*, 124; G. SENA, *op. cit.*, 124; A. VANZETTI e V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 261-262; M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa, marchio, ditta, insegna*, cit., da 157; *contra* M. GOLDONI, *Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica della produzione: le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le denominazioni dei vini*, in *I «messaggi» nel mercato dei prodotti agro-alimentari*, cit., 59-60, il quale afferma che «marchio geografico e denominazione di origine assolvono a una pluralità di funzioni molto simili».

(81) In tal senso M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv. comm.*, 1996, I, 1040, il quale osserva altresì che «un'altra differenza di disciplina sembra potersi ravvisare nel fatto che la D.O.P., a differenza del marchio, non è suscettibile di volgarizzazione»; A. GERMANÒ, *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPS*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2000, 422, osserva che «l'indicazione geografica e il marchio geografico operano su piani diversi e hanno tutele diverse. Nell'indicazione geografica è in gioco l'interesse dei consumatori a non essere ingannati. Nel marchio è in gioco l'interesse del produttore che contraddistingue i propri prodotti da quelli simili degli altri produttori concorrenti».

(82) P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., 89; Id., *I prodotti tradizionali e tipi-*

In ambito europeo il regolamento CE n. 40 del 1994 del Consiglio del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, all'art. 64, prevede che: «possono costituire marchi collettivi i marchi comunitari (...) idonei a distinguere i prodotti o i servizi dell'associazione titolare da quelli di altre imprese». Dal disposto normativo si desume che tale marchio non possiede la funzione tipica e propria di quello disciplinato dal legislatore italiano, cioè di garanzia sulla natura, origine o qualità di un prodotto, bensì identifica, nel mercato, i soggetti che utilizzano quel segno. Il marchio comunitario collettivo costituisce un mezzo di tutela per un interesse comune (82).

**3.4.** - Occorre distinguere la funzione dei marchi collettivi, in ordine al messaggio espresso sulle caratteristiche e qualità dei prodotti, dalla certificazione di qualità dichiarata da un ente pubblico, il quale detta specifiche norme tecniche di produzione e ne attesta il rispetto. La certificazione sul prodotto, comunicata al consumatore attraverso un simbolo, attesta la presenza di specifiche qualità ed il controllo sulla produzione, esprimendo in modo oggettivo una rispondenza a parametri di legge idonei a soddisfare esigenze specifiche. In tale categoria rientra l'attestazione di biologicità dei prodotti agricoli (83).

Nel settore vitivinicolo, la legge n. 164/1992, all'art. 13, prevede che i vini aventi una indicazione di provenienza possano essere sottoposti, su richiesta degli interessati, ad una analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico. Il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone un elenco di soggetti che provvedono a verificare le suddette proprietà, i quali accertano ed attestano la rispondenza del prodotto alle caratteristiche previste nella legge e ne danno informazione ai consumatori tramite una segnalazione di solito posta sulla etichetta del contenitore di vino.

**4.** - Nel settore agroalimentare, specialmente in quello vitivinicolo, è determinante la provenienza (84) del prodotto; in altri termini comunicare e sapere il luogo di produzione può assumere notevole rilevanza sia per il consumatore, che ricollega la bontà del prodotto alla salubrità e alle caratteristiche peculiari di una zona geografica, sia per il produttore che, beneficiando del territorio, crea un prodotto qualitativamente migliore. La comunicazione del luogo di prove-

nienza può avvenire attraverso la utilizzazione di un nome geografico o di una denominazione di origine, ma anche rappresentando sull'etichetta una immagine agreste, che implicitamente rinvia ai pregi e alle qualità del luogo evocato come conosciuto nella mente di un soggetto (85). Un forte legame con il territorio rappresenta, oggi, un impulso per le economie locali ed offre una opportunità alle imprese per rivolgersi al mercato della esportazione (86).

Il nome del luogo di origine del vino può costituire, nella comunicazione commerciale e nella pubblicità, un elemento di attrazione e può diventare determinante nell'acquisto per i migliori livelli qualitativi dovuti alla localizzazione dell'impresa in una determinata zona (87). La legge n. 164 del 10 febbraio 1992, (88) in materia di denominazioni di origine dei vini, è la fonte delle definizioni D.O.C. (Denominazione di origine controllata), D.O.C.G. (Denominazione di origine controllata e garantita) e I.G.T. (Indicazione geografica tipica), attraverso le quali si certifica ed attesta che il prodotto possiede determinate qualità e caratteristiche (89).

La denominazione di origine indica il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata, utilizzata per designare un prodotto di qualità e di particolare reputazione o rinomanza, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale e ai fattori umani ivi presenti (art. 1, comma 1, legge n. 164/1992). L'indicazione geografica, invece, si riferisce al nome geografico di una determinata zona, di ampia dimensione, utilizzato per designare il prodotto che ne deriva (art. 1, comma 2, legge n. 164/1992) e deve contraddistinguere vini con caratteristiche derivanti da zone di produzione ove il territorio abbia una uniformità ambientale e conferisca caratteri omogenei al prodotto (art. 7, comma 1). Seppure il territorio abbia una grande importanza, la differenza tra le due indicazioni sta in ciò che solo nelle denominazioni di origine l'ambiente attribuisce al prodotto qualità e caratteristiche peculiari.

Le sigle D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T. possono essere attribuite solo a mosti di uve e a vini, sono riservate ai produttori individuati all'interno di un'area geografica stabilita e sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, salva la possibilità di riconoscere ad un vino il nome di una sottozona e prevedere un disciplinare più restrittivo per le particolarità della singola microzona che dà un prodotto di alta qualità (art. 2, comma 1, legge n. 164/1992) (90).

ci di fronte agli standard della sicurezza, cit., 100; F. BENUSI, *op. cit.*, 32.

(83) E. ROOK BASILE, *I segni distintivi dei prodotti agricoli*, cit., 735 ss.

(84) L. SORDELLI, *op. cit.*, 481; per una evoluzione della dottrina sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, 482 ss. Per il significato dei termini origine e provenienza A. GERMANÒ, *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPS*, cit., 412 ss.; Id., *Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica della produzione: il marchio geografico ed il marchio regionale di qualità*, cit., 43, secondo il quale «nel settore agroalimentare un importante momento della comunicazione commerciale è quello che consente il riconoscimento della provenienza del prodotto da una determinata terra»; F. ALBISINNI, *L'origine dei prodotti agroalimentari e la qualità territoriale*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2000, 23 ss., il quale afferma che «l'origine dei prodotti si pone in termini diversi in riferimento a prodotti agricoli immessi al consumo non trasformati e a prodotti ottenuti attraverso trasformazioni e manipolazioni, laddove la varietà delle tecniche e delle filiere produttive investe una pluralità di luoghi, in riferimento ai componenti e alle fasi attraverso cui viene ottenuto il prodotto finale destinato al consumo».

(85) M. ALABRESE, *L'immagine del territorio nella comunicazione commerciale dei prodotti agro-alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 2004, I, 30 ss.

(86) A. JANNARELLI, *Relazioni di sintesi*, cit., 138, secondo il quale «il marchio comunitario, le denominazioni di origine, le attestazioni di specificità e quelle geografiche non sono altro che strumenti qualificanti che partecipano proprio all'edificazione della struttura del mercato (...); S. MASINI, *Dal mistero dell'origine al diritto all'informazione nella presentazione dei prodotti agro-alimentari*, in questa *Riv.*, 2003, 72 ss.; E. LOFFREDO, *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, cit., 140, la quale osserva che i termini prodotto tipico e prodotto tradizionale, seppur influenzati dalla finalità del provvedimento che li disciplina, hanno in comune il collegamento con un determinato territorio spazialmente delimitato, che ne condiziona i caratteri e garantisce la presenza di alcune qualità; che la indicazione del luogo di pro-

venienza costituisca anche un prezioso strumento concorrenziale M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, cit., 1034; nello stesso senso C. LOSAVIO, *Il negoziato WTO relativo al sistema di notifica e di registrazione delle indicazioni dei vini e delle bevande alcoliche*, in *Nuovo dir. agr.*, 2004, 75, la quale si sofferma sulle conseguenze negative derivanti da un uso illegittimo della denominazione.

(87) S. MASINI, *op. cit.*, 76, il quale afferma che «l'agricoltura sta diventando un mezzo attraverso cui la collettività rurale mobilita nella produzione la propria configurazione naturale, la propria storia, cultura ed organizzazione sociale».

(88) Per una disamina dei criteri fondamentali della legge v. M. GOLDONI, *Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica della produzione: le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le denominazioni dei vini*, cit., 60-61.

(89) In relazione alla distinzione tra denominazioni di origine ed indicazione di provenienza ed i termini del relativo dibattito dottrinale, v. M. GOLDONI, *op. cit.*, 53 ss.; nonché M. PINNARO, voce *Indicazioni di provenienza e denominazioni di origine, l'ordinamento italiano*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVI, Roma, 1989, 7-8; *ibidem*, per una disamina degli interessi tutelati.

(90) A queste definizioni possono essere aggiunte delle menzioni, tra cui quella «classico», riservata a vini non spumanti della zona di origine più antica, a cui può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della D.O.C.G. e D.O.C.; la menzione «riserva», concessa ai vini non spumanti sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni; infine «novello» per i vini che rispondono a condizioni, caratteristiche e requisiti stabiliti dal diritto nazionale e comunitario ed in ogni caso a quelli che possono essere consumati successivamente alla vinificazione e non prima del 6 novembre di ogni anno.

(91) Per il contenuto dei disciplinari si rinvia a L. PAOLONI, *L'O.C.M. nel*

Le D.O.C. e le D.O.C.G. sono menzioni specifiche tradizionali italiane utilizzate per designare vini di qualità con particolari caratteristiche organolettiche, per tale motivo, la menzione v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in Regioni determinate), di origine comunitaria, è aggiuntiva e non sostitutiva di quelle previste dal legislatore italiano.

Utilizzare un nome geografico come denominazione di origine comporta il divieto di impiegare tale nome per designare prodotti affini o simili al vino che possano ingenerare confusione tra i consumatori, un divieto oggi previsto nel Codice della proprietà industriale all'art. 12. Tale divieto deve essere letto in combinato disposto con l'art. 30, ove, facendo salva l'applicazione della disciplina sulla concorrenza sleale, delle convenzioni internazionali in materia di indicazioni geografiche e dei diritti di marchio acquisiti anteriormente in buona fede, è fatto divieto di utilizzare, quando siano idonee ad ingannare il pubblico (c.d. decettività), indicazioni e denominazioni di origine che suggeriscano la provenienza di un prodotto da una località diversa da quella di origine ovvero che il prodotto presenti qualità proprie di prodotti provenienti da una località designata con una indicazione geografica.

La menzione D.O.C.G. è attribuita a vini che abbiano particolari pregi già riconosciuti come D.O.C. da almeno cinque anni. Il riconoscimento di tale denominazione comporta una disciplina viticola ed enologica restrittiva e l'uso, anche per le D.O.C., è consentito solo ai vini autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali (Mi.P.A.F.). Le denominazioni ed indicazioni di provenienza decadono quando il vino è addizionato con un altro.

I disciplinari di produzione (91) di vini D.O.C.G. e D.O.C., il cui contenuto è stabilito dall'art. 9 della legge n. 164/1992, vengono approvati con decreto ministeriale, previo parere conforme del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini (92).

Per la designazione e presentazione dei vini o di altri prodotti vitivinicoli è prevista (capo VIII della legge n. 164/1992) una rigorosa disciplina sulla etichetta delle bottiglie e di altri recipienti non superiori a cinque litri. In primo

luogo, deve risultare la indicazione della denominazione di origine o della indicazione tipica, la quale può essere seguita dalla indicazione del vitigno, salvo il disciplinare di produzione lo vieti; la indicazione di sottozona ristrette ed eventuali qualificazioni riferite a vigne o a menzioni tradizionali relative alle caratteristiche del prodotto o alle metodologie usate per ottenerlo; la menzione «vino tipico» deve precedere la indicazione geografica e l'eventuale nome del vitigno o la tipologia enologica e le diciture D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T., devono essere riportate per esteso sotto la denominazione cui si riferiscono (93).

In un contesto in cui la globalizzazione dell'economia si traduce in globalizzazione dei mercati e dei fattori produttivi, di conseguenza in una deterritorializzazione della stessa, i prodotti tipici fondano la loro essenza sulla località e tale fattore necessita di una tutela più incisiva (94) ed efficace nei Paesi di origine del vino e sui mercati dove il prodotto può essere esportato (95).

5. - Il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999 (96), relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successivi regolamenti applicativi, ha armonizzato le normative nazionali in tale settore. Il legislatore comunitario ha stabilizzato i mercati attraverso una politica di adeguamento del potenziale viticolo e di valorizzazione della qualità ed ha attuato un potenziamento della competitività dei produttori comunitari incentivando l'uso di misure promozionali, anche su mercati extraeuropei, eliminando i meccanismi di intervento alla produzione eccedentaria (97) e rafforzando il ruolo delle organizzazioni di produttori e degli organismi di filiera (98).

Il sistema di accertamento della produzione vinicola si incentra sulla quantificazione del potenziale produttivo e sulla classificazione delle varietà di viti, con cui si indica quelle atte a produrre, in un territorio, vini di qualità (99).

Il reg. 1493/1999 è corredato di otto allegati; in particolare, nell'allegato I sono enumerate le definizioni dei prodotti ottenuti nella Comunità, quali uve fresche, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, vino da tavola, etc. e la definizione di vino (100), unitaria per tutto il terri-

settore vitivinicolo, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., 919.

(92) Il Comitato ha delle importanti competenze, quali la tutela sul territorio nazionale e all'estero delle denominazioni di origine e delle indicazioni; i controlli qualitativi e di classificazione dei vini aventi indicazioni di provenienza; la promozione di attività di controllo per una corretta produzione, trasformazione e commercializzazione. Oltre a tale organismo la legge n. 164 prevede la istituzione di Consigli interprofessioni provinciali e regionali di gestione delle denominazioni di origine, ove i primi hanno funzioni inerenti alla gestione, tutela, valorizzazione e poteri di proposta per la regolamentazione delle D.O.C., D.O.C.G. e I.G.T.; quelli regionali, invece, sono organi di collegamento con il Comitato nazionale; per le funzioni di protezione e valorizzazione di questi enti e dei consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza v. L. PAOLONI, *op. cit.*, 919-920.

(93) Inoltre, i contenitori di vini D.O.C. o D.O.C.G. devono essere di foggia tradizionale o di uso consolidato così da poter richiamare le caratteristiche del prodotto ed è escluso l'uso di forme di fantasia. I contenitori devono essere di vetro, cristallo o porcellana e la chiusura deve essere effettuata con tappi di sughero o altro materiale idoneo ad assicurare la conservazione del prodotto. Per i vini contrassegnati dalla dicitura D.O.C.G. è prevista la immissione in commercio con un contrassegno dello Stato per impedire che il contenuto possa essere estratto senza rimozione dello stesso.

(94) C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, I, 64.

(95) L'abbassamento delle protezioni daziarie e l'abbandono del sistema dei prelievi ha reso il mercato europeo più aperto a quello mondiale, cosicché la concorrenza è diventata forte e la valorizzazione della produzione agricola è stata rimessa alle capacità competitive degli imprenditori; sul punto L. COSTATO, *op. cit.*, 247 ss. In un settore come quello vitivinicolo queste capacità competitive si estrinsecano nella abilità di attrarre il consumatore e dipendono da numerosi fattori, oltre alla qualità del bene, alle

modalità di produzione, al rispetto dell'ambiente, rileva anche il nome dell'azienda presso cui uva e vino sono prodotti, lavorati ed affinati, perché è anche grazie alla notorietà della impresa, oltre alla sua ubicazione in un determinato luogo geografico, a rendere il produttore competitivo, a distinguersi dagli altri e a conquistare una posizione «di privilegio» sul mercato.

(96) Per una ricostruzione della disciplina della O.C.M. nel settore vitivinicolo v. L. PAOLONI, *op. cit.*, 914; per le finalità del regolamento e il loro perseguimento, *ibidem*, 915.

(97) A. GERMANO, *L'organizzazione comune di mercato del vino (regolamento 17 maggio 1999, n. 1493/1999) dall'angolo visuale di uno dei Peco: la Polonia*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, 573 ss., il quale afferma che «il regolamento trova la sua essenza nella necessità di eliminare il ricorso ai meccanismi di intervento come sbocco artificiale per la produzione eccedentaria e di sostenere e favorire le produzioni qualitativamente capaci di conquistare il mercato globale».

(98) Il regolamento prevede anche dei vantaggi per i giovani imprenditori: l'introduzione di aiuti al magazzino privato per il vino da tavola, al fine di salvaguardare l'equilibrio del mercato; la previsione delle pratiche enologiche consentite; la previsione di norme specifiche in materia di vini di qualità e loro designazione, denominazione e presentazione, oltre a disciplinare regole specifiche in materia di diritti di impianto e reimpianto, premi per l'abbandono, ristrutturazione e riconversione e meccanismi di mercato, argomenti che non possono essere oggetto di trattazione perché estranei alla commercializzazione del vino; ne tratta L. PAOLONI, *op. cit.*, 915.

(99) In tal senso v. A. GERMANO, *L'organizzazione comune di mercato del vino*, cit., 575; L. PAOLONI, *op. cit.*, 915.

(100) Il vino è un «prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica, totale o parziale, di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve».

(101) Disciplina completata dal regolamento CE n. 1607/2000 della

torio dell'Unione europea; mentre gli allegati VI e VII prevedono, rispettivamente, la disciplina dei v.q.p.r.d. (101) e le norme sulla loro designazione, denominazione e presentazione (102).

Le denominazioni merceologiche legali di diritto comunitario sono raggruppate nella *summa divisio* vino da tavola e vino di qualità prodotto in regioni determinate (v.q.p.r.d.) (103). Quest'ultima è adottata per uve fresche, mosti di uve, vini in fermentazione e vino, identificati attraverso una procedura con cui gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei v.q.p.r.d. riconosciuti, fornendo le indicazioni sulle norme nazionali che ne disciplinano produzione ed elaborazione. Le disposizioni sui vini di qualità riguardano determinati elementi, quali la delimitazione della zona di produzione, il tipo di vitigno, le pratiche colturali, i metodi di vinificazione, il titolo alcolometrico volumico, l'analisi e la valutazione delle caratteristiche organolettiche, mentre è demandato agli Stati membri di predisporre le regole sulla rinuncia alla classificazione del vino come v.q.p.r.d. e il declassamento da vino di qualità in vino da tavola, a seguito di un accertamento che dimostri, nel corso del magazzinaggio o del trasporto, un deterioramento o una alterazione delle caratteristiche del prodotto ovvero la adozione dei trattamenti vietati (104). A ciò aggiungasi che lo Stato membro può prevedere condizioni di produzione e caratteristiche complementari ulteriori per un vino di qualità.

Per quanto attiene alle pratiche enologiche (105), è fatto divieto di utilizzare pratiche che consentano l'uso di acqua, salvo esigenze particolari, ovvero l'aggiunta di alcole, al fine di tutelare i consumatori che non devono essere tratti in inganno sulle caratteristiche di un prodotto, e di garantire la conservazione delle caratteristiche primigenie ed essenziali dei v.q.p.r.d.

Nella facoltà concessa dal legislatore comunitario ai legislatori degli Stati membri, di prevedere norme ulteriori a quelle stabilite nel regolamento suddetto, si innesta la l. 20 febbraio 2006, n. 82, che stabilisce le definizioni e la disciplina dei mosti e dei vini. Tale provvedimento non si discosta dall'impianto generale predisposto dal legislatore comunitario in materia, ma integra le definizioni stabilite dal reg. 1493/1999 (106).

Di rilevante importanza è la definizione, all'art. 2, di vitigno autoctono italiano, quale vitigno la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale (107). L'utilizzazione del nome del vitigno autoctono può

essere soggetto a limitazioni nella designazione e presentazione di vini a D.O.C.G., D.O.C. ed I.G.T. nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione.

Il provvedimento prevede altresì, all'art. 10, un divieto di commercializzazione di mosti e vini non rispondenti alle definizioni sancite nella legge, nonché quelli che abbiano subito trattamenti e aggiunte non consentite o provengano da varietà di vite non iscritte ad uve da vino nel Registro nazionale delle varietà di vite; sono inoltre stabilite le sostanze vietate negli stabilimenti enologici, nelle cantine, nonché nei locali annessi o intercomunicanti con questi (108).

Una novità interessante è la possibilità che un aceto di vino possa utilizzare una denominazione di origine o una indicazione geografica riservata ad un vino, a condizione che la elaborazione dell'aceto sia avvenuta da un vino a denominazione di origine o a indicazione geografica.

A livello internazionale l'Italia ha ratificato, con l. 15 gennaio 2003, n. 206, l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, firmato a Parigi il 3 aprile del 2001 e sottoscritto da quarantacinque Stati, il cui obiettivo è quello di garantire il futuro del settore vitivinicolo mondiale attraverso l'armonizzazione internazionale delle prassi e norme esistenti e, ove necessario, attraverso la elaborazione di nuove norme internazionali per migliorare la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli e per tutelare gli interessi dei produttori. Tali obiettivi persegue proteggendo le indicazioni geografiche di provenienza, in particolare le aree vitivinicole e le denominazioni di origine designate con nomi geografici o meno; partecipando alla protezione della salute dei consumatori e contribuendo alla sicurezza sanitaria degli alimenti; favorendo la cooperazione tra i membri sottoscrittori dell'Accordo; contribuendo alla conoscenza o al riconoscimento del patrimonio vitivinicolo mondiale e degli elementi storici, culturali, umani ed ambientali connessi e sponsorizzando le manifestazioni pubbliche o private.

6. - Al Convegno ANCI del 13 febbraio 1999, presso la Fiera agricola di Verona, è stata perorata la causa della istituzione delle denominazioni comunali di origine (De.C.O.) (109), il cui obiettivo è quello di far riflettere cittadini ed amministrazioni locali sul valore storico-culturale del patrimonio enogastronomico italiano. Tale riflessione deve prendere le mosse dalla conoscenza di un luogo attraverso le bellezze naturali, il pregio culturale e quello storico (110)

Commissione del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del reg. n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai v.q.p.r.d.

(102) Le previsioni in materia non sono dissimili da quelle previste dal legislatore nazionale nell'ambito di D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T. Anche la disciplina per ciò che riguarda l'etichettatura rinvia alle disposizioni CE in materia e che saranno oggetto di specifica trattazione nel prosieguo.

(103) M. GOLDONI, *Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica della produzione: le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le denominazioni dei vini*, cit., 60.

(104) Ne deriva, per lo Stato membro, l'obbligo di delimitare l'area geografica, tenendo conto di fattori come la natura del terreno, il sottosuolo ed il clima, che contribuiscono a caratterizzare la qualità delle uve e del vino. Inoltre, è compito dello Stato compilare un elenco di varietà di vite adatte alla produzione dei v.q.p.r.d.; dettare le disposizioni opportune sulle pratiche colturali necessarie a garantire la qualità ottimale di tali vini; pretendere che le uve siano raccolte esclusivamente nella Regione determinata e che la vinificazione avvenga nella Regione determinata. Lo Stato membro deve altresì assicurare ai consumatori di tali vini la garanzia della loro qualità attraverso controlli specifici e rigorosi.

(105) Per quanto riguarda le pratiche enologiche consentite ed autorizzate dalla Comunità si rinvia all'allegato VI del regolamento in esame.

(106) A tal riguardo nell'art. 1 il provvedimento statuisce cosa debba intendersi per vino passito, mosto cotto, filtrato dolce, mosto muto ed enocianina, mentre al comma 2 dello stesso articolo stabilisce le definizioni

dei contenitori all'interno dei quali il vino è contenuto.

(107) Nei successivi commi dello stesso articolo sono previste le caratteristiche necessarie affinché un vitigno possa godere della menzione vitigno autoctono italiano e le modalità di comunicazione al Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di vite del suddetto vitigno.

(108) Tra le sostanze vietate sono enumerate l'acquavite, l'alcol e altre bevande spiritose, zuccheri, sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti e sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca, qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti ed i vini, quali additivi e coloranti, salvo quelli consentiti. Per le ulteriori sostanze vietate e le limitazioni alla detenzione di queste sostanze si rinvia all'art. 6 della legge n. 82/2006.

(109) Tale movimento è nato in risposta ad uno degli effetti negativi della globalizzazione, la omologazione e «tale strumento avrebbe consentito alle produzioni dei singoli Comuni di raggiungere quei consumatori sensibili agli alimenti garantiti sul piano della originalità e qualità», in tal senso R. DE DONNO, *Le denominazioni comunali: opportunità di sviluppo territoriale, identità, tradizione e mercato*, Milano, 2005, 56.

(110) Per sviluppare tale capacità conoscitiva è necessario che il luogo sia ricco di biodiversità, cioè di varietà di colture, produzioni, paesaggi, prodotti, mestieri e ambienti, elementi che devono essere resi noti attraverso strutture con cui sia possibile avvicinare il consumatore al prodotto e alla sua «storia», ampiamente R. DE DONNO, *op. cit.*, 26 ss.

(111) I promotori di tale iniziativa quando parlano di unicità si riferiscono

che contribuiscono a rendere il territorio ed il suo patrimonio un *unicum* (111). I prodotti di una zona geografica rappresentano la espressione e la varietà del gusto della gastronomia italiana, perciò tramite l'utilizzazione di tali denominazioni si vorrebbe valorizzare la tradizione contadina e gastronomica di un territorio e la specificità intrinseca dei loro prodotti, considerati una testimonianza e un legame dell'uomo con il territorio.

L'area geografica di produzione, insieme a tecniche colturali e ricette tradizionali, costituiscono gli elementi caratterizzanti di un prodotto e gli attribuiscono identità ed unicità. Questi valori esprimono, da un lato, una componente immateriale, da individuarsi nella matrice storica e culturale dei luoghi e delle popolazioni, dall'altro, una componente materiale espressa dalla originalità e dalle esperienze e conoscenze tipiche della produzione agricola ed artigianale. Secondo i sostenitori di tale iniziativa e della sua legittimità, l'insieme di questi elementi porta ad una scoperta del gusto e ad una occasione di consumo, oltre a costituire un legame con il territorio e la tradizione.

La Denominazione comunale di origine è una attestazione adottata da alcuni Comuni italiani al fine di riconoscere, garantire (poiché con la sua applicazione si garantisce che il prodotto è stato interamente ottenuto all'interno dei confini comunali), promuovere, valorizzare e tutelare produzioni agroalimentari tipiche (112) che, grazie alla rilevanza culturale e tradizionale locale, sono meritevoli di evidenza pubblica.

Nella stessa logica della promozione del territorio si innesta la disciplina delle Strade del vino (113), regolata dalla l. 27 Luglio 1999, n. 268, con cui si valorizzano i territori a vocazione vinicola mediante la predisposizione di percorsi segnalati e pubblicizzati (114). La differenza con l'iniziativa suddetta sta in ciò che le Strade del vino, indicando percorsi ove insistono valori naturali, culturali ed ambientali, promuovono

e divulgano vini che vengono identificati per le particolari caratteristiche legate alla incidenza dell'ambiente sul bene stesso (115). Anche la disciplina sull'agriturismo, prevista dalla l. 20 febbraio 2006, n. 96, sostiene l'agricoltura mediante la promozione di forme idonee di turismo, volte a tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio, a favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli agricoltori, a sostenere ed incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche e a promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare (116). Tale ultimo strumento sembra idoneo a soddisfare le esigenze perseguite con le De.C.O., oltre alla possibilità di utilizzare gli altri strumenti previsti dall'ordinamento per promuovere o distinguere prodotti.

In relazione alla legittimità o meno della attestazione De.C.O., i pareri sono discordanti ed i problemi riguardano la possibile sovrapposizione con altre certificazioni nazionali e comunitarie (117) e la funzione di tali denominazioni, poiché se esse valorizzassero la qualità di un prodotto sarebbero in contrasto con la disciplina comunitaria in tema di denominazioni di origine, mentre se lo scopo fosse quello di valorizzare il prodotto di un luogo, prescindendo dal legame col territorio (origine) e dalla qualità, il segno potrebbe essere applicato, anche in ragione della inversione di tendenza, a livello comunitario, sulla essenza qualitativa dei prodotti agricoli, un tempo identificata in elementi materiali e quantificabili e che di recente è stata messa in discussione da novità normative che hanno introdotto i primi elementi di una generale qualità territoriale, come in tema di imbottigliamento dei vini nella zona di produzione (118).

7. - *Internet* costituisce una forma di comunicazione, quindi può considerarsi uno strumento con cui promuovere o pub-

no alla irripetibilità di luoghi, profumi, sensazioni legate ai prodotti di quel territorio, la cui complessità e varietà degli elementi ne delineano l'identità.

(112) R. DE DONNO, *op. cit.*, 42, il quale sostiene che «tale movimento di pensiero (...) intende restituire ai contadini ed alle tradizioni di un determinato e delimitato territorio comunale, la possibilità di difendere i prodotti della terra, della gastronomia e/o della tradizione artigianale, attraverso una attestazione (...)». Ad avviso della Commissione europea (nella comunicazione inviata al Governo italiano nel settembre 1998, in cui formulava osservazioni e censure sull'art. 7 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, che prevede la istituzione di un marchio identificativo della produzione nazionale), si porrebbe un problema di riconoscimento di una denominazione nazionale di qualità legata all'origine, che sarebbe incompatibile con il diritto comunitario perché comporterebbe una violazione delle norme sulla concorrenza, in quanto il marchio ed il segno possono favorire i prodotti nazionali a scapito di quelli provenienti da altri Stati membri.

(113) Tale iniziativa è stata ed è tuttora sviluppata ed oggetto di grande interesse da parte delle Città del vino, associazione che sta creando un sistema integrato di offerta turistica in modo da avviare un processo di valorizzazione del prodotto in relazione al territorio a vocazione vinicola, ricollegando l'enologia al turismo.

(114) Per L. PAOLONI, *L'O.C.M. nel settore vitivinicolo*, cit., 919, si tratta di «percorsi di particolare interesse eno-gastronomico, individuati in quelle aree rurali ove insistono produzioni vitivinicole di qualità; tali itinerari vengono fruiti in forma di offerta turistica in modo da avviare un processo di valorizzazione del prodotto in relazione al territorio a vocazione vinicola, ricollegando l'enologia al turismo».

(115) Decreto minist. del 12 luglio 2000, all'art. 1, comma 2, statuisce che i percorsi delle Strade del vino sono quelli lungo i quali insistono le produzioni qualitative di cui alla l. 10 febbraio 1992, n. 164, quindi le produzioni di qualità aventi peculiari caratteristiche organolettiche e munite delle indicazioni D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T.

(116) Per l'elencazione delle finalità perseguite dalla legge sull'agriturismo, v. art. legge n. 96/2006. L'art. 2, comma 1, definisce l'attività agrituristica come attività di ricezione ed ospitalità ed il comma 3 espressamente enumera le attività agrituristiche. Sempre al comma 1 dello stesso articolo sono identificati i soggetti che possono esercitare tali attività, cioè gli

imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. ed i loro familiari; mentre il comma 4 stabilisce il concetto di produzione propria. Assume notevole importanza l'art. 4, rubricato criteri e limiti dell'attività agrituristica, ove è statuito che tali criteri e limiti devono essere fissati dalle Regioni in relazione alle caratteristiche del territorio; è altresì stabilito che l'organizzazione dell'attività agrituristica non deve perdere i requisiti di connessione con l'attività agricola, che deve rimanere sempre prevalente e tale requisito della prevalenza sussiste quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano non più di dieci ospiti. Infine, sembra rilevante la disposizione di cui all'art. 10 che prevede, seppur rinviando ad altre disposizioni di legge, la trasformazione e la vendita dei prodotti derivanti dall'esercizio dell'attività agrituristica.

(117) F. ALBISINNI, *L'origine dei prodotti agroalimentari e la qualità territoriale*, cit., 34-36; in tale contesto deve tenersi in considerazione anche il parere negativo espresso dal Mi.P.A.F. (Ministero delle politiche agricole e forestali), che considera tale denominazione idonea a conferire intrinsecamente al prodotto un valore qualitativo all'origine della materia prima o al luogo di trasformazione, facendo divenire la De.C.O. un marchio di qualità; v. R. DE DONNO, *op. cit.*, 153 ss.; nel senso che le De.C.O. siano conformi alla impostazione comunitaria E. LOFFREDO, *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, cit., 153-154.

(118) Sul punto F. ALBISINNI, *L'origine dei prodotti agroalimentari e la qualità territoriale*, cit., 31-32, il quale riporta le pronunce della Corte di giustizia e della Commissione sulle denominazioni di origine introdotte con discipline nazionali, che dichiarano la illegittimità di qualsiasi norma nazionale che introduca segni identificativi della sola origine territoriale, prescindenti da una documentata rilevanza di specifiche qualità o caratteristiche del prodotto. La Commissione ha negato all'origine territoriale dei prodotti una connotazione spendibile nel senso della «qualità» ed afferma che le norme comunitarie relative a D.O.P. ed I.G.P. devono essere intese come «regole di eccezione» della protezione dell'origine dei prodotti, nel senso che, al di fuori di queste, le sole menzioni che possono evocare la origine e la provenienza geografica sono quelle aventi come scopo esclusivo la identificazione dell'organismo incaricato della certificazione o del controllo del prodotto, laddove l'amalgama creata tra qualità di un prodotto e la sua origine nazionale, regionale o locale, è in linea di principio contraria al diritto comunitario.

(119) In tal senso A. MANTELETO, I domain name *nella giurisprudenza*



blicizzare (119) un'impresa o i suoi prodotti. L'uso crescente di tale strumento, anche nell'esercizio di un'attività economica, ha conferito al *domain name* una funzione distintiva sia per l'attività che per i prodotti e servizi presentati ed offerti al pubblico, nel caso di specie per le aziende ed i prodotti vinicoli (120).

La globalizzazione del commercio e le relative frontiere della comunicazione commerciale stanno determinando, anche per le produzioni tipiche, innumerevoli cambiamenti. Il commercio elettronico (121) è un mezzo attraverso cui si possono varcare i confini della localizzazione (122) e ciò comporta una incentivazione alla contraffazione degli indicatori di tipicità e alle frodi in commercio (123).

Il *domain name* consiste in una sequenza di lettere o numeri scelta dal richiedente al fine di riconoscere un elaboratore e consentire la comunicazione con gli altri esistenti nella rete, indi per cui la sua funzione è quella di consentire la identificazione di un sito all'interno della rete informatica (124). A tale specifica funzione si affianca quella distintiva, riconosciuta

dall'art. 22 del Codice della proprietà industriale (125), in cui è sancita la equiparazione del *domain name* agli altri segni distintivi di impresa (126), quindi il *domain name* è idoneo a distinguere una impresa e i suoi prodotti da altri esistenti nella rete (127), nel nostro caso aziende vitivinicole e loro prodotti.

**8.** - L'esigenza di tutela del consumatore (128) non può dirsi soddisfatta se connessa, esclusivamente o prevalentemente, all'uso di un marchio (129); ciò dimostra che l'ordinamento giuridico consegue fini generali che vanno oltre la realizzazione di una integrazione economica tra gli Stati membri (130). L'informazione assume un ruolo rilevante nella commercializzazione di un prodotto, dunque la scelta di un bene deve essere necessariamente preceduta dalla conoscenza delle caratteristiche di un prodotto e dalle indicazioni offerte dal produttore. Tale esigenza informativa trova il suo mezzo di espressione anche nella etichetta, considerata uno strumento di tutela della qualità (131).

delle Corti... fra diritto e tecnologia, op. cit., 142; A.G.C.M. 27 marzo 1997, n. 4820, in *Dir. ind.*, 1997, II, 1064.

(120) Trib. Napoli, ord. 7 luglio 2005, cit., 602-603, ove sono altresì indicate le norme generali e specifiche da cui si desume che il *domain name* «costituisce un nuovo, autonomo segno distintivo tipico, al pari degli altri».

(121) Per i problemi relativi alla pubblicità su *Internet* S. D'URSO, *La pubblicità in Internet*, in AA.VV., *Il commercio elettronico*, V. FRANCESCHELLI (a cura di), Milano, 2001, 265 ss.; in materia di commercio elettronico G. FINOCCHIARO, *Lex mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi su Internet*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, vol. XXVII, Padova, 2002, 15 ss.; per delle considerazioni anteriori alla disciplina vigente F. IUDICA, *I domini on-line. Considerazioni civilistiche in tema di domini on-line*, in AA.VV., *Il commercio elettronico*, cit., 246 ss.

(122) A tal riguardo è sufficiente muoversi nella rete per trovare luoghi ove sia possibile soggiornare qualche giorno e gustare vini e piatti tipici delle nostre tradizioni, oltre che apprendere le metodologie utilizzate per ottenere un vino, in proposito v. *www.lazioidiqualita.it*; nel senso di una extraterritorialità di *Internet* L. VALLE, *Registrazione e tutela del domain name*, in L. NIVARRA e V. RICCIUTO, *Internet e diritto dei privati, persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche*, Torino, 2002, 241 ss.

(123) Per una disamina delle decisioni giurisprudenziali volte a dirimere i conflitti tra nomi a dominio e diritti sui segni distintivi L. VALLE, op. cit., 227 ss.

(124) In tal senso A. MANTELERO, *I domain name nella giurisprudenza delle corti... fra diritto e tecnologia*, op. cit., 148, al quale si rinvia per una ricostruzione storica del *domain name*, per il suo funzionamento e la sua qualificazione giuridica (attraverso una analisi di casi giurisprudenziali), in relazione a quest'ultima il MANTELERO è dell'avviso che «non possa essere fornita a priori una qualificazione giuridica del nome a dominio, bensì tale risultato si consegua solamente guardando alle funzioni in concreto assunte dallo stesso accanto a quella tecnico informatica di indirizzamento dei dati che gli è propria», concludendo che «sono distinguibili due diverse connotazioni suscettibili di essere assunte dal *domain name*: quella di segno distintivo, in presenza di un impiego commerciale connesso all'attività di impresa realizzata mediante il sito *web* e quella di indirizzo telematico, in tutte le ipotesi riconducibili ad uno sfruttamento del sito per fini comunicativi personali e non lucrativi».

(125) La equiparazione del *domain name* ai segni distintivi di impresa è ricavabile dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1-22-118, comma 6-133 c.p.i., sul punto v. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, M. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 503 e 611; in relazione alla confondibilità del *domain name* con un marchio registrato anteriore G. SENA, op. cit., 96 ss.; nonché Trib. Napoli, ordinanza 7 luglio 2005, cit., 606, «il giudizio di contraffazione e di confondibilità va sì condotto alla stregua dei principi generali, ormai alla stregua delle prescrizioni codicistiche, ma risente fortemente delle peculiarità di *Internet* (...) Per quel che rileva la confondibilità – rispetto a marchi anteriori (...) andrà affermata o negata all'esito di una comparazione solo tra parole e non tra qualunque segno grafico. Infatti il giudizio in parola è necessariamente influenzato dalla essenzialità grafica dei nomi a dominio, che hanno struttura rigida: possono essere costituiti esclusivamente da una combinazione di lettere in grado di formare parole di senso compiuto. Le eventuali varianti, idonee ad evitare il rischio di confusione, rispetto al segno altrui, possono essere solo letterali»; per il rapporto *domain name* – marchio sotto la vigenza della c.d. legge marchi G. CASABURI, *Domain names e segni distintivi: qualche riflessione non ortodossa*, in *Dir. ind.*, 2004, II, 339 ss.; A. MANTELERO, *I domain name nella giurisprudenza delle corti... fra diritto e tecnologia*, op. cit., 152 ss., il quale si occupa sia delle interferenze che possono verificarsi tra uso del nome a dominio e prerogative connesse ad un mar-

chio, sia dei profili relativi agli atti di concorrenza sleale commessi nell'utilizzo di un *domain name*.

(126) Sul punto G. CASSANO, *I nomi a dominio nel nuovo Codice della proprietà industriale*, reperibile sul sito <http://www.interlex.it>; nonché A. MANTELERO, *I domain name nella giurisprudenza delle corti... fra diritto e tecnologia*, cit., 166 ss., secondo il quale «la limitazione della disciplina al solo uso aziendale del *domain name* conferma dunque l'impossibilità di qualificare aprioristicamente il nome a dominio quale marchio (...). La qualificazione adottata dal legislatore porta inoltre ad escludere che la titolarità in capo all'imprenditore di un segno distintivo comporti in via preventiva un'esclusiva in suo favore sulla registrazione del medesimo quale nome a dominio a discapito di soggetti che legittimamente e per fini non commerciali vogliono impiegare la medesima denominazione. Nel concorso fra utilizzo del nome a dominio per scopi distintivi dell'attività d'impresa e l'impiego dello stesso per altre ragioni permane vigente la regola dell'assegnazione secondo il criterio temporale della priorità della richiesta».

(127) G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, cit., 96; L. VALLE, op. cit., 219, alla quale si rinvia per una completa analisi della struttura del nome a dominio e della procedura di registrazione.

(128) La tutela dei consumatori è espressamente prevista, in ambito comunitario, all'art. 135 Trattato istitutivo della Comunità economica europea e, in quello nazionale, all'art. 1 del Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005); si precisa altresì che la etichettatura può essere utilizzata dalle imprese come strumento promozionale, nel senso che può essere impiegato per attuare strategie di differenziazione e valorizzazione dei prodotti, in tal senso M.C. APRILE, *L'etichettatura dei prodotti alimentari: ruolo, funzioni e aspetti normativi*, cit., 136-138 ss.

(129) In tal senso S. ALAGNA, *Etichette e marchi nel sistema di qualità dei prodotti alimentari*, a cura di S. ALAGNA, Milano, 2002, 73.

(130) F. ALBISINNI, *L'informazione del consumatore e la tutela della salute*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., 634-635; *ibidem*, per una ricostruzione storica della disciplina sulla etichettatura, 632 ss.; P. PUOTI, *Etichettatura dei prodotti agro-alimentari: aspetti problematici*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, 516 ss.

(131) In tal senso S. ALAGNA, op. cit., 74, il quale evidenzia che nel perseguire tale tutela «è evidente una esigenza di collegamento tra marchi ed etichette, al fine di assicurare una migliore e più efficace garanzia dell'utente finale, il quale non vuole e non può più contentarsi di una tutela generica ed astratta (...) Peraltro dopo la introduzione della prassi e/o dell'obbligo giuridico della etichettatura, è veramente difficile immaginare una scelta del consumatore basata esclusivamente sulla mera suggestività del marchio, senza attribuire alcuna importanza ai dati descrittivi e informativi contenuti nelle etichette». Inoltre S. ALAGNA, op. cit., 97 ss., afferma che la etichetta è un indicatore della qualità del prodotto, valutabile sia anteriormente che successivamente all'acquisto, che non dequalifica il marchio, al contrario quest'ultimo può uscire rafforzato dal nesso con essa; M.C. APRILE, *L'etichettatura dei prodotti alimentari: ruolo, funzioni e aspetti normativi*, cit., 127 ss., la quale afferma che «per il consumatore è diventato importante conoscere le tecniche di produzione e le modalità attraverso le quali l'impresa realizza il prodotto; le caratteristiche e la natura delle materie prime utilizzate, nonché il rispetto di particolari principi morali garantiti nei processi di produzione (...) ed individua altresì gli obiettivi che persegue la etichettatura: «assicurare al consumatore un adeguato e accurato livello informativo sulla sicurezza, salubrità e qualità dei prodotti; proteggere i consumatori e i produttori da eventuali messaggi o informazioni ingannevoli e favorire una competizione leale tra le imprese operanti sul mercato».

(132) G. CARACCILO, *Evoluzione della disciplina comunitaria e nazio-*

L'etichetta diventa, pertanto, una promessa del produttore e del venditore che mirano ad accattivarsi l'affidamento del consumatore e ad influenzare la sua scelta di acquisto, cosicché quest'ultimo diventa protagonista di un controllo diffuso e di un giudizio di corrispondenza tra promessa e suo contenuto (132).

L'acquisizione di tali elementi conoscitivi può avvenire con la presentazione della merce attraverso il mezzo pubblicitario e, dove è necessaria una concreta individuazione delle specifiche caratteristiche del vino, attraverso l'etichettatura (133). A tal riguardo, per i prodotti vitivinicoli, il reg. 1493/1999, al capo II del titolo V, (rubricato designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti), prevede delle disposizioni volte a tutelare gli interessi di consumatori e produttori, a garantire il buon funzionamento del mercato e ad incrementare lo sviluppo dei vini di qualità stabilendo l'obbligo di indicare (134) determinate menzioni; tuttavia è possibile utilizzare altre menzioni a determinate condizioni, nonché avvalersene di ulteriori comprensive di informazioni utili per il consumatore. Il legislatore comunitario esige che tali menzioni, nella designazione e presentazione, nonché in ogni forma di pubblicità, non siano erronee ovvero tali da indurre in confusione o in errore le persone cui sono rivolte. Inoltre, il regolamento prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie a consentire agli interessati di impedire l'uti-

lizzazione di una indicazione geografica (135) per prodotti non originari dal luogo designato, anche qualora la vera origine dei prodotti sia indicata oppure l'indicazione sia utilizzata in una traduzione o sia corredata di menzioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o simili (136). Una designazione o presentazione non conforme alle suddette prescrizioni comporta un divieto di detenzione per la vendita, di immissione nel territorio della Comunità e di esportazione (137).

Le norme sulle indicazioni obbligatorie e facoltative (138), sulla utilizzazione di menzioni specifiche e marchi, nonché sulla commercializzazione e il controllo sono contenute nell'allegato VII del reg. 1493/1999, ma la disciplina è dettagliatamente prevista dal reg. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa alcune modalità di applicazione del reg. 1493/1999, sulla designazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli. Il provvedimento fissa, nel titolo I, norme applicabili a tutti i tipi di vino (139), mentre i successivi sei titoli, suddivisi per tipo di prodotto (140), prevedono le indicazioni obbligatorie e facoltative, nonché la disciplina delle menzioni complementari e specifiche dei singoli prodotti e la loro tutela (141).

L'etichettatura dei prodotti preconfezionati è stata oggetto di regolamentazione da parte del legislatore italiano con il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (142), ove la dispo-

*nale in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli*, in questa Riv. 2004, 607.

(133) Con tale termine si intende «l'insieme delle designazioni e delle altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi caratterizzanti il prodotto che figurano sullo stesso recipiente, compreso il dispositivo di chiusura, nonché sul pendaglio appeso al recipiente (...)», come stabilito nell'allegato VII, reg. n. 1493/1999.

(134) Il regolamento prevede che tali indicazioni possano essere inserite in registri, documenti di accompagnamento, documenti commerciali e nella pubblicità.

(135) Con tale termine si intende l'indicazione che serve a identificare un prodotto come originario del territorio di un paese terzo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, oppure di una Regione o di una località di questo territorio, qualora una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica del prodotto possa essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica.

(136) Inoltre, il regolamento stabilisce cosa si intende per unità geografica più piccola dello Stato membro (art. 51), nonché l'ipotesi in cui il nome di una Regione determinata venga utilizzato per identificare un prodotto vitivinicolo, statuendo che il nome non possa essere utilizzato per designare prodotti vitivinicoli non provenienti da questa Regione (art. 52).

(137) In caso di esportazioni possono essere previste delle deroghe alle disposizioni sopra richiamate, qualora la normativa del Paese terzo di importazione lo richieda o deroghe specifiche possono riguardare la applicazione delle stesse indicazioni.

(138) Con le prime devono intendersi quelle indicazioni necessarie per la identificazione del prodotto, mentre le diciture facoltative sono intese piuttosto a specificare le caratteristiche intrinseche del vino, in tal senso A. PAPPALARDO e E. CUCCHIARA, *Le menzioni tradizionali dei vini nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, in questa Riv., 2006, I, 8.

(139) Precisamente, tali norme, artt. 2-10, riguardano indicazioni, contrassegni e marchi che non fanno parte della etichettatura (così come definita dal reg. 1493/1999 all'allegato VII); le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie; le deroghe all'obbligo di etichettatura; nonché le modalità di inserimento di ulteriori indicazioni nella etichettatura (sempre che non siano tali da creare un rischio di confusione nelle persone cui sono destinate le informazioni); la definizione di imbottigliatore – persona fisica o giuridica o associazioni di tali persone che effettua o fa effettuare per conto proprio l'imbottigliamento –, di imbottigliamento – riempimento – a fini commerciali, con il prodotto interessato di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 lt e di importatore – persona fisica o giuridica o associazioni di tali persone stabilita nella Comunità che si assume la responsabilità dell'immissione in libera pratica delle merci non comunitarie –; nonché il divieto di utilizzo di capsule o lamine di piombo come dispositi-

vi di chiusura e l'impiego di taluni tipi di bottiglie.

(140) Il *corpus* normativo si articola nel seguente modo: titolo II, norme applicabili ai mosti di uve, ai vini nuovi e a quelli ottenuti da uve stramature; titolo III, norme applicabili ai vini da tavola, ai vini da tavola con indicazione geografica e ai v.q.p.r.d.; titolo IV, norme applicabili ai vini con indicazione geografica e ai v.q.p.r.d.; titolo V, norme applicabili ai vini importati; titolo VI, norme applicabili ai vini liquorosi, frizzanti e frizzanti gassificati; titolo VII, norme applicabili ai vini spumanti e spumanti gassificati; titolo VIII disposizioni finali.

(141) A mero titolo esemplificativo per i vini da tavola, quelli con indicazione geografica e i v.q.p.r.d. (titolo II), tra le indicazioni vi sono quelle sul nome, indirizzo e qualifica delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione, quelle relative alla indicazione del prodotto e quelle relative al colore; per i vini con indicazione geografica e i vini di qualità (titolo III - capo I) vi sono norme comuni relative alla indicazione dell'anno di raccolta, alla varietà di vite, alle modalità di ottenimento o al metodo di elaborazione del vino, al nome dell'azienda, alle indicazioni relative all'imbottigliamento, nonché la definizione di menzioni tradizionali complementari – cioè quelle menzioni che si riferiscono ad un metodo di produzione, di elaborazione o invecchiamento oppure alla qualità, al colore, o al tipo di luogo o ad un evento connesso alla storia del vino - tutelate contro qualsiasi imitazione, usurpazione, evocazione e prassi che possa indurre in errore il pubblico; successivamente (capi II e III) sono previste norme specifiche, rispettivamente, per vini da tavola con indicazione geografica e v.q.p.r.d., per i primi norme relative alla utilizzazione delle indicazioni geografiche, per i secondi le menzioni specifiche tradizionali – che per l'Italia sono sancite dalla legge 64/1992 – nonché la tutela di queste, le deroghe all'obbligo di indicazione delle menzioni specifiche tradizionali, l'unità più grande e più piccola della Regione determinata e infine l'imbottigliamento nella Regione determinata. Sul punto G. CARACCIOLLO, *Evoluzione della disciplina comunitaria e nazionale in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli*, cit., 608-609; per una disamina sulla etichettatura dei vini A. PAPPALARDO e E. CUCCHIARA, *Le menzioni tradizionali dei vini nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, cit., 7 ss.

(142) Modificato dal d.lgs. 23 giugno 2003, n. 181, in attuazione della dir. 2000/13 concernente la etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, che non ha modificato il precedente impianto normativo. Il suddetto decreto legislativo deve essere letto, per quanto non espressamente disciplinato, alla luce delle norme del Codice del consumo, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ove agli artt. 6 e 7 stabiliscono il contenuto minimo delle indicazioni da riportare su un prodotto e le modalità di indicazione, con la precisazione che tale disciplina si applica solo ove quella specifica in materia vitivinicola presenti delle lacune.

(143) Intendendosi per etichettatura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.

sizione dell'art. 2 stabilisce che l'etichettatura (143) e le modalità di realizzazione sono dirette ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore (144), evitando che quest'ultimo sia indotto in inganno sulle caratteristiche del prodotto ovvero che l'etichetta attribuisca al prodotto effetti e proprietà che non possiede (145).

L'etichetta diventa uno strumento privilegiato con cui il produttore comunica sia le informazioni imposte dalla legge (146), sia quelle ulteriori con cui il consumatore ricava indicazioni utili (147) sulla natura del prodotto, nel nostro caso il vino (148), ed è altresì un mezzo attraverso cui il consumatore può soddisfare la propria esigenza ad una completa, corretta e veritiera informazione ed esercitare «in modo informato» la propria libertà di scelta, consapevole e conforme alle proprie abitudini, usanze culturali e condizioni di salute (149).

9. - La Corte di giustizia delle Comunità europee, pronunciando su una questione pregiudiziale sollevata dal T.A.R. Lazio, ai sensi dell'art. 234 del Trattato istitutivo CE, ha emesso una sentenza (150) con la quale dichiara che dal marzo 2007 (151) l'Italia (*rectius*: la Regione Friuli-Venezia Giulia) non potrà più utilizzare

nell'etichettatura dei vini prodotti nella suddetta Regione le menzioni «Tocai friulano» e «Tocai italico». La decisione (152) trova la sua ragion d'essere in ciò che la parola Tocai potrebbe ingenerare confusione nei consumatori a causa della omonimia con il termine utilizzato in Ungheria per indicare un vino ivi prodotto – il c.d. Tocaji – (153). La Corte, dunque, corrobora quanto sancito in un accordo sulle denominazioni dei vini concluso tra Comunità europea e Repubblica d'Ungheria, ove è fatto espresso divieto di utilizzazione della suddetta menzione in forza del fatto che Tocai friulano o italico non è una indicazione geografica (154), bensì una varietà di uva utilizzata per ottenere quei vini, quindi configura una indicazione facoltativa suscettibile di essere inserita nell'etichetta di un vino. Se tale decisione può essere condivisa in ragione della omonimia tra i due termini (155), che creerebbe confusione o indurrebbe in errore un consumatore, non può dirsi altrettanto per ciò che deriva dal contesto internazionale (156) poiché se tale menzione non può essere utilizzata in Italia, nulla osterebbe a che la stessa parola possa essere impiegata per designare prodotti provenienti al di fuori del territorio comunitario, creando in tal modo una disparità di trattamento (157). □

a), l'insieme di menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o commercio, immagini o simboli che si riferiscono al vino e che figurano sull'imballaggio, su una etichetta, sul dispositivo di chiusura, su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto stesso o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto.

(144) Con tale termine si indica il consumatore finale, ma anche ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe.

(145) P. PUOTI, *op. cit.*, 524, secondo il quale l'etichettatura deve svolgere la funzione di informare in modo leale, veritiero, completo e comprensibile il consumatore circa le caratteristiche del prodotto e dei processi produttivi utilizzati per l'ottenimento del prodotto finito.

(146) Espressamente previste all'art. 3 del suddetto decreto, ove per i vini è necessaria la indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo per bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 per cento e specificamente disciplinate negli articoli successivi, ove all'art. 7, comma 2, lett. e) è prevista l'esenzione, per i vini con contenuto alcolico superiore all'1,2 per cento, della indicazione degli ingredienti; all'art. 10, comma 5, lett. b), è stabilito che la data di conservazione non è richiesta per i vini e in base al disposto dell'art. 10-bis non sarebbe necessaria nemmeno la data di scadenza, dal momento che il vino non è un prodotto deperibile dopo breve tempo; norme specifiche sono dettate all'art. 12 per il titolo alcolometrico che costituisce una indicazione obbligatoria, come la denominazione di vendita e la quantità ai sensi dell'art. 14.

(147) A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, *La disciplina comunitaria ed internazionale del mercato dei prodotti agricoli*, Torino, 2002, 138, in particolare 141-144 sulla tutela del consumatore.

(148) A titolo di esempio qualità e pregi di cui il vino sia provvisto e caratterizzato.

(149) F. ALBISINNI, *L'informazione del consumatore e la tutela della salute*, in *Trattato Breve di Diritto Agrario Italiano e Comunitario*, cit., 631 ss., il quale afferma che rispetto alla originaria esigenza di garantire al consumatore la esistenza di determinate caratteristiche intrinseche di un prodotto, si è assistito ad un mutamento che ha riconosciuto molteplici funzioni alla etichettatura, che valorizza le attese dei consumatori su elementi che connotano prodotto e produttore, anche in riferimento a qualità e caratteristiche non misurabili con un criterio uniforme ed idonee ad una valutazione soggettiva, quindi finalizzate alla differenziazione ed individualizzazione di un prodotto.

(150) Sentenza del 12 maggio 2005, relativa al procedimento n. C-347/03, pubblicata in *GUCE* C 182 del 23 luglio 2005, 209 e reperibile sul sito [www.curia.eu.int](http://www.curia.eu.int).

(151) Divieto che trova la propria fonte in un accordo, tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria, sulla tutela e il controllo reciproco delle denominazioni dei vini, concluso ed approvato con decisione della Commissione del 23 novembre 1993, n. 93/724/CE.

(152) Per i riferimenti normativi su cui la Corte ha basato la propria decisione si rinvia integralmente al testo della sentenza sopra richiamata.

(153) La Corte non si è pronunciata esclusivamente su tale profilo, ma su otto questioni pregiudiziali sollevate dal T.A.R. Lazio, relative alla validità ed interpretazione della decisione con cui è stato recepito l'accordo CE-Ungheria sui vini.

(154) Per indicazione geografica si intende, nell'accordo CE-Ungheria sui vini, «una indicazione (...) riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la descrizione e la presentazione di un vino originario del territorio della parte contraente di cui trattasi o di una Regione o località di tale territorio in cui una determinata qualità, la rinomanza o altre caratteristiche del vino sono sostanzialmente attribuibili alla sua origine geografica» (art. 2, n. 2). A livello internazionale la indicazione geografica è stabilita dall'art. 22 dell'accordo TRIPS allegato all'accordo istitutivo del WTO (World Trade Organization), ove per indicazione geografica si intende la indicazione che identifica un prodotto come originario del territorio di un membro, o di una Regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

(155) Deve altresì tenersi in considerazione che il reg. 753/2002 prevede, quale condizione per l'inserimento di una varietà di uva nella etichetta, che il nome della varietà di uva o uno dei suoi sinonimi non comprenda una indicazione geografica utilizzata per designare un v.q.p.r.d. o un vino da tavola o un vino importato che figuri negli elenchi degli accordi conclusi tra i paesi terzi e la comunità (...) v. art. 19, par. 1, lett. c).

(156) In tale contesto trova applicazione l'accordo TRIPS, allegato all'accordo istitutivo del WTO, il quale agli artt. 22-23 e 24 detta la disciplina relativa alla protezione delle indicazioni geografiche. Il concetto di indicazione geografica è unitario, nel senso che non vi è differenziazione, come in Italia e sul territorio comunitario, tra denominazione di origine e indicazione di provenienza; inoltre, la indicazione geografica ha un significato deteriore rispetto a quello riservato dal legislatore comunitario ad una denominazione di origine. Il tema meriterebbe una più approfondita valutazione, ma non è pertinente alla trattazione. Per una disamina delle problematiche scaturite dal contesto internazionale A. GERMANÒ, *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPS*, cit., 414 ss.; S. CARMIGNANI, *La tutela delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPS: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale*, in questa Riv., 2002, 84 ss.

(157) A tal riguardo l'accordo TRIPS, all'art. 23 (che prevede una protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i vini), par. 3, sancisce che «nella ipotesi di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna indicazione (...) Ciascun membro determina le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l'una dall'altra, tenendo conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno».

# Tradizione alimentare e diversità culturale

di MONICA SABBATINI

## 1. I prodotti agroalimentari tradizionali nelle più recente legislazione comunitaria in materia di igiene degli alimenti. - 2. Prodotti agroalimentari tradizionali e patrimonio culturale.

**1.** - Il recente regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 (1) ci offre lo spunto per tornare a parlare dei prodotti agroalimentari tradizionali (2).

L'art. 7 del regolamento [«deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 per i prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali»] introduce, infatti, per la prima volta una *nozione europea* di prodotti tradizionali (sebbene valevole ai soli fini del regolamento), con ciò intendendosi quei «prodotti alimentari che, nello Stato membro in cui sono tradizionalmente fabbricati, sono: *a*) storicamente riconosciuti come prodotti tradizionali; o *b*) fabbricati secondo riferimenti tecnici codificati o registrati al processo tradizionale o secondo metodi di produzione tradizionali; o *c*) protetti come prodotti alimentari tradizionali dalla legislazione comunitaria, nazionale, regionale o locale» (par. 1).

La definizione persegue lo scopo di individuare la gamma dei prodotti alimentari cui applicare le deroghe ai

requisiti igienici di cui all'allegato II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 852/2004 (3) e prosegue nella linea di quella già manifestata duttilità diretta a conformare l'attività produttiva nelle sue varie manifestazioni in vista della tutela dell'igiene alimentare, di cui all'art. 13, par. 2, del regolamento (CE) n. 852/2004 (4). La norma appena citata, infatti, dà la possibilità agli Stati membri di trattare situazioni particolari in *maniera particolare* (5), soprattutto nella parte in cui concede loro di adeguare i requisiti di cui all'allegato II, cioè i requisiti igienici delle produzioni secondarie, al fine di «consentire l'utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti» o di «tener conto delle esigenze delle imprese alimentari situate in Regioni soggette a particolari vincoli geografici», purché, comunque, non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di igiene alimentare (6).

(1) Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e CE n. 854/2004, in *GUUE* L 338 del 22 dicembre 2005.

(2) Cfr. SABBATINI M., *Tradizioni e regole alimentari*, in *Agricoltura, istituzioni, mercati*, III, 2005.

(3) Ai sensi dell'art. 7 del regolamento: «Gli Stati membri possono concedere agli stabilimenti che fabbricano prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali deroghe individuali o generali in relazione ai requisiti: *a*) di cui all'allegato II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 852/2004 per quanto riguarda i locali in cui tali prodotti sono esposti ad un ambiente che contribuisce parzialmente allo sviluppo delle loro caratteristiche. I locali possono in particolare comprendere pareti, soffitti e porte non costituiti da materiali lisci, impermeabili, non assorbenti o resistenti alla corrosione e pareti, soffitti e pavimenti geologici naturali; *b*) di cui all'allegato II, capitolo II, punto 1, lett. *f*), e capitolo V, punto 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 per quanto riguarda i materiali di cui sono costituiti gli strumenti e le attrezzature utilizzati in modo specifico per la preparazione, l'imballaggio e il confezionamento di tali prodotti.

Le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali di cui alla lett. *a*) e la frequenza con la quale esse vengono eseguite sono adatte all'attività per tener conto della specifica flora ambientale. Gli strumenti e le attrezzature di cui alla lett. *b*) sono mantenuti costantemente in uno stato d'igiene soddisfacente e sono regolarmente puliti e disinfettati (par. 2).

Gli Stati membri che concedono le deroghe di cui al par. 2 ne informano la Commissione e gli altri Stati membri entro dodici mesi dalla concessione delle deroghe individuali o generali. La notificazione: *a*) descrive brevemente le disposizioni che sono state adottate; *b*) precisa i prodotti alimentari e gli stabilimenti interessati; *c*) fornisce ogni altra informazione pertinente» (par. 3).

(4) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, in *GUUE* L 139

del 30 aprile 2004; rettificata nella *GUUE* L 226 del 25 giugno 2004. Si tratta di disposizioni che sembrano voler porre fine ad una serie di anomalie che si sono prodotte in particolare nella normativa italiana degli ultimi anni in materia di produzioni agroalimentari tradizionali, come emerge dalla legislazione che prende le mosse dal d.lgs. n. 173 del 1998.

(5) Sull'argomento, SABBATINI M., cit.; COSTATO L., *L'agricoltura e il nuovo regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari*, in questa Riv., 2004, 735-74; LO SAVIO C., *La proposta della normativa comunitaria in materia di igiene dei prodotti alimentari: il c.d. «pacchetto igiene»*, 2004, reperibile nella rubrica *Approfondimenti* del sito dell'Ismea [www.ismea.it](http://www.ismea.it); ID., *La riforma della normativa comunitaria in materia di igiene dei prodotti alimentari: il c.d. «pacchetto igiene»*, in questa Riv., 2004, 679-682; LO SAVIO C. - BABUSCIO T., *La normativa europea sull'igiene dei prodotti alimentari*, in RAGIONIERI M.P. (a cura di), *La commercializzazione dei prodotti agricoli nell'area mediterranea. L'Italia come «corridoio verde» tra l'Egitto e l'Europa*, Milano, 2004.

(6) Ai sensi dei parr. 3 e 4 dell'art. 13: «Gli Stati membri possono, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, adottare, a norma dei paragrafi da 4 a 7, misure nazionali per adattare i requisiti di cui all'allegato II» (par. 3).

*a*) Le misure nazionali di cui al par. 3 perseguono l'obiettivo di:

*i*) consentire l'utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti; o *ii*) tener conto delle esigenze delle imprese alimentari situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici.

*b*) In altri casi, esse si applicano soltanto alla costruzione, allo schema e all'attrezzatura degli stabilimenti» (par. 4).

Come si vede, viene concesso spazio alle produzioni tradizionali, anche se la procedura per ottenerlo è complessa; *in primis* esse possono trovare riconoscimento solo quando si voglia «consentire l'utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali». Se questa condizione esiste, lo Stato membro deve notificare alla Commissione ed agli Stati membri una richiesta documentata (come descritta al par. 5 dell'art. 13). Gli Stati membri possono avanzare osservazioni alla Commissione la quale, comunque, potrà decidere sulle misure proposte, anche chiedendo «opportune modifiche», con la procedura del Comitato I.

Gli Stati membri hanno già concesso deroghe per numerosi alimenti di questo tipo nel quadro della legislazione in vigore anteriormente al regolamento n. 2074.

Come emerge dal suo considerando n. 18, però, la maggior parte delle deroghe concesse riguardano essenzialmente la continuazione di pratiche preesistenti; pertanto, l'applicazione di una procedura di notificazione completa (7), comprendente un'analisi esauriente dei rischi, comporta per gli Stati membri un onere inutile e sproporzionato. Era quindi opportuno definire gli alimenti con caratteristiche tradizionali e fissare condizioni generali applicabili a tali alimenti, in deroga alle prescrizioni strutturali del regolamento (CE) n. 852/2004, sempre «tenendo nel debito conto gli obiettivi di igiene alimentare».

Si va dunque precisando lo statuto specifico predisposto dal legislatore comunitario, soprattutto per ciò che concerne l'aspetto igienico della sicurezza (8), per quelle produzioni agroalimentari connotate dal requisito della tradizionalità (9), ossia quei prodotti cui il legame con la tradizione produttiva locale ed il talento dell'uomo chiamato ad intervenire direttamente nel processo produttivo conferiscono condizioni e qualità peculiari.

Ora, come si deduce chiaramente dall'art. 7, par. 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 2074/2005, rientrano fra i prodotti tradizionali, ai fini dell'applicazione delle sopraindicate deroghe, tutti i prodotti italiani elencati nella «sesta revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali» (10), di attuazione del decreto del Mipaf n. 350 del 1999, ai sensi del quale «sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo» e praticate sul «territorio in maniera omogenea e

secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni» (11).

Si tratta di vedere se possano rientrare fra i prodotti tradizionali di cui al regolamento n. 2074/2005, art. 7, lett. c), anche le «specialità tradizionali garantite» come recentemente definite dal regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 (12), che abroga il regolamento (CEE) n. 2082/92 (13).

Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 509/2006 per «specialità tradizionale garantita» si intende «il prodotto agricolo o alimentare *tradizionale* la cui specificità è riconosciuta dalla Comunità attraverso la registrazione in conformità del presente regolamento» [par. 1, lett. c)]; per «specificità», s'intende «l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria» [par. 1, lett. a)] (14); per «tradizionale», «un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale; questo periodo di tempo dovrebbe essere quello generalmente attribuito ad una generazione umana, cioè almeno 25 anni».

Che le specialità tradizionali garantite (STG) possano essere considerate «prodotti tradizionali» ai fini dell'applicazione delle sopramenzionate deroghe lo si può desumere, oltre che dalla stessa definizione di cui al citato art. 2, da quanto emerge nell'art. 4 del regolamento n. 509/2006, là dove, in relazione ai requisiti per figurare nel registro delle STG, si fa riferimento a prodotti agricoli o alimentari che devono essere ottenuti utilizzando materie prime tradizionali oppure caratterizzati da una composizione tradizionale o che abbiano subito un metodo di produzione e/o di trasformazione che rispecchia un tipo tradizionale di produ-

(7) Cfr. art. 13, par. 5 del regolamento (CE) n. 852/2004.

(8) Per quanto riguarda il più generale aspetto della sicurezza alimentare, il regolamento (CE) n. 178/2002, all'art. 1, nell'individuare il complessivo campo di applicazione e gli obiettivi perseguiti, statuisce che esso «costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, *tenendo conto in particolare dell'offerta di alimenti compresi i prodotti tradizionali*, garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno (...)». Anche il regolamento (CE) n. 178/2002, dunque, sebbene in maniera meno specifica, prende in considerazione l'esigenza di tutelare i prodotti tradizionali.

(9) Cfr. SABBATINI M., *Tradizioni e regole alimentari*, cit. Si tratta di disposizioni che sembrano voler porre fine ad una serie di anomalie che si sono prodotte – in particolare nella normativa italiana degli ultimi anni – in materia di produzioni agroalimentari tradizionali, come emerge dalla legislazione che prende le mosse dal d.lgs. n. 173 del 1998 (e che avevano portato, in definitiva, all'individuazione di migliaia di prodotti *border line* rispetto alla direttiva HACCP). Vedi sull'argomento CAPODOLIO A., *Salve le produzioni made in Italy*, in *Nuovo dir. agr.*, 2000, 549; ALBISINNI F., *Luoghi e regole del diritto alimentare: il territorio tra competizione e sicurezza*, in questa Riv., 2004, 201-212; RUBINO V., *Aspetti di interazione fra «qualità» e «sicurezza alimentare»*, reperibile sul sito *web: www.diritto.it*; ID., *La vicenda dei prodotti agroalimentari tradizionali nel diritto comunitario e nazionale*, *ivi*; ID., *La riforma della normativa comunitaria sull'igiene delle produzioni alimentari: dall'autocontrollo aziendale alla sicurezza alimentare*, *ivi*.

(10) Cfr. decreto Dir. gen. per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del 10 luglio 2006.

(11) Art. 1 del decreto del Mipaf 8 settembre 1999, n. 350, «Regolamento recante nome per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173», in *GU* n. 240 del 12 ottobre 1999. Sull'argomento, COSTATO L., *Commento al decreto legislativo n. 173 del 1998*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, 479-489.

(12) «Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari», in *GUUE* L 93 del 31 marzo 2006.

(13) In *GUCEL* 208 del 24 luglio 1992. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (*GUUE* L 122 del 16 maggio 2003).

(14) Il regolamento (CE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari, definisce le attestazioni di specificità e il regolamento (CE) n.

1848/93 della Commissione (Cfr. *GUL* 168 del 10 luglio 1993. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 2167/2004, in *GUUE* L 371 del 18 dicembre 2004) che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2082/92, ha introdotto la dicitura di «specialità tradizionale garantita». Ai sensi del «considerando» n. 9 del regolamento (CE) n. 509/2006: «per chiarezza appare opportuno non fare più riferimento all'espressione «attestazione di specificità», ma esclusivamente all'espressione più facilmente comprensibile di «specialità tradizionale garantita» e, per rendere più esplicito l'oggetto del presente regolamento agli occhi dei produttori e dei consumatori, occorre precisare la definizione di «specificità» e adottare una definizione del termine «tradizionale»».

Per quanto concerne l'aspetto igienico di tali prodotti, giova, inoltre, evidenziare, che secondo il «considerando» n. 9 al regolamento «Le specialità tradizionali garantite protette sul territorio comunitario dovrebbero beneficiare di un regime di controllo, basato sul regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nonché su un sistema di controllo inteso a garantire che gli operatori hanno rispettato le disposizioni del disciplinare prima della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari».

(14) Ai sensi del par. 2: «l'elemento o l'insieme degli elementi di cui al par. 1, lett. a), possono riferirsi alle caratteristiche intrinseche del prodotto, come le caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, o al metodo di produzione del prodotto, oppure a condizioni specifiche che prevalgono nel corso della produzione. La presentazione di un prodotto agricolo o alimentare non è considerata un elemento ai sensi del par. 1, lett. a). La specificità definita al par. 1, lett. a), non può essere ridotta ad una composizione qualitativa o quantitativa, o a un metodo di produzione, definiti dalla legislazione nazionale o comunitaria, da norme emanate da organismi normativi o da norme volontarie; tuttavia questa disposizione non si applica quando la legislazione e le norme suddette sono state stabilite allo scopo di definire la specificità di un prodotto».

Possono essere registrate come specialità tradizionali garantite i prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 509/2006, e cioè: birra, cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, paste alimentari anche cotte o farcite, piatti precotti, salse per condimento preparate, minestre o brodi, bevande a base di estratti di piante, gelati e sorbetti.

zione e/o di trasformazione (par. 1) (15). Definizione questa che ricalca in parte quella del decreto del Mipaf n. 350 del 1999. Il considerando n. 2 del regolamento, poi, nell'individuare le sue finalità, fa esplicito riferimento alla «promozione di prodotti *tradizionali*» aventi precise specificità, mentre il «considerando» n. 4 sottolinea come le STG permettono di rispondere alla domanda dei consumatori di «prodotti *tradizionali*» con caratteristiche specifiche.

Come è noto, i prodotti tradizionali sono destinati talora a ricevere nel tempo un assetto più stabile, con riconoscimenti di tipo comunitario, come una DOP, una IGP, più difficilmente una specificità di processo, inidonea di per sé a valorizzare il legame con il territorio.

Ai sensi della circolare Mipaf n. 10 del 21 dicembre 1999, non possono essere inseriti negli elenchi dei prodotti tradizionali i prodotti già registrati come DOP o IGP, mentre quelli che ricevono il riconoscimento dopo tale inserimento, ne devono essere depennati. Ma la circolare non include le STG fra i riconoscimenti comunitari che comportano l'eliminazione dall'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali; circostanza questa che ci convince ancor più dell'applicabilità anche alle STG delle deroghe alla normativa igienico-sanitaria.

Qualche dubbio sorge forse dal fatto che quando parliamo di prodotti tradizionali – il lardo di colonnata, il formaggio di fossa, la sapa o il frustingo, tanto per citare alcuni esempi – siamo soliti pensare a produzioni limitate quantitativamente e praticate su territori molto ristretti e quindi a realtà produttive diverse da quelle a cui pensiamo invece quando parliamo della «mozzarella» (unico prodotto italiano che ha ottenuto il riconoscimento comunitario per la specificità di processo).

Quello che qui preme evidenziare, comunque, è che nel giro di poco più di tre mesi sono stati emanati ben due regolamenti concernenti i prodotti agroalimentari con caratteristiche tradizionali (16) e che entrambi denotano la volontà di definire tale tipologia di prodotti.

L'attenzione mostrata dal legislatore comunitario ai prodotti tradizionali deriva, come emerge dallo stesso «considerando» n. 18 del regolamento (CE) n. 2074/2005, dalla necessità di permettere agli operatori del settore alimentare di continuare a produrre tali alimenti, applicando, «senza

interruzione, le pratiche esistenti».

La loro rilevanza va direttamente collegata all'intento di favorire la diversificazione della produzione agricola. La promozione di prodotti tradizionali aventi precise specificità può, infatti, rappresentare, come rileva il considerando n. 2 del regolamento (CE) n. 509/2006, «una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per accrescere il reddito degli agricoltori, sia per mantenere la popolazione rurale in tali zone».

Ma in che modo la «tradizione» può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale?

Quello che si vuole sottolineare è il valore culturale dei prodotti tradizionali.

Tutelare la cultura tradizionale, infatti, significa anche tutelare la diversità culturale; la tradizione agroalimentare come preziosa testimonianza storica in grado di restituirci l'immagine della nostra identità, della nostra evoluzione sociale, dei nostri usi e costumi.

Negli ultimi anni si sono affermate nuove politiche di sviluppo locale, caratterizzate da un approccio dal basso. In esse «si tende a stimolare l'orgoglio per l'appartenenza locale perché si assume che sia necessario una sorta di *training* autogeno da parte della popolazione per ottenere quella determinazione tanto indispensabile a raggiungere gli obiettivi di sviluppo» (17). Vi è, dunque, una maggiore attenzione alla dimensione locale e, soprattutto, a quel sistema di valori che, opportunamente rivalutati e, se necessario, ridefiniti, possono costituire il motore propulsivo dei processi di sviluppo endogeni ed integrati.

Nei processi di ridefinizione del senso di appartenenza e di identità fra comunità locali e territorio è chiamato a svolgere un ruolo catalizzatore il patrimonio culturale, di cui sono ricche le aree rurali.

Di quest'ultimo, fanno parte integrante i beni culturali, intesi nell'accezione più ampia e soprattutto dinamica; cioè non come *meri* beni, ma come occasione per sviluppare nuove attività produttive, per diffondere nuove tecniche, competenze e specializzazioni, per creare una nuova e più qualificata occupazione: in sostanza, come risorsa per creare impresa e redditività. Non si tratta dunque di una visione strumentale della cultura: il patrimonio culturale partecipa allo sviluppo di un'area proprio in quanto autonoma

(15) Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 509/2006 («Requisiti relativi ai prodotti e ai nomi»), per figurare nel registro delle specialità tradizionali garantite «un prodotto agricolo o alimentare deve essere ottenuto utilizzando materie prime tradizionali oppure essere caratterizzato da una composizione tradizionale o aver subito un metodo di produzione e/o di trasformazione che rispecchia un tipo tradizionale di produzione e/o di trasformazione. Non è consentita la registrazione di un prodotto agricolo o alimentare la cui specificità risieda nella provenienza o nell'origine geografica. L'utilizzazione di termini geografici è autorizzata fermo restando quanto stabilito nell'art. 5, par. 1 (par. 1). Per essere registrato, il nome deve:

a) essere di per sé specifico; oppure b) indicare la specificità del prodotto agricolo o del prodotto alimentare (par. 2).

Il nome specifico di cui al par. 2, lett. a), deve essere tradizionale e conforme a disposizioni nazionali oppure consacrato dall'uso.

Il nome che indica la specificità, di cui al par. 2, lett. b), non può essere registrato se:

a) fa unicamente riferimento ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti agricoli o di prodotti alimentari, ovvero previste da una particolare normativa comunitaria;

b) è ingannevole, soprattutto se fa riferimento a una caratteristica evidente del prodotto o se non corrisponde al disciplinare e di conseguenza rischia di indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche del prodotto» (par. 3).

(16) A cui va ad aggiungersi il regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in *GUUE* L93 del 31 marzo 2006. I regolamenti nn. 509 e 510 del 2006 chianiscono e semplificano le norme sulla registrazione delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni di origine protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG). A seguito

dell'allargamento della UE e, in particolare, a seguito del contenzioso aperto da Paesi quali Australia e Stati Uniti presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC/WTO) e dei problemi tecnici nell'attuazione dei regolamenti, si rendeva necessario un mutamento complessivo del sistema introdotto nel '92. Le principali novità sono rappresentate da un documento unico per le domande di ammissione, contenente la denominazione, una breve descrizione del prodotto (includere le norme specifiche sul confezionamento e la etichettatura), una definizione della delimitazione della zona geografica di provenienza e una prova del legame del prodotto con l'ambiente d'origine. Si vuole assicurare che le informazioni chiave siano ufficialmente pubblicate prima della registrazione, così da consentire a ogni operatore di opporsi e alle autorità di garantire la protezione della denominazione registrata in ogni Stato membro. Per quanto riguarda le norme disciplinanti le richieste di indicazioni geografiche non comunitarie; i produttori dei Paesi terzi potranno presentare domanda di registrazione direttamente alla Commissione, anziché dover passare attraverso i loro governi nazionali. Con tale modifica viene altresì abrogato il requisito in base al quale il Paese interessato deve disporre di un sistema equivalente di protezione geografica (principio della reciprocità). Quanto alle specialità tradizionali garantite, solo il disciplinare di produzione sarà trasmesso alla Commissione. Cfr. *Posizione del COPA e della COGEGA sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine (DOP)*, COM(2005)698 def. e *alle specialità tradizionali garantite (STG)*, COM(2005)694 def., Pr(06)47F1 - BR/FS, 9 marzo 2006, P(06)44F1, consultabile sul sito on-line: <http://www.copa-cogeca.be>; CATANZARO F. e LICCIARDO F., *La riforma del regolamento (CEE) 2081/92 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine*, rinvenibile sul sito web: [www.agrireregionieuropea.it](http://www.agrireregionieuropea.it), giugno 2006.

(17) Cfr. MARINI M., *Tradizione culturale e sviluppo locale: un binomio difficile ma ineludibile*, in *Reteleader*, VI, 2000.

dimensione della vita di una società locale, non solo, quindi, poiché produce più occupati o attrae più turisti, poiché apporta il suo contributo insostituibile alla vita di un territorio, ovvero al suo «capitale sociale».

«Il patrimonio culturale diventa così strumento di appropriazione e riappropriazione di un territorio fisico e sociale geograficamente definito ed anche l'occasione per costruire un "senso dell'abitare e vivere" inteso nella sua accezione esistenzialista» (18).

Parimenti si assiste ad un progressivo ampliamento del concetto di cultura, con il quale si intende non più soltanto l'insieme dei beni storici, artistici, architettonici, ma una pluralità di altre espressioni legate soprattutto alla tradizione, come le feste popolari, la danza, il dialetto, l'artigianato e – ed è quello che si tenterà qui di dimostrare – l'agricoltura, soprattutto quella tradizionale e quella dedita alla produzione di beni agroalimentari di pregio.

Lo stesso legislatore comunitario, nell'individuare i prodotti tradizionali, si riferisce, all'art. 7, lett. a), del regolamento (CE) n. 2074/2005, a quelli «storicamente riconosciuti» come tali. Ciò non significa altro che il riconoscimento di una appartenenza socio-territoriale in virtù di una sintonia culturale tramandata storicamente: in questo senso, dunque, il prodotto tradizionale diventa occasione di costruzione dell'identità territoriale e sociale del singolo e della comunità in cui egli vive e, quindi, elemento per innescare anche processi di valorizzazione economica.

L'accostamento prodotti tradizionali o tipici e cultura è divenuto uno strumento apparentemente imprescindibile di *marketing* territoriale, il cui fondamento giuridico, del resto, trova ormai riscontro in innumerevoli testi legislativi adottati da istituzioni comunitarie ed internazionali.

2. - È noto il tentativo di una dottrina di inquadrare i prodotti agroalimentari di pregio tra i beni culturali (19). Tentativo che deve, tuttavia, arrestarsi di fronte all'evidenza che il nostro Codice dei beni culturali e del paesaggio (20) richiede, affinché un bene o una attività possano essere classificati come tali, un procedimento di individuazione da parte della legge (21).

Pur non potendo essere ricondotto direttamente al bene culturale, il sapere tradizionale alla base della cultura del cibo, espressione di diversità culturale e strumento essenziale per la biodiversità agricola, costituisce, tuttavia, patrimonio culturale e come tale giustifica uno speciale trattamento del legislatore nel predisporre le regole alimentari.

Occorre preliminarmente avvertire che le produzioni agroalimentari tradizionali rappresentano un elemento afferente alla cultura di un luogo, perché nel corso degli anni o

addirittura dei secoli, si è svolta, grazie alla trasmissione orale di saperi, una specifica attività di produzione di beni agroalimentari che ha mantenuto costantemente lo stesso risultato.

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 parla di prodotti «fabbricati secondo riferimenti tecnici codificati o registrati al processo tradizionale o secondo metodi di produzione tradizionali» [art. 7, lett. b)] ed il decreto ministeriale n. 350/99 di prodotti «le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo» e praticate sul «territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protrate nel tempo».

Dunque, tradizionale è una produzione che si pratica in un territorio definito, senza soluzione di continuità, da un certo numero di anni. Venticinque per il decreto n. 350 del 1999, che, nel tentativo di *datare* la tradizione, utilizza un parametro temporale ormai adottato anche dal legislatore comunitario nel regolamento n. 509, là dove individua nello stesso periodo di tempo quello di per sé idoneo a denotare un passaggio generazionale.

Al di là del parametro temporale utilizzato, che potrebbe portare ad includere nel concetto di tradizionale anche prodotti che tali non sono, il concetto di «tradizione» rinvia, infatti, alla continuità nel tempo e riguarda una trasmissione diretta di informazioni che non ha subito interruzioni.

Si parla anche di «memoria pratica» perché la trasmissione di un sapere pratico, qual è quello necessario per la preparazione di un cibo, non vive sulla carta scritta. I gesti, il ritmo, le pause, spesso anche le dosi, la raccolta e la stessa manipolazione degli ingredienti, così come la sequenza dei gesti e il loro significato (sociale, talora rituale o scaramantico) non si prestano a essere riprodotti da alcuna descrizione o ricetta, ma solo visti, condivisi, sperimentati. Lo stesso legislatore si riferisce a «metodiche», «pratiche».

«La ricetta scritta è l'ombra del prodotto o del piatto che racconta, ne offre la traccia ma – a rigore – non ne permette la riproduzione. Per questo chiamo "tradizionale" solo ciò che viene trasmesso, "tradito", di persona in persona, di generazione in generazione» (22).

Ora, l'esplicita inclusione della tradizione nella nozione di cultura era avvenuta da parte dell'UNESCO già con la *Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale popolare*, adottata a Parigi il 15 novembre 1989 (23), che sottolineava «la natura specifica e l'importanza della cultura tradizionale e popolare, particolarmente per quanto riguarda gli aspetti che derivano dalle tradizioni orali» (24).

Tant'è che, ad esempio, la raccomandazione include fra le sue forme, i riti, i costumi, l'artigianato (25).

Essa non fa altro che recepire un concetto «pluralistico» di cultura, così come è andato evolvendosi nell'ambito

(18) Cfr. *Beni culturali, una risorsa per lo sviluppo rurale, working paper*, Roma, 2001, elaborato nell'ambito del Programma di iniziativa comunitaria Leader II, collegamento fra azioni di sviluppo dell'economia rurale, Comunicazione CEE 94/C/180/12.

(19) Cfr. MONTALONE E., *La produzione agroalimentare di qualità come bene culturale*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, 463 e ss.

(20) Cfr. d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in vigore dal 1° maggio 2004, da ultimo modificato dal d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, «Disposizioni correttive ed integrative al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio», in *GU* n. 97 del 27 aprile 2006, suppl. ord. n. 102.

(21) Cfr. art. 2, comma 2 del Codice. Difatti, anche il nuovo Codice non ha accolto nel testo le istanze riformatrici che volevano una nozione di bene culturale non necessariamente legata ad una norma di legge avente valore costitutivo della qualità di bene culturale.

(22) Cfr. ANGELINI M., *I prodotti che conservano la terra e la memoria*, in *Caseus*, IV, 3, 1999, 44-48.

(23) UNESCO, Parigi, 17 ottobre-16 novembre 1989. Di fatto, nell'atti-

vità politico-culturale dell'UNESCO, sin dal 1972 con la elaborazione della *Convenzione per il patrimonio mondiale culturale e naturale* e la instaurazione della lista del patrimonio mondiale, vi fu un appello di varie Nazioni che proponevano di prendere in considerazione il problema delle «tradizioni orali». Niente fu fatto allora, ma dagli anni 1980 in poi, varie commissioni di esperti si impegnarono su questa questione, fino ad arrivare alla *Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e popolare* del 1989.

(24) Ai sensi della raccomandazione: «La cultura tradizionale e popolare è l'insieme delle creazioni di una comunità culturale, fondate sulla tradizione, espresse da un gruppo o da individui e riconosciute come rispondenti alle aspettative della comunità in quanto espressione della sua identità culturale e sociale, delle norme e dei valori che si trasmettono oralmente, per imitazione o in altri modi».

(25) Per l'identificazione di essa, il par. B), invita, fra l'altro, alla predisposizione: «III) di classificazioni regionali della cultura tradizionale e popolare, soprattutto per mezzo di progetti pilota sul territorio».

degli studi antropologici (26): dalla cultura al singolare, come patrimonio di tutta l'umanità, una molteplicità di culture diverse e indipendenti e che ha portato in definitiva ad una progressiva attenzione agli aspetti «sociali» della cultura (27).

L'idea di cultura formatasi in seno agli studi antropologici è penetrata anche nella normativa dell'Unione Europea, dove l'espressione «cultura», declinata al plurale, sembra avere un significato ampio e globale, non limitato a determinate manifestazioni, come quelle artistiche o scientifiche.

Infatti, l'art. 151 del Trattato di Amsterdam fissa quale obiettivo dell'azione comunitaria non la promozione di una cultura unica (alla stregua della moneta) dei Paesi europei, quanto piuttosto la promozione delle diverse «culture» in essi presente, recependo, così, la concezione identitaria attribuita in antropologia alla cultura nei confronti di gruppi sociali o comunità determinate.

La disposizione recita: «La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio comune».

La Comunità europea deve contribuire, dunque, allo sviluppo non di una sola, ma di tutte le «culture» presenti nel corpo sociale degli Stati membri.

Questa nuova concezione è in linea con la politica dell'UNESCO che promuove un'accezione di cultura che fa perno proprio sulla diversità (28).

Come si legge nella *Dichiarazione sulla salvaguardia della diversità culturale* (29) dell'UNESCO: «La cultura assume forme diverse attraverso il tempo e lo spazio. Questa

diversità si incarna nell'unicità e nella pluralità delle identità dei gruppi e delle società che costituiscono l'umanità. Come fonte di scambio, innovazione e creatività, la diversità culturale è necessaria per l'umanità quanto la biodiversità per la natura. In questo senso, è il patrimonio comune dell'umanità e dovrebbe essere riconosciuta e affermata per il bene delle generazioni presenti e future (art. 1)» (30).

Per quanto concerne il contenuto delle cultura, la Dichiarazione sottolinea che essa deve «essere considerata come un insieme dei distinti aspetti presenti nella società o in un gruppo sociale quali quelli spirituali, materiali, intellettuali ed emotivi, e che include sistemi di valori, tradizioni e credenze, insieme all'arte, alla letteratura e ai vari modi di vita».

La recentissima *Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali* (31), poi, al suo capo III, art. 4, par. 1 («diversità culturale»), afferma che «per «diversità culturale» s'intende la molteplicità delle forme mediante le quali si esprimono le culture dei gruppi e delle società (...). La diversità culturale si manifesta (...) anche attraverso modi diversi di creazione artistica, di produzione, diffusione, distribuzione e godimento, quali che siano i mezzi e le tecnologie utilizzati».

Sotto altra prospettiva, il nostro *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (32), ridefinisce il patrimonio culturale (33) come etnoantropologico (34) ed identifica i beni culturali come etnoantropologici (35).

Anzi, il Codice fa riferimento in almeno nove articoli all'interesse etnoantropologico in relazione a più di una tipologia di beni senza escludere – nell'ambito della parte

(26) La prima definizione in senso antropologico del concetto è quella di Tylor (*Primitive culture*, 1971): «La cultura o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell'insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità o abitudine acquisita dall'uomo in quanto membro di una società». Essa, «intesa nel suo ampio senso etnografico» accomuna tutte le società umane (così come tutti i livelli interni a una società). La cultura diviene una caratteristica dell'uomo sociale in quanto tale, quale che sia il luogo in cui si trova e il modo in cui si è organizzato e costituisce la base di sviluppo dell'antropologia nel nuovo secolo. Mentre, sul piano giuridico, va ricordato come il concetto di bene culturale «in quanto testimonianza avente valore di civiltà», varato dalla Commissione Franceschini nel 1964 e recepito da tutta la recente legislazione italiana in materia, abbia costituito il presupposto per un significativo allargamento del concetto di bene culturale proprio in senso antropologico.

(27) Oggetto dell'antropologia diventa, quindi, la singola cultura. Essa esiste nella sua individualità empiricamente osservabile in quanto portata da un singolo gruppo, un popolo, una collettività, ecc. parallelamente al consolidarsi della concezione di cultura come idea generale, concetto esplicito potente grazie al quale gran parte dei comportamenti umani può essere compresa. Oggi, potremmo dire con Clifford Geertz, che la nozione di cultura, evolutasi in senso etnografico, può essere intesa come il «modo-di-vita-di-un-popolo». Sulla cultura in generale vedi TESSITORE, *Storiografia e storia della cultura*, Accademia Nazionale dei Lincei, Bologna, 1990; sull'etologia LEVI STRAUSS, *Razza e storia e altri studi di antropologia*, Torino, 1967; TYLOR, *Primitive culture*, cit.

(28) Ma anche dell'ONU. V. *Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti nei confronti delle generazioni future*, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi dal 21 ottobre al 12 novembre 1979, art. 7 (Diversità culturale e patrimonio culturale).

(29) Firmata a Parigi il 2 novembre 2001.

(30) La dichiarazione prosegue affermando: «La diversità culturale amplia la gamma di opzioni aperte a tutti; è una delle radici dello sviluppo, inteso non semplicemente in termini di crescita economica, ma anche come mezzo per raggiungere un'esistenza più soddisfacente dal punto di vista intellettuale, emotivo, morale e spirituale (art. 3). La difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inseparabile dal rispetto per la dignità umana. Questo comporta un impegno a livello di diritti umani e di libertà fondamentali, in particolare dei diritti delle persone che appartengono a minoranze e quelli delle popolazioni indigene (art. 4). La creazione si basa sulle radici della tradizione culturale, ma si sviluppa in contatto con altre culture. Per questo motivo, il patrimonio in tutte le sue forme deve essere conservato, valorizzato e trasmesso alle generazioni future come

testimonianza dell'esperienza e delle aspirazioni umane, in modo da incoraggiare la creatività in tutta la sua diversità e da ispirare un dialogo autentico tra culture (art. 7)».

(31) Approvata il 20 ottobre 2005 a Parigi. Cfr. «Decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali», Bruxelles, 2 maggio 2006.

(32) Cfr. d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, cit.

(33) Sull'argomento, vedi FORLENZA O., *Nasce la nozione di patrimonio culturale. Un'unica categoria per aumentare la tutela*, in *Guida al Diritto-Il sole 24 ore*, IV, 2004, 78; STELLA RICHTER P., *La nozione di patrimonio culturale*, in *Foro Amministrativo*, 2004, 1280-1283; ANGIULI A., CAPUTI JAMBERGHI V., (a cura di), *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, Torino, 2005, 7-49; CABIDDU M.A., GRASSO N., *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Torino, 2004, 6 e ss.

(34) Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio, rinominando i beni «demoetnoantropologici» in beni «etnoantropologici», conferma e rafforza, per tali beni, il pieno riconoscimento da parte dello Stato, così come decretato già dal 1998 con il d.lgs. n. 112/1998 e successivamente con il d.lgs. n. 490/1999 e con il «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (d.p.r. n. 441/00). Il regolamento del 2000 istituiva, fra gli altri: la Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico; il Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico; le Soprintendenze per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico. L'attuale «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (d.p.r. n. 173/2004) riconferma le medesime strutture (con l'unica differenza della revisione terminologica). Tale conferma è stata accolta con soddisfazione e tuttavia si deve osservare come, a distanza di quattro anni dal regolamento del 2000, le strutture centrali e periferiche del Mibac non abbiano ancora attivato concrete e organiche operatività per l'applicazione della tutela, della conservazione, della fruizione e della valorizzazione dei beni etnoantropologici.

(35) Sulla nozione di bene culturale, vedi PITRUZZELLA G., *La nozione di bene culturale*, in *Aedon*, I, 2000, rivista pubblicata esclusivamente on line sul sito web: [www.mulino.it](http://www.mulino.it); CHITTI M.P., *La nuova nozione di «beni culturali» nel d.lgs. 112/1998: prime note esegetiche*, consultabile sul sito on line [www.mulino.it](http://www.mulino.it), I, 1998; POGGI A., *Verso una definizione aperta di «bene culturale»? (a proposito della sentenza n. 94/2003 della Corte costituzionale)*, consultabile sul sito web: [www.aedon.it](http://www.aedon.it), I, 2003; ALIBRANDI T., FERRI P., *I beni culturali e ambientali*, Milano, 2001, 26; CASSESE S., *Trattato di diritto amministrativo*, II, Milano, 2000, 1067, il quale rileva che «diventa sempre più evidente la tendenza a slargare le maglie del concetto di bene culturale fino ad includervi qualunque manifestazione della cultura umana, secondo i dettami della scienza antropologica».



terza, relativa ai «beni paesaggistici» – l'interesse etnoantropologico nelle «interrelazioni tra i caratteri della natura e della storia umana» (art. 1 del Capo I «Disposizioni generali»).

La prima citazione del patrimonio demo-etno-antropologico, quale patrimonio peculiare delle culture regionali, si è avuta con il d.lgs. 112 del 1998.

Il d.lgs. 368 del 1998 ha ridenominato il Ministero dei beni culturali come Ministero per i beni e le attività culturali. La stessa denominazione, «attività culturali», include un patrimonio che – se fino a circa 15 anni fa era in discussione fra antropologi addetti ai lavori – dal 1989 diventa oggetto, come detto, di un'esplicita *Raccomandazione* dell'UNESCO, dal 2002 della *Dichiarazione di Istanbul sul patrimonio immateriale* (36) e dal 2003 oggetto di una precisa *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale* (37), relativa alla tradizione orale, ai beni immateriali o non-tangibili.

Ora, nell'ambito della cultura immateriale sono ricomprese anche le manifestazioni culturali tradizionali locali, l'esperienza tradizionale nel campo dell'enologia e dell'arte della tavola, la valorizzazione del paesaggio (attraverso le attività tradizionali), come riconosciuto dalla «commissione internazionale per il patrimonio della cultura intangibile» dell'UNESCO, riunitasi nel 2001 proprio in Italia per affrontare i problemi teorici e pratici connessi alla nozione di «patrimonio culturale intangibile» (38).

E la «Scheda Bdi» per la catalogazione dei beni demoetnoantropologici immateriali, la cui prima parte è stata elaborata nel 2002 dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero per i beni e le attività culturali (ICCD), individua, nell'ambito delle categorie entro le quali classificare i beni catalogati, proprio i «saperi» e le «tecniche».

Queste tesi sono ulteriormente avvalorate dalla «Dichiarazione internazionale sulla dieta mediterranea», inserita nella più ampia «Dichiarazione sui diritti alimentari dell'uomo» di Barcellona della Fao. Secondo tale dichiarazione «il mantenimento delle abitudini alimentari e degli usi agricoli tradizionali rinforza la diversità culturale e biologica, essenziale per l'uso della Terra e dei suoi abitanti» e «la dieta mediterranea tradizionale possiede qualità storiche e culturali specifiche che devono essere preservate, per il loro valore intrinseco, per le generazioni future, con la stessa intensità che caratterizza la difesa di altri aspetti del patrimonio culturale».

Discorso diverso è come sia possibile salvaguardare i patrimoni immateriali, per loro natura sfuggenti, inafferrabili, volatili, effimeri, soprattutto quando sono associati a pratiche, simboli, ma anche a forme di specializzazione e di professionismo delle comunità locali. La stessa UNESCO, in tutte le sue azioni sul patrimonio intangibile dell'umanità, si

riferisce sempre a patrimoni viventi, che assumono valore in quanto tali e che quindi non si possono e non devono venire «imbalsamati». Certo non potrà trattarsi di una tutela in tutto analoga a quella praticata per i beni archeologici, architettonici e storico-artistico e, dunque appare necessario creare un modello pertinente al bene stesso.

In quanto prodotto intrinseco e peculiare di una cultura, la ricetta tradizionale non consente alcuna forma di tutela, nel senso in cui consideriamo la tutela di un'opera artistica. L'opera d'arte viene, infatti, tutelata proteggendola da fattori esterni, isolandola in qualche modo da essi; inoltre la sua dimensione storica è data, quasi sempre fissata nel momento preciso della sua realizzazione, o comunque, nel caso di un monumento composito o di una città, definita dalla sue stratificazioni successive. Il prodotto tradizionale è un prodotto sociale caratterizzato molto parzialmente da una sua data di nascita, peraltro spesso incerta, e da una sua forma storica più o meno consolidata, perché la produzione di beni agroalimentari secondo tradizione è principalmente un fenomeno vivo e, seppure legato alle forme ripetitive della «ricetta», «non può che alimentarsi di una umanità cangiante dalla quale trae la sua ragion d'essere» (39). Evidentemente occorre studiare, per essi e per i beni immateriali in generale, altre e più specifiche forme di tutela, rispetto ai modelli finora applicati.

Non va sottaciuto infine un ulteriore aspetto.

Come si legge nella citata «Dichiarazione sulla tutela della diversità culturale», infatti, occorre «Rispettare e proteggere la conoscenza tradizionale (...); riconoscere il contributo della conoscenza tradizionale, soprattutto per quanto riguarda la protezione dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, e incoraggiare le sinergie tra la scienza moderna e la conoscenza locale».

Si tratta del riconoscimento del ruolo svolto dalla cultura tradizionale locale nella conservazione della biodiversità, che per quanto concerne il suo aspetto agricolo ed alimentare trova oggi un importante referente normativo nel *Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura* (40) della FAO.

Convieni, per ultimo, sottolineare proprio questo profondo rapporto tra natura e cultura (41) nelle aree dove avviene la produzione tradizionale di beni agroalimentari. Ed è per questa ragione che la conservazione del patrimonio culturale passa anche attraverso un'azione concreta di sostegno a quanti hanno scelto di vivere proprio in quelle aree.

Questo rapporto inscindibile tra natura e cultura è riconosciuto dalla *Convenzione europea del paesaggio* (42), che dopo aver definito il paesaggio come «determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni» [art. 1, lett. a)], impegna le

(36) UNESCO, Istanbul, 16-17 settembre 2002.

(37) Cfr. *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*, UNESCO, Parigi, 17 Ottobre 2003. Le tradizioni ed espressioni orali, compresa la lingua come vettore del patrimonio culturale immateriale, le arti dello spettacolo, le usanze sociali, i rituali e gli avvenimenti festivi, le conoscenze e le pratiche che riguardano la natura e l'universo e le abilità legate all'artigianato tradizionale dispongono ormai di uno strumento giuridico internazionale che, rivolto alla salvaguardia del patrimonio immateriale, si avvale di una cooperazione internazionale.

(38) Per essere significativo di un indirizzo, va riferito, poi, che sul versante italiano il disegno di legge approvato il 18 marzo 2005 che modifica la legge n. 164/92 in tema di denominazioni dei prodotti vitivinicoli italiani, all'art. 1 definisce le denominazioni di origine come «patrimonio economico, culturale e dell'ingegno nazionale (...) protette nell'ambito degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà intellettuale».

(39) TUCCI R., *Come salvaguardare il patrimonio immateriale? Il caso della scherma di Torrepaduli*, in *Antropologia museale*, anno 4, IX, inverno 2004-2005.

(40) FAO, Roma, 3 novembre 2001, ratificato in Italia con l. 6 aprile 2004, n. 101.

(41) Sull'argomento, vedi LEACH E., v. *natura/cultura*, in *Enc. Einaudi*, Torino, 1980, 757 e ss.

(42) Adottata il 19 luglio 2000 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Cfr. legge 9 gennaio 2006, n. 14, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000», in *GU* n. 16 del 20 gennaio 2006, suppl. ordinario n. 16. Sull'argomento, PRIORE, *Verso l'applicazione della Convenzione europea del paesaggio in Italia*, relazione letta in occasione della Conferenza pubblica «La Convenzione europea del paesaggio: un cambiamento concreto di idee e di norme» svoltasi presso la Fondazione Benetton studi ricerche l'11 novembre 2004.

parti a «riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità» [art. 5, lett. a)], dalla stessa normativa italiana, là dove all'art. 131 del Codice dei beni culturali, afferma che per paesaggio «si intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni (comma 1). La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili (comma 2)» (43).

Tutti i sistemi agricoli ed alimentari sani dipendono dalla protezione del mondo naturale, lasciando intatta tutta la sua biodiversità.

I sistemi agricoli e tradizionali di produzione alimentare sono un aspetto integrante dell'identità locale e culturale. Infatti, l'agrobiodiversità dipende largamente dalla diversità culturale. Tutte le comunità umane hanno il diritto di conservare, di sviluppare e di arricchire ulteriormente le loro diverse identità culturali, quali sono praticate ed espresse storicamente e tramandate di generazione in generazione (44).

Questo è quanto affermato anche nel *Manifesto sul futuro del cibo* della Commissione internazionale per il futuro del cibo e dell'alimentazione (45).

Il territorio europeo è un territorio antropizzato da sempre: non solo l'ambiente, ma anche l'archeologia, la cultura, la lingua, le produzioni tipiche, le tradizioni. Vi è un popolo con la sua identità.

Il processo di globalizzazione in corso rischia di distruggere e far sparire culture immateriali millenarie; le comunità autoctone possano giocare un ruolo importante nella salvaguardia del patrimonio immateriale, contribuendo così all'arricchimento delle diversità culturali e, quindi, naturali esistenti.

Questo obiettivo, secondo l'UNESCO, può essere perseguito solo se alle politiche culturali vengono legate le politiche di sviluppo. L'identità, infatti, non può essere intesa come qualcosa di immutabile che deve essere cristallizzata, ma come un dialogo permanente in tutte le sue espressioni (46).

Per questo la Conferenza generale dell'UNESCO ha approvato il 20 ottobre 2005 la citata *Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali*.

La Convenzione rappresenta una nuova piattaforma per affrontare la cultura nel contesto più ampio dello sviluppo sostenibile.

L'obiettivo generale della Convenzione è, infatti, quello di considerare la diversità culturale in fase di sviluppo di altre politiche, pur garantendo che le politiche culturali sostengano l'accesso equo alle culture locali e alle altre culture del mondo. La preservazione e la promozione della diversità culturale figurano tra i principi fondanti della Comunità. Sono iscritti nel Trattato, (art. 151) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 22.3). In seno all'Unione, l'art. 151 del Trattato, esige la presa in considerazione della dimensione culturale «nelle altre politiche comunitarie».

In tal modo, la Convenzione dell'UNESCO rappresenta, dal punto di vista europeo, una trasposizione a livello internazionale dei principi comunitari e in particolare dell'art. 151.4, in cui si stabilisce che la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali a titolo di altre disposizioni del Trattato.

Per tutti questi motivi sarebbe necessario ripensare il problema dello sviluppo alla luce dell'importanza culturale delle comunità agricole su piccola scala, che sono fonti primarie di conoscenza e saggezza relative al rapporto corretto tra esseri umani, terra e sostentamento a lungo termine.

Ricordiamo in proposito che nella «Dichiarazione di Cork sullo sviluppo rurale» (47) l'Unione europea ha formulato orientamenti per iniziative dirette al rilancio culturale e alla rivitalizzazione delle zone rurali.

L'agricoltura, nonostante le grandi trasformazioni produttive del dopoguerra, nonostante sia diventata, almeno in termini occupazionali, largamente minoritaria, continua ad essere un elemento fondante della identità del territorio.

La crisi, innanzitutto culturale, del modello produttivo industriale e poi postindustriale, ha indotto molti a ragionare sui motivi del frettoloso abbandono dei valori che erano stati alla base dello sviluppo per centinaia di anni. Così come i pericoli, presunti o reali, della nuova agricoltura, dalla base agli OGM, hanno riportato al centro dell'attenzione l'alimentazione, mentre è cresciuta fin dagli anni '90, soprattutto a partire dall'Italia, una nuova cultura del cibo e del gusto (48).

La riaffermazione del valore dell'agricoltura non è ripiantando per un passato e per condizioni di vita che fortunatamente sono alle nostre spalle, è, invece, la consapevolezza della centralità che oggi stanno assumendo nella nostra cultura la riscoperta, la rilettura, il recupero del sistema di saperi che sostengono la produzione agricola (49). □

(43) Articolo così modificato dal d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, «Disposizioni correttive ed integrative al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio», cit.

(44) Sull'argomento, PAOLONI L., *Diritti degli agricoltori e tutela della biodiversità*, Torino, 2005, 1-31.

(45) Il manifesto è il risultato di un lavoro comune dei partecipanti alle riunioni della Commissione internazionale per il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura presieduta da Vandana Shiva. Redattore «materiale» del manifesto è Jerry Mander. Le riunioni si sono tenute in Toscana fra la fine del 2002 e la prima metà del 2003 (quella conclusiva a San Rossore, Pisa, il 15 luglio 2003, data ufficiale del manifesto) con il sostegno della Regione Toscana.

(46) In Italia, nell'ambito della tutela dei beni culturali, il dibattito su un approccio interdisciplinare e globale incentrato sul «territorio», era arrivato da tempo a sofisticate riflessioni di metodo. Nel 1974, Andrea Emiliani, Soprin-

tendente alla Soprintendenza storico-artistica dell'Emilia-Romagna, scriveva: «La nozione di bene culturale investe direttamente sedimentazione e stratificazione di un territorio nel quale l'opera di umanizzazione giunta nei secoli a livelli di così intima e indistricabile presenza, da non essere più «catalogata» come divisa, oppure disciplinatamente settorializzata, ma piuttosto letta nelle sue costanti dinamiche di organizzazione, evoluzione, sviluppo». Cfr. EMILIANI A., *Una politica dei beni culturali*, Torino, 1974, 9.

(47) Cfr. *Dichiarazione di Cork, un'Europa rurale viva* della Conferenza europea sullo sviluppo rurale, riunitasi a Cork, in Irlanda, dal 7 al 9 novembre 1996.

(48) Vedi, fra tutti, PETRINI C., *Slow Food. Le ragioni del gusto*, Bari, 2003.

(49) Cfr. il Progetto di *marketing* territoriale per la tutela e valorizzazione dei prodotti tipici locali «Restipica», rinvenibile sul sito *web: www.coldiretti.it*.

## PARTE II - GIURISPRUDENZA

Corte di giustizia CE - 23-3-2006, in causa C-209/04 - Timmermans, pres.; Kuris, est.; Kokott, avv. gen. - Commissione CE c. Repubblica d'Austria.

**Bellezze naturali (protezione delle) - Flora e fauna - Aree protette - V.I.A. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Re di quaglie - Zona di protezione del parco naturale nazionale del Lauteracher Ried - Esclusione dei siti di Soren e di Gleggen-Köblern - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Procedura relativa a un piano o progetto di costruzione - Procedura di fissazione del tracciato di una strada a scorrimento veloce - Procedura di valutazione dell'impatto ambientale - Violazioni procedurali legate al progetto di costruzione sul territorio austriaco della strada federale a scorrimento veloce S 18 - Applicazione nel tempo della direttiva 92/43.** (Dir. CEE 2 aprile 1979, n. 409; dir. CE 29 luglio 1997, n. 49)

*Omettendo di includere nella zona di protezione speciale del parco nazionale del Lauteracher Ried i siti di Soren e Gleggen-Köblern - che fanno parte, secondo criteri scientifici, allo stesso titolo di detta zona di protezione speciale, dei territori più idonei in numero e in superficie ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata con la direttiva della Commissione 29 luglio 1997, n. 97/49/CE, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi imposti da detta direttiva (1).*

(Omissis)

1. - Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che:

- omettendo di includere nella zona del parco naturale nazionale del Lauteracher Ried (in prosieguo: il «Lauteracher Ried»), classificata come zona di protezione speciale (in prosieguo: la «ZPS»), i siti di Soren e di Gleggen-Köblern che fanno parte, secondo criteri scientifici, allo stesso titolo di detta ZPS, dei territori più idonei in numero e in superficie ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U. L 103, pag. 1), come modificata con la direttiva della Commissione 29 luglio 1997, n. 97/49/CE (G.U. L 223, pag. 9, in prosieguo: la «direttiva sugli uccelli»), e

- non avendo osservato correttamente ed integralmente, all'atto dell'autorizzazione del processo di costruzione della strada federale a scorrimento veloce del lago di Costanza S 18 (in prosieguo: la «strada S 18»), i criteri fissati dall'art. 6, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U. L 206, pag. 7, in prosieguo: la «direttiva sugli habitat»), per il caso in cui si proceda all'esecuzione del progetto nonostante l'esito negativo della valutazione dell'impatto ambientale dello stesso,

la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409 e dal combinato disposto degli artt. 6, nn. 4 e 7, della direttiva 92/43.

#### Contesto normativo

*L'Atto di adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea*

2. - L'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (G.U. 1994, C 241, pag. 21, e G.U. 1995, L 1, pag. 1, in prosieguo: l'«Atto di adesione») è stato firmato il 24 giugno 1994 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.

3. - Ai termini dell'art. 2 dell'Atto di adesione: «dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».

4. - L'art. 168 dell'Atto di adesione dispone:

«I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE e dell'art. 161 del Trattato CEEA, nonché alle raccomandazioni e alle decisioni ai sensi dell'art. 14 del Trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XIX o in altre disposizioni del presente atto».

#### La direttiva sugli uccelli

5. - Ai termini del suo art. 1, n. 1, la direttiva sugli uccelli «concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento».

6. - Il re di quaglie (*crex crex*) è una specie inserita nell'allegato I della direttiva sugli uccelli (in prosieguo: l'«allegato I») dalla direttiva della Commissione 25 luglio 1985, n. 85/411/CEE, che modifica la direttiva 79/409 (G.U. L 233, pag. 33).

7. - L'art. 4 della direttiva sugli uccelli recita:

«1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione (...).

(...).

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose

agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli *habitat* al di fuori di tali zone di protezione».

#### La direttiva sugli habitat

8. - L'art. 6, nn. 3 e 4, primo comma, della direttiva sugli *habitat* dispone:

«3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il par. 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

(...).

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate».

9. - L'art. 7 della stessa direttiva recita:

«Gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'art. 4, par. 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'art. 4, par. 1, o analogamente riconosciute a norma dell'art. 4, par. 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore».

#### Antefatti della lite

10. - Il Lauteracher Ried è situato nel Land del Vorarlberg. Dopo l'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, il Governo di detto Stato membro il 7 giugno 1995 ha notificato per la prima volta alla Commissione la classificazione come ZPS di detto parco naturale e ha presentato successivamente alcuni documenti supplementari. I siti di Soren e di Gleggen-Köblern non sono inclusi entro i limiti di detta ZPS.

11. - Per quanto concerne il progetto di costruzione della strada S 18, il procedimento di fissazione del suo tracciato è stato avviato sin dall'anno 1992. A seguito di una discussione svoltasi il 29 aprile 1992 con l'amministrazione del cantone di Dornbirn, il progetto è stato completamente rimaneggiato per tener conto della relazione redatta dall'esperto ufficiale del Land del Vorarlberg per la protezione della natura e dei paesaggi. Il procedimento di presentazione di tale progetto e l'audizione delle parti interessate ai fini della fissazione del tracciato della detta strada è stato avviato l'8 marzo 1994 in base alla legge sulle strade federali del 1971. Esso è terminato con la fissazione del tracciato mediante il regolamento del Ministro federale degli Affari economici 8 aprile 1997. In questa fase di elaborazione del progetto le autorità austriache hanno concluso che non vi sono itinerari alternativi per la strada S 18.

12. - Il 27 gennaio 1999 è stato avviato il procedimento di autorizzazione della costruzione di detta strada. Con decisione 6 luglio 2001 il progetto di costruzione della stessa strada è stato autorizzato dalle amministrazioni dei cantoni di Bregenz e di Dornbirn, in applicazione della legislazione del Land del Vorarlberg. Tenuto conto di detto regolamento emesso dal Ministro federale degli Affari economici, la decisione in parola non poteva stabilire un tracciato diverso da quello che è stato prescelto.

13. - Detta decisione ha costituito oggetto di un ricorso presso il Governo del Land del Vorarlberg. Questo il 21 febbraio 2003 ha adottato una decisione di conferma, la cui esecuzione è stata sospesa, il 29 agosto 2003, dal Verwaltungsgerichtshof. L'esecuzione del progetto di costruzione della strada S 18 è attualmente bloccata.

#### Procedimento precontenzioso

14. - A seguito di una denuncia, la Commissione il 12 novembre 2001 ha inviato alle autorità austriache una lettera concernente l'insufficiente classificazione dal punto di vista ornitologico della ZPS del Lauteracher Ried, gli effetti negativi del progetto di costruzione della strada S 18 che si dovevano temere per il re di quaglie e le altre popolazioni di uccelli da preservare in detta zona, nonché altre questioni relative alla protezione della stessa zona.

15. - Dopo aver esaminato la risposta del Governo austriaco, indirizzata il 1° febbraio 2002, la Commissione, il 27 giugno 2002 ha inviato alla Repubblica d'Austria una lettera di messa in mora. Non essendo soddisfatta dalle spiegazioni fornite da quest'ultima, la Commissione l'11 luglio 2003 ha emesso un parere motivato, invitando detto Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

16. - Ritenendo che gli argomenti addotti dalla Repubblica d'Austria nella sua risposta del 26 settembre 2003 al parere motivato non fossero convincenti e, considerando che l'impedimento rimproverato persisteva, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in esame.

#### Sul ricorso

17. - La Commissione adduce due censure a sostegno del suo ricorso. In primo luogo, essa rimprovera alla Repubblica d'Austria di non aver rispettato il disposto dell'art. 4, nn. 1 e 2 della direttiva sugli uccelli concernente la procedura di scelta e di classificazione di una ZPS. In secondo luogo, essa lamenta l'inosservanza dei criteri enunciati dall'art. 6, n. 4, della direttiva sugli *habitat*, all'atto dell'autorizzazione del progetto di costruzione della strada S 18.

*Sulla prima censura, relativa all'inosservanza del disposto dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva sugli uccelli*

#### Argomenti delle parti

18. - Con la prima censura la Commissione sostiene che la classificazione e la delimitazione attuali della ZPS del Lauteracher Ried non soddisfano i requisiti della protezione e della conservazione durevole delle specie di uccelli presenti in tale luogo, in particolare il re di quaglie, nonché altre specie di uccelli migratori che nidificano nei prati. Secondo la Commissione, al fine di soddisfare quanto prescritto dall'art. 4, nn. 1 e 2 della direttiva sugli uccelli, la superficie di detta ZPS dev'essere estesa ai siti di Soren e di Gleggen-Köblern.

19. - A sostegno di tale censura la Commissione fa valere anzitutto che l'elemento cruciale per la delimitazione della ZPS è la presenza delle specie di uccelli da tutelare. Secondo le informazioni scientifiche e i risultati dei controlli operati durante gli anni 2000-2002, i detti siti non soltanto costituiscono *habitat*, ma fanno parte anche del principale luogo di riproduzione del re di quaglie e di altri uccelli migratori che nidificano nei prati. La Commissione sottolinea del pari che le praterie situate all'interno e intorno al sito di Lauteracher Ried offrono, per quanto concerne la tutela degli uccelli, un *habitat* naturale uniforme, la cui struttura è particolarmente idonea, ed esse sono usate dalle stesse popolazioni di uccelli. Aggiunge che i re di quaglie presenti nella valle del Reno, nel territorio del Land del Vorarlberg, costituiscono un insieme di uccelli in stretto contatto fra loro.

20. - Inoltre, la Commissione sostiene che l'obbligo di designare come ZPS tutte le zone che sembrano le più idonee secondo i criteri ornitologici, non si esaurisce all'atto della prima dichiarazione effettuata. L'obiettivo di conservazione delle specie minacciate impone la necessità di riesaminare una dichiarazione alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche ed eventualmente di effettuare una nuova delimitazione della ZPS esistente.

21. - Infine, il fatto che la Repubblica d'Austria abbia classificato come zona di protezione i siti di Bangs e di Matschels, che sono anch'essi situati nel Land del Vorarlberg e mirano a garantire la conservazione del re di quaglie, non fa venir meno l'obbligo di detto Stato membro di fare altrettanto per i siti di Soren e di Gleggen-Köblern adiacenti alla ZPS dichiarata.

22. - La Repubblica d'Austria fa valere che l'attuale delimitazione della ZPS del Lauteracher Ried soddisfa ottimamente i criteri

della direttiva sugli uccelli per la tutela e la conservazione del re di quaglie e delle specie di uccelli migratori che soggiornano regolarmente nella valle renana del Land del Vorarlberg.

23. - Essa considera di aver soddisfatto gli obblighi imposti dalla direttiva sugli uccelli, delimitando insieme la detta ZPS nonché la zona di protezione della fauna, della flora, degli *habitat* e degli uccelli Bangs e Matschels, avendo così dichiarato come ZPS e riconosciuto come tali i territori della valle del Reno situati nel Land del Vorarlberg, i più idonei in numero e in superficie per la conservazione della specie del re di quaglie di cui all'allegato I, nonché delle specie migratrici che ritornano regolarmente.

24. - La Repubblica d'Austria precisa che il perimetro della ZPS è stato delimitato in base ad elementi di prova scientifici disponibili all'epoca della scelta e della classificazione di detta zona, che sono riconosciuti come affidabili dalla giurisprudenza della Corte e hanno comportato la classificazione di detta unica zona come la più importante area di riproduzione degli uccelli di prateria del Land del Vorarlberg.

25. - Aggiunge che si è praticamente basata, all'atto della classificazione di detta zona, sugli aspetti ornitologici o ecologici quali possono essere dedotti dall'art. 4, nn. 1 e 2 della direttiva sugli uccelli. Al riguardo sostiene che nella ZPS del Lauteracher Ried si concentra un insieme naturale vergine indispensabile allo sviluppo del re di quaglie, ma che tale insieme non si estende ai prati da sfalcio situati nei siti di Soren e di Gleggen-Köblern.

26. - Secondo la Repubblica d'Austria, vari criteri devono essere esaminati per determinare i territori più idonei, in particolare il fatto che uccelli delle due specie frequentino una zona determinata o una sua parte. Tuttavia quest'ultimo criterio non è da solo decisivo per soddisfare i criteri della direttiva sugli uccelli. Per far parte dei territori più idonei ai sensi di detta direttiva, la zona deve soddisfare cumulativamente altri parametri ornitologici o ecologici. Occorrerebbe del pari esaminare e valutare se la detta zona sia idonea per la sua superficie e dal punto di vista quantitativo, tenuto conto del suo stato nonché del suo ambiente. A questo proposito, sarebbero considerate le perturbazioni già esistenti di una zona, a causa di attività di natura ricreativa, del sistema di valorizzazione o di altre circostanze, e il conseguente deterioramento dell'*habitat*. Secondo detto Stato membro, a causa delle nocività e delle difficoltà già esistenti, nonché dell'attuale qualità dei due siti di Soren e di Gleggen-Köblern, questi non corrispondono ai pertinenti criteri della direttiva sugli uccelli per essere classificati come ZPS.

27. - In tale contesto la Repubblica d'Austria osserva che una presa in considerazione, almeno indiretta, di interessi socio-economici può svolgere un ruolo nel valutare il carattere idoneo in superficie di una zona e sottolinea del pari che ciò vale per le lesioni della sfera giuridica dei privati.

28. - Secondo la Repubblica d'Austria, la censura secondo la quale essa sarebbe stata tenuta a modificare successivamente e ad adeguare costantemente la ZPS del Lauteracher Ried, non si basa su alcun fondamento giuridico. Un obbligo del genere potrebbe risultare difficile da conciliare col principio di legalità dell'attività amministrativa ed essere in contrasto con la giurisprudenza della Corte.

29. - Inoltre, il Governo austriaco precisa che i siti di Soren e di Gleggen-Köblern, anche se non fanno parte dei territori più idonei ai sensi dell'art. 4, n. 1, quarto comma della direttiva sugli uccelli, non sono tuttavia sottratti ad ogni protezione. Infatti, essi sarebbero stati soggetti, nel corso del procedimento di ricorso relativo al progetto di costruzione della strada S 18, al regime di tutela di cui all'art. 4, n. 4, seconda frase del detto articolo.

#### Giudizio della Corte

30. - Al fine di risolvere la causa in esame, si devono preliminarmente ricordare i principi concernenti gli obblighi degli Stati membri relativi alla scelta e alla classificazione delle ZPS imposti dalla direttiva sugli uccelli.

31. - Dall'art. 4, n. 1, quarto comma della detta direttiva risulta che gli Stati membri devono classificare come ZPS i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie protette menzionate all'allegato I. Nel far ciò essi devono tener conto delle necessità di protezione di queste specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la direttiva. Ai termini del n. 2 dello stesso articolo, analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate

nell'allegato I che ritornano regolarmente per quanto concerne le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione.

32. - Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 4, nn. 1 e 2 della direttiva sugli uccelli impone agli Stati membri di conferire alle ZPS uno *status* giuridico di protezione che possa garantire, in particolare, la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli menzionate nell'allegato I della direttiva stessa e la riproduzione, la muta e lo svernamento delle specie migratorie non considerate nel detto allegato che ivi ritornano regolarmente (v. sentenza 18 marzo 1999, causa C-166/97, Commissione/Francia, *Racc.* pag. I-1719, punto 21, e la giurisprudenza ivi citata).

33. - Peraltro, la Corte ha affermato che il margine discrezionale di cui gli Stati membri dispongono nella scelta dei territori più idonei per la determinazione delle ZPS non riguarda l'opportunità di classificare come ZPS i territori che appaiono come i più idonei secondo criteri ornitologici, ma soltanto l'attuazione di tali criteri ai fini dell'identificazione dei territori più idonei alla conservazione delle specie elencate nell'allegato I della direttiva sugli uccelli (v., in particolare, sentenza 19 maggio 1998, causa C-3/96, Commissione/Paesi Bassi, *Racc.* pag. I-3031, punto 61).

34. - Occorre del pari ricordare che, secondo i risultati di studi scientifici e di un controllo, presentati dalla Commissione nel corso del procedimento e che non sono stati contestati dal Governo austriaco, rispettivamente 4 o 5, 4 e 3 maschi cantori della specie re di quaglie sono stati osservati all'interno della ZPS del Lauteracher Ried, avente la superficie di 580 ettari, nel corso degli anni 2000-2002. Le osservazioni concernenti i siti di Soren e di Gleggen-Köblern, di una superficie di 64 e di 352 ettari, sono stati soltanto leggermente inferiori, poiché gli uccelli osservati ammontavano, rispettivamente, a 4, 2 e 3.

35. - Inoltre, come la Commissione ha sostenuto, senza essere contraddetta neanche su tale punto, nel 2001 gli uccelli migratori delle specie beccaccino (*gallinago gallinago*), pavoncella (*vanellus vanellus*) e gran chiurlo (*numenius arquata*) si sono del pari riprodotti in numero notevole nei due siti non designati come ZPS dalle autorità austriache. Il numero di coppie nidificanti nella ZPS del Lauteracher Ried era di 3-5 per i beccaccini, di 11 o 12 per le pavoncelle e di 3 per i gran chiurli. Nei siti di Soren e di Gleggen-Köblern, detto numero era rispettivamente di 3 e 3 o 4 per i beccaccini, di 6 e 9 per le pavoncelle, nonché di 1 (probabilmente) e 8 per i gran chiurli.

36. - Ne consegue, come ha osservato l'avvocato generale al par. 32 delle sue conclusioni, che i siti di Soren e di Gleggen-Köblern presentano, tanto per il re di quaglie quanto per le specie di uccelli migratori non figuranti all'allegato I, come il beccaccino, la pavoncella e il gran chiurlo, un'importanza quantomeno analoga a quella dei territori situati all'interno della ZPS del Lauteracher Ried. Inoltre, le cifre indicate dal governo austriaco nel formulario *standard* di dati concernenti queste ultime tre specie di uccelli migratori sono raggiunte soltanto se si prendono in considerazione anche le particelle situate al di fuori della ZPS.

37. - Per quanto attiene all'argomento del governo austriaco secondo il quale i siti di Soren e di Gleggen-Köblern non sono i più idonei per tutelare le summenzionate specie di uccelli a causa delle nocività e delle difficoltà già esistenti, nonché dello stato e della qualità attuale di tali siti, va ricordato che questi accolgono, come si è osservato ai punti 34 e 35 della presente sentenza, su una superficie più ridotta di quella della detta ZPS, un numero di uccelli nidificanti analogo a quello che si osserva in quest'ultima.

38. - Si deve, quindi, constatare che, in base ai criteri ornitologici, i siti di Soren e di Gleggen-Köblern fanno parte, allo stesso titolo della ZPS del Lauteracher Ried, dei territori più idonei in numero e in superficie per essere classificati come ZPS, conformemente all'art. 4, nn. 1 e 2 della direttiva sugli uccelli.

39. - Tale considerazione non può essere messa in discussione dall'argomento addotto dal Governo austriaco secondo il quale occorrerebbe prendere in considerazione, almeno indirettamente, criteri economici e sociali nel corso della valutazione necessaria delle caratteristiche della zona destinata ad essere classificata come ZPS.

40. - Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può, all'atto della scelta e della delimitazione di una ZPS, tener conto di esigenze economiche, né a titolo di un interesse generale superiore a quello cui risponde l'obiettivo ecologico considerato dalla direttiva sugli uccelli, né in quanto esse rispondono a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico come

quelli di cui all'art. 6, n. 4, primo comma della direttiva sugli *habitat* (v., in particolare, sentenza 11 luglio 1996, causa C-44/95, Royal Society for the Protection of Birds, *Racc.*, pag. I-3805, punti 31 e 42).

41. - Quanto all'argomento del Governo austriaco secondo il quale i risultati del controllo effettuato in loco non consentirebbero di concludere per l'idoneità dei siti di Soren e di Gleggen-Köblern per la conservazione delle specie di uccelli da proteggere, si deve constatare che esso non è atto a giustificare scientificamente che tali siti siano esclusi dalla ZPS. Al contrario, la classificazione di tali siti come ZPS deve garantire lo stato di conservazione del re di quaglie, specie figurante nell'allegato I, e di altre specie di uccelli migratori che ritornano regolarmente, conformemente agli obiettivi della direttiva sugli uccelli.

42. - Non può essere accolto l'argomento dello stesso Governo secondo il quale erratamente la Commissione sostiene che occorre modificare e adeguare permanentemente la ZPS del Lauteracher Ried, in quanto tale criterio non si basa su alcun fondamento giuridico.

43. - Infatti, si deve osservare che, anche se è assodato che l'obbligo di classificazione dei territori più idonei per costituire una ZPS ha prodotto tutti i suoi effetti il 1° gennaio 1995 per quanto concerne la Repubblica d'Austria, data dell'adesione di questo Stato membro all'Unione europea, siffatto obbligo non si esaurisce a detta data. Infatti, né la direttiva sugli uccelli né il testo dell'art. 4 di quest'ultima contengono la benché minima indicazione diretta a precisare che l'obbligo di recepimento di detta direttiva ha esaurito tutti i suoi effetti a detta data. Inoltre, come ha del pari rilevato l'avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, sarebbe difficilmente compatibile con l'obiettivo di una tutela efficace degli uccelli non salvaguardare siti eccezionali per la conservazione delle specie da proteggere unicamente perché il carattere eccezionale di un sito è risultato dopo il recepimento della direttiva sugli uccelli.

44. - Per quanto concerne l'argomento del Governo austriaco secondo il quale esso si è basato sullo studio realizzato nel 1995 dall'Agenzia federale per la protezione dell'ambiente in cooperazione con BirdLife, intitolato *Important bird areas in Österreich*, in quanto esso costituisce l'unica rilevazione e l'unica valutazione scientifica affidabili esistenti all'epoca della scelta e della classificazione del Lauteracher Ried come ZPS, è sufficiente constatare che l'obbligo di classificazione non è limitato, come giustamente sostiene la Commissione, dallo stato delle conoscenze scientifiche ad una data determinata.

45. - Infatti, dal fascicolo risulta che sono disponibili altri studi e perizie ornitologiche aventi carattere scientifico, nonché i risultati di controlli più recenti di quelli in base ai quali è avvenuta la classificazione come ZPS del Lauteracher Ried. È, quindi, in base a tali elementi, la cui esattezza non è contestata dalla Repubblica d'Austria, che la classificazione di detta ZPS dev'essere riesaminata.

46. - Non può essere neanche sostenuto dalla Repubblica d'Austria che, avendo classificato come zone di protezione i siti di Bangs e di Matschels, dove il re di quaglie è del pari presente, essa sarebbe dispensata dal classificare i territori di Soren e di Gleggen-Köblern come ZPS.

47. - Come la Corte ha già affermato, gli Stati membri sono tenuti a classificare come ZPS tutti i siti che, secondo criteri ornitologici, appaiano come i più idonei per la conservazione delle specie di cui trattasi (v., in particolare, la precitata sentenza Commissione/Paesi Bassi, punto 62).

48. - Infine, quanto all'argomento del Governo austriaco relativo al fatto che i siti di Soren e di Gleggen-Köblern non sono sottoposti a qualsiasi protezione, è sufficiente ricordare che l'art. 4, n. 1 della direttiva sugli uccelli impone agli Stati membri l'obbligo di classificare come ZPS i territori più idonei per numero e per superficie alla conservazione delle specie menzionate nell'allegato I, obbligo cui non è possibile sottrarsi adottando altre misure di conservazione speciali (precitata sentenza Commissione/Paesi Bassi, punto 55).

49. - Tenuto conto di quanto precede, si deve considerare che la prima censura addotta dalla Commissione è fondata.

*Sulla seconda censura, relativa all'inosservanza dei criteri di cui all'art. 6, n. 4 della direttiva sugli habitat*

50. - Con la sua seconda censura la Commissione sostiene che la Repubblica d'Austria non ha rispettato gli obblighi derivanti dal

combinato disposto degli artt. 6, nn. 4 e 7 della direttiva sugli habitat, all'atto dell'autorizzazione del progetto di costruzione della strada S 18, tenuto conto delle esigenze di protezione dei biotopi e degli *habitat* fissate per la ZPS del Lauteracher Ried.

51. - Anzitutto, la Commissione rileva che nessuna valutazione concreta e dettagliata conforme agli obiettivi della direttiva sugli uccelli è stata effettuata prima del maggio 2000. Essa sostiene che, quando lo studio sull'ambiente si è tradotto in un parere sfavorevole dell'esperto ufficiale del Land del Vorarlberg durante il maggio 2000, a causa delle incidenze del progetto di costruzione della strada S 18 sulla ZPS, nessuno studio è stato avviato per verificare se si potessero considerare soluzioni alternative per il tracciato di detta strada. Inoltre, la Commissione sottolinea che, dopo la decisione di autorizzazione della costruzione, adottata il 6 luglio 2001, essa non è stata direttamente informata delle misure compensative adottate per ovviare agli effetti negativi di tale costruzione. Infine, la Commissione fa valere che non si è neanche stabilito che tutte le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale di Natura 2000 siano state effettivamente adottate.

52. - La Repubblica d'Austria contesta l'insieme dei motivi addotti dalla Commissione a sostegno della seconda censura.

*Sull'applicabilità nel tempo della direttiva sugli habitat*

53. - Poiché dal punto 11 della presente sentenza risulta che taluni elementi fattuali relativi al progetto di costruzione della strada S 18 hanno avuto luogo prima della data di adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, occorre, prima di statuire sull'asserita violazione della direttiva sugli *habitat*, esaminare se questa sia applicabile ai fatti della controversia che hanno dato luogo al ricorso della Commissione.

54. - Al riguardo, è assodato che il progetto di costruzione della strada S 18 è iniziato nel 1992. La procedura, dopo una sua interruzione, è ripresa l'8 marzo 1994, data in cui detto progetto è stato formalmente presentato e sottoposto ad un procedimento di valutazione in base alla legge sulle strade federali del 1971.

55. - Inoltre, dal fascicolo risulta che la relazione peritale federale generale è stata resa pubblica durante lo stesso anno, vale a dire prima del 1° gennaio 1995, data dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea.

56. - Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il principio della soggezione dei progetti che possono avere notevoli incidenze sull'ambiente ad una valutazione relativa all'ambiente stesso non si applica nel caso in cui la data di presentazione formale della domanda di autorizzazione di un progetto precede la data di scadenza del termine di recepimento di una direttiva [v., per quanto attiene alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (*G.U.* L 175, pag. 40), sentenze 11 agosto 1995, causa C-431/92, Commissione/Germania, *Racc.*, pag. I-2189, punti 29 e 32, nonché 18 giugno 1998, causa C-81/96, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, *Racc.*, pag. I-3923, punto 23].

57. - La Corte ha infatti considerato che tale criterio formale è l'unico che sia conforme al principio della certezza del diritto e consente di preservare l'effetto utile di una direttiva. La ragione di tale considerazione consiste nel fatto che una direttiva, quale la direttiva sugli *habitat*, riguarda in gran parte progetti di una certa ampiezza, la cui realizzazione necessita molto spesso di un lungo periodo di tempo. Pertanto, non sarebbe opportuno che procedure, già complesse a livello nazionale e formalmente avviate prima della data di scadenza del termine di attuazione della direttiva, siano appesantite e ritardate dalle specifiche prescrizioni imposte da quest'ultima e che situazioni già consolidate ne siano colpite (v., per analogia, la precitata sentenza Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, punti 23 e 24).

58. - Infatti, la direttiva 85/337 e la direttiva sugli *habitat* riguardano entrambe la valutazione degli impatti ambientali di taluni progetti pubblici e privati. In entrambe le situazioni il procedimento di valutazione si colloca a monte della scelta definitiva del progetto. I risultati di tale valutazione devono essere presi in considerazione quando si decide sul progetto, e quest'ultimo può essere modificato in funzione dei detti risultati. Le varie fasi dell'esame di un progetto sono collegate al punto da costituire un'operazione complessa. Il fatto che il contenuto di talune prescrizioni sia diverso non è in grado di rimettere in discussione tale

valutazione. Ne consegue che la censura dev'essere valutata alla data in cui il progetto è stato formalmente presentato, come è stato rilevato al punto 54 della presente sentenza.

59. - Inoltre, va ricordato che, conformemente alle disposizioni degli atti di adesione, i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto comunitario sono, salvo eccezione, immediatamente applicabili nei nuovi Stati membri (v., in tal senso, sentenza 15 gennaio 2002, causa C-179/00, Weidacher, *Racc.*, pag. I-501, punto 18).

60. - Dall'Atto di adesione risulta che gli obblighi derivanti dalle direttive sugli uccelli e sugli *habitat* hanno preso effetto, per quanto concerne la Repubblica d'Austria, il 1° gennaio 1995 e che nessuna deroga né alcun periodo transitorio è stato accordato a tale Stato membro.

61. - Si deve, quindi, constatare che il procedimento di autorizzazione del progetto di costruzione della strada S 18 è stato formalmente avviato anteriormente alla data dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea.

62. - Ne consegue che, nella specie, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 56 della presente sentenza, gli obblighi derivanti dalla direttiva sugli *habitat* non si imponevano alla Repubblica d'Austria e che il progetto di costruzione della strada S 18 non era soggetto agli obblighi stabiliti da detta direttiva.

63. - Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la seconda censura della Commissione è infondata.

64. - Di conseguenza, si deve constatare che, omettendo di includere nella ZPS del Lauteracher Ried i siti di Soren e di Gleggen-Köblern che fanno parte, secondo criteri scientifici, allo stesso titolo di detta ZPS, dei territori più idonei in numero e in superficie conformemente all'art. 4, nn. 1 e 2 della direttiva sugli uccelli, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi imposti da detta direttiva.

(Omissis)

(1) MISURE DI CONSERVAZIONE AMBIENTALE, INTERESSI ECONOMICI CONTRASTANTI E APPLICABILITÀ *RATIONE TEMPORIS* DEGLI OBBLIGHI.

1. La tutela della flora e della fauna costituisce uno degli obiettivi della politica ambientale della Comunità europea, inserendosi nel quadro della protezione della natura e della biodiversità. L'azione comunitaria in questi settori si è sviluppata progressivamente nel corso degli anni, attraverso l'adozione di una serie di atti che testimoniano una crescente preoccupazione per il progressivo deterioramento delle condizioni di vita di talune specie animali e vegetali.

In particolare, un'attenzione speciale è stata riservata alla tutela degli uccelli selvatici, in considerazione della loro importante funzione per il mantenimento degli equilibri ecologici. Già nel 1979, il Consiglio aveva emanato, a norma dell'art. 235 (ora 308) CE (1), la direttiva 79/409 rela-

tiva alla conservazione degli uccelli selvatici (2), la quale imponeva l'adozione di misure, quale l'istituzione di zone di protezione speciale (ZPS), a favore delle specie ornitologiche selvatiche viventi nel territorio europeo. L'atto, sottoposto a modifiche successive nel corso degli anni (3), resta il punto di riferimento in materia, nonostante alcuni aspetti poco soddisfacenti (4). In seguito, la direttiva 92/43 relativa alla conservazione degli *habitat* (5), ha ulteriormente modificato taluni obblighi che riguardano le zone di protezione speciale, inserendo queste ultime nella rete Natura 2000 (6).

La sentenza della Corte nella causa Commissione c. Austria (7) ha affrontato taluni aspetti problematici di tali atti, esaminando questioni che rilevano anche in una prospettiva più ampia rispetto alla tutela degli uccelli selvatici, quali il rapporto tra le esigenze di conservazione ambientale e le ragioni di carattere economico eventualmente contrastanti e l'applicabilità *ratione temporis* degli obblighi imposti dalle direttive.

2. Il caso deriva da un ricorso presentato dalla Commissione ai sensi dell'art. 226 CE (8) contro la Repubblica d'Austria, avente per oggetto la procedura di autorizzazione della costruzione di una strada a scorrimento veloce (S 18) nella regione Voralberg e, più precisamente, all'interno della ZPS del Lauteracher Ried. Il tracciato della strada S 18 era stato fissato nel 1997, mentre l'autorizzazione alla costruzione era stata rilasciata nel 2001, con la previsione di una serie di condizioni e di pagamenti compensativi per la creazione di *habitat* alternativi. Nel frattempo, il 1° gennaio 1995, l'Austria aveva aderito alla CE (9) e, alcuni mesi dopo, aveva notificato alla Commissione la classificazione come ZPS del Lauteracher Ried, così come previsto dall'art. 4 della direttiva 79/409.

In seguito ad una denuncia, la Commissione si era occupata del progetto, chiedendo chiarimenti al Governo austriaco sulla decisione di escludere i siti di Soren e Gleggen-Köblern dalla ZPS e sulla mancata valutazione di possibili alternative per la costruzione della strada. Nel giugno 2002, la Commissione aveva inviato all'Austria una lettera di messa in mora, invitandola a presentare le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 226 CE. Non ritenendosi soddisfatta dalle risposte ricevute, nel luglio 2003, aveva emesso un parere motivato con il quale intimava allo Stato membro di porre fine alle violazioni contestate entro due mesi dalla notifica dell'atto. Poiché tale invito non era stato accolto, la Commissione si era infine rivolta alla Corte di giustizia chiedendo la condanna dell'Austria perché, in prima battuta, la decisione di escludere dalla ZPS due siti che, dal punto di vista scientifico, sono parte integrante del Lauteracher Ried, integrava una violazione dell'art. 4 della direttiva 79/409 e, inoltre, l'autorizzazione del progetto di costruzione non

(1) Il ricorso ai «poteri impliciti» si spiega in ragione dell'assenza, all'epoca dell'emanazione della direttiva, di un'attribuzione esplicita di competenze alle istituzioni comunitarie in campo ambientale da parte del Trattato CE. La protezione dell'ambiente è entrata a far parte degli obiettivi della CE solo con l'adozione dell'Atto unico europeo del 1996. Sul punto si vedano O. PORCHIA, *Le competenze dell'Unione europea in materia ambientale*, in R. FERRARA (a cura di), *La tutela dell'ambiente*, Torino, 2006, 37-39; P. DE CATERINI, *Evoluzione e prospettive della politica ambientale comunitaria*, in A. DEL VECCHIO-A. DAL RI JUNIOR, *Il diritto internazionale dell'ambiente dopo il Vertice di Johannesburg*, Napoli, 2005, 271-274; G. CATALDI, voce *Ambiente (tutela dell')*, in *Diritto della Comunità europea*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 2001, 1.

(2) Dir. del Consiglio 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in *G.U.U.E. L* 103, 1.

(3) Si veda, da ultimo, la direttiva della Commissione 29 luglio 1997, n. 97/49/CE, in *G.U.U.E. L* 223, 9.

(4) Sul punto si veda, tra gli altri, L. MEZZETTI, *La tutela della flora e della fauna*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Manuale di diritto ambientale*, Milano, 2001, 692.

(5) Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in *G.U.U.E. L* 206, 7.

(6) L'art. 3, n. 1 della direttiva 92/43 definisce Natura 2000 come «(...) una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, (...) formata dai siti in cui si trovano gli *habitat* naturali elencati nell'allegato I e *habitat* delle specie di cui all'allegato II (...)», la quale «(...) comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati a norma della direttiva 79/409/CEE».

(7) Sentenza 23 marzo 2006, in causa C-209/04, Commissione c. Repubblica d'Austria, non ancora pubblicata in *Racc.*

(8) Sulla procedura di infrazione in generale, si veda P. MORI, *Articolo 226*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea e della Comunità europea*, Milano, 2004, 1057-1065.

(9) Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, firmato il 24 giugno 1994, entrato in vigore il 1° gennaio 1995, in *G.U.U.E. C* 241 del 1994, 21 e *G.U.U.E. L* 1 del 1995, 1.

aveva rispettato i requisiti procedurali fissati dall'art. 6 della direttiva 92/43.

3. Per quanto attiene al primo motivo di censura, l'aspetto più rilevante sul quale la Corte è stata chiamata a pronunciarsi riguardava la determinazione dei criteri da utilizzare per la classificazione di una ZPS. A tale proposito, la Commissione sosteneva che la delimitazione effettuata dall'Austria fosse incompatibile con i requisiti fissati dalla direttiva, poiché alcune ricerche scientifiche (10) avevano dimostrato l'idoneità dei siti esclusi per la protezione di talune specie di uccelli selvatici. Di contro, il Governo austriaco riteneva che l'esclusione dei siti di Soren e Gleggen-Köblern dalla ZPS fosse corretta, sia in base alle conoscenze scientifiche disponibili all'epoca della classificazione, sia in considerazione della presenza, in detti territori, di numerosi elementi di perturbazione dovuti ad attività di natura ricreativa.

La Corte ha inteso, prima di tutto, sgombrare il campo da possibili fraintendimenti circa i principi relativi alla scelta e alla creazione di una ZPS. Richiamandosi in modo puntuale alle rilevanti disposizioni della direttiva 79/409, ha rimarcato come la necessità di proteggere le specie menzionate negli allegati dell'atto, rappresenti un elemento di cui gli Stati membri devono «tenere conto» (11). L'espressione utilizzata appare riduttiva, soprattutto se letta in relazione a quanto sostenuto dalla dottrina. Si ritiene, infatti, che la conservazione delle specie dell'avifauna costituisca una «necessità prioritaria» (12) nel quadro della direttiva e non semplicemente uno dei fattori che gli Stati sono tenuti a valutare per l'individuazione di una ZPS. Tuttavia, i passaggi successivi della sentenza chiariscono come, in realtà, non vi sia alcuna contraddizione tra l'approccio dei giudici di Lussemburgo e quello degli autori citati.

A tale proposito, sono particolarmente rilevanti le considerazioni della Corte circa la possibilità che criteri economici e sociali siano presi in considerazione nel corso della valutazione delle caratteristiche del territorio (13). Secondo quella che costituisce una giurisprudenza ormai costante (14), anche in questo caso la Corte ha voluto ribadire che tali considerazioni non possono svolgere alcun ruolo ai fini della decisione. Uno Stato membro, infatti, «non può, all'atto della scelta e della delimitazione di una ZPS, tener conto di esigenze economiche, né a titolo di un interesse generale superiore (...), né in quanto esse rispond(a)no a motivi di rilevante interesse pubblico (...)» (15). Tale esclusione si fonda, come chiarito nel caso *Lappel Bank*, sul mancato rinvio da parte dell'art. 4, a differenza di quanto avviene per l'art. 3, alle esigenze menzionate all'art. 2, tra le quali figurano quelle di carattere economico (16). Ne deriva, ha concluso la Corte nel caso in esame, che i soli criteri rilevanti in questo ambito sono quelli ornitologici (17) o, come definiti dall'Avvocato generale Fennelly nel caso *Lappel Bank*, quelli aventi carattere «oggettivo» (18). Parte della dottrina (19) ha, però, criticato questo tipo di approccio,

puntando il dito contro la sua estrema rigidità. Tale caratteristica, infatti, sembrerebbe contrastare con il principio di proporzionalità e sarebbe potenzialmente foriera di risultati poco desiderabili, stante il divieto di bilanciare l'interesse della conservazione ambientale con le ragioni dello sviluppo economico. In realtà, la conclusione della Corte sembra possa essere condivisa, sia per l'aderenza alla lettera della disposizione, sia alla luce dell'obiettivo della direttiva, vale a dire garantire un'efficace protezione delle specie a rischio.

Sul punto, è interessante notare la differenza esistente tra l'art. 4 della direttiva 79/409 e l'art. 6 della direttiva 92/43. Il punto 4 di quest'ultima disposizione, infatti, consente la realizzazione di un progetto anche in presenza di una valutazione negativa sulla sua incidenza su una ZPS, «per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica». Ne deriva che, sebbene abbiano la possibilità di perseguire le proprie strategie di sviluppo economico anche a discapito di aree importanti per la sopravvivenza e la riproduzione di specie ornitologiche a rischio, gli Stati membri sono comunque tenuti a classificare tali siti come ZPS ai sensi della direttiva 79/409. Questo scenario, definito di «*classification-derogation*» (20), sembrerebbe prestarsi ad abusi da parte degli Stati, riducendo il livello di tutela rispetto a quanto previsto dalla dir. 79/409. Nel caso *Lappel Bank*, l'Avvocato generale Fennelly ha, però, sottolineato come la modifica introdotta dalla direttiva 92/43 non renda del tutto inutile l'iniziale classificazione di un sito come ZPS. Questo atto, infatti, comporta una limitazione della possibilità di sfruttare per fini economici l'area in questione, imponendo oneri procedurali gravosi nei confronti dello Stato. Resta, in ogni caso, la percezione di una contraddittorietà tra le diverse impostazioni difficile da giustificare.

4. Sulla scorta di quanto precede, la Corte ha, dunque, esaminato se la decisione di escludere i siti di Soren e Gleggen-Köblern fosse giustificata in base all'applicazione dei criteri ornitologici fissati dall'art. 4 della direttiva 79/409. In base ad osservazioni svolte dal 2000 al 2002 (21), è risultato che in questi due territori si è registrata la presenza di un numero rilevante di esemplari appartenenti alle specie a rischio, dimostrando che l'importanza per la tutela degli uccelli selvatici di tali siti è analoga, se non maggiore, rispetto ad altre aree facenti parte della ZPS. Pertanto, la loro esclusione è stata ritenuta incompatibile con il dettato della disposizione di riferimento, così come sostenuto dalla Commissione.

La conclusione, ha continuato la Corte, non muta neppure in considerazione del margine discrezionale del quale gli Stati membri dispongono in tale ambito. La Corte ha sottolineato, infatti, che lo spazio di manovra riconosciuto agli Stati non riguarda «l'opportunità di classificare come ZPS i territori che appaiono più idonei secondo i criteri ornitologici, ma soltanto l'attuazione di tali criteri ai fini dell'identificazione dei territori più idonei (...)» (22). Ne deriva, perciò,

(10) Tali osservazioni rilevavano che, dal 2000 al 2002, all'interno della ZPS erano stati osservati 4-5, 4 e 3 maschi cantori di re di quaglie, mentre nei siti di Soren e Gleggen-Köblern i dati erano solo leggermente inferiori: 4, 2 e 3. Per quanto riguarda gli uccelli migratori (beccaccino, pavoncella e gran chiurlo), gli studi dimostravano che nel 2001 avevano nidificato in numero persino maggiore al di fuori della ZPS.

(11) Par. 21.

(12) L. MEZZETTI, *op. cit.*, 688; M.C. MAFFEI, *La protezione internazionale delle specie animali minacciate*, Padova, 1992, 279-280.

(13) Paragrafi 39-40.

(14) Sentenza 11 luglio 1996, in causa C-44/95, R. c. Secretary of State for the Environment, *ex parte* Royal Society for the Protection of Birds (*Lappel Bank*), in *Racc.*, 1996, p. I-3805, par. 31 et 42; sentenza 2 agosto 1993, in causa C-355/90, Commissione c. Spagna, in *Racc.*, 1993, p. I-4221, par. 19; sentenza 28 febbraio 1991, in causa C-57/89, Commissione c. Ger-

mania, in *Racc.*, 1991, p. I-883, paragrafi 21-22.

(15) Par. 40.

(16) Sentenza *Lappel Bank*, cit., par. 24.

(17) Par. 40.

(18) Conclusioni dell'Avvocato generale Fennelly 21 marzo 1996, in causa *Lappel Bank*, cit., par. 74. L'Avvocato generale contrappone i criteri «oggettivi» a quelli «soggettivi», vale a dire quelli che richiedono una valutazione da parte dei Membri, tra i quali rientrano gli interessi economici.

(19) J. HOLDER, *Comment on Case C-44/95*, R. v. Secretary of State for the Environment, *ex parte* Royal Society for the Protection of Birds, in *Common Market Law Review*, vol. 34, 1997, 1476.

(20) J. HOLDER, *op. cit.*, 1474.

(21) Vedi *supra*. Si deve rilevare come tali risultati non siano stati contestati dall'Austria nel corso del procedimento.

(22) Par. 33.



che gli Stati membri sono tenuti a classificare come ZPS tutti i siti che risultano, in base a detti criteri, più idonei per la preservazione delle specie ornitologiche. Anche in questo caso, l'approccio seguito dalla Corte conferma in modo puntuale i precedenti sul punto e, in particolare, quanto affermato nel caso Commissione c. Paesi Bassi (23).

Da ultimo, la Corte ha rigettato l'argomento del Governo austriaco, secondo il quale i risultati delle osservazioni non sarebbero stati rilevanti per determinare la legittimità della classificazione, perché intervenuti in un momento successivo alla stessa, mentre l'obbligo di classificazione si concentra nel momento in cui viene effettuata e non implica un continuo aggiornamento. Viceversa, i giudici comunitari hanno ritenuto che «siffatto obbligo non si esaurisce a detta data» (24), visto che nessuna disposizione della direttiva contiene una limitazione di tal sorta. Una simile conclusione sarebbe, infatti, in contrasto con l'obiettivo di una tutela ambientale efficace, principio che informa tutta l'azione comunitaria in materia. Come sottolineato nelle conclusioni dell'Avvocato generale Kokott, l'esclusione di «territori di eccellenza per la conservazione della specie da proteggere per il semplice motivo che essi si sono sviluppati in tal senso solo dopo il recepimento della direttiva (...)», sarebbe incompatibile «con la finalità di un'efficace protezione degli uccelli» (25). Il Governo austriaco era, perciò, tenuto a riconsiderare e, se del caso, modificare, la sua iniziale delimitazione della ZPS del Lauteracher Ried, una volta venuto a conoscenza dei dati presentati dalla Commissione in giudizio. Evidentemente, il mancato rispetto dell'obbligo non può essere invocato quale esimente da parte dello Stato e, di conseguenza, la conclusione della Corte appare giustificata anche sotto questo punto di vista.

5. La seconda censura riguardava il mancato rispetto da parte dell'Austria degli obblighi posti dall'art. 6, nn. 4 e 7 della direttiva 92/43 per l'autorizzazione della costruzione della strada S 18. Più nel dettaglio, la Commissione sosteneva che, nonostante il parere sfavorevole circa l'impatto del progetto sulla ZPS (26), il Governo austriaco aveva omesso di valutare l'esistenza di alternative per il tracciato, non aveva informato la Commissione delle misure compensative adottate e, da ultimo, non si era potuto accertare l'idoneità di dette misure a garantire la coerenza globale di Natura 2000. Lo Stato convenuto respingeva tutti gli addebiti e chiedeva alla Corte di dichiarare l'infondatezza del ricorso, in ragione dell'inapplicabilità delle disposizioni invocate dalla Commissione ad un progetto che era stato presentato per l'autorizzazione prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva.

A fronte di tale eccezione, la Corte ha, prima di tutto, proceduto alla determinazione dell'applicabilità *ratione temporis* dell'atto, osservando che il progetto di costruzione della strada era stato presentato ufficialmente nel 1994, data che deve essere presa come riferimento per la valutazione

della censura (27). All'epoca, l'Austria non faceva ancora parte della Comunità (28) e non era, perciò, vincolata al rispetto degli obblighi posti dalla direttiva 92/43. Pertanto, la Corte ha concluso che la seconda censura della Commissione doveva ritenersi infondata (29), posto che «gli obblighi derivanti dalla direttiva sugli *habitat* non si imponevano alla Repubblica d'Austria e che il progetto di costruzione della strada S 18 non era soggetto agli obblighi stabiliti da detta direttiva» (30).

Il ragionamento seguito dalla Corte sul punto muove dalla considerazione che gli obblighi procedurali fissati dalla direttiva attengono alla valutazione dell'impatto ambientale del progetto, un momento del procedimento che si colloca a monte della decisione finale. I vari passaggi contribuiscono a formare un'operazione complessa, la quale si compone di elementi strettamente interrelati. Per questo motivo, ha osservato la Corte, non sarebbe opportuno che procedure avviate prima della data di scadenza della direttiva siano ulteriormente ritardate ed appesantite da interventi successivi del legislatore comunitario, anche in ragione della notevole complessità degli obblighi procedurali imposti (31).

A sostegno della propria posizione, la Corte ha fatto espresso riferimento al caso *Gedeputeerde Staten van Noord-Holland*, nel quale era stata negata l'applicabilità della direttiva 85/337 (32) («direttiva VIA») nei confronti di «situazioni già consolidate» (33). Come giustamente osservato dall'Avvocato generale Gulmann nella causa *Bund Naturschutz in Bayern* (34), l'applicazione della direttiva VIA alle procedure di autorizzazione in corso alla scadenza del termine di recepimento intaccherebbe, infatti, il principio della certezza del diritto, il legittimo affidamento, nonché il principio di proporzionalità.

È interessante notare come sulla questione dell'applicabilità *ratione temporis* della direttiva, Corte e Avvocato generale siano giunti a soluzioni divergenti, nonostante entrambi abbiano utilizzato il caso *Gedeputeerde Staten van Noord-Holland* quale punto di riferimento. Dopo un attento esame della decisione, l'Avvocato generale concludeva che i due casi non potessero considerarsi equivalenti, visto che la direttiva VIA «non fissa *standards* ambientali vincolanti» e, di conseguenza, una sua applicazione aggiuntiva «alle procedure in corso alla scadenza del termine di trasposizione sarebbe inopportuna stante lo scarso plusvalore realizzato» (35). Al contrario, continuava l'Avvocato, la direttiva sugli *habitat* contiene «prescrizioni *sostanziali*» che mirano ad evitare pregiudizi all'integrità di una zona di protezione e che, dunque, «esplicano la loro utilità pratica anche in caso di loro applicazione a procedure in corso» (36). La Corte, invece, ha impostato il confronto tra le due direttive su un piano diverso, sottolineando l'analogia dei principi coinvolti, piuttosto che la differenza tra le disposizioni materiali. Così facendo, essa è giunta alla conclusione che la necessità di tutelare il principio della certezza del diritto comporta, in entrambi i casi, l'inapplicabilità degli oneri procedurali ai progetti cd. *pipe-line* (37),

(23) Sentenza 19 maggio 1998, in causa C-3/96, Commissione c. Paesi Bassi, in *Racc.*, 1998, p. I-3031, par. 61. Si veda, inoltre, sentenza Commissione c. Spagna, cit., par. 26.

(24) Par. 43.

(25) Conclusioni dell'Avvocato generale Kokott, par. 39.

(26) Parere sfavorevole emesso nel maggio 2000 dall'esperto ufficiale del Land Vorarlberg.

(27) Par. 54.

(28) L'Austria è entrata a far parte dell'Unione europea il 1° gennaio 1995, vedi *supra*.

(29) Par. 64.

(30) Par. 63.

(31) Par. 57.

(32) Sul punto si vedano, tra gli altri, A. MARTELLI, *La valutazione di impatto ambientale*, in L. MEZZETTI, *op. cit.*, 1057-1068; M.L. SCHIAVANO, *La valutazione di impatto ambientale nel diritto comunitario*, in R. FERRARA

(a cura di), *La valutazione di impatto ambientale*, Padova, 2000, 13-73; R. FERRARA, *Valutazione di impatto ambientale e principi del diritto comunitario: è solo un problema di ragionevolezza*, in *Foro it.*, vol. IV, 2000, 265.

(33) Sentenza 18 giugno 1998, in causa C-81/96, Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude e. a. c. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, in *Racc.*, 1998, p. I-3923, par. 24.

(34) Conclusioni dell'Avvocato generale Gulmann 3 maggio 1994, in causa C-396/92, Bund Naturschutz in Bayern e.V. e Richard Stahnsdorf e. a. c. Freistaat Bayern, Stadt Vilsbiburg e Landkreis Landshut, in *Racc.*, 1994, p. I-3717, paragrafi 34 et 37.

(35) Conclusioni Avvocato generale Kokott, par. 61.

(36) Conclusioni Avvocato generale Kokott, par. 62.

(37) L'espressione è stata utilizzata in sentenza 7 gennaio 2004, in causa C-201/02, R., *ex parte* Delena Wells c. Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions, in *Racc.*, 2004, p. I-723, paragrafi 40-48.

vale a dire quelli la cui procedura di autorizzazione sia stata avviata prima della scadenza del termine per il recepimento della direttiva.

Accertata l'inapplicabilità della disciplina invocata dalla Commissione, la Corte ha respinto il ricorso, senza, perciò, passare all'esame degli aspetti sostanziali della controversia. Questi, giova ricordare, vertevano sulla valutazione da parte del Governo austriaco di alternative al percorso della strada e sull'adozione di misure adeguate per garantire la coerenza di Natura 2000.

6. La decisione costituisce un esempio ulteriore dell'accresciuta rilevanza che le necessità di tutela ambientale hanno assunto nel sistema giuridico comunitario. La materia, in origine oggetto dell'intervento normativo comunitario in ragione delle sue ricadute sul perseguimento di obiettivi aventi carattere economico, ha nel corso del tempo assunto una propria autonomia, non solo a livello politico, ma anche da un punto di vista giuridico. Tuttavia, l'adozione di misure per la tutela dell'ambiente comporta, nella maggior parte dei casi, l'imposizione di oneri procedurali e sostanziali che si traducono in un aggravio dei costi per soggetti sia privati che pubblici. In taluni casi, il compito di trovare un bilanciamento tra interessi che, almeno a livello teorico, sono tutti ugualmente importanti è lasciato interamente alla Corte, la quale è in grado di svolgere tale compito tenendo nella giusta considerazione le circostanze concrete del caso. Altrove, il problema del bilanciamento viene già risolto a livello normativo, stabilendo *ex ante* un ordine di priorità tra gli interessi in gioco.

L'art. 4 della direttiva 79/409 rappresenta un esempio significativo in quest'ultimo senso, dal momento che, a differenza di quanto si è visto per l'art. 6 della direttiva 92/43, non consente di prendere in considerazione criteri diversi da quelli ornitologici al momento dell'individuazione di una ZPS. La decisione della Corte nel caso in esame ha applicato tale disposizione in modo corretto e rigoroso, accogliendo il ricorso della Commissione sul punto. Nonostante le perplessità espresse da parte della dottrina, l'approccio del legislatore comunitario non appare sproporzionato, dal momento che il riconoscimento di una facoltà di deroga in capo agli Stati rischierebbe di tradursi in un'inaccettabile riduzione del livello di tutela. Bisogna, però, riconoscere che la disparità di disciplina tra l'art. 4 della direttiva 79/409 e l'art. 6 della direttiva 92/43 risulta meno convincente, prestandosi ad abusi da parte degli Stati.

La Corte, inoltre, ha sancito che l'obbligo di classificazione fissato dall'art. 4 non si esaurisce nell'istante in cui viene ottemperato, ma richiede un continuo aggiornamento, in base alle nuove conoscenze scientifiche eventualmente disponibili.

Il medesimo rigore non è riscontrabile per quanto riguarda l'esame del secondo motivo di censura sollevato dalla Commissione nei confronti dell'Austria. A differenza di quanto sostenuto dall'Avvocato generale, infatti, la Corte ha sancito l'inapplicabilità della disciplina dell'art. 6 della direttiva 92/43 all'autorizzazione del progetto per la costruzione della strada S 18. Questo perché l'imposizione successiva di oneri procedurali rilevanti a progetti già eccezionalmente complessi potrebbe causare ulteriori rallentamenti e tradursi in una violazione di principi fondamentali, quali la certezza del diritto o il legittimo affidamento. Il criterio individuato per stabilire l'applicabilità degli obblighi è quello del rapporto tra la presentazione del progetto per l'autorizzazione e la scadenza del termine per il recepimento della direttiva. La Corte ha, infatti, stabilito che se la data di tale presentazione è antecedente al momento in cui la direttiva deve essere recepita, lo Stato non è vincolato al rispetto degli obblighi procedurali da essa previsti.

Francesco Costamagna

Cass. Sez. V Civ. - 17-2-2006, n. 3516 - Saccucci, pres.; Marigliano, est.; Destro, P.M. (diff.) - Min. finanze (Avv. gen. Stato) c. R.G. (avv. Calisti ed altro). (Conferma Comm. trib. reg. Perugia 10 maggio 1999)

**Imposte e tasse - Tributi - Norme tributarie - Nozione di pertinenza - Nel sistema tributario - Generale principio civilistico - Applicazione - Fattispecie.** (C.c., art. 817; d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, art. 23; d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917; l. 31 gennaio 1994, n. 97, art. 17)

*Nel sistema tributario, le pertinenze non hanno una propria autonomia né autonoma disciplina, ma seguono, secondo il generale principio civilistico posto dall'art. 817 c.c., il regime dei beni principali, come emerge chiaramente dalla normativa in materia di imposte sui redditi (artt. 24, 29, 33 e 39 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917; art. 17 della l. 31 gennaio 1994, n. 97) e di imposta di registro (art. 23 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131) (fattispecie in tema di «ammortizzabilità», ai sensi e per i fini di cui all'art. 67 del d.p.r. n. 917 del 1986, del terreno circostante un capannone) (1).*

(Omissis)

FATTO. - L'Ufficio distrettuale II.DD. di Terni recuperava a reddito, ai fini I.R.P.E.F., per l'esercizio 1991, nei confronti di R.G., tra gli altri costi, la quota di ammortamento di un capannone con terreno circostante.

Ricorreva il contribuente e la C.T.P. di Terni accoglieva il ricorso deducendo che «l'utilizzazione del capannone, comprensivo del terreno circostante, pertinenza la cui quota di ammortamento non può essere scissa da quella del capannone, ai sensi del d.p.r. n. 917 del 1986, art. 67, costituisce il presupposto per il riconoscimento della deducibilità dell'ammortamento».

Su gravame dell'Ufficio la C.T.R. dell'Umbria confermava la sentenza di primo grado.

Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione il Ministro delle finanze sulla base di unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente.

DIRITTO. - Con l'unica doglianza l'Amministrazione finanziaria dello Stato deduce la violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 917 del 1986, art. 67, nonché illogica ed insufficiente motivazione per avere ritenuto la C.T.R. ammortizzabile il terreno circostante al capannone anche se i terreni non sono per loro natura suscettibili di perdita o di deterioramento e, pertanto, non rientrano nella categoria dei beni ammortizzabili, tanto più che non sono compresi nelle tabelle emanate in applicazione della norma citata.

Nè, peraltro, può giustificarsi detta tesi solo sulla base del vincolo pertinenziale, dato che i principi di cui all'art. 917 c.c. riguardano solo i rapporti di diritto civile e non sono estensibili al settore tributario.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La C.T.R., con apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità in quanto esente da incongruità o illogicità, ha accertato la natura pertinenziale del terreno rispetto al capannone industriale cui accedeva e, sulla base di tale vincolo, ha ritenuto che la pertinenza dovesse avere lo stesso regime giuridico del bene principale. Tale tesi è condivisibile in quanto, a differenza di quanto affermato dall'Amministrazione finanziaria ricorrente, non risponde a verità che il regime previsto dall'art. 917 c.c. riguardi solo i rapporti di diritto civile e non sia estensibile anche al settore tributario.

Per comprovare questa affermazione basta scorrere alcune norme del diritto tributario quale il d.p.r. n. 917 del 1986, artt. 24, 29, 33 e 39, relativi alle imposte sui redditi di beni immobili, che, rispettivamente, così statuiscano: «Non si considerano produttivi di reddito dominicale ed agrario i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani» (d.p.r. cit., art. 24, comma 2, e art. 29, comma 4); «Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari» (d.p.r. n. 917, art. 33, comma 2); «Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e le relative pertinenze, appartenenti (...)» (d.p.r. n. 917, art. 39) ed ancora la legge n. 97 del 1994, art. 17, comma 3:

«Le costruzioni rurali e relative pertinenze destinate ad agriturismo in terreni montani sono assimilati alle costruzioni di cui al d.p.r. n. 917 del 1986, art. 39» e, persino più chiaramente, il d.p.r. n. 131 del 1986, art. 23, comma 3, sull'imposta di registro: «Le pertinenze sono soggette alla disciplina del bene principale».

Dalla lettura di detti articoli di legge si evince che le pertinenze, anche nel sistema tributario, non hanno una propria autonomia né autonoma disciplina ma seguono il regime dei beni principali e ciò risulta chiaramente, per quanto attiene alla regolamentazione dell'imposizione fiscale del reddito, da quanto sopra evidenziato; allo stesso modo gli stessi beni devono seguire lo stesso regime giuridico anche in tema di imposizione fiscale del reddito d'impresa comprensivo delle previste detrazioni.

Peraltro l'altra censura avanzata da parte ricorrente che le pertinenze, costituite da terreno, non rientrerebbero tra i beni ammortizzabili perché non deteriorabili, non risponde a verità in quanto anche un'area scoperta è suscettibile di manutenzione ed a maggior ragione un'area pertinenziale di un capannone industriale verosimilmente destinato a deposito, a parcheggio ed alla manovra di camion ed altri veicoli industriali.

È, infine, inammissibile per genericità e mancanza di autosufficienza, la censura con la quale si sostiene che i terreni non sarebbero compresi nelle tabelle emanate in applicazione della norma di cui si sostiene la violazione. Parte ricorrente, infatti, non ha nemmeno indicato gli estremi nel decreto ministeriale al quale faceva riferimento, obliterando, peraltro, che il d.p.r. n. 600 del 1973, art. 16, relativo all'accertamento, nel disciplinare il registro dei beni ammortizzabili fa riferimento a beni immobili senza alcuna specificazione od esclusione.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Si ritiene equo compensare le spese del giudizio, data la novità della controversia.

(Omissis)

(1) AMMORTAMENTO DEI TERRENI E TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERTINENZE: UNA SIGNIFICATIVA (ORAMAI SUPERATA) PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE.

1. Con la sentenza in rassegna, il Supremo Collegio, nel confermare il proprio orientamento sul trattamento fiscale delle pertinenze, in verità formatosi in relazione a fattispecie diverse da quella oggetto della decisione che si commenta, coglie l'occasione per prendere posizione sulla *vexata quaestio* dell'ammortizzabilità dei terreni.

La decisione merita dunque di essere segnalata non tanto per l'enunciazione del principio secondo cui le pertinenze devono essere assoggettate al medesimo regime fiscale del bene principale cui accedono, quanto per il contesto nel quale detto principio viene sancito: l'ammortamento del costo di terreni costituenti pertinenze di fabbricati e la conseguente deduzione delle quote di ammortamento dall'imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Prima di esaminare il contenuto della decisione e dare conto della sua sopravvenuta obsolescenza (su cui v. *infra* par. 5), appare opportuno delineare i termini nei quali la problematica dell'ammortamento dei terreni è generalmen-

te affrontata.

2. Il vivace dibattito intorno alla questione dell'ammortizzabilità dei terreni è sorto in ragione dell'assenza di una chiara ed univoca normativa e di uniformità fra la disciplina civilistica e quella fiscale.

Sul piano civilistico, infatti, la disposizione contenuta nell'art. 2426, comma 1, n. 2 c.c., ancorando il concetto di ammortamento all'usura che il bene subisce nel tempo, esclude *tout court* la possibilità di ammortizzare i terreni, per loro natura non deteriorabili, ancorché svolgano una funzione strumentale alla realizzazione del reddito d'impresa.

Una tale possibilità è pure espressamente esclusa dal principio contabile internazionale IAS 16 (Immobili, impianti e macchinari), che prevede che «I terreni e gli edifici sono beni separabili e sono contabilizzati separatamente, anche quando vengono acquistati congiuntamente. Con qualche eccezione, come cave e siti utilizzati per discariche, i terreni hanno una vita utile illimitata e quindi non vengono ammortizzati»; mentre una maggiore apertura alla possibilità di ammortizzare i terreni sembra potersi desumere dal principio contabile nazionale n. 16 (Le immobilizzazioni materiali – paragrafo D.XI, Ammortamento), ove si legge che: «tutti i cespiti vanno assoggettati ad ammortamento salvo i fabbricati civili, (...)» e quei cespiti la cui utilità non si esaurisce come i terreni. Tuttavia, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche quello dei terreni sui quali essi insistono, il valore dei terreni va scorporato ai fini dell'ammortamento sulla base di stime. *In quei casi, invece, in cui il terreno ha un valore in quanto vi insiste un fabbricato, se lo stesso viene meno, il costo di bonifica può azzerare verosimilmente quello del terreno, con la conseguenza che anch'esso va ammortizzato*» (corsivo aggiunto - n.d.r.).

La disciplina fiscale, dal canto suo, contiene numerosi spunti a sostegno dell'ammortizzabilità dei terreni che svolgano una funzione strumentale alla realizzazione del reddito d'impresa e ciò è desumibile non solo dall'esame dell'art. 102 (*ex art.* 67) del T.U.I.R. (d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917), alla luce degli atti parlamentari e delle relazioni (1), ma anche da altre disposizioni del testo unico, correttamente richiamate dalla sentenza in rassegna, nelle quali le aree su cui insistono fabbricati e le aree pertinenziali non sono considerate terreni, ma fabbricati: si tratta degli artt. 27 (*ex art.* 24) e 32 (*ex art.* 29), a norma dei quali non si considerano produttivi di reddito dominicale ed agrario i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani; l'art. 36 (*ex art.* 33), secondo comma, secondo il quale «Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari» ed ancora l'art. 42 (*ex art.* 39) che prevede che «Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti (...)».

(1) La mancata riproduzione nel T.U.I.R. del testo dell'art. 67 originariamente predisposto dal Governo, che prevedeva espressamente che «il costo dei fabbricati strumentali non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza», induce a ritenere che si sia inteso mantenere il regime di deducibilità delle quote di ammortamento dei terreni, previsto in vigore della precedente normativa. Nell'attuale formulazione, l'art. 102, commi 1 e 2, del T.U.I.R. (*ex art.* 67) si limita a prevedere che: «Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entra-

ta in funzione del bene. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi». La tabella dei coefficienti di ammortamento del costo dei beni strumentali, approvata con d.m. 31 dicembre 1988, prevede espressamente la possibilità di ammortamento solo in relazione ad alcune categorie di terreni; si tratta, in particolare, dei terreni adibiti a piste, moli, linee ferrate ed autostrade.

L'evidente discrasia fra la disciplina fiscale e quella civilistica ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti.

In dottrina, se, da un lato, si è da più parti ritenuto che la disciplina civilistica non lascerebbe alcuno spazio alla possibilità di ammortizzare i terreni, non è mancato chi ha per contro sostenuto che l'ammortamento dei terreni su cui insistono fabbricati e dei terreni pertinenziali sia consentito alla luce dell'ultima precisazione contenuta nel richiamato principio contabile nazionale n. 16 (2), spingendosi sino ad affermare che neppure il principio contabile internazionale n. 16 escluderebbe la predetta possibilità in termini assoluti, nonostante la sua lettera piuttosto chiara (3).

Al di là del dato normativo, poi, come è stato correttamente osservato (4), la questione relativa alla possibilità di ammortizzare i terreni deve essere risolta in maniera coerente alla accezione di ammortamento che si accoglie.

Se, infatti, si aderisce alla tesi per la quale l'ammortamento rappresenta il deprezzamento che il bene subisce a seguito del suo deperimento e consumo tecnologico ed economico nel tempo (5), allora non può che sostenersi l'impossibilità di includere i terreni fra i cespiti ammortizzabili, trattandosi di beni la cui utilità non si esaurisce nel tempo.

Se, per converso, si ritiene che la funzione dell'ammortamento sia quella di ripartire il costo dell'immobilizzazione fra gli esercizi nei quali essa rende una utilità (6), deve allora necessariamente concludersi per la ammortizzabilità dei terreni. Tale conclusione non può però che concernere i soli terreni che sono strumentali per l'impresa, o in quanto pertinenze di fabbricati (ad esempio i piazzali antistanti i capannoni industriali), o in quanto parte dei predetti fabbricati (ad esempio le aree su cui insistono gli uffici). I terreni che non svolgono una funzione strumentale alla realizzazione del reddito d'impresa, come i terreni acquistati per fini speculativi, non dovrebbero invece poter essere ammortizzati (7).

Neppure l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria sulla questione in esame è assolutamente univoco: da un lato, infatti, essa si è spesso pronunciata nel senso della non ammortizzabilità *tout court* dei terreni a prescindere dalla loro strumentalità, affermando che «l'ammortamento è una procedura tecnico-contabile attraverso la quale si ripartisce, nei vari

esercizi, l'onere del deperimento e del consumo relativo alla utilizzazione dei beni strumentali di durata pluriennale. Ciò premesso, si rammenta che i terreni, ancorché assolvano ad una funzione di strumentalità nell'esercizio delle attività, non sono ammortizzabili, atteso che, per la loro natura, non sono suscettibili di deperimento e consumo» (8); d'altro canto, non sono mancate interpretazioni favorevoli ad operare una distinzione tra terreni strumentali e terreni non strumentali, ammettendo l'assoggettamento dei primi al medesimo regime fiscale previsto per i fabbricati cui essi accedono.

Ciò è avvenuto, ad esempio, in materia di natura e trattamento fiscale dei contributi percepiti dalle imprese in applicazione della l. 19 dicembre 1992, n. 488: l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i contributi percepiti dalle imprese per l'acquisto del suolo aziendale devono essere considerati e trattati, ai fini delle imposte dirette, come «contributi in conto impianti» (ovvero come contributi la cui erogazione è subordinata all'acquisizione o alla realizzazione di beni strumentali ammortizzabili), solo se l'acquisto del terreno sia finalizzato alla costruzione di fabbricati industriali ammortizzabili (9).

Anche nel commentare le agevolazioni in materia di investimenti produttivi previste dalla l. 18 ottobre 2001, n. 383 (c.d. «Tremonti-bis»), l'Agenzia delle entrate ha ugualmente ritenuto che: «(...) i terreni, in quanto privi del requisito della strumentalità, sono, in via generale, esclusi dalla agevolazione. Benché non rilevino autonomamente come beni agevolabili, i terreni possono tuttavia rientrare nell'ambito applicativo del beneficio qualora incorporino, per accessione, un fabbricato strumentale effettivamente destinato ad un struttura produttiva dell'impresa ubicata in una delle aree svantaggiate» (10).

Oltretutto, con un'interpretazione più risalente, il Ministero delle finanze ha ritenuto che i terreni possono considerarsi beni strumentali solo qualora siano sottratti alla loro naturale destinazione ed utilizzati nel processo produttivo (come, avviene, a titolo esemplificativo, nel caso dei terreni adibiti dalle imprese edili a deposito di materiale); per converso, qualora essi vengano asserviti alla loro naturale funzione (coltivazione, pascolo, etc.) devono essere considerati fattore di produzione (11).

(2) In questo senso, si veda L. ROSSI, L. MIELE, R. LUPI, *Doppio binario, IAS e ammortamento del valore dei terreni su cui insistono fabbricati*, in *Dialoghi di diritto tributario*, 7-8, 2005, 1045, secondo cui «Nella prassi delle imprese, tenuto conto di tale ultimo passo del principio contabile nazionale, il valore del terreno non è di regola scorporato da quello complessivo dell'immobile e l'intero importo viene assoggettato ad ammortamento. Ciò nella considerazione che al terreno su cui insiste l'edificio è riconosciuto un valore che subisce una riduzione in conseguenza del suo utilizzo (l'ammortamento rappresenta appunto tale perdita di valore). In sostanza, si ritiene che, se vi è una perdita di valore del terreno e questa perdita deriva dalla circostanza che il terreno è servente al fabbricato strumentale, la stessa possa essere ripartita per la durata del fabbricato stesso e l'ammortamento appare lo strumento più idoneo a misurare tale deperimento». Nello stesso senso si veda I. SCAFATI, *L'ammortamento del costo dei terreni occupati da fabbricati industriali*, in *Corriere tributario*, n. 8/2005, 615, secondo il quale in forza del principio contabile nazionale n. 16, «i terreni, in via di principio, non sono ammortizzabili in quanto beni non suscettibili di deperimento e consumo; tuttavia, i terreni su cui insistono fabbricati ed i terreni pertinenziali perdono la loro originaria natura e autonoma utilità per assumere una funzionalità diversa, inscindibile da quella del fabbricato nel cui valore ammortizzabile, di conseguenza, esse devono essere ricomprese. L'unitarietà di questo processo di ammortamento è del tutto evidente nei casi di acquisto, in cui il costo sostenuto per l'acquisto del fabbricato e dell'area su cui questo insiste non è scindibile in distinte componenti; ma ragioni sostanziali inducono a ritenere unitario il processo di ammortamento anche nel caso di fabbricati industriali costruiti su aree in seguito all'acquisizione delle stesse, e ciò soprattutto quando il ripristino della destinazione naturale del terreno richiederebbe opere tali da superare il valore del terreno stesso».

(3) Secondo I. SCAFATI, *op. cit.*, 616, lo IAS 16 si limiterebbe ad imporre la separata rappresentazione contabile dei terreni rispetto ai fabbricati o agli impianti che su di essi insistono, senza escludere l'ammortizzabilità in assoluto dei terreni.

(4) C. PRIVITERA, *Gli ammortamenti nella determinazione del reddito d'impresa*, Milano, 1986, 17.

(5) Così A. BERLIRI, *Corso istituzionale di diritto tributario*, Milano, 1978, vol. II, 190.

(6) Si veda, *inter alia*, P. ONIDA, *Il bilancio d'esercizio nelle imprese*, Milano, 1974, 396 e ss. e, nello stesso senso, ARDEMANI, *La componente economico-aziendale del bilancio d'esercizio*, in AA. VV., *L'Impresa, III, Il bilancio d'esercizio*, Milano, 1991, 524; R. LUPI, *Diritto tributario, Parte Speciale, I sistemi dei singoli tributi*, Milano, 2005, 159 e ss.; G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario, Parte Speciale, il sistema delle imposte in Italia*, Padova, 2005, 380 ss.

(7) Così C. PRIVITERA, *op. cit.*, 16.

(8) Così r.m. 23 febbraio 2004, n. 19/E, in materia di deducibilità dei canoni di *leasing* conseguenti alla acquisizione di un terreno mediante un contratto di locazione finanziaria; nello stesso senso, c.m. 17 maggio 2000, n. 98/E, r.m. 11 novembre 1996, n. 113, c.m. 10 aprile 1991, n. 11, in: <http://www.finanze.it>, sito *web* visitato da ultimo il 19 luglio 2006.

(9) R.m. 29 marzo 2002, n. 100/E, visionabile sul sito *web*: <http://www.finanze.it>.

(10) Così c.m. 9 maggio 2002, n. 38 e c.m. 17 ottobre 2001, n. 90, visionabili sul sito *web*: <http://www.finanze.it>.

(11) R.m. 16 febbraio 1982, prot. 1579, visionabile sul sito *web*: <http://www.finanze.it>. Negli stessi termini si è espressa la Corte di cassazione, secondo la quale ad un terreno nudo può riconoscersi il carattere della strumentalità «solo quando esso venga sottratto alla sua naturale destinazione, per essere utilizzato in un determinato processo produttivo; mentre quando lo sfruttamento del terreno resti circoscritto nell'ambito della sua naturale funzione, così da essere considerato oggetto – e non strumento – dell'attività imprenditoriale, esso deve essere qualificato non già bene strumentale, ma fattore della produzione, intrinsecamente idoneo a produrre reddito e, quindi, suscettibile di tassazione» (Cass. Civ. Sez. I<sup>o</sup> aprile 1996, n. 2990, in *Giust. civ. Mass.*, 1996, 477).

Infine, l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto che il costo di acquisizione o di esproprio di un terreno su cui viene realizzato un manto autostradale può essere oggetto di ammortamento (12).

La giurisprudenza tributaria, dal canto suo, ha sempre oscillato senza un indirizzo chiaro fra la posizione contraria alla possibilità di ammortamento dei terreni (13) e quella favorevole (14).

Una sentenza che ponesse termine a questa ambiguità interpretativa era pertanto più che auspicabile. La sentenza in commento appare destinata ad assolvere tale funzione.

3. Nel caso sottoposto all'attenzione del Supremo Collegio il contribuente, ricevuto un avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria contestava la deduzione dall'imponibile fiscale delle quote di ammortamento di un terreno costituente pertinenza di un capannone industriale, lo impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Terni che accoglieva il ricorso, riconoscendo l'assoggettamento delle pertinenze al medesimo regime fiscale del bene principale. La sentenza veniva successivamente confermata dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria.

Avverso la decisione di secondo grado, l'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in Cassazione, deducendo la non ammortizzabilità dei terreni in quanto, per loro natura, non deteriorabili ed in quanto non inclusi nel decreto ministeriale che fissa i coefficienti di ammortamento e l'inapplicabilità dell'art. 817 c.c., in materia di pertinenze, nel campo del diritto tributario.

Quanto a quest'ultimo motivo di gravame, il Supremo Collegio ha ritenuto di doversi discostare dalle argomentazioni addotte dall'Amministrazione finanziaria, statuendo che l'art. 817 c.c. trova applicazione anche nel diritto tributario (15), con la conseguenza che le pertinenze devono essere assoggettate allo stesso regime fiscale del bene principale cui esse accedono, ivi compreso, in materia di imposte sui redditi, il regime delle deduzioni. Ciò trova conferma in numerose disposizioni contenute nel T.U.I.R., ed in particolare gli artt. 27 (ex art. 24), 32 (ex art. 29), 36 (ex art. 33), secondo comma e 42 (ex art. 39), nonché in alcune norme contenute in leggi speciali, ovvero l'art. 17, terzo comma, della l. 31 gennaio 1994, n. 97, contenente disposizioni per le zone montane, secondo il quale «Le costruzioni rurali e relative pertinenze destinate ad agriturismo in terreni montani sono assimilate alle costruzioni di cui all'art. 39, d.p.r. 917/1986» e l'art. 23, terzo comma, del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, in materia di imposta di registro, a norma del quale «Le pertinenze sono soggette alla disciplina del bene principale» (16).

Dopo aver riconosciuto la possibilità di ammortizzare il costo dei terreni pertinenziali alla stregua dei fabbricati cui

essi accedono, in applicazione dell'art. 817 c.c., la Suprema Corte ha ritenuto infondato anche l'altro motivo di gravame sollevato dall'Amministrazione finanziaria, secondo cui i terreni non sarebbero ammortizzabili in quanto per loro natura non deteriorabili, affermando che «anche un'area scoperta è suscettibile di manutenzione ed a maggior ragione un'area pertinenziale di un capannone industriale verosimilmente destinato a deposito, a parcheggio ed alla manovra di camion od altri veicoli industriali».

Ad ulteriore conferma della possibilità di ammortizzare il costo dei terreni, la Cassazione richiama in conclusione l'art. 16 del d.p.r. 23 settembre 1973, n. 600 che, nel dettare la disciplina del registro dei beni ammortizzabili, menziona i beni immobili senza fornire alcuna specificazione di tale nozione e senza escludere alcunché da essa.

4. La conclusione cui il Supremo Collegio è pervenuto è sicuramente condivisibile e rappresenta un ulteriore elemento di conforto per quelle imprese che sono solite assoggettare ad ammortamento il valore dei terreni su cui insistono fabbricati o dei terreni pertinenziali, prassi questa già supportata, come si è detto, dalla legislazione fiscale e da non poche risoluzioni e circolari ministeriali.

Del resto, essa si presenta come l'unica conclusione possibile, in considerazione del principio, costantemente affermato dalla Cassazione in contesti diversi, secondo cui l'art. 817 c.c. troverebbe applicazione anche in materia tributaria, con la conseguenza che il bene pertinenziale deve essere assoggettato al medesimo regime fiscale del bene principale cui esso accede: non vi sarebbe stata alcuna ragione di escludere dalla sfera di applicazione di tale principio il regime delle deduzioni delle quote di ammortamento dall'imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

La decisione in rassegna, d'altra parte, accentua la discrasia fra la disciplina fiscale, nella quale, come si è detto, sono presenti numerosi spunti a sostegno dell'ammortizzabilità dei terreni, e quella civilistica, nella quale la presenza dello IAS 16 esclude del tutto la possibilità di ammortizzare i terreni pertinenziali; discrasia questa che si è ritenuto superabile attraverso il meccanismo introdotto dall'art. 109, comma 4, del T.U.I.R., che, a fronte della impossibilità di ammortizzare civilisticamente i terreni, ancorché pertinenziali, in forza dello IAS 16, consentirebbe la deduzione extracontabile della relativa quota di ammortamento, attraverso la compilazione di apposito quadro della dichiarazione dei redditi (17).

L'affermazione della Corte di cassazione secondo cui «anche un'area scoperta è suscettibile di manutenzione ed a maggior ragione un'area pertinenziale di un capannone industriale verosimilmente destinato a deposito, a parcheggio ed alla manovra di camion od altri veicoli industriali»

(12) R.m. 4 luglio 1975, prot. 42, visionabile sul sito [web: http://www.finanze.it](http://www.finanze.it).

(13) Comm. trib. centr., Sez. XXI 10 luglio 1995, n. 2928, in *Boll. trib.*, 1996, 1234 con nota di LIZZUL. La Commissione ha ritenuto che «Non sono deducibili le quote di ammortamento riferite a dei terreni poiché gli stessi non sono considerati dall'amministrazione finanziaria beni ammortizzabili. Infatti gli stessi non risultano essere compresi nella tabella approvata con d.m. 21 ottobre 1974, la quale contiene i coefficienti di ammortamento per categorie omogenee di beni».

(14) Comm. trib. reg. Lazio 23 marzo 2006, n. 129, visionabile sul sito [web: http://www.finanze.it](http://www.finanze.it) (s.m.), che ha statuito che «La strumentalità del terreno alla pompa di servizio è *in re ipsa* e l'unitarietà che ne deriva giustifica l'ammortamento e l'applicazione dell'unico coefficiente del 12,50 per cento»; si vedano anche Comm. trib. prov. Torino, Sez. XXXVIII 3 aprile 2001, n. 16, in *Il Fisco*, 2001, 11154 con nota di MARGARA e CIZZA e Comm. trib. centr., Sez. XIX 11 agosto 1997, n. 4194, in *Riv. dir. trib.*, 1998, II, 209.

(15) Nella sentenza in esame, la norma che disciplina il regime giuridico delle pertinenze è indicata, per mero *lapsus calami*, come l'art. 917 c.c.

(16) Il principio secondo cui la disposizione di cui all'art. 817 c.c. trova applicazione anche nel campo del diritto tributario è stato già sancito dal Supremo Collegio in numerose occasioni; in particolare, in materia di imposta comunale sugli immobili si veda Cass. Civ. Sez. V 25 marzo 2005, n. 6505, visionabile sul sito [web: http://www.finanze.it](http://www.finanze.it), ove si legge che «In applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 504 del 1992, che esclude l'autonoma tassabilità ai fini ICI delle aree pertinenziali, la nozione di pertinenza deve essere valutata con riferimento alla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 817 del codice civile (...)» e, nello stesso senso Cass. Civ. Sez. V 26 agosto 2004, n. 17035, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, f. 9, 2268; Cass. Civ. Sez. V 23 settembre 2004, n. 19161, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, f. 1, 16. In materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, cfr. Cass. Civ. Sez. V 7 gennaio 2005, n. 215, visionabile sul sito [web: http://www.finanze.it](http://www.finanze.it) (s.m.) e Cass. Civ. Sez. I° giugno 1994, n. 5320, in *Giust. civ.*, 1994, I, 2122. Con riferimento alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si veda Cass. Civ. Sez. V 6 febbraio 1999, n. 122, visionabile sul sito [web: http://www.finanze.it](http://www.finanze.it).

(17) In questi termini si è pronunciata l'Assonime con la circolare n. 69 del 23 dicembre 2005, disponibile sul sito [web: http://www.assonime.it](http://www.assonime.it).

meritava sicuramente un maggiore approfondimento, in quanto la frase, nel suo contesto, non appare comprensibile.

5. La condivisibile e tanto attesa presa di posizione assunta dalla Corte di cassazione nella sentenza che si commenta è stata vanificata dalla conversione del c.d. decreto Bersani, che ha posto fine alla *querelle* relativa all'ammortamento dei terreni.

In fase di correzione delle bozze della presente nota, è stata infatti pubblicata, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 2006, la l. 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», il quale, all'art. 36, commi 7 ed 8, prevede espressamente che: «Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti» (18).

A seguito dell'introduzione di una siffatta disposizione normativa, con la quale si è prevista l'indeducibilità delle quote di ammortamento dei terreni su cui insistono fabbricati e dei terreni pertinenziali, sanando così l'evidenziata discrasia fra la disciplina fiscale e quella civilistica (19), l'orientamento della Cassazione espresso nella sentenza in esame, che appariva certamente condivisibile e coerente alla luce della disciplina previgente, deve ritenersi ormai superato.

In conclusione, deve darsi atto che in sede di primi commenti alla nuova disciplina, se da un lato si è apprezzata l'allineamento della disciplina fiscale a quella civilistica, dall'altro si è fortemente criticato il criterio adottato al fine di calcolare il costo delle aree, da scorporare da quello dei fabbricati strumentali.

Si è infatti autorevolmente sostenuto che l'aver ancora il costo dei terreni non ammortizzabili alla valutazione contenuta in una perizia di stima, a condizione che tale valutazione superi le percentuali, determinate in misura alquanto elevata dalla norma stessa, dovendosi altrimenti far riferimento a tali percentuali, potrebbe condurre a ritenere non ammortizzabili investimenti che eccedono il costo reale dei terreni (20).

*Giuliana Caira*

(18) La norma è stata commentata dalla Amministrazione finanziaria con la c.m. 4 agosto 2006, n. 28/E, ove, al par. 26, rubricato «indeducibilità ammortamento terreni», si legge che «L'art. 36, comma 7, stabilisce che ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza (...)».

(19) Nella Relazione governativa al decreto si legge che: «Il comma 7 ribadisce il principio della non ammortizzabilità dei terreni e delle aree occupate dai fabbricati strumentali, in aderenza con le indicazioni fornite al riguardo dai principi contabili nazionali ed internazionali, secondo i quali le imprese devono indicare separatamente (scorporare) in bilancio il valore del fabbricato da quello del terreno e non potranno ammortizzarlo. Per agevolare lo scorporo del costo del terreno da quello del fabbricato è stata introdotta una misura percentuale di riduzione che determina in modo forfetario il costo del terreno. Il comma 8 ne stabilisce la decorrenza».

(20) Così l'Assonime nella circolare n. 36 del 3 agosto 2006, pubblicata sul sito [web: http://www.assonime.it](http://www.assonime.it).

Cass. Sez. Lav. - 17-2-2006, n. 3494 - Sciarelli, pres.; Roselli, est.; Nardi, P.M. (diff.) - INPS (avv. Riccio ed altro) c. Q.A. e altro (avv. Patrizi ed altro). (*Cassa con rinvio App. Genova 6 marzo 2002*)

**Previdenza sociale - Assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti - Reversibilità - Pensione spettante alla vedova di coltivatore diretto - Coltivatore deceduto prima del 2 maggio 1969 - Base di calcolo - Riferimento alla data di decorrenza della pensione - Esclusione - Riferimento alla data di decesso del titolare - Necessità.**  
(R.d. 14 aprile 1939, n. 636; l. 6 luglio 1939, n. 127, art. 13; l. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22; l. 2 agosto 1990, n. 233, art. 12)

*L'art. 12 della legge n. 233 del 1990, fissando la data di decorrenza (1° gennaio 1991) della pensione indiretta o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, in favore degli indicati superstiti, qualora l'iscritto alla detta gestione sia deceduto prima del 2 maggio 1969, ha escluso la spettanza di arretrati, ma non ha innovato circa i criteri di determinazione quantitativa, con la conseguenza che il riferimento temporale della base di calcolo è rimasto quello del giorno del decesso del dante causa, e non è stato spostato alla data successiva di decorrenza della pensione stessa (1).*

(Omissis)

FATTO. - Ritenuto che con sentenza del 5 maggio 2002 la Corte d'appello di Genova confermava la decisione del Tribunale, secondo cui la pensione di reversibilità spettante a R.M., vedova di coltivatore diretto deceduto nel 1966, ai sensi della l. 2 agosto 1990, n. 233, art. 12, doveva essere calcolata assumendo come base la pensione diretta che sarebbe spettata al defunto, ma con riferimento alla data di decorrenza della pensione di reversibilità, ossia al 1° gennaio 1991 (data fissata dall'art. 12 cit.), e non col più sfavorevole riferimento alla data di decesso del dante causa;

che contro questa sentenza ricorre per cassazione l'INPS mentre R. ed A.Q., eredi di R., resistono con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Considerato che con l'unico motivo di ricorso l'INPS lamenta la violazione della legge n. 233 del 1990, art. 12 e della l. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, sostenendo doversi determinare la base di calcolo della pensione di reversibilità in questione, ossia l'ammontare della pensione diretta, con riferimento alla data di decesso del titolare e non alla successiva data di decorrenza della stessa pensione di reversibilità, fissata dall'art. 12 cit. al 1° gennaio 1991;

che ad avviso del ricorrente sarebbe pertanto errata la sentenza impugnata, che ha riferito la base di calcolo a quest'ultima data; che il motivo è fondato;

che ai sensi del detto art. 12, a decorrere dal 1° gennaio 1991 i superstiti di persona già titolare di pensione diretta a carico dell'INPS hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla gestione ora detta sia deceduto prima del 2 maggio 1969;

che, tale norma, fissando la data di decorrenza della pensione indiretta o di reversibilità, ha escluso la spettanza di arretrati ma non ha innovato circa i criteri di determinazione quantitativa, ossia non ha spostato il riferimento temporale della base di calcolo, che rimane quella del giorno di decesso del dante causa, vale a dire «la pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato» (r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, art. 13; cfr. Cass. 8 giugno 1998, n. 5644);

che su tale base va calcolata la pensione spettante alla vedova del coltivatore diretto;

che la sentenza impugnata, non essendosi uniformata a tale criterio, va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Torino, che procederà a nuovo calcolo attenendosi al detto criterio e provvederà anche sulle spese processuali.

(Omissis)

(1) LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ AI SUPERSTITI DI COLTIVATORE DIRETTO SECONDO L'ART. 12, LEGGE N. 233 DEL 1990.

1. Prima di affrontare il problema posto dalla sentenza in epigrafe è opportuno procedere ad una breve ricognizione della disciplina legislativa inerente all'estensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni dei benefici previdenziali previsti per i superstiti dei lavoratori dipendenti.

La l. 23 ottobre 1957, n. 1047 – che ha dettato le norme in materia pensionistica di tali categorie di lavoratori autonomi – precisava, all'art. 18, comma 1, che l'assicurazione in essa contemplata aveva per oggetto «il conferimento delle sole pensioni dirette, di vecchiaia ed invalidità escluse le pensioni ai superstiti ed ogni altra prestazione in caso di morte degli assicurati o dei pensionati, salvo quanto previsto nei successivi commi». Il comma 2 dello stesso articolo disponeva al riguardo: «Hanno diritto alla reversibilità della pensione la vedova di età superiore ai 60 anni o inabile al lavoro, purché non abbia una pensione a titolo personale, e gli orfani del capofamiglia, qualora, con la morte di esso, il nucleo familiare superstita venga a trovarsi nella impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata». Il successivo comma 3, infine, stabiliva: «Le condizioni per il diritto e le misure delle pensioni di reversibilità sono quelle stabilite nell'art. 13 del r.d. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella l. 6 luglio 1939, n. 1272, modificato secondo l'art. 2 della l. 4 aprile 1952, n. 213» (ed ulteriormente modificato dall'art. 22, l. 23 luglio 1965, n. 903).

Tali limitazioni, però, non furono previste in occasione dell'estensione alle omologhe categorie di lavoratori autonomi (artigiani: l. 4 luglio 1959, n. 463; esercenti attività commerciali: l. 22 luglio 1966, n. 613) dell'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti: l'area assicurativa, nei loro confronti, infatti, era sin dall'origine completamente allineata a quella dei lavoratori dipendenti.

Ciononostante, solo con l'art. 25, l. 30 aprile 1969, n. 153 è stato disposto che «i superstiti indicati all'art. 22 della l. 21 luglio 1965, n. 903 hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a condizione che l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (1° maggio 1969: n.d.r.) e, se titolare di pensione a carico della gestione, che questa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successiva».

La norma sopra riportata, con le limitazioni in essa indicate, lasciava aperto il problema nei confronti degli assicurati deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento di legge in questione e dei titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970, per i quali continuavano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 18, legge n. 1047 del 1957.

È, quindi, intervenuto l'art. 12, l. 2 agosto 1990, n. 233 che ha disposto:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i superstiti indicati all'art. 13 del r.d. 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito da ultimo dall'art. 22 della l. 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2 maggio 1969 e, se titola-

re di pensione a carico della gestione, qualora la pensione stessa abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.

2. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'art. 18 della l. 26 ottobre 1957, n. 1047, ed i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 25 della l. 30 aprile 1969, n. 153.

3. Il diritto all'indennità prevista dall'art. 13 della l. 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è esteso ai superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della l. 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. (*Omissis*: la disposizione concerne le modalità di finanziamento per far fronte agli oneri finanziari derivanti dalla nuova normativa)» (1).

2. Come può desumersi dal testo sopra riportato, l'art. 12, legge n. 233 del 1990 ha eliminato la lacuna esistente nell'art. 25 della legge n. 153 del 1969, cui si è accennato sopra, ma ha escluso qualsiasi effetto retroattivo alla relativa disposizione, fissando la decorrenza del beneficio in essa contemplato al 1° gennaio 1991.

Ciò ha creato – come nella fattispecie esaminata dalla sentenza in commento – un dubbio interpretativo circa la base pensionistica di riferimento del trattamento di reversibilità spettante ai superstiti di coltivatore diretto deceduto in epoca contemplata nel predetto art. 12: se, cioè, come sostenuto dagli interessati cui i giudici di merito avevano dato ragione, il trattamento pensionistico loro spettante dovesse essere calcolato assumendo come base la pensione diretta che sarebbe spettata al defunto, ma con riferimento alla data di decorrenza della pensione di reversibilità, ossia alla data del 1° gennaio 1991 fissata dal citato art. 12, ovvero, come operato e sostenuto dall'INPS col ricorso per cassazione, assumendo come base di calcolo della pensione di reversibilità l'ammontare della pensione diretta spettante al titolare dante causa, determinata con riferimento alla data del suo decesso.

Al riguardo va sottolineato che il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità di cui trattasi è stato esteso ai superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni – come può desumersi dalle disposizioni di legge richiamate *sub* 1) – con costante rinvio alle «stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti», secondo le quali, «nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione» richieste, spetta ai relativi superstiti, che abbiano i requisiti previsti, un trattamento pensionistico stabilito in quote variabili, a seconda dei casi, della «pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato» al verificarsi, ovviamente, dell'evento causante, e cioè la morte.

A questo riguardo la S.C., con una precedente pronuncia (2), aveva avuto modo di affermare che «la pensione ai superstiti, in base alla relativa disciplina di legge, è pari ad una quota della pensione liquidata o comunque spettante al lavoratore deceduto, e a tal fine non sono computabili gli emolumenti previsti successivamente da leggi non retroattive». A tale decisione, esplicitamente richiamata in motivazione, si è sostanzialmente conformata quella in commento, che ha cassato l'impugnata sentenza di merito per il rilievo che l'art. 12, legge n. 233 del 1990 «fissando la data di decorrenza della pensione indiretta o di reversibilità, ha escluso la spettanza di arretrati ma non ha spostato il riferimento temporale della base di calcolo, che rimane quello del giorno di decesso del dante causa, vale a dire «la pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato»».

Carlo Gatta

(1) Per un ampio commento dell'articolo sopra riportato rinvio al contributo di M.T. DE STEFANIS, al *Commentario* (a cura di M. PERSIANI) alla

legge n. 233 del 1990, *sub* art. 12, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1991, 1224 ss.  
(2) Cass. 8 giugno 1998, n. 5644, in *Giust. civ.*, 1998, I, 1246.

Cass. Sez. III Civ. - 8-2-2006, n. 2664 - Preden, pres.; Finocchiaro, est.; Maccarone, P.M. (conf.) - Timpanaro (avv. Corsaro) c. Savoca (avv. Barone). (Conferma App. Caltanissetta Sez. spec. agraria 19 giugno 2002)

**Contratti agrari - Qualità di coltivatore diretto - Necessaria prova concreta - Iscrizione alla Camera di commercio e pagamento dei contributi assicurativi - Irrivelanza.** (L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 48 e 49)

*La qualità di coltivatore diretto deve essere fornita in concreto, in relazione alle necessità colturali del fondo, senza che certificazioni anagrafiche o altre attestazioni amministrative possano assurgere al valore di prova. È irrilevante, pertanto, al fine di dimostrare la qualità di coltivatore diretto, l'avvenuta iscrizione in tale qualità alla Camera di commercio e il versamento dei contributi per le assicurazioni sociali (1).*

(Omissis)

7. Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano, ancora «violazione e falsa applicazione della legge n. 203 del 1982, artt. 2, 4 e 48 in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto».

Si assume, per quanto è dato comprendere:

- ai sensi della legge n. 203 del 1982, art. 48, il rapporto (di affitto) intercorre con tutti i componenti della famiglia coltivatrice:

- nel tentativo di conciliazione i concedenti nulla avevano eccetto sulla posizione delle attuali ricorrenti per cassazione, anzi le avevano espressamente riconosciute eredi del *de cuius*,

- la l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 49, espressamente prevede che il rapporto di affitto si scioglie, alla morte del conduttore, salvo che vi sia, tra gli eredi persona che abbia esercitato e continui a esercitare l'attività agricola sul fondo, «e non c'è dubbio che dalla morte del T.A. ed anche prima, le ricorrenti avevano esercitato tale attività e, precisamente, la Donatella dal 1993 ha la qualifica di coltivatrice diretta (vedi iscrizione allo SCAU) ed è iscritta alla Camera di commercio».

8. Il motivo è manifestamente infondato, sotto tutti i profili in cui si articola.

8.1. Giusta la testuale previsione della l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 48, comma 1, prima parte, «il rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto (...) di affitto e ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice (...)».

È di palmare evidenza, pertanto, che perchè - in caso di affitto - operi la disposizione in parola è indispensabile che sussista, in concreto una «impresa familiare coltivatrice».

Dovendosi - decisamente - escludersi che sussista una presunzione di esistenza di impresa familiare coltivatrice ogniqualvolta il conduttore di un fondo rustico sia coniugato con figli, è di palmare evidenza che l'esistenza di una tale «figura» deve essere dedotta e dimostrata da colui che la invoca.

Certo per contro che, nella specie, non risulta mai dedotta né dimostrata, in sede di merito, l'esistenza, tra T.A. (affittuario del fondo per cui è controversia) e le attuali sue eredi, di una «impresa familiare coltivatrice», è di palmare evidenza la inammissibilità, sotto il profilo in esame, del motivo.

Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - e da cui totalmente e senza alcuna motivazione prescinde parte ricorrente -, infatti, nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni non abbiano formato oggetto di gravame o di contestazione nel giudizio di appello (Cass. 16 agosto 2004, n. 15950; Cass. 19 marzo 2004, n. 5561).

Contemporaneamente, non può tacersi che ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 5 aprile 2004, n. 6656).

8.2. Nessun onere incombeva agli odierni controricorrenti, in sede di tentativo di conciliazione sulla domanda che loro intendevano proporre (e che poi hanno proposto) a norma della l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 2, circa l'applicabilità nella specie dell'art. 49, ultimo

comma della stessa legge (a prescindere dal considerare, del resto, che - come si afferma in ricorso - la stessa disposizione, ancorchè genericamente, era già stata richiamata anche in quella occasione).

Irrilevante, altresì, al fine di ritenere non invocabile, da parte dei concedenti, la tutela di cui al più volte ricordato art. 49 della legge n. 203 del 1982 è la circostanza che gli stessi, in altro giudizio - ancorchè poi riunito al presente - abbiano riconosciuto in capo agli attuali ricorrenti per cassazione la qualità di eredi del defunto T.A.

Come osservato sopra, in sede di esame del terzo motivo, seconda parte, non esiste alcuna inconciliabilità nè logica nè giuridica tra le due affermazioni.

Specie tenuto presente che destinatari della domanda proposta (come nella specie) ai sensi della legge n. 203 del 1982, art. 49, ultimo comma, sono, e non possono che essere, gli «eredi» del defunto conduttore.

8.3. Come evidenziato da parte della difesa dei controricorrenti, le cause riunite per ragioni di opportunità conservano la loro autonoma individualità, senza che si verifichi alcuna fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite all'una ovvero all'altra delle cause riunite.

Deriva da quanto precede, quindi, che le prove acquisite in una causa non possono essere utilizzate nell'altra, esonerando la parte dal relativo onere probatorio, e pertanto ciascuna causa deve essere decisa in base alle prove in essa proposte, ancorchè possano essere comuni - oltre i principi di diritto applicati - anche i criteri di valutazione delle stesse (Cass. 19 gennaio 1979, n. 402).

Premesso, in diritto, quanto precede, si osserva essere pacifico, in causa, in linea di fatto, che gli eredi di T.A. non si erano costituiti nel secondo giudizio promosso dai concedenti (ai sensi della legge n. 203 del 1982, art. 49, ultimo comma).

Gli stessi, pertanto, non possono invocare le produzioni eseguite nel diverso, autonomo, giudizio con il quale i concedenti hanno invocato la diversa tutela di cui alla legge n. 203 del 1982, art. 2.

Irrilevante, al riguardo, ancora, è la circostanza che il fascicolo, contenente le produzioni documentali (del primo giudizio), sia stato poi prodotto nell'unico giudizio di appello.

Deve ribadirsi, infatti, alla luce del diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice che, nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli art. 416 c.p.c., comma 3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 - e art. 437 c.p.c., comma 2, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti - l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello (Cass. Sez. Un. 20 aprile 2005, n. 8202).

8.4. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, deve evidenziarsi la irrilevanza e non pertinenza, sotto diversi concorrenti profili - al fine del decidere - delle produzioni cui fanno riferimento le ricorrenti.

8.4.1. Come ricordato sopra, giusta la testuale previsione della l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 49, ultimo comma, «in caso di morte dell'affittuario (...) il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma».

Detto «primo comma», ancora, dispone che «nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola (...)».

È di palmare evidenza, quindi, che in tanto gli attuali ricorrenti avrebbero potuto paralizzare la domanda di accertamento dell'avvenuto scioglimento del contratto di affitto *inter partes* a seguito della morte di T.A. in quanto avessero dedotto, e dimostrato, nell'ordine, non solo che gli stessi sono «eredi» del defunto affittuario (circostanza, come evidenziato sopra, assolutamente pacifica



in causa), ma anche che almeno uno di essi, oltre a rivestire già al momento dell'aperta successione la qualità di coltivatore diretto (o di imprenditore agricolo a titolo principale), avesse esercitato tale attività sul fondo oggetto del contratto di affitto.

Poichè dai certificati invocati risulta che T.D. è iscritta allo SCAU, nonchè alla Camera di commercio industria e agricoltura, ma non certamente, contrariamente a quanto del tutto apoditticamente si legge in ricorso, che la stessa abbia esercitato, già anteriormente alla morte del proprio dante causa, attività agricola sul fondo oggetto di controversia, è evidente, già sotto tale profilo, che correttamente i giudici del merito hanno accolto la domanda attrice *ex lege* n. 203 del 1982, art. 49, ultimo comma.

8.4.2. Da ultimo, infine, si osserva - ancora una volta giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza pressochè consolidata di questa Corte regolatrice - che la qualità di coltivatore diretto deve essere fornita in concreto, in relazione alle necessità colturali del fondo, senza che certificazioni anagrafiche o altre attestazioni amministrative possano assurgere al valore di prova (tra le tantissime, cfr. Cass. 28 novembre 2003, n. 18236; Cass. 28 luglio 2003, n. 11610; Cass. 10 aprile 2003, n. 5673; Cass. 1° giugno 2001, n. 7445).

Esattamente, pertanto, concludendo sul punto, i giudici del merito hanno ritenuto irrilevante, al fine di dimostrare la qualità di coltivatore diretto di T.D. la circostanza che la stessa sia iscritta alla Camera di commercio come coltivatrice diretta e il versamento, da parte della stessa T.D., dei contributi per le assicurazioni sociali.

(Omissis)

#### (1) LA PROVA DELLA QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO.

La sentenza 8 febbraio 2006, n. 2664 della Suprema Corte di cassazione, Sez. III Civ., affronta ancora il tema della prova della qualità di coltivatore diretto, escludendo la rilevanza dell'iscrizione alla Camera di commercio e del pagamento dei contributi assicurativi e ribadendo che la prova deve essere fornita in concreto. Tale sentenza si colloca nel solco di una giurisprudenza consolidata e richiamata in motivazione, secondo la quale il soggetto che vanta la qualità di coltivatore diretto deve dimostrare un rapporto stabile, ancorché non esclusivo, tra un determinato fondo e l'attività lavorativa svolta da lui e dalla sua famiglia, nella misura di un terzo del fabbisogno lavorativo occorrente.

Questo rapporto tra capacità lavorativa del coltivatore e necessità colturali del fondo integra una circostanza di fatto e pertanto non può essere provato con l'allegazione di certificazioni amministrative rilasciate sulla base di specifici criteri e con finalità meramente assicurative.

Normalmente la prova della qualità di coltivatore diretto, sia nelle cause concernenti la durata del contratto, sia in quelle che riguardano il diritto di prelazione, viene data attraverso l'audizione di testimoni che concretamente depongono tanto in relazione agli apporti lavorativi famigliari, quanto in ordine alla tipologia delle colture praticate. Le Sezioni specializzate agrarie, che trattano le controversie sulle affittanze agrarie, sono integrate nella loro composizione collegiale dalla presenza di due esperti agronomi i quali, alla luce delle risultanze delle prove testimoniali, possono, pertanto, correttamente contribuire ad accertare la sussistenza della capacità lavorativa, in relazione alle necessità colturali del fondo, in capo al soggetto che vanta di possedere la qualità di coltivatore diretto.

Le certificazioni e le attestazioni amministrative su quest'ultima qualità possono tutt'al più assumere il valore di elementi presuntivi, indiziari ed essere dal giudice valutati in relazione al materiale probatorio normalmente acquisito, ribadiamo, mediante prova testimoniale.

Rimandiamo, comunque, per una trattazione limpida ed esaustiva dell'argomento alla nota di S. MASINI di commento della sentenza della Corte d'appello di Bologna 9 giugno 1988, n. 550, in *Giur. agr. it.*, 1990, 99, *In tema di accertamento della qualifica di coltivatore diretto*.

Gianfranco Busetto

Cass. Sez. Lav. - 25-10-2005, n. 20661 - Mileo, pres.; De Luca, est.; Pivetti, P.M. (conf.) - Cremonini (avv. Maida e altro) c. INAIL (avv. La Peccerella ed altro). (*Conferma App. Bologna 13 maggio 2002*)

**Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura - Imprenditori agricoli - Infortunio subito nel corso di attività imprenditoriale - Tutela assicurativa - Esclusione - Fattispecie.** (D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 205)

*La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura è apprestata, dagli artt. 205 e ss. del d.p.r. n. 1124 del 1965, in favore degli imprenditori agricoli, a condizione che essi prestino quell'opera manuale abituale, sia pure intesa in senso lato, che nelle aziende agricole può essere svolta indifferentemente da lavoratori subordinati o da imprenditori agricoli, con la conseguenza che non è indennizzabile l'infortunio che sia subito da imprenditore agricolo in occasione non già di opera manuale abituale, che può essere svolta indifferentemente dallo stesso imprenditore o dai suoi dipendenti, ma di attività imprenditoriale come tale riservata, in via esclusiva, all'imprenditore medesimo. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto escluso dalla copertura legale del rischio infortunistico l'infortunio subito da padre e figlio, imprenditori agricoli, mentre si recavano presso uno zuccherificio per ivi concludere un contratto di coltivazione di barbabietole, previa formalizzazione dell'assunzione della qualità di socio dello zuccherificio stesso da parte del figlio, al posto del padre) (1).*

(Omissis)

FATTO. - Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Modena in data 27 novembre 2000, che aveva rigettato le domande proposte da Duilio e Marco Cremonini contro l'INAIL, per ottenere, quali coltivatori diretti, la corresponsione della indennità per inabilità lavorativa temporanea totale (dal 6 febbraio al 5 maggio 1996) - in dipendenza delle lesioni personali subite (il 5 febbraio precedente), a seguito della collisione della propria auto con un autobus, mentre si recavano presso lo zuccherificio CO.PRO.B. di Minerbio (Bologna), per ivi concludere un contratto di coltivazione di barbabietole per la campagna saccarifera 1996/1997, previa formalizzazione della assunzione di qualità di socio (della stessa CO.PRO.B.) da parte di Marco Cremonini al posto del padre Duilio - essenzialmente in base al rilievo che la tutela contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura richiede (ai sensi del d.p.r. n. 1124/65, artt. 205, 206 e 207) «l'imprescindibile presupposto (comune a tutte le ipotesi considerate e *ratio* stessa della tutela in questione) della natura manuale, sia pure in senso lato, e dell'abitudine delle occupazioni protette» - con la conseguenza che «sono tali due caratteristiche a differenziare l'operato del lavoratore, che la norma considera esposto al rischio assicurato, da quello di colui che, pure operando in ambito agricolo, svolge attività di natura organizzativa e imprenditoriale» -, mentre «non sembra dubitabile che l'attività, nel corso della quale si è verificato il sinistro *de quo*, sia ascrivibile all'ambito organizzativo imprenditoriale (...): non solo per gli aspetti discrezionali e valutativi connessi alla decisione (concludere o meno il contratto, associare al consorzio l'uno o l'altro proprietario del fondo familiare, stabilire quantitativi e tempi di fornitura del seme ecc.), ma anche per l'insuscettibilità della attività in questione di essere delegata a terzi (...), con la conseguenza che, «nella valutazione complessiva dei fatti, sembra affatto preminente, sulla «fiscità» del compito (lo spostamento personale dal luogo dell'azienda a quello del consorzio), la natura imprenditoriale dello stesso» e, pertanto, «il caso in esame deve essere ritenuto estraneo alle ipotesi di tutela assicurativa contemplate dalle norme invocate».

Avverso la sentenza d'appello, Duilio e Marco Cremonini propongono ricorso per cassazione, affidato ad un motivo ed illustrato da memoria.

L'istituto intimato resiste con controricorso.

DIRITTO. - 1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (d.p.r. n. 1124/65, artt. 205, 206 e 207) - Duilio e Marco Cremonini censurano la sentenza impugnata - per avere negato la tutela assicurativa al dedotto

infortunio occorso agli stessi ricorrenti - sebbene siano «indennizzabili tutti gli infortuni che si pongono in uno stretto rapporto di connessione e complementarietà con l'attività (agricola) protetta» e, nella specie, «non pare dubbio che l'acquisizione del seme della barbabietola, di cui è possibile approvvigionarsi soltanto presso lo zuccherificio previa sottoscrizione del relativo contratto di coltivazione, sia attività strettamente connessa a quella tipica della sua coltivazione (...), rappresentando anzi un presupposto imprescindibile della coltivazione del prodotto (...), con la conseguenza che l'evento dannoso (risulta) occorso ai ricorrenti durante uno spostamento finalizzato, in via essenziale e primaria, al compimento di attività indissolubilmente connesse ed anzi imprescindibili per la coltivazione della barbabietola nell'azienda, secondo tempi e modalità prefissate e non modificabili dai signori Cremonini».

Il ricorso non è fondato.

2. È ben vero, infatti, che soggetti protetti sono - nella tutela previdenziale contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (ai sensi degli artt. 205 e seguenti del T.U. approvato con d.p.r. n. 1124/65) - non solo lavoratori subordinati, «fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali» [art. 205 c.p.c., comma 1, lett. a)], ma anche imprenditori agricoli - quali «proprietari, mezzadri, affittuari, (...)» - a condizione (*condicio iuris*), tuttavia, che gli stessi imprenditori prestino - al pari dei lavoratori subordinati - «opera manuale abituale» [art. 205 c.p.c., comma 1, lett. b)].

Coerentemente, l'attività protetta risulta limitata - nella stessa tutela previdenziale contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (ai sensi degli artt. 205 e seguenti del T.U. approvato con d.p.r. n. 1124/65 cit.) - a quella «opera manuale abituale» - sia pure intesa in senso lato - che, nelle aziende agricole, può essere svolta, indifferentemente, da lavoratori subordinati o da imprenditori agricoli, con la conseguenza che non è indennizzabile - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (vedi, per tutte, le sentenze n. 11929, 8795/2004, 9757/2002, 12374/98, 9600/97) - l'infortunio che sia subito da imprenditore agricolo in occasione - non già di «opera manuale abituale», che può essere svolta, indifferentemente, dallo stesso imprenditore o da suoi dipendenti, ma - di attività imprenditoriale, come tale riservata, in via esclusiva, all'imprenditore medesimo (vedi, per tutte, Cass. n. 9837/2000, per l'ipotesi speculare di infortunio indennizzabile, perché occorso ad imprenditore agricolo mentre rientrava al proprio fondo dopo avere svolto, altrove, attività manuale di taglio della legna).

La sentenza impugnata si uniforma al principio di diritto enunciato - laddove nega la indennizzabilità del dedotto infortunio, in quanto occorso agli imprenditori agricoli ricorrenti, mentre si recavano presso lo zuccherificio CO.PRO.B. di Minerbio (Bologna), per ivi concludere un contratto di coltivazione di barbabietole, previa formalizzazione della assunzione di qualità di socio (della stessa CO.PRO.B.) da parte di Marco Cremonini al posto del padre Duilio - trattandosi, nella specie, di infortunio avvenuto in occasione - non già di «opera manuale abituale», che può essere svolta, indifferentemente, dagli stessi imprenditori o da loro dipendenti, ma - di attività imprenditoriale, come tale riservata, in via esclusiva, agli imprenditori medesimi.

Resta la connessione evidente di tale attività con la coltivazione del fondo - sulla quale insistono i ricorrenti - ma la prospettata connessione, tuttavia, assume rilievo (ai sensi degli artt. 206 e 207 del T.U. approvato con d.p.r. n. 1124/65) al diverso fine della classificazione - come agricola, appunto, a fini previdenziali - dell'azienda e dell'impresa, di cui sono titolari gli stessi ricorrenti (vedi, per tutte, Cass. n. 9040, 3100/2001, 4961, 3686/98, 5585/96, 12872/95, 10889, 2430/92, 7674/90).

Tanto basta per rigettare il ricorso.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

(*Omissis*)

#### (1) ANCORA SULL'INFORTUNIO DEL COLTIVATORE DIRETTO.

1. Nella formulazione oggi vigente l'art. 205 del testo unico approvato con d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 dispone che «si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (...) b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali o adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende».

Con la sentenza qui pubblicata la Suprema Corte ha ribadito la propria tesi, ormai ben nota, secondo cui la proposizione relativa che pone fine a tale norma avrebbe la funzione di delimitare l'ambito delle «attività protette», anziché quello delle «persone assicurate» (1). Ha escluso, pertanto, che della tutela *de qua* si possa fruire quando «l'infortunio (...) sia subito da imprenditore agricolo in occasione, non già di opera manuale abituale, che può essere svolta, indifferentemente, dallo stesso imprenditore o da suoi dipendenti, ma di attività imprenditoriale, come tale riservata, in via esclusiva, all'imprenditore medesimo».

Non sono d'accordo, ed anche a costo di venir giudicato...diabolico, persevero nell'opinione già espressa alcuni anni fa, a proposito di un caso molto simile (2). I due argomenti testuali che avevo addotto allora a suo sostegno mi sembrano tuttora validi, e ritengo, perciò, di poterli mantenere. Ad essi aggiungo alcune considerazioni, che mi sono state suggerite proprio dalla lettura di questa nuova pronunzia del Supremo Collegio, nella speranza che su di esse possa aprirsi un dibattito (3).

2. A mio avviso, la domanda più imbarazzante che possa rivolgersi ai fautori della dicotomia appena ricordata consiste nel chiedere loro dove finisca l'opera manuale e cominci quella imprenditoriale. Talune affermazioni di principio sembrano favorevoli ad un ampliamento della prima (4). La stessa decisione in esame ha avvertito l'opportunità di precisare che questa va intesa «in senso lato». De Matteis e Giubboni (5), dal canto loro, hanno posto in rilievo come, grazie alla previsione, da parte del legislatore, delle «attività connesse», accanto a quelle essenzialmente agrarie, divenga possibile un'interpretazione «estensiva».

(1) Per comodità di espressione mi avvalgo dei termini, divenuti ormai d'uso comune, che introducono, rispettivamente, il primo ed il terzo capo del titolo I, dedicato agli infortuni nell'industria. Per delimitare il «campo di applicazione» del titolo II, che riguarda gli infortuni nell'agricoltura, è stato fatto richiamo, con parole più semplici, ai «soggetti» ed alle «lavorazioni», gli uni e le altre accomunando nell'istestazione del medesimo capo (il primo, che inizia, per l'appunto, con l'art. 205). Ma la sostanza non cambia.

(2) Cfr. *Lavoro organizzativo e lavoro esecutivo nell'infortunio del coltivatore diretto*, commento a Cass. 5 luglio 2002, n. 9757, in questa Riv., 2003, 224.

(3) A quanto mi risulti, i soli studiosi che, finora, abbiano accolto l'interpretazione restrittiva criticata nel testo sono stati DE MATTEIS e GIUBBONI, nel volume, frutto della loro collaborazione, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, 2005, 889-90; in senso contrario sembrano orientati, quantomeno implicitamente, ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali* (XI<sup>a</sup> ed. aggiornata a cura di FACELLO e ROSSI), Milano, 2002, 775 ss.; G. e G. FERRARI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Padova, 2002, 426 ss.; DE COMPADRI e GUALTEROTTI, *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, 1999, 333 ss.; MIRALDI, *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali* (VI<sup>a</sup> ed. aggiornata da GENNARO FERRARI), Padova, 1974, 337; LEGA, *L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura*, Milano, 1968, 73 ss.: nessuno di questi AA. dedica infatti, alla bipartizione fra attività manuale ed attività imprenditoriale, il

benché minimo accenno. Per l'interpretazione da me condivisa si pronunzia apertamente ACCONCIA, *I soggetti protetti nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura*, nel *Trattato di previdenza sociale* diretto da BUSSI e PERSIANI, IV, Padova, 1981, 269-70, seguito da GATTA, *L'ordinamento previdenziale del lavoro agricolo*, Roma, 1990, 228, testo e nota 32, e da GIULIA FERRARI, *Acquisto di attrezzi agricoli e tutela infortunistica*, in questa Riv., 1993, 36.

(4) A scapito, s'intende, della seconda, poiché le rispettive aree sono fra loro inversamente proporzionali.

(5) *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., 889, 907 ss. Ma identificare le attività connesse con quelle manuali sarebbe un errore. Già l'art. 2135, secondo comma, includeva fra le prime, sia pure col ben noto limite della «normalità», quelle dirette alla alienazione dei prodotti, che si concretavano, di regola, nella stipulazione di compravendite, cioè di contratti inerenti all'esercizio dell'impresa. A fortiori, una tale identificazione va respinta oggi, dopo che il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, nel ridisegnare, all'art. 1, la figura dell'imprenditore agricolo, ha posto l'accento proprio sulla sua apertura verso il mercato, inserendo fra le attività connesse quelle volte alla «commercializzazione» dei prodotti stessi, nonché «alla fornitura di beni o servizi». Per converso, aspetti manuali possono rinvenirsi nelle varie fasi in cui si articolano le attività essenzialmente agrarie: si pensi alla preparazione del terreno per la semina, all'irrigazione, alla raccolta dei frutti, al taglio di un bosco, alla tosatura delle pecore ecc.

Ciò non toglie che la casistica presenti vistose oscillazioni, come anche una breve rassegna, limitata a questi ultimi anni, basta a dimostrare.

Hanno ravvisato il carattere manuale del lavoro, accogliendo, quindi, la domanda di indennizzo, tra le altre, Cass. 5 luglio 2002, n. 9757 (6); Cass. 7 dicembre 1998, n. 12374 (7); Cass. 2 giugno 1998, n. 5416 (8); Cass. 1° ottobre 1997, n. 9600 (9); Trib. Macerata 27 marzo 1996 (10); Cass. 5 febbraio 1992, n. 1241 (11); viceversa, hanno escluso tale carattere, e, con esso, la copertura assicurativa, Cass. 26 giugno 2004, n. 11929 (12); Cass. 8 maggio 2004, n. 8795 (13); Pret. Ancona 15 maggio 1995 (14); Trib. Macerata 24 marzo 1994 (15) e Cass. 27 agosto 1991, n. 9183 (16).

Distinguere, fra i molteplici aspetti dell'attività svolta dal coltivatore diretto, quelli manuali, o esecutivi, da quelli organizzativi, o imprenditoriali che dir si voglia, per circoscrivere l'ambito di applicabilità dell'art. 205 ai primi, escludendone invece i secondi, non è, dunque, solo frutto di un'interpretazione errata di questa norma; è anche pericoloso, almeno per due motivi: perché costituisce un ulteriore colpo alla già tanto bistrattata certezza del diritto, e perché può trasformarsi in un potente incentivo alle frodi. Davanti ad una giurisprudenza così ondeggiante, il coltivatore diretto che sia rimasto vittima di un incidente stradale mentre si recava alla sede dello zuccherificio, per concludervi un contratto di coltivazione della barbabietola, come nel caso sottoposto al giudizio della Cassazione, d'ora in poi sarà tentato di giurare e spergiurare che quelle lesioni se le è procurate, invece, per il ribaltamento di un trattore, mentre portava il fieno alle sue mucche.

3. Dell'art. 205 nessuno, finora, a quanto mi consti, si è curato di studiare le origini. Eppure, sono proprio queste che possono fornire il contributo più significativo alla comprensione della sua portata. Il suo precedente immediato si trova nel d.lg. 23 agosto 1917, n. 1450, che è stato un provvedimento assai longevo: predisposto quando «il Piave mormorava», ha attraversato, pressoché indenne, quasi cinquant'anni della nostra storia (17), sino a confluire, con altre disposizioni di varia provenienza, nel già citato T.U. del 1965. Esso costituisce altresì una svolta decisiva nel processo di estensione al settore agricolo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. E siccome ogni legge è figlia del suo tempo, conviene risalire all'inizio del secolo scorso per farsi almeno un'idea di quale fosse, in quel periodo, l'assetto sociale nelle campagne italiane.

Dal censimento compiuto nel 1911 sappiamo che su di una superficie di 286.600 Km<sup>2</sup> vivevano 34.670.000 abitanti,

con una densità di 121 persone per km<sup>2</sup>, che era fra le più elevate d'Europa. Essa faceva sì che quasi tutti i terreni fossero in qualche modo utilizzati. Ma da chi? E come? Ecco quanto scriveva in proposito Arrigo Serpieri (18), che è stato, notoriamente, tra i più profondi conoscitori di questa materia: «(...) la massima parte del territorio oggetto di proprietà borghese era (...) posseduta non da grandi, ma da medi e piccoli proprietari (...). Era questa la classe (...) più numerosa alla costituzione del Regno, e tale rimasta alla vigilia della guerra, pur attraverso molte e gravi crisi, alle quali essa aveva reagito in modo assai differente nell'Italia settentrionale e centrale da una parte, in quella meridionale dall'altra. Nella prima i medi e piccoli proprietari (...) resistettero alla nuova situazione, quando con una più attiva partecipazione personale all'impresa agricola e con un più largo uso dei nuovi strumenti tecnici, che il progresso agrario poneva a loro disposizione; quando anche con il procurarsi altre fonti di reddito complementare, nelle professioni liberali, nelle industrie, nei commerci ecc. Nel Mezzogiorno e nelle Isole tali adattamenti non mancarono (...) ma furono meno frequenti, per ragioni varie, fra le quali, predominanti, le minori risorse che, all'infuori della terra, l'economia meridionale poteva offrire ai volenterosi, e i problemi di ben più ardua soluzione offerti dal progresso agrario di quelle Regioni. Quindi, anche alla vigilia della guerra, il disagio dei medi e piccoli proprietari meridionali era grave» (19). Neppure la categoria degli affittuari poteva definirsi omogenea. In essa, il Serpieri distingue infatti due «nuclei principali»: quelli «della pianura padana, particolarmente di quella irrigua», e quelli «dei latifondi e delle masserie cerealicole del Mezzogiorno». Egli descrive i primi come «residenti in permanenza sulla terra coltivata, rotti a ogni fatica, rudi (...) appassionatamente attaccati all'arte loro e al loro interesse». Viceversa, i grandi affittuari dell'Italia meridionale ed insulare erano «piuttosto affittuari-appaltatori, subconcedenti la terra a terze persone, per lo più a contadini. E quando erano veramente tali, è certo che, non essendo veri agricoltori, rappresentavano una ruota superflua dell'organismo agrario, intesa esclusivamente ad appropriarsi, fra i proprietari assenti e i contadini scarsamente capaci di resistenza, parte dei redditi che avrebbero potuto spettare a quelli e a questi» (20).

4. Che il T.U. 31 gennaio 1904, n. 51, nato dal coordinamento delle nostre prime due leggi in tema di assicurazione contro gli infortuni (la n. 80 del 17 marzo 1898 e la n. 243 del 29 giugno 1903) fosse applicabile soltanto ad un numero davvero esiguo di lavoratori agricoli, era stato sempre e da tutti riconosciuto (21). Già negli anni immediatamente successivi alla sua

(6) Già cit. *retro*, alla nota 2 (infortunio subito da un coltivatore diretto mentre si recava ad acquistare una seminatrice da usare nel proprio fondo).

(7) In *Foro it. Rep.*, 1998, v. *Infortuni sul lavoro*, n. 159 (incidente stradale occorso ad un coltivatore diretto mentre dalla propria azienda si recava alla sede del consorzio per informarsi sui tumi di irrigazione).

(8) In questa Riv., 1998, 537, con nota di BAIOCCHI, *Indennizzabile l'infortunio occorso nello svolgimento di attività connesse*, (altro incidente stradale, verificatosi nel corso di un viaggio compiuto con automezzo proprio, per recarsi a trattare l'acquisto di alcuni suini).

(9) In *Foro it. Rep.*, 1997, v. cit., n. 95 (un coltivatore diretto si stava recando ad acquistare alcuni bulloni per una serra).

(10) In *Foro it. Rep.*, 1997, v. cit., n. 99 (coltivatore diretto infortunatosi mentre dai campi, ove stava trattando la vendita dei prodotti, si recava alla propria abitazione, per prelevare il bollettario di consegna della merce).

(11) In questa Riv., 1993, 361, con nota di GIULIA FERRARI, *Riflessioni giurisprudenziali in tema di tutela infortunistica del lavoratore addetto ad attività agricole connesse*, (è stata considerata attività connessa, e quindi tutelata, quella volta all'acquisizione di un'affittanza agraria da destinare al pascolo del bestiame).

(12) In *Giust. civ. Mass.*, 2004, 1433 (infortunio subito da un coltivatore diretto mentre si recava a consegnare fatture inerenti alla contabilità della propria azienda).

(13) In *Giust. civ. Mass.*, 2004, 1076 (infortunio subito dalla moglie di un coltivatore diretto mentre col marito si recava presso un cliente per definire il prezzo dei prodotti che erano stati già consegnati).

(14) In *Foro it. Rep.*, 1997, v. cit., n. 100 (altro incidente stradale subito da un coltivatore diretto, mentre si stava recando a scegliere le etichette da apporre sulle bottiglie di vino di sua produzione).

(15) In *Foro it. Rep.*, 1995, v. cit., n. 115 (infortunio sopravvenuto mentre il coltivatore diretto era intento ad effettuare riparazioni murarie ad una serra).

(16) In questa Riv., 1993, 36, con nota critica di GIULIA FERRARI, *Acquisto di attrezzi agricoli e tutela infortunistica*, già cit. *retro*, nota 3, in fine (un coltivatore diretto aveva subito un infortunio mentre si recava ad acquistare una barra idraulica per il diserbo del proprio fondo).

(17) L'ultima monografia condotta su di esso è stata quella di RICHARD, *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e le malattie professionali*, nel *Trattato di diritto del lavoro*, diretto da BORSI e PERGOLESII, IV, 1, Padova, 1959, 283 ss., specie 448 ss.; di particolare interesse, perché opera di un agrarista, il saggio di CARRARA, *L'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura*, in *Annali Macerata*, vol. XX (1956), in memoria di A. CONIGLIO, 191 ss., con ricca bibliografia.

(18) SERPIERI, *La guerra e le classi rurali italiane*, Bari, 1930; fra le opere più recenti cfr. BARBERIS, *Le campagne italiane dall'Ottocento a oggi*, Bari, 1999, specie 354 ss.

(19) SERPIERI, *La guerra e le classi rurali italiane*, cit., 5-6.

(20) SERPIERI, *op. cit.*, 7-8.

(21) Per una lucida sintesi cfr. già HERNANDEZ, *Lezioni di storia della previdenza sociale*, Padova, 1972, 55 ss. Nella manualistica più recente PESSI, *Lezioni di diritto della previdenza sociale*, II, *Profili storici*, Padova, 2005, 6, oltre, naturalmente, ad ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., 35 ss.

stesura aveva perciò avuto inizio la serie delle proposte (22) dirette a comprendere anche gli altri nella relativa tutela. Ma la spinta determinante, in questo senso, era venuta solo dalla temperie politica maturata durante il periodo bellico. Tralascio, quindi, i vari tentativi, rimasti senza successo, per concentrare l'attenzione sul documento da cui prese avvio la fase conclusiva dell'*iter* parlamentare: il disegno di legge presentato al Senato nella tornata del 26 marzo 1917 dal Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro De Nava, di concerto con il Presidente del Consiglio Boselli e numerosi suoi colleghi (23). Dalla relazione illustrativa (24) è facile desumere come il De Nava avesse ben chiaro che l'innovazione di maggior rilievo da lui proposta era costituita per l'appunto dall'estensione della tutela oltre i confini del lavoro subordinato, nei quali era mantenuta invece la normativa precedente, anche nelle poche e scarse disposizioni in cui si era occupata del settore agricolo. Ed ecco in che modo la giustificava: «Siccome le conseguenze degli infortuni» - egli faceva notare, specialmente nei casi più gravi, come quelli previsti dal suo articolato - «risultano pressoché ugualmente dannose, tanto se riguardano la famiglia di un salariato, quanto se colpiscono le famiglie dei piccoli proprietari, mezzadri o affittuari, date le modeste condizioni economiche di questi ultimi, i benefici dell'assicurazione si estendono anche ai medesimi proprietari, mezzadri e affittuari, e loro mogli e figli, a condizione però che gli uni e gli altri prestino opera manuale e continuativa nelle aziende assicurate» (25). Questa riserva finale aveva, evidentemente, lo scopo di comprendere, nell'ambito del nuovo provvedimento, soltanto coloro che il Serpieri chiamava, come s'è visto, i «veri coltivatori», escludendone invece: a) i proprietari, assenteisti, dei latifondi; b) i «grandi affittuari», che si limitavano ad interporsi fra i primi e quelli che in seguito sarebbero stati definiti affittuari coltivatori diretti; c) quei componenti delle famiglie di piccoli proprietari che, invece di collaborare stabilmente all'esercizio della relativa

impresa agricola, preferivano dedicarsi, almeno in prevalenza, ad altre attività, più redditizie. Senza dubbio, alla base di una tale impostazione stava il principio, cui già si erano ispirate, in più punti, le leggi del 1898 e del 1903, secondo cui a parità di rischio deve corrispondere parità di tutela. Ma accanto ad esso, cominciava a far capolino un altro criterio che, col tempo, avrebbe assunto un'importanza sempre maggiore: quello del bisogno. Assai significativo, in proposito, l'accento alle «modeste condizioni economiche» in cui versavano i «piccoli proprietari, mezzadri o affittuari»: condizioni sostanzialmente simili a quelle dei «salariati» per cui appariva doveroso, sul piano della giustizia distributiva, accomunare gli uni e gli altri nel medesimo trattamento, senza che rilevasse, in contrario, il diverso titolo giuridico sulla base del quale il lavoro veniva prestato.

Il disegno di legge De Nava fu preso in esame dall'Ufficio centrale del Senato (26) che vi apportò alcune modifiche, su cui, peraltro, non sembra il caso di soffermarsi in questa sede; seguì la discussione (27) conclusasi nella tornata del 16 luglio successivo con l'approvazione di un testo che, con qualche ulteriore ritocco (28) di minor rilievo, sarebbe divenuto il d.l.g.lg. 23 agosto 1917, n. 1450.

Questo, all'art. 1, per la parte che qui interessa, stabiliva: «(...) si intendono assicurati di pieno diritto contro gli infortuni sul lavoro agricolo (...) b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche naturali, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende». Dal confronto con la norma corrispondente del disegno di legge De Nava si possono riscontrare: a) sotto il profilo stilistico, alcuni miglioramenti, grazie ai quali la formulazione si presentava più breve e più agile; b) sotto quello sostanziale, un minor rigore nella concessione del beneficio: non si richiedeva più che l'opera manuale fosse «continuativa»; bastava che fosse «abituale» (29). Ma il riferimento ad essa conservava la sua funzione originaria: quella di delimitare la cerchia delle persone assicurate (30).

(22) Un'ampia analisi delle quali si trova in NERVI, *Infortuni sul lavoro in agricoltura*, Casale Monferrato, 1919, 31 ss.; mi permetto di richiamare anche il mio saggio *L'estensione al settore agricolo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Soggetti e lavorazioni*, in *Dir. lav.*, 2002, I, 519 ss., che abbraccia il periodo dal 1879 al 1919, anno in cui il d.l.g.lg. 23 agosto 1917, n. 1450 entra in vigore, dopo una lunga *vacatio legis*, dovuta al fatto che il relativo regolamento d'esecuzione venne approvato solo col d.l. 21 novembre 1918, n. 1889.

(23) Si trattava del Ministro dell'interno Orlando, del Ministro di grazia e giustizia e dei culti Sacchi, del Ministro delle finanze Meda, del Ministro del tesoro Carcano e del Ministro dell'agricoltura Raineri: questo basta a dare un'idea di quanto ampio fosse il consenso a sostegno dell'iniziativa.

(24) Cfr. *Atti parlamentari*. Senato del Regno. Legislatura XXIV. I<sup>a</sup> Sessione 1913-17, doc. n. 360.

(25) Corsivo mio. Queste parole della relazione si trovano riprodotte, quasi testualmente, nell'art. 1 del disegno di legge, che era così formulato: «S'intendono assicurati (...) coloro che sono occupati nella coltura della terra e nelle lavorazioni ad essa connesse od accessorie, quali la custodia e l'allevamento degli animali, la preparazione, conservazione, trasformazione e trasporto dei prodotti agricoli, e coloro che sono occupati nella silvicoltura e nelle industrie ad essa connesse od accessorie, a condizione che gli uni e gli altri appartengano ad una delle categorie seguenti (...) b) proprietari, mezzadri, affittuari e loro mogli e figli, anche naturali, a condizione che ciascuno presti opera manuale e continuativa nelle aziende predette».

(26) Composto da: Ferrari Maggiorino, presidente, Conti, Gortio, Polacco e Cavasola, segretario; di quest'ultimo v. la relazione, presentata il 3 luglio 1917, in *Atti parlamentari*. Senato del Regno. Legislatura XXIV. I<sup>a</sup> Sessione 1913-17, doc. n. 360-A, in cui è detto, a mò di conclusione: «Il disegno di legge che ci sta dinanzi ha raccolto l'adesione unanime dell'Ufficio centrale».

(27) Fra i vari interventi, val la pena di ricordare quello del sen. Garofalo (in *Atti parlamentari*, cit., *Discussioni*, 3728), il quale, nella tornata del 13 luglio 1917, affermò: «Io aggiungerei poi anche la condizione che si tratti di contadini in condizione economica disagiata, perché non vedo la ragione per cui debbano avere sussidi anche i contadini benestanti. La legge comprende nell'assicurazione non solo i veri operai agricoli, ma anche i proprietari, gli affittuari, i mezzadri; tutte persone che in molta parte non sono indigenti e che non avrebbero bisogno di indennità, né essi né le loro famiglie. Si potrebbero dunque escludere tutti quelli che si trovano in condizioni economiche non disagiate». Com'era facile prevedere, tale sua proposta non venne accolta (cfr. quanto rispose, sul punto, il De Nava, *ibidem*, 3766), sia perché la forma, così rozza, in

cui era stata avanzata, non ne permetteva l'inserimento in un testo legislativo, sia soprattutto, perché l'esclusione *de qua* era già stata operata (senza che il Garofalo se ne fosse accorto!) dall'art. 1, appunto col riferimento, ivi contenuto, al lavoro manuale. Questo, nel 1917, era infatti sinonimo di sforzo muscolare, al quale si adattava solo chi non potesse permettersi né di acquistare macchine agricole, né di assumere dipendenti che provvedessero almeno alle incombenze più faticose: ancor prima che fonte di rischio, veniva, dunque, considerato indice di appartenenza ad una classe sociale. Non dimentichiamo che, ancora sette anni dopo, il r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, nel delineare la figura dell'impiegato, avvertiva la necessità di precisare come ad essa rimanesse estranea ogni prestazione che fosse semplicemente di mano d'opera, indicando così, *a contrario*, il tratto caratteristico dell'operaio. Da ciò anche l'espressiva definizione del coltivatore diretto come «un colletto bianco con i calli alle mani» (riferita da GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2001, 128).

(28) Di «insignificanti modificazioni» parla il NERVI, *Infortuni sul lavoro in agricoltura*, cit., 53, il quale riproduce, come in una tavola sinottica, i due testi, predisposti, rispettivamente, dal Ministro De Nava e dall'Ufficio centrale del Senato, facendoli seguire (77 ss.) da quello approvato nella tornata del 16 luglio 1917.

(29) È doveroso notare altresì che, mentre nel corso dei lavori preparatori, per le ragioni già viste, l'attenzione si era concentrata sui «piccoli» proprietari, il testo definitivo dell'art. 1 non poneva alcun limite all'estensione dei relativi fondi. Ma la figura del grande imprenditore che presti «abituamente» anche opera «manuale» sembra soltanto un'ipotesi di scuola. Lo ha rilevato, giustamente, in sede d'interpretazione dell'art. 205 oggi in vigore, ACCONCIA, *I soggetti protetti nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura*, cit., 270. La dottrina è poi concorde nel rilevare che l'elenco non è tassativo ma solo esemplificativo: ad esso si possono, e si debbono, perciò, aggiungere l'usufruttuario, l'enfiteuta, il mero possessore, il concessionario di terre incolte, l'assegnatario di terre di riforma durante il periodo in cui non ha ancora la proprietà, e, secondo alcuni (RICHARD, *op. cit.*, 464) anche il coltivatore del fondo ricevuto in anticresi, ed il gestore di affari altrui.

(30) Sarebbe molto interessante procedere ad una rilevazione completa della giurisprudenza formata in proposito fra il 1919 ed il 1965. Per intuitive ragioni di tempo non mi è stato possibile. Posso tuttavia affermare, con sicurezza, che le monografie ancora reperibili sul d.l.g.lg. n. 1450 del 1917 (quelle, già citate, di NERVI, CARRARA e RICHARD) ignorano completamente la distinzione tra aspetto «esecutivo» ed aspetto «organizzativo», o «imprenditoriale» dell'attività svolta dal coltivatore diretto. Il che autorizza a supporre ch'essa sia stata «scoperta» dalla Suprema Corte solo in epoca piuttosto recente.

5. Con l'art. 30 della l. 19 gennaio 1963, n. 15 il Governo è stato «delegato ad emanare (...) norme con le quali, anche per quanto attiene ai sistemi di finanziamento e di erogazione ed all'attività amministrativa e finanziaria degli enti e degli istituti preposti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si stabiliscano modifiche, correzioni, ampliamenti, ed, ove occorra, soppressioni delle norme vigenti, riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo». Si è giunti così al T.U. 30 giugno 1965, n. 1124. E l'art. 205 di esso, alla lett. b), altro non fa che riprodurre (31) quanto già disponeva la norma corrispondente del d.lgs. n. 1450 del 1917: ancora una volta «si intendono assicurati (...) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli (32) e figli (...) che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende».

A mio avviso, questo rapporto di continuità, così evidente, fra l'una e l'altra disposizione deve pur avere un suo significato, anche sul piano ermeneutico, tanto più che, come si è appena visto, il Governo aveva il potere di «modificare» e di «correggere» la formulazione originaria, ma ha preferito non avvalersene.

Certo, l'opera manuale di oggi è ben diversa da quella del 1917, in quanto è ormai *tus receptum* che possa consistere anche nel semplice contatto fisico con una macchina, attraverso cui si realizza il principio del massimo rendimento col minimo sforzo. Sicché, attualmente, tutti svolgono, in maggiore o minor misura, anche opera manuale: pure l'impiegato, quando usa il telefono, e persino il dirigente, quando si serve di una calcolatrice elettronica o di un computer. Ma tali rilievi, se dimostrano, una volta di più, come, nel linguaggio del diritto, una medesima locuzione valga a designare anche fenomeni che mutano nel tempo, non possono certo sovvertire l'impianto sistematico della disciplina, di cui ho cercato di tratteggiare le linee. Finché questa resterà invariata, la sua interpretazione corretta sarà quella, già da me sostenuta, che qui riassumo per comodità del lettore.

I proprietari ecc., che prestano abitualmente anche opera manuale sono compresi nella previsione dell'art. 205 e quindi sono tutelati *semper*, in ogni momento ed in ogni aspetto della loro attività. Viceversa, quelli che non prestano abitualmente la propria opera anche manuale ne sono esclusi, e perciò non sono tutelati *mai*. Esempio tipico, quello del proprietario che trascorre undici mesi all'anno in città, dove esercita tutt'altra professione; se, tornato nelle sue tenute per un breve periodo di vacanza, intraprende, per puro passatempo, un lavoro manuale, ed in occasione di esso subisce un infortunio, non potrà invocare la copertura assicurativa.

6. Diverso problema è stabilire quando l'opera manuale possa considerarsi, altresì, abituale, cioè svolta in modo sistematico, e non già solo saltuariamente. In proposito, l'art. 14, primo comma, lett. b) del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, nella l. 19 luglio 1993, n. 243 ha introdotto, com'è noto, una disciplina assai più rigida di quella precedentemente in vigore, e lo ha fatto per ragioni di «sostenibilità» del bilancio (33). Ma su questo punto la sentenza non era chiamata a pronunciarsi.

Antonio Fontana

(31) Con una sola variante, che non altera, però, la struttura logica della disposizione: la previsione dei figli adottivi, in aggiunta a quelli naturali.

(32) Parola che l'art. 10 della l. 9 dicembre 1977, n. 903 avrebbe sostituito con quella di «coniuge», in applicazione del principio di parità dei sessi.

(33) Dell'argomento si è occupato GATTA, in una serie di pregevoli scritti; qui mi limito a ricordare il più recente, che è anche quello di maggior respiro: *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura: requisiti soggettivi ed oggettivi ed evoluzione della qualificazione giuridica dell'impresa agricola*, negli *Scritti in memoria di S. Hernandez*, Roma, 2003, 299 ss. Per un primo commento «a caldo» v. anche DE LUIGI, *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i coltivatori diretti alla luce della legge 19 luglio 1993*, n. 243, in *Riv. dir. agr.*, 1994, I, 282 ss. Per una sintesi aggiornata cfr. DE MATTEIS E GIUBBONI, *op. cit.*, 891 e ss.

Cass. Sez. III Pen. - 1-2-2006, n. 3963 - Papadia, pres.; Teresi, est.; Passacantando, P.M. (diff.) - Di Sarno, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Latina, Sez. dist. Gaeta 22 dicembre 2003*)

**Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Impianti per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti - Dovere per il giudice di verificare se l'attività svolta rientri tra quelle ad inquinamento poco significativo o a ridotto inquinamento - Sussistenza - Ragioni.** (D.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, art. 24; d.p.r. 25 luglio 1991, n. 175, all. 2; d.p.c.m. 21 luglio 1989)

*In materia di inquinamento atmosferico, nel caso di attivazione di un impianto industriale per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti agricoli, il giudice, al fine di verificare la sussistenza del reato di cui all'art. 24 del d.p.r. n. 203 del 1988, deve preliminarmente accertare in quale delle tipologie indicate rientri l'attività svolta nell'opificio, poiché sono assoggettate alla normativa generale di autorizzazione o di controllo le attività a ridotto inquinamento atmosferico elencate nell'allegato 2 del d.p.r. 25 luglio 1991, n. 175 (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con d.p.c.m. in data 21 luglio 1989) e non, invece, quelle i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nell'allegato 1 del medesimo d.p.r. (1).*

(Omissis)

In materia d'inquinamento atmosferico, le attività a ridotto inquinamento elencate nel d.p.r. 25 luglio 1991, n. 175, allegato 2 (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con d.p.c.m. in data 21 luglio 1989), sono assoggettate alla normativa generale di autorizzazione e di controllo con l'adozione, però, di modelli semplificati di domande di autorizzazione di cui al punto 19 del d.p.c.m. 21 luglio 1989, come modificato dal suddetto decreto. Invece, per l'esercizio delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nel d.p.r. 1991/175, art. 2, allegato 1, non si richiede l'autorizzazione.

Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che l'attivazione dell'impianto industriale *de quo* necessitasse di autorizzazione senza inquadrare le attività svolte nell'opificio, con specificazione numerica, in una delle tipologie elencate negli allegati al d.p.r. 1991/175 e, quindi, senza indicare il grado di inquinamento prodotto («ridotto» o «poco significativo»).

Conseguentemente, non è giustificata l'affermazione di responsabilità che presuppone la verifica della corrispondenza di un'attività a taluna di quelle a ridotto inquinamento atmosferico normativamente elencate nell'allegato 2 più volte citato. L'omessa motivazione sul punto comporta annullamento della sentenza per nuovo esame con rinvio al Tribunale di Latina.

(Omissis)

(1) IMPIANTO PER L'INSACCAMENTO DI FERTILIZZANTI ED ATTIVITÀ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO.

L'attivazione di un impianto industriale per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti agricoli non richiede sempre il previo rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 8, comma 1 del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, attuativo di numerose direttive CEE. È ben vero, infatti, che tale normativa all'art. 24, comma 2, punisce a titolo contravvenzionale con sanzione alternativa chiunque attivi l'esercizio di un nuovo impianto senza averne dato, nel termine prescritto, preventiva comunicazione alle competenti autorità, ma nel settore afferente alla tutela della normale composizione o stato fisico dell'aria sono state successivamente dettate specifiche disposizioni per le emissioni «poco significative» e per le attività «a ridotto inquinamento atmosferico», conte-

nute nel d.p.r. 25 luglio 1991, n. 175, che emendava la disciplina contemplata dal d.p.c.m. emanato in data 21 luglio 1988 (1).

Attualmente, all'art. 2 del menzionato d.p.r. del 1991 è espressamente stabilito che le attività «ad inquinamento atmosferico poco significativo» non necessitano di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ed il successivo art. 4 definisce il campo «delle attività a ridotto inquinamento», come settore intermedio tra quello delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo e quello delle attività che possono determinare un inquinamento atmosferico e che, quindi, sono integralmente assoggettate alle regole comuni contenute nel d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203. Tale decreto attribuisce alle Regioni la competenza al rilascio delle autorizzazioni per le attività a ridotto inquinamento atmosferico e prevede che le stesse Regioni possano «altresì predisporre procedure specifiche anche con modelli semplificati di domande di autorizzazione in base ai quali le quantità e le qualità di emissione siano deducibili dall'indicazione delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo» (art. 5).

Alla luce del suesposto disegno normativo (2), non può non convenirsi con quanto sostenuto dalla Suprema Corte nella sentenza in rassegna: infatti, l'affermazione di responsabilità penale presuppone sempre la verifica della corrispondenza di una data attività in taluna di quelle a ridotto inquinamento atmosferico, elencate nell'allegato 2 del d.p.r. 25 luglio 1991, n. 175, da effettuarsi ad opera del giudice del merito (3).

Leonardo Mazza

(1) Su tutte queste vicende cfr. CONTE *L'inquinamento atmosferico*, in AMELIO - FORTUNA, *La tutela penale dell'ambiente*, Torino, 2000, 72 e ss.

(2) Sul concetto di impianto, riferito a stabilimenti che servano per usi industriali o di pubblica utilità, cfr. LUGARESI, *Diritto dell'ambiente*, Padova, 2004, 131.

(3) Si è ritenuto, ad esempio, che l'attività di lavorazione del marmo non rientra fra quelle ad inquinamento atmosferico poco significativo, per il cui esercizio, ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. 25 luglio 1991, n. 175, non è richiesta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Così Cass. Sez. III 27 agosto 2004, n. 35310, Vitiello, rv. 229.550.

\*

Cass. Sez. III Pen. - 18-1-2006, n. 2032 - Papadia, pres.; Petti, est.; Gera-  
ci, P.M. (conf.) - Cinelli, ric. (*Conferma Trib. Rimini 11 gennaio  
2005*)

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati  
- Sostanze nocive - Limiti di tolleranza - Limiti meno restrittivi  
per i prodotti semilavorati non destinati al consumo umano -  
Indicazioni obbligatorie - Inosservanza - Reato di cui all'art. 5,  
legge n. 283 del 1962 - Configurabilità** . (L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5)

*I limiti di tolleranza per la presenza di sostanze tossiche o nocive per i prodotti alimentari semilavorati possono rispettare i parametri di cui alla tabella 2.1.1.3. del regolamento CE n. 1525 del 16 luglio 1998, e non quelli più restrittivi di cui alla tabella 2.1.1.1. del medesimo regolamento, a condizione che la destinazione non al consumo umano diretto sia evidenziata chiaramente attraverso una etichettatura che contenga l'indicazione di prodotto destinato ad essere obbligatoriamente sottoposto ad altri trattamenti fisici per abbassare il livello di contaminazione prima del consumo da parte dell'uomo o dell'impiego come ingrediente in derrate alimentari, configurandosi, in difetto, il reato di cui all'art. 5, lett. d), l. 30 aprile 1962, n. 283 (1).*

(Omissis)

FATTO. - Con sentenza dell'11 gennaio del 2005, il Tribunale di Rimini condannava Cinelli Andrea alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda quale responsabile del reato di cui alla l. 30 aprile del 1962, n. 283, art. 5 e art. 6, lett. d) per avere, nella qualità di amministratore delegato della Fugar, venduto sostanze alimentari (pistacchi) in stato di alterazione o comunque nocive per la presenza di aflatoxine. Fatto accertato in (omissis). In base alla sentenza impugnata il fatto può sintetizzarsi nella maniera seguente. In data 3 febbraio del 2001 funzionari dell'Unità sanitaria (omissis) di Genova prelevarono presso la gelateria di Musante Enrica un campione di alimento semilavorato (pistacchio) avente scadenza al 16 maggio del 2004, prodotto dalla ditta Fugar. Dalle analisi effettuate sul campione sequestrato emerse la presenza di aflatoxine b1 in misura di mg/kg 9,4 ed aflatoxine totali in misura di mg/kg 11,9. Successivamente, in data 7 maggio del 2001, effettuarono un nuovo prelievo, in quest'ultima circostanza da un barattolo già aperto prodotto dalla medesima ditta con scadenza al 1° gennaio del 2005. Dalle analisi effettuate su quest'ultimo campione, emerse la presenza di aflatoxine b1 in misura di mg/kg 4,5 e aflatoxine totali in misura di mg/kg 5,2. Tanto premesso in fatto, il Tribunale rilevava che in entrambi i casi erano stati superati i limiti prescritti dal regolamento CE n. 1525 del 16 luglio 1998 e ribaditi nella circolare del Ministero della sanità n. 10 del 9 giugno 1999. Infatti, i limiti di tolleranza previsti per la frutta a guscio e frutta secca, destinate ad essere sottoposte a trattamenti fisici prima del consumo umano o dell'impiego come ingredienti di derrate alimentari, erano stati determinati in mg 5, per le aflatoxine b/1, e mg 10 per quelle totali. Per quanto concerneva il campione prelevato nel mese di maggio del 2001 andavano applicati i limiti più ristretti fissati nella circolare anzidetta (mg 2 per le aflatoxine b/1 e mg 4/kg per quelle totali) in ragione della mancanza sulla confezione del prodotto dell'avvertenza - prescritta dal medesimo provvedimento - che si trattava di «prodotto destinato ad essere obbligatoriamente sottoposto a cernita o ad altri trattamenti fisici per abbassare il livello di contaminazione da aflatoxine prima del consumo da parte dell'uomo o dell'impiego come ingrediente di derrate alimentari». Sulla base di tali elementi il Tribunale riteneva configurato il reato contestato. Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore sulla base di un unico articolato motivo.

DIRITTO. - Con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione della norma incriminatrice per l'errata applicazione delle disposizioni che riguardano il prodotto alimentare in questione. Assume che, trattandosi di semilavorato concentrato non destinato al consumo umano diretto ma da sottoporre ad ulteriori lavorazioni, la tabella del regolamento CE n. 1525 del 1998 alla quale fare riferimento non è quella riportata al punto 2.1.1.1, bensì quella riportata al punto 2.1.1.3, relativa ai limiti per la frutta a guscio e la frutta secca destinate ad essere sottoposte a cernita o ad altri trattamenti fisici. In questi casi i valori limite ai quali fare riferimento sono 5 per la B/1 e 10 per la totale.

Il motivo è infondato.

La tabella 2.1.1.3, richiamata dal ricorrente, è applicabile a condizione che la destinazione non al consumo umano diretto sia evidenziata chiaramente attraverso un'etichettatura contenente l'indicazione «Prodotto destinato ad essere obbligatoriamente sottoposto a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatoxine, prima del consumo da parte dell'uomo o dell'impiego come ingrediente di derrate alimentari» come risulta dall'art. 1, punto 5, lett. b) del regolamento CE n. 1525 del 16 luglio del 1998. Nella fattispecie, come precisato dal Tribunale, mancava tale etichettatura. Mancando tale indicazione era applicabile la tabella relativa ai prodotti destinati al consumo umano diretto.

P.Q.M. la Corte, letto l'art. 616 c.p.c., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Omissis)

(1) AFLATOSSINE: UN CASO DI SICUREZZA ALIMENTARE.

La Suprema Corte si è pronunciata su un caso relativo a residui di aflatoxine in un alimento semilavorato, costituito da pistacchi destinati all'alimentazione umana, rigettando il ricorso del ricorrente che contestava i limiti ammissibili di riferimento per tali sostanze nocive.

Le aflatoxine, come specificato dal reg. CE n. 1525/98 (1), sono micotossine prodotte da alcune specie di muffe (*Aspergillus*) che si sviluppano in condizioni di temperatura e di umidità elevate. Possono essere presenti in numerose derrate alimentari, quali: granelle di cereali e proteaginose, nella frutta secca, ma anche su foraggi e su alimenti di esclusivo consumo umano (es. caffè, cacao, birra ecc.). La presenza di aflatoxine è più facile che si rinvenga in prodotti di origine zootecnica (es. latte e suoi derivati, carne suina e suoi derivati) (2) a causa del noto fenomeno di *carry over* (3).

Il reg. CE n. 1525/98 cit. evidenzia come le aflatoxine siano da considerarsi contaminanti pericolosi in quanto hanno carattere cancerogeno-genotossico per cui, per questo tipo di sostanze, non esiste alcuna soglia al di sotto della quale non si riscontrino effetti negativi. Non potendo, quindi, fissare una dose giornaliera ammissibile e visto che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche nonché dei miglioramenti nelle pratiche di produzione e stoccaggio, non è possibile eliminare completamente lo sviluppo delle suddette muffe, e, quindi la presenza di aflatoxine nelle derrate alimentari, i limiti sono fissati al livello più basso possibile.

La Suprema Corte ha deciso che, al caso di specie andavano applicati i limiti più restrittivi - stabiliti dal reg. CE n. 1525/98 cit. e dalla circolare del Ministero della salute n. 10 del 9 giugno 1999 (4) - per i prodotti destinati al *consumo umano diretto* e non quelli più elevati stabiliti per i prodotti destinati ad essere sottoposti a cernita o ad altri trattamenti fisici per abbassare il livello di contaminazione. La Suprema Corte ha, infatti, obiettato che il prodotto a base di pistacchi oggetto di controllo non riportava in etichetta la dizione «Prodotto destinato ad essere obbligatoriamente sottoposto a cernita od ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatoxine prima del consumo da parte dell'uomo o dell'impiego come ingrediente di derrate alimentari», come risulta dall'art. 1, punto 5, lett. b) del reg. CE n. 1525.

In sostanza, il dispositivo della sentenza evidenzia come nella legislazione vigente esistano diversi *standards* di sicurezza - pur in presenza del medesimo contaminante nell'alimento - a seconda della destinazione d'uso del prodotto alimentare. Tale principio, del resto, è espresso molto chiaramente anche nelle *Linee-guida di attuazione del reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002* (5), ove si afferma che: «le disposizioni legislative specifiche prevedono diversi livelli di sicurezza a seconda della destinazione dell'alimento (alimenti destinati al consumo umano diretto e alimenti non destinati al consumo umano diretto ma ad un trattamento secondario)» specificando, altresì che «di norma sono previste ulteriori prescrizioni per garantire che un alimento non destinato al consumo umano diretto non venga fornito ad un consumatore finale o utilizzato come un ingrediente prima di essere sottoposto al trattamento secondario» (6).

Per quanto riguarda la legislazione italiana in materia, si noti che le aflatoxine rientrano tra le sostanze «nocive» di cui art. 5, lett. d), della l. 30 aprile 1962, n. 283 («Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande») e sono controllate e monitorate negli alimenti, con particolare riferimento al latte ed ai mangimi considerati particolarmente a rischio ed oggetto, pertanto, di un piano di controlli ufficiale secondo disposizioni emanate dal Ministero della salute e dagli Assessorati regionali (7).

Ai sensi di tale norma, infatti: «è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come merce ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque *nocive*, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (8)».

(1) Cfr. quarto 'considerando' del reg. CE n. 1525/98 che modifica il reg. CE n. 194/97 che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti nei prodotti alimentari. Si evidenzia come il reg. CE n. 194/97 sia stato abrogato dall'art. 6 del reg. CE n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari, a decorrere dal 5 aprile 2002. Di conseguenza, il reg. CE n. 1525/98 deve considerarsi di fatto decaduto anch'esso; tuttavia, i limiti riportati in allegato al reg. ult. cit. e riportati nella sentenza, sono stati trasposti, tal quali, nel reg. CE n. 466/2001 cit. I riferimenti al regolamento abrogato sono intesi come riferiti a tale regolamento e interpretati conformemente alla tabella dell'allegato II.

(2) L'alta percentuale di rischio di contaminazione in tali alimenti si deve essenzialmente alla presenza del mais nei mangimi. Tale coltura, infatti, è maggiormente esposta al rischio di sviluppo di aflatoxine.

(3) Per *carry over*, si intende il fenomeno di trasferimento di aflatoxine dai mangimi contaminati di cui si nutrono gli animali, al latte ed ai prodotti da esso derivati. Sull'argomento v. L. SILLARI, *Le micotossine più frequenti*, rinvenibile sul sito web: <http://www.clicmedicina.it/pagine%20n%204/micotossine1.htm>.

(4) La circolare, pubblicata sulla *G.U.* della Repubblica italiana, n. 135 dell'11 giugno 1999, specifica che la frutta secca non conforme ai limiti massimi stabiliti al punto 2.1.1.1 della tabella 1, e i cereali non conformi ai limiti massimi stabiliti al punto 2.1.2.1 possono essere messi in commercio sotto condizione:

a) che tali prodotti:  
- non siano destinati al consumo umano diretto o all'impiego come ingredienti di derrate alimentari.

- siano conformi ai limiti massimi rispettivamente stabiliti nella tabella 1 per le arachidi (punto 2.1.1.2) e per la frutta a guscio e la frutta secca (punto 2.1.1.3).

- siano sottoposti a successiva cernita o ad altri trattamenti fisici, tali da ricondurre i residui entro i limiti massimi stabiliti ai punti 2.1.1.1 e 2.1.2.1 della tabella 1 e da non provocare la formazione di altri residui nocivi;

b) che la destinazione di tali prodotti sia evidenziata chiaramente attraverso un'etichettatura comportante l'indicazione «prodotto destinato ad essere obbligatoriamente sottoposto a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatoxine prima del consumo da parte dell'uomo o dell'impiego come ingrediente di derrate alimentari».

(5) Reg. CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i

requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

(6) Cfr. *Guida all'applicazione degli artt. 11, 12, 16, 17, 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 relativo alla legislazione alimentare generale, Conclusioni del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali*, rinvenibile sul sito web: [http://www.ceirsa.org/regolamenti/Tracciabilit%C3%A0\\_Linee\\_Guida\\_EU.pdf](http://www.ceirsa.org/regolamenti/Tracciabilit%C3%A0_Linee_Guida_EU.pdf).

Le linee guida chiariscono che «qualora l'alimento non sia conforme alle disposizioni comunitarie (o nazionali) specifiche nel campo della sicurezza, si può presumere che l'alimento non sia sicuro. In tal caso, si richiama l'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 14, del reg. CE n. 178/2002. In particolare, si evidenzia come tali criteri siano generici e debbano essere applicati caso per caso. «In particolare, vanno esaminati alla luce della legislazione specifica applicabile all'alimento in questione. Ad es., l'art. 14, par. 3, dispone che per determinare se un prodotto è a rischio si deve tenere conto delle condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore e in ciascuna fase della produzione, trasformazione e distribuzione. Questo criterio generale deve essere preso in considerazione nel contesto della legislazione applicabile».

(7) I controlli sulla presenza di aflatoxine nei prodotti di origine animale, sono effettuati nell'ambito del Piano nazionale residui, in applicazione dell'art. 11 del d.lgs. 16 marzo 2006, n. 158 «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali» che ha sostituito il d.lgs. 14 agosto 1999, n. 336 - «Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (b)-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti». Il d.lgs. n. 158/2006 inserisce le aflatoxine in quanto *micotossine* nell'all. I, categoria B, al p.to 3, lett. d), tra gli agenti contaminanti. Per queste sostanze il PNR prevede un monitoraggio con campionamento in aliquota unica (senza diritto alla difesa) e senza obbligo di sequestro, per cui al momento dell'esito sfavorevole l'alimento è già stato consumato.

(8) È stato osservato che la lett. d) dell'art. 5 della legge n. 28/62 a differenza delle altre prescrizioni dell'articolo, rileva la presenza di un reato in cui gli elementi tipici del pericolo *presunto* assumono caratteristiche più

Le modalità dei controlli - stabilite fino a poco tempo fa dalla direttiva 98/53/CE della Commissione del 16 luglio 1999 (9) che stabiliva i metodi di campionamento e i metodi ufficiali di analisi per le aflatoxine, sono, dal 1° luglio 2006, effettuati sulla base del reg. CE n. 401/2006 («Regolamento della Commissione relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari»). Inoltre, limiti più restrittivi, relativamente alla presenza di aflatoxine, sono stabiliti per gli alimenti destinati all'infanzia, oggetto di particolare tutela da parte del legislatore comunitario e nazionale (10).

In conclusione, la sentenza presenta profili di interesse se collegata alla necessità di garantire in modo rigoroso la sicurezza alimentare, obiettivo principe dell'attuale Politica agricola comunitaria, in considerazione, anche, dell'esistenza di un mercato globalizzato degli alimenti rispetto al quale si registra una disomogeneità delle legislazioni esistenti in materia tra i vari Stati.

In particolare, il problema della contaminazione da aflatoxine - di recente assunto agli onori della cronaca per episodi eclatanti come quello della contaminazione del latte - è al centro dell'attenzione del legislatore comunitario e nazionale anche in considerazione dell'importazione di prodotti alimentari provenienti da Paesi emergenti che presentano, in alcuni casi, standards di sicurezza diversi da quelli imposti dall'UE.

Di qui la necessità che si attuino misure di prevenzione e controllo efficaci, affinché resti alta la soglia di attenzione verso il rispetto dei limiti di presenza di aflatoxine, senza che sia compromessa la disponibilità commerciale degli alimenti.

Ad ogni modo, è stato osservato come la prevenzione del rischio, finalizzata alla diminuzione della presenza di aflatoxine, trovi delle solide basi non solo nell'applicazione di corrette pratiche agronomiche in campo e di congrui sistemi di conservazione e stoccaggio dei raccolti, ma anche tramite l'utilizzo di un sistema integrato che garantisca una sistematica raccolta dei dati. Ciò è reso possibile dal rispetto delle norme in materia di registro dei trattamenti, istituito previsto dall'art. 42 del d.p.r. n. 290/2001 (11) e dall'attuazione delle norme sulla tracciabilità (12).

È evidente, infine, che la presenza di un mercato globalizzato impone, in ultima istanza, che si promuova una regolamentazione armonizzata tra i Paesi ed una standardizzazione dei metodi di campionamento ed analisi (13), elementi, questi, senza i quali non è possibile garantire sufficienti parametri di sicurezza alimentare.

*Annalisa Saccardo*

vicine al *pericolo concreto*. In tal modo, acquisiscono un'importanza determinante «gli elementi oggettivi, visivi o laboratoristici eventualmente corredate da rilievi fotografici che rendono più oggettiva la fattispecie in proposito». Su tale aspetto, v. G.I. ZECCHINI, *Articolo 5, legge 283/62: una norma da interpretare, da modificare o da abrogare?* rinvenibile sul sito web: [http://www.sivemp.it/pagine/argomenti/2005/2\\_05/zecchini45\\_54.pdf](http://www.sivemp.it/pagine/argomenti/2005/2_05/zecchini45_54.pdf).

(9) La direttiva cit. attuata in Italia con d.m. 23 dicembre 2000, è stata abrogata dall'art. 3 del reg. CE n. 401/2006.

(10) Sia il reg. CE n. 466/2001 cit. che la circolare del Ministero della salute n. 10/1999 cit., hanno definito i contenuti massimi di micotossine presenti negli alimenti destinati all'infanzia. Sui limiti massimi ammessi per tali alimenti v. A. CANZANO - F. RIGO, *Il problema delle micotossine negli alimenti per l'infanzia*, in *L'informatore agrario*, suppl. n. 1 al n. 12 del 18-24 marzo 2005.

(11) D.p.r. 23 aprile 2001, n. 290, «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti».

(12) Sul punto, cfr. A. CANZANO - F. RIGO, *op. cit.*

(13) Cfr. P. BATTILANI - A. PIETRI - G. PIVA, *Micotossine «dal campo alla tavola»*, in *L'informatore agrario*, suppl. n. 1 al n. 12 del 18-24 marzo 2005.

Cass. Sez. III Pen. - 19-12-2005, n. 46138 - Sossi, pres.; Pepino, est.; Iacoviello, P.M. (diff.) - Melissano, ric. (*Conferma Trib. Lecce 14 giugno 2005*)

**Produzione, commercio e consumo - Produzione e commercializzazione di vino adulterato - Reati ex artt. 515 e 516 c.p. e illecito amministrativo ex art. 76, d.p.r. n. 162/1965 - Rapporto di specialità reciproca - Associazione per delinquere - Sussistenza.** (C.p., artt. 515, 516; d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76)

*I delitti di cui agli artt. 515 e 516 c.p. (che puniscono la frode in commercio) e il reato (ora illecito amministrativo) di cui al d.p.r. n. 162 del 1965, art. 76 si pongono in relazione di specialità reciproca e possono pertanto concorrere, tutelando le norme del codice penale la correttezza e lealtà commerciale e la legislazione speciale la qualità e la genuinità dei prodotti venduti e, dunque, la salute dei consumatori. Ne consegue che l'attività di una struttura organizzativa diretta alla produzione e commercializzazione di vino adulterato è inquadrabile, in linea di principio, nella fattispecie di cui all'art. 416 c.p. (1).*

(Omissis)

1. Con ordinanza 16 maggio 2005, il giudice per le indagini preliminari di Lecce ha applicato a Melissano Elio la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati di cui all'art. 416 c.p. (per avere promosso e organizzato, con Notaro Benito e Gorgoni Donato, un'associazione per delinquere finalizzata alla illecita produzione e distribuzione di vino adulterato con zuccheri di canna e mais annacquato, prodotto nello stabilimento vinicolo da lui gestito), art. 349 c.p. (per avere violato i sigilli apposti a detto stabilimento al fine di proseguire nell'illecita attività di distribuzione del prodotto adulterato), d.lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. c), (per avere utilizzato per il trasporto autobotti e rimorchi alimentari con gasolio destinato a uso agricolo, acquistato emettendo fatture e documenti fiscali per operazioni inesistenti, così sottraendosi al pagamento dell'accisa sugli oli minerali).

Il provvedimento è stato parzialmente riformato dal Tribunale di Lecce che, decidendo con ordinanza 14 giugno 2005 sulla richiesta di riesame, ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Hanno osservato i giudici di merito che: a1) la produzione di vino adulterato e le condotte ad essa connesse risultano in maniera univoca dagli accertamenti della Guardia di Finanza; a2) l'esistenza di una stabile organizzazione - posta in essere da Melissano, Notaro e Gorgoni - risulta da elementi univoci quali la produzione continuata di vino adulterato, l'uso di un parco autobotti per il relativo trasporto, la predisposizione sistematica di falsa documentazione ai fini della connessa evasione fiscale; a3) la violazione dei sigilli apposti il 17 giugno 2004 allo stabilimento del Melissano emerge dai sopralluoghi della polizia giudiziaria che, mesi dopo, ha accertato non solo il fatto materiale, ma anche il protrarsi della attività illecita de qua; a4) le esigenze cautelari ai sensi dell'art. 247 c.p.p., lett. c) si evincono dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti (dimostrativi di una spiccata propensione del prevenuto alla reiterazione di analoghi fatti criminosi).

Ha proposto ricorso il Melissano deducendo: b1) violazione di legge essendo stata ritenuta l'esistenza dell'associazione per delinquere benché la struttura associativa de qua fosse finalizzata a commettere solo illeciti depenalizzati (che i reati previsti dal d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76, sono stati trasformati in violazioni amministrative dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 205 e la specificità di detta previsione esclude la fattispecie di cui agli artt. 515 e 516 c.p.); b2) mancanza di motivazione in ordine alla violazione dei sigilli, non essendo emersa alcuna prova che esso Melissano abbia partecipato all'attività illecita dopo il sequestro; b3) illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari.

Il procuratore generale ha concluso come in epigrafe.

2. Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, è giurisprudenza consolidata che i delitti di cui agli artt. 515 e 516 c.p. (che puniscono frodi in commercio) e il reato (ora illecito amministrativo) di cui al d.p.r. n. 162 del 1965, art. 76 (secondo cui «chiunque fuori dei casi consentiti nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte alcole, zuccheri, o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o legger-



mente appassita, ovvero impiega antifermenativi non consentiti, ovvero impiega ferrocianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni e con la multa di lire 100 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto sofisticato») si pongono in relazione di specialità reciproca e possono pertanto concorrere, tutelando le norme del codice penale la correttezza e lealtà commerciale e la legislazione speciale la qualità e genuinità dei prodotti venduti e, dunque, la salute dei consumatori (cfr., in ipotesi simili, Cass. 22 aprile - 5 luglio 1999, Barbaro, rv. 214.233; 14 luglio - 11 novembre 1998, Sinito, rv. 212.050; 4 giugno - 17 luglio 1996, Ramoino e altri, rv. 205.726). Correttamente, dunque, il giudice di merito ha ritenuto che l'illecita commercializzazione di vino adulterato integri non solo la violazione del d.p.r. n. 162 del 1965, art. 76, ma anche quella degli artt. 515 e 516 c.p. e che, conseguentemente, la predisposizione di una struttura organizzativa diretta alla produzione e commercializzazione di vino adulterato sia inquadrabile, in linea di principio nella fattispecie di cui all'art. 416 c.p.

Quanto al secondo motivo, l'accertata (e non contestata) prosecuzione, previa violazione dei sigilli, dell'attività illecita dello stabilimento vinicolo gestito dall'imputato costituisce, in mancanza di spiegazioni attendibili, indizio grave e univoco - non censurabile, per tale ragione, in cassazione - di concorso di quest'ultimo nel delitto di cui all'art. 349 c.p.

Il motivo relativo alla mancanza di esigenze cautelari è, infine, privo della necessaria specificità a fronte di una motivazione in cui il pericolo di commissione di ulteriori reati della stessa specie è tratto da un elemento oggettivo univoco quale la protrazione della attività illecita anche dopo il sequestro dello stabilimento e l'inizio del procedimento penale.

Il ricorso deve, dunque, essere rigettato con seguito di spese.

(Omissis)

(1) PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI VINO ADULTERATO: RAPPORTO DI SPECIALITÀ RECIPROCA TRA REATI E CONFIGURAZIONE DEL REATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE.

Nella sentenza in esame la Corte mette in luce, sebbene in modo fugace, due punti:

1) l'esistenza di un rapporto di specialità reciproca tra i reati di cui agli artt. 515 e 516 c.p., da un lato, e l'illecito amministrativo ex art. 76, d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162, dall'altro;

2) l'esistenza del reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. laddove una organizzazione di tre persone abbia per scopo la illecita produzione e commercializzazione di vino adulterato, nella specie con zuccheri di mais e canna annacquati.

Queste due questioni meritano, a giudizio dello scrivente, ulteriori sviluppi.

Sul primo punto, va premesso che il criterio della specialità è impiegato nel diritto penale per risolvere i casi di concorso apparente di norme, ossia quando la stessa materia è regolata da più norme penali, e prevede, a seguito di un raffronto tra le due fattispecie, l'applicazione della norma contenente elementi di specialità rispetto a quella di contenuto più generale (art. 15 c.p.).

La specialità reciproca o bilaterale è una figura giuridica di derivazione dottrinale e si ha quando ciascuna delle fat-

tispecie raffrontate presenta elementi speciali (1).

La dottrina ha costruito due sottofigure della specialità reciproca:

1) la specialità reciproca o bilaterale per specificazione, che si ha quando il rapporto tra le fattispecie non rivela l'esistenza di elementi aggiuntivi. È il caso tipico del rapporto tra percosse (art. 581 c.p.) e maltrattamenti (art. 572, comma 1 c.p.). Mentre quest'ultimo delitto è speciale per specificazione rispetto al soggetto passivo («persona della famiglia» o «minore degli anni quattordici» o altri soggetti particolari, anziché «taluno»), il primo invece è speciale, sempre per specificazione, rispetto alle modalità della condotta (il «percuotere»), dato che il maltrattamento allude ad una condotta generica, rispetto alla quale la percossa assume il carattere di specialità.

2) La specialità reciproca o bilaterale per aggiunta, che si ha quando ciascuna delle fattispecie presenta rispetto all'altra uno o più elementi aggiuntivi, estranei e ulteriori. Tipico è il caso della violenza sessuale e dell'incesto, laddove su un nucleo comune (il compimento di un atto sessuale) si innesta nella prima fattispecie, la violenza o la minaccia, e nella seconda il rapporto di parentela o di affinità: due elementi chiaramente eterogenei.

Quando sussiste un rapporto di specialità reciproca per specificazione tra due fattispecie, la materia regolata dalle due norme è identica. Citando la dottrina, la circostanza che gli elementi generali e speciali siano distribuiti alternativamente non esclude che le due fattispecie regolino «la stessa materia», proprio perché esse risultano costituite da elementi che di per sé sono tutti compatibili con tale identità (2). Gli elementi delle fattispecie in rapporto di specialità bilaterale (per specificazione) non sono tra di loro eterogenei, ma sono in rapporto di genere *ad speciem* (3).

Diversamente, quando esiste un rapporto di specialità reciproca per aggiunta, va esclusa l'identità della materia disciplinata, in quanto gli elementi sono speciali entrambi «per aggiunta», perché non riconducibili, né l'uno né l'altro, ad elementi generici dell'altra fattispecie e, quindi, necessariamente diversi. Conseguentemente, le fattispecie vanno considerate parzialmente eterogenee e pertanto regolanti una «diversa materia», che le rende suscettibili di realizzazione contestuale con un'unica condotta, ma nella forma del concorso formale eterogeneo.

La giurisprudenza conosce casi di specialità reciproca:

- tra i reati di cui agli artt. 515 c.p. e 5, l. 30 aprile 1962, n. 283, i quali hanno elementi integrativi l'uno rispetto all'altro e possono pertanto concorrere (4);

- in tema di stupefacenti, l'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 ha una configurazione più ampia di quella prevista dall'art. 62, n. 6 c.p. (5);

- tra i reati di cui all'art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e all'art. 416 *bis* c.p., i quali si distinguono nettamente, essendo il secondo caratterizzato dal metodo mafioso, assente nel primo, il quale contiene un elemento costituito dalla natura dei reati-fine, specializzante, solo rispetto al delitto di cui all'art. 416 c.p. (6);

- tra i reati di cui all'art. 648 c.p. e 12, d.l. 3 maggio 1991, n. 143, che sono tra loro in rapporto di specialità reci-

(1) T. PADOVANI, *Diritto penale*, VII ed., Milano, 2004, 358; G. DE FRANCESCO, *Concorso apparente di norme*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Torino, 1988, 422 ss.

(2) T. PADOVANI, *op. cit.*, 358.

(3) G. DE FRANCESCO, *op. cit.*, 423.

(4) Cass. Pen. Sez. III 5 luglio 1999, n. 8507, Barbaro, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2000, 1093 (s.m.).

(5) Cass. Pen. Sez. VI 14 giugno 1994, n. 6863, Sut, in *Giust. pen.*, 1995, II, 60.

(6) Cass. Pen. Sez. II 29 settembre 1995, n. 478, Allegretto, in *Cass. pen.*, 1996, 3627 (s.m.).

proca per specificazione (7).

Nel caso di specie, la Corte ha ravvisato un rapporto di specialità reciproca tra l'illecito amministrativo di cui all'art. 76 del d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162, da una parte, e i reati di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), ritenendo che tali fattispecie possono concorrere tra di loro. Il riscontro di un'ipotesi di concorso di illeciti (penali ed amministrativi), e non di un concorso apparente di norme, rivela che trattasi, a giudizio della Corte, di una relazione di specialità reciproca per aggiunta.

In realtà, appare abbastanza pacifico che la fattispecie prevista dall'art. 76 del d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162, ora depenalizzata ex d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, non ha alcuna attinenza con quelle descritte dalle norme del codice penale, in quanto la materia è diversa. L'art. 76, prevedendo e sanzionando la condotta di chi, «fuori dei casi consentiti nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte alcole, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, ovvero impiega antibiotici ovvero impiega antifermenativi non consentiti ovvero impiega ferrocianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito», fa riferimento diretto alla fase della produzione del vino, fase in cui il termine «impiega» risulta più adeguato e circoscritto.

Diversamente, le fattispecie previste dagli artt. 515 e 516 c.p. fanno riferimento alla successiva fase della commercializzazione del prodotto (vino adulterato), tanto che è tra di loro che va verificata l'esistenza di un rapporto di specialità reciproca, piuttosto che con la fattispecie depenalizzata della norma speciale.

La fattispecie prevista dall'art. 76, d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162 è, infatti, del tutto autonoma e distinta da quelle previste dal codice penale, con la conseguenza che, ad avviso dello scrivente, non è in rapporto di specialità reciproca con tali ultime fattispecie e non è giustificato un raffronto comparativo in senso sostanziale, potendo comunque l'illecito amministrativo concorrere con i reati.

Va ora accertato, invece, se tra i due reati citati esiste o meno un rapporto di specialità reciproca. Le due fattispecie vanno quindi introdotte e comparate.

Il reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) sussiste qualora venga consegnata ad un acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita. L'elemento materiale del delitto di cui all'art. 515 c.p. consiste nel consegnare all'acquirente cosa mobile non conforme a quella convenuta, ed il termine «consegna» fa riferimento ad un'attività contrattuale (pattuzione-dichiarazione) tra venditore ed acquirente (8). La consegna di una cosa diversa da quella che si doveva dare configura una frode contrattuale, nel senso di una sleale esecuzione del contratto, come afferma autorevole dottrina, precisando che la frode riguarda l'esecuzione del contratto

(consegna) e non la fonte di essa, con la conseguenza che se invece cadesse sulla conclusione del contratto non si avrebbe frode in commercio, ma truffa (art. 640 c.p.) (9). Rispetto al reato di truffa, la frode in commercio non richiede artifici e raggiri del venditore o particolari accorgimenti per ingannare il compratore, tanto che per la sua configurazione è indifferente che l'acquirente sappia preventivamente che gli sono stati consegnati prodotti per qualità diversi da quelli richiesti o che possa facilmente, applicando normale attenzione e diligenza, rendersi conto della difformità tra la merce richiesta e quella consegnata. Ciò è spiegato dal fatto che il bene giuridico tutelato dall'art. 515 c.p., non fa capo al compratore ma allo Stato, ed è l'interesse pubblico nel leale esercizio del commercio (10). Per la configurazione del reato di cui all'art. 515 c.p. non è richiesto che l'agente rivesta la qualità di commerciante, essendo sufficiente che l'attività criminosa si espliciti nell'esercizio di un atto obiettivamente commerciale (11).

Il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) sussiste allorché vengono messe in vendita o altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Come è noto, il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare (12). Pertanto, debbono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito una artificiosa alterazione nella loro essenza e nella composizione mediante commistione di sostanze estranee e sottrazione dei principi nutritivi caratteristici, sia i prodotti che contengono sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione. Il delitto di cui all'art. 516 c.p. si consuma nel momento in cui la sostanza è messa in vendita o altrimenti in commercio, senza che sia richiesta la vendita effettiva. Tale commercializzazione coincide con il momento in cui la merce esce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato. Ciò significa che per tale delitto è configurabile il tentativo, che si realizza quando ancora la merce non è uscita dalla disponibilità del produttore ma questi ha compiuto atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione effettiva del prodotto (13).

Sulla base di quanto sopra esposto, appare inevitabile che trattasi di due fattispecie autonome tra loro, sebbene quella di cui all'art. 516 c.p. sia preordinata e funzionale alla frode in commercio, e sono in rapporto di specialità reciproca per aggiunta, e non per specificazione. Ognuna delle due fattispecie, infatti, ha degli elementi estranei ed ulteriori rispetto all'altra. L'art. 515 c.p. contiene l'elemento della consegna, che costituisce il momento di perfezionamento del reato di frode in commercio e che presuppone a sua volta la fase della contrattazione, elementi estranei alla fattispecie di cui all'art. 516 c.p., la quale a sua volta prevede solo la commercializzazione del prodotto, ovvero la fase preliminare alla contrattazione. Da una parte, la messa in vendita o in commercio della cosa (art. 516 c.p.), dall'altra,

(7) Cass. Pen. Sez. V 21 novembre 1999, n. 4844, Amoroso, in *Riv. pen.*, 2001, 559.

(8) Cass. Pen. Sez. III 12 aprile 1995, n. 3953, Cherubini, in *Riv. pen. econ.*, 1997, 319.

(9) V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VII, Torino, 1984, 235. L'Autore precisa che, poiché il delitto rappresenta l'incriminazione di una frode contrattuale, esso presuppone la violazione di un obbligo giuridico del consegnante. Se tale obbligo non sussiste, il titolo delittuoso viene escluso. Quindi, se il contratto è nullo (art. 1418 c.c.), nel fatto della consegna di cosa diversa da quella dichiarata o pattuita non può mai ravvisarsi il delitto di frode in commercio, bensì, eventualmente, quello di truffa (art. 640 c.p.). Non così, invece, nel caso di contratto semplicemente annullabile (art. 1425 c.c.) o rescindibile (art. 1447 c.c.), perché, sino a

quando non è stato annullato o rescisso, esso è valida fonte di obbligazioni giuridiche.

(10) Sul punto vedi Cass. Pen. Sez. VI 4 giugno 1986, n. 4827, Bagni, in *Riv. pen.*, 1986, IX, 784, e Cass. Pen. Sez. III 30 luglio 1994, n. 2291, P.M. in proc. Timperi, in *Foro it.*, 1995, fasc. 9, parte II, 487.

(11) Cass. Pen. Sez. III 6 maggio 2002, n. 16386, Del Papa, in *Studium Juris*, 2002, 1265, ed in *Riv. pen.*, 2002, 547.

(12) Cass. Pen. Sez. III 25 luglio 1998, n. 8662, Fusello, in questa Riv., 1998, 621. In questa sentenza si riteneva non genuino il vino (nella specie, spumante) che non rispettava i parametri fissati dai regolamenti dell'Unione europea e dalla legislazione nazionale.

(13) Vedi Cass. Pen. Sez. III 25 luglio 1998, n. 8662, cit.

(14) Vedi Cass. Pen. Sez. III 28 aprile 2003, n. 19625, Gaggi, in questa

la vendita effettiva e la sua consegna all'acquirente (art. 515 c.p.). La frode in commercio esige e presuppone, quindi, la contrattazione, ossia la messa in relazione tra acquirente e venditore, anche nella forma tentata, che è elemento assente nell'art. 516 c.p.

Va tuttavia evidenziato che solo l'oggetto materiale della condotta prevista dall'art. 516 c.p., ossia le sostanze alimentari, è in rapporto di specialità reciproca per specificazione (e non per aggiunta) rispetto a quello della frode in commercio, e vi rientra stante l'ampiezza e la genericità di quest'ultimo (la diversità della cosa consegnata rispetto a quella pattuita).

Poiché le due fattispecie sono in rapporto di specialità reciproca per aggiunta e contengono elementi eterogenei, esse non danno luogo ad un concorso apparente di norme ma semmai ad un concorso formale di reati. Va riconosciuto che le due fattispecie sono in rapporto di progressione criminosa tra di loro, e si possono descrivere quattro ipotesi realistiche:

1) l'agente compie atti diretti in modo non equivoco a mettere in vendita o altrimenti in commercio le sostanze alimentari, ma la merce non è uscita dalla sua disponibilità, senza consegnarle o tentare di consegnarle ad un acquirente. In questo caso manca la fase della contrattazione, pertanto esiste il reato *ex art.* 516 c.p. nella forma tentata;

2) l'agente mette in vendita o altrimenti in commercio le sostanze alimentari e la merce è uscita dalla sua disponibilità, ma senza consegnarle o tentare di consegnarle ad un acquirente. In questo caso manca la fase della contrattazione, e il reato *ex art.* 516 c.p. si consuma sussistendone tutti gli elementi costitutivi;

3) l'agente mette in vendita o altrimenti in commercio le sostanze alimentari e la merce è uscita dalla sua disponibilità, e tenta di consegnarle ad un acquirente. In questo caso, diversamente dalle ipotesi precedenti, alla commercializzazione segue la contrattazione ma manca la consegna effettiva, pertanto si ha tentativo di frode in commercio (artt. 515 e 56 c.p.);

4) l'agente mette in vendita o altrimenti in commercio le sostanze alimentari e la merce è uscita dalla sua disponibilità, e riesce a consegnarle ad un acquirente. In questo ultimo caso c'è la fase della contrattazione seguita dalla consegna della cosa, pertanto è consumato il reato di frode in commercio.

Il rapporto tra le due fattispecie di reato è stato già chiarito dalla giurisprudenza maggioritaria e dalla dottrina nel senso della diversità della materia disciplinata, della autonomia delle fattispecie e, quindi, della inesistenza di un concorso apparente di norme.

Per la giurisprudenza, il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) rappresenta una forma di tutela avanzata rispetto al reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), in quanto relativo ad una fase preliminare e comunque autonoma riguardo alla relazione commerciale vera e propria tra due soggetti e presenta un ambito più vasto rispetto al delitto previsto dall'art. 515 c.p., poiché si consuma con la messa in commercio delle cose non genuine, configurando un reato di pericolo (14). Infatti, il reato *ex art.* 516 c.p. copre l'area della mera immissione sul mercato, cioè un'attività preparatoria alla frode in commercio, la quale sussiste soltanto

quando avviene la materiale consegna della merce all'acquirente o atti univocamente diretti a tale fine.

Per la dottrina, il fatto contemplato dall'art. 516 c.p. è diverso, e non specifico, rispetto a quello previsto e punito dall'art. 515 c.p. in quanto consiste nella mera messa in vendita o altrimenti in commercio delle cose non genuine, con l'effetto che, se l'agente, oltre ad avere messo in vendita o altrimenti in commercio le dette sostanze alimentari, tenta di consegnarle o riesce a consegnarle ad un determinato acquirente, risponde del delitto di cui all'art. 515 c.p., nella forma tentata o consumata, e non del delitto previsto dall'art. 516 c.p. (15). Al contrario, sussiste il reato consumato *ex art.* 516 c.p. e non quello tentato di frode in commercio (art. 515 c.p.) se l'agente, una volta messe in vendita o altrimenti in commercio le cose non genuine come genuine, non è ancora entrato in relazione con un determinato acquirente, ossia quando manca un inizio di contrattazione idoneamente e inequivocabilmente predisposta alla consegna di merce diversa a chi in concreto intenda acquistarla (16).

Si richiama, tuttavia, una diversa giurisprudenza che risolve il rapporto tra le due fattispecie con il criterio della sussidiarietà che, accanto al criterio della specialità e dell'assorbimento, è uno dei mezzi di soluzione dei casi di concorso apparente di norme. È stato, infatti, affermato che «La fattispecie di vendita di sostanze alimentari non genuine di cui all'art. 516 c.p. risulta essere sussidiaria rispetto a quella dell'art. 515 c.p. - frode nell'esercizio del commercio - e copre l'area della mera immissione sul mercato, cioè un'attività preparatoria alla frode in commercio» (17). Si nutrono perplessità su tale interpretazione, posto che l'utilizzo del criterio della sussidiarietà presuppone due elementi assenti nel caso di specie:

a) una identità della materia disciplinata e quindi di un concorso apparente di norme;

b) una clausola di riserva contenuta nell'art. 516 c.p. che rimetta la disciplina del fatto ad una norma penale diversa, laddove è invece nell'art. 515 c.p. che una tale clausola (espressa con «laddove il fatto non costituisca un più grave delitto») è contenuta.

Quanto alla seconda questione evidenziata dalla Corte nella sentenza in esame, essa si riassume nella individuazione di un'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati alimentari (nella specie, quelli di cui agli artt. 515 e 516 c.p.) sulla base del riscontro dei seguenti elementi:

1) esistenza di una stabile organizzazione di tre persone;

2) finalizzazione della suddetta organizzazione alla produzione continuata di vino adulterato ed alla sua commercializzazione, evincibile dall'uso di un parco autobotti per il relativo trasporto.

Richiamando una giurisprudenza della Corte di cassazione risalente nel tempo e ciononostante confermata nella sua autorevolezza dalle pronunce successive, l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) è un reato che richiede la formazione e la predisposizione di un vincolo associativo continuativo a fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma di delinquenza e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un soda-

Riv., 2004, 60 e Cass. Pen. Sez. III 3 luglio 1998, n. 7843. Pontieri, in *Riv. pen.*, 1998, 1015.

(15) V. Manzini, *op. cit.*, 243-244.

(16) V. Manzini, *op. cit.*, 257. Cass. Pen. Sez. VI 24 maggio 1990, n. 7239, Lanuara, in *Riv. pen. econ.*, 1992, 237 e Cass. Pen. Sez. III 9 aprile

1998, n. 4291, Ferreri, in *Riv. pen.*, 1998, 431. In senso difforme Cass. Pen. Sez. III 29 novembre 2001, n. 42920, Di Buono, in *Giur. it.*, 2004, 1250.

(17) Cass. Pen. Sez. III 5 giugno 1998, n. 6667, Nataloni, in questa *Riv.*, 2000, 349.

(18) Cass. Pen. Sez. I 20 luglio 1979, n. 6693, Pino, in *Giust. pen.*, 1980,

lizio criminoso, e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del comune programma delinquenziale (18). Per la configurazione, quale autonomo titolo di reato, del delitto di associazione per delinquere, è elemento necessario la permanenza del vincolo associativo tra più persone legate dalla comunità del fine criminoso e da una comunanza di interessi che determina pericolo per l'ordine pubblico. Irrilevante per la configurazione del delitto sono l'eventuale mancata consumazione dei delitti programmati, ed una specifica e complessa organizzazione di mezzi, essendo sufficiente anche una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi, anche occasionale, purché sufficiente in concreto a realizzare il programma delinquenziale per il quale il vincolo associativo si è instaurato ed è perdurato. L'elemento della permanenza del vincolo associativo distingue il reato autonomo di associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato, in cui la partecipazione criminosa avviene in via occasionale ed accidentale ed è diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso che tutti le prevede e li comprende), con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo dei correi e cessa ogni pericolo di allarme sociale. Diversamente, nell'associazione per delinquere l'accordo non si esaurisce con la commissione dei reati oggetto del programma criminoso ma permane per l'ulteriore attuazione del programma. Pertanto, la prova dell'esistenza dell'associazione per delinquere non può desumersi dalla sola commissione di fatti criminosi, dovendo invece essere dimostrata l'esistenza del vincolo associativo (19), prova che può essere desunta, in via indiretta, da *facta concludentia* (20). Il reato di associazione per delinquere richiede che scopo dell'associazione sia la commissione di delitti, da cui consegue che se lo scopo associativo ha ad oggetto fatti integranti illeciti amministrativi, il reato non esiste.

Se il programma criminoso di un'organizzazione criminale prevede la produzione di vino adulterato con zuccheri di canna e mais annacquato, tale condotta, fino all'entrata in vigore del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, integrava gli estremi del delitto di cui all'art. 76 del d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162, recante «norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti». Tale norma puniva «chiunque, fuori dei casi consentiti nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte alcole, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, ovvero impiega antibiotici ovvero impiega antifermentativi non consentiti ovvero impiega ferrocianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito, con la reclusione da tre mesi a cinque anni e con la multa di lire 100 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto sofisticato». Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 507/1999 il reato è stato depenalizzato, divenendo illecito amministrativo e quindi insufficiente per qualificare come associazione per delinquere un'associazione di persone finalizzata a realizzare esclusivamente questo tipo di condotta.

Se, invece, il programma criminale dell'organizzazione prevede anche la commercializzazione del vino adulterato, poiché la commercializzazione è inquadrabile nelle fattispecie delittuose di cui agli art. 515 e 516 c.p., il reato di associazione per delinquere viene ad esistere.

Maurizio Mazzi

494.

(19) Cass. Pen. Sez. VI 3 maggio 1989, r. 6728, Calvano, in *Cass. pen.*, 1990, I, 1276 (s.m.).

(20) Cass. Pen. Sez. VI 4 novembre 1999, n. 12530, Tinnirello, in *Cass. pen.*, 2001, 1195 (s.m.).

Cass. Sez. III Pen. - 12-10-2005, n. 36955 - Savignano, pres.; Franco, est.; Passacantando, P.M. (conf.) - P.M. in proc. Noto, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Novara 11 maggio 2004*)

**Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Materiali da demolizione - Riutilizzo in opere di sottofondo stradale - Effettuazione preliminare di test di cessione - Necessità - Mancanza - Non operatività delle deroghe di cui alla legge n. 178 del 2002.** (D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6; d.l. 8 luglio 2002, n. 138, art. 14; l. 8 agosto 2002, n. 178)

*La riutilizzazione da parte del detentore dei materiali provenienti da demolizione edilizia in opere di sottofondo stradale senza l'adozione dei test di cessione in conformità al d.m. 5 febbraio 1998, li sottrae all'ambito di applicabilità delle deroghe di cui all'art. 14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con l. 8 agosto 2002, n. 178, atteso che la riutilizzazione nello stesso o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo deve avvenire con modalità tali da non recare pregiudizio all'ambiente (1).*

(Omissis)

Noto Angelo, Rino Michele, Rino Gian Luca, Rino Giovanni vennero rinviati a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 51, primo comma, lett. a), ovvero 51, secondo comma, in relazione all'art. 14, primo comma, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, per avere effettuato il trasporto ovvero il deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi consistenti in materiali di risulta di lavori edili su un terreno di proprietà della Azienda agricola Tambussa. Il giudice del Tribunale di Novara, con sentenza dell'11 maggio 2004, assolse tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. Osservò, tra l'altro, il giudice: a) che era rimasto accertato che si trattava di materiale di risulta della demolizione di un pavimento effettuata dalla stessa ditta Rino; b) che il trasporto di detto materiale presso la cascina Tambussa era avvenuto su richiesta del proprietario sig. Gerbino, che intendeva con esso sistemare alcune strade sterrate interne all'azienda agricola; c) che a tale sistemazione, consistente in copertura delle buche e livellamento del terreno, aveva provveduto lo stesso Rino, utilizzando il materiale di risulta in precedenza scaricato; d) che quindi era rimasto provato con certezza che il materiale in questione era stato utilizzato per la sistemazione delle strade sterrate della cascina Tambussa; e) che non era emerso alcun elemento che potesse far ritenere l'esistenza nella specie di un danno per l'ambiente; f) che, di conseguenza, la prova dell'effettivo avvenuto riutilizzo e l'assenza di danno ambientale escludevano che il materiale in questione rientrasse nella nozione di rifiuto ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 138/02, convertito con l. 8 agosto 2002, n. 178. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara ha proposto appello - convertito in ricorso per cassazione - osservando: a) che l'art. 14 cit. distingue fra la ipotesi che il riutilizzo avvenga direttamente e, quindi, senza alcun trattamento e quella in cui avvenga previa apposita operazione di trattamento, e che solo nella prima ipotesi richiede la condizione della mancanza del danno ambientale, essendo esclusa *ab origine* tale esigenza nella seconda ipotesi, dato che il trattamento del bene tutela già di per sé un negativo impatto ambientale; b) che però non può ritenersi che la scelta fra effettuare o meno il trattamento sia rimessa alla discrezionalità dell'interessato, ma occorre stabilire se esista una preventiva individuazione normativa del materiale che deve essere soggetto a trattamento in ragione delle sue caratteristiche oggettive. In altri termini la scelta del trattamento non è discrezionale ma dipende dalla natura del bene da riutilizzare, e solo per i beni per i quali non è previsto il trattamento è necessario l'ulteriore requisito della assenza del danno ambientale; c) che nel caso di specie si tratta di beni per i quali è previsto un trattamento, infatti, il d.m. 5 febbraio 1998 in materia di individuazione di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, definisce al n. 7 quali rifiuti recuperabili, previo trattamento, «i cerami e inerti». In particolare la provenienza specificata al n. 7.1 è proprio la stessa del materiale in questione, ossia attività di demo-

lizione, frantumazione e costruzione. Ne consegue che si tratta di materiale idoneo al riutilizzo e, quindi, a perdere il carattere di rifiuto, solo nel caso in cui venga trattato secondo le norme tecniche previste dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come integrato dal d.m. 5 febbraio 1998; *d*) che, in ogni caso, il venir meno del carattere di rifiuto è subordinato non ad un qualunque riutilizzo, ma ad un riutilizzo in analogo o altro ciclo produttivo. È però difficile considerare il riempimento di buche di una strada come un ciclo produttivo, trattandosi invece di un'operazione di smaltimento; *e*) che la sentenza impugnata ha ritenuto l'assenza di danno ambientale con un giudizio secco ed immotivato, senza considerare le caratteristiche e la quantità del materiale ed il danno ambientale consistente nel deturpamento del territorio. All'esito della odierna udienza il Collegio ha ritenuto di accogliere il ricorso e quindi di annullare con rinvio la sentenza impugnata. Ritiene infatti il Collegio di dover aderire alla soluzione adottata da questa Sezione con la sentenza n. 30127/04 del 27 maggio 2004, Piacentino, dep. 9 luglio 2004, rv. 229.467, secondo la quale «i materiali provenienti da demolizione edilizia sono rifiuti speciali non pericolosi e possono essere riutilizzati nello stesso od in diverso ciclo produttivo o di consumo - ad esempio nelle opere di riempimento - solo previo "test di cessione" degli stessi, in conformità al d.m. 5 febbraio 1998, in modo da non recare pregiudizio all'ambiente; sicché in assenza del menzionato test ogni recupero dei materiali cosiddetti di risulta integra la contravvenzione di cui all'art. 51, primo comma, lett. *a*) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22». Ha poi affermato la richiamata decisione che non può pervenirsi ad una diversa soluzione in forza dell'art. 14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002, n. 178, per il motivo «che la riutilizzazione dei materiali di risulta in opere di sottofondo stradale da parte del detentore, senza l'adozione dei menzionati test di cessione (previsti all'evidente fine di evitare inquinamenti del sottosuolo), comunque li sottrae all'ambito di applicabilità delle deroghe apportate dal suddetto intervento normativo alla previgente disciplina, poiché la riutilizzazione, nello stesso o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, deve avvenire con modalità tali da non arrecare pregiudizi all'ambiente». Deve, inoltre, considerarsi che il richiamato art. 14, secondo comma, del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con l. 8 agosto 2002, n. 178, dispone che i beni o sostanze e materiali residui di produzione o di consumo non possono considerarsi rifiuti qualora sussista una delle seguenti condizioni: *a*) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente; *b*) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del d.lgs. n. 22 del 1997. Orbene, anche a non voler seguire l'orientamento adottato dalla richiamata sent. n. 30127/04, Piacentino, e sostenuto dal pubblico ministero ricorrente, ossia anche a non voler ritenere che la scelta se procedere o meno al trattamento preventivo non sia normativamente imposta dalla natura oggettiva del bene da riutilizzare (sicché, per i materiali provenienti da attività di demolizione, frantumazione e costruzione, sarebbe sempre obbligatorio seguire le procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, perché tali materiali sono definiti dall'art. 7 del d.m. 5 febbraio 1998 quali rifiuti recuperabili previo trattamento, consistente, ai sensi del punto 7.1.3 nella macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionate e nel successivo test di cessione), ma a voler invece ritenere - soprattutto per dare un senso alla previsione della necessità di assenza di un pregiudizio per l'ambiente contenuta nella lett. *a*) del secondo comma dell'art. 14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con l. 8 agosto 2002, n. 178 - che tale scelta sia rimessa alla decisione autonoma e discrezionale dell'interessato, ossia di colui che dovrebbe reimpiegare il materiale residuale, ai sensi della citata lett. *a*) la possibilità di reimpiego e l'effettivo reimpiego di tale materiale in un analogo e diverso

ciclo produttivo o di consumo, senza sottoporre lo stesso al trattamento preventivo previsto dal citato decreto ministeriale, intanto possono escludere la qualifica di rifiuto soltanto in quanto in concreto sia accertato che il riutilizzo è avvenuto senza recare pregiudizio all'ambiente. Ora, effettivamente la motivazione della sentenza impugnata sulla mancanza, nel caso di specie, di un pregiudizio per l'ambiente è del tutto carente o meramente apparente. Il giudice del merito, infatti, senza peraltro nemmeno accertare la natura di tale materiale e se per caso esso contenesse anche elementi estranei, si è limitato ad affermare che nella specie l'esistenza di un danno per l'ambiente doveva essere esclusa in considerazione del tipo di materiale rinvenuto (sulla cui natura peraltro, come rilevato, non risulta essere stato effettuato alcun accertamento e sulla quale non viene fornita alcuna specificazione, se non che si trattava di «materiale di demolizione, comprendente mattoni, pezzi di ceramica e terriccio», senza indicare l'assenza di elementi estranei) e soprattutto per la circostanza che non era stato adottato nessun provvedimento cautelare dopo l'accertamento del 6 ottobre 2001. Come, però, esattamente osserva il pubblico ministero ricorrente, è evidente che si tratta di una motivazione meramente apparente o comunque manifestamente illogica, dal momento che è chiaramente inconferente il riferimento al mancato sequestro preventivo, che di per sé solo non ha alcun rilievo nel caso di specie e non può certamente escludere la presenza di un danno per l'ambiente, anche perché è l'autorità amministrativa (art. 14, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) e non quella giudiziaria che deve provvedere ad eliminare le conseguenze del reato, le quali, anzi, verrebbero aggravate dal permanere del vincolo cautelare. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Novara.

(Omissis)

(1-2) LA PROBLEMATICAZIONE NOZIONE DI RIFIUTO:  
UN'OCCASIONE MANCATA.

La sentenza in esame rivela ancora una volta l'enorme incertezza che domina la materia dei rifiuti e che si traduce, spesso, in una difficoltà di interpretazione che porta, inevitabilmente, ad una difforme applicazione delle norme.

La fattispecie sottoposta all'attenzione della Suprema Corte è di semplice individuazione: una quantità di detriti e residui di demolizione di un pavimento (immaginiamo una serie di cocci, calcinacci, ceramiche e simili), sicuramente qualificabili come non pericolosi, viene trasportata presso un'azienda per essere utilizzata nel riempimento di buche degli sterrati che percorrono il terreno dell'impresa agricola. Un utilizzo che non ha certamente nulla di straordinario e che potremmo definire «comune». La condotta, però, ricalca in pieno la previsione dell'art. 51, comma 1, lett. *a*) del d.lgs. 22/97 che sanziona il trasporto di rifiuti non pericolosi e dell'art. 51, comma 2 del medesimo decreto, che, punisce, invece, il deposito incontrollato degli stessi: fattispecie di reato che si pongono quasi sempre in un rapporto di propedeuticità (nel senso che il trasporto dei rifiuti è, spesso, l'azione preliminare al loro deposito).

Il giudizio di merito di primo grado, terminava con l'assoluzione degli imputati: le motivazioni del giudice si incentravano, soprattutto, sul riutilizzo dei residui che in base al secondo comma dell'art. 14 del d.l. 138/02 (1),

(1) Per un più approfondito commento al d.l. 138/02, cfr. S. MARASCIALI, *La definizione italiana di rifiuto: tra interpretazione autentica e buon senso*, nota a Cass. Pen. 13 maggio 2005, n. 17836, Zumbo, in questa Riv., 2006, 320 e ss.

escluderebbe la natura di rifiuto e sulla mancanza di un danno ambientale conseguente all'utilizzo di calcinacci per il riempimento delle buche.

Già a prima vista è chiaro come questa interpretazione possa essere «accusata» di una certa superficialità. Superficialità che viene evidenziata nei motivi di ricorso del procuratore generale; vale la pena ripeterli per grandi linee:

a) l'utilizzo di detriti e residui di demolizione rientra in pieno nella previsione dell'art. 7 del d.m. 5 febbraio 1998 che impone, per il recupero dei cerami e degli inerti, il trattamento preventivo consistente nella macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazioni delle frazioni indesiderate e nel successivo test di cessione (2): dunque, complesse operazioni di recupero e non un semplice utilizzo diretto dei materiali;

b) che l'art. 14 del d.l. 138/02, per quanto criticabile, non estende l'applicazione della deroga del secondo comma a qualsiasi utilizzo, ma solamente all'utilizzo in un altro ciclo produttivo; orbene, come giustamente conclude il procuratore generale, nessun ciclo produttivo può individuarsi nell'attività di riempimento delle buche;

c) l'assenza di danno ambientale è un requisito che va in concreto accertato solo nei casi in cui sia possibile riutilizzare il rifiuto senza preventivo trattamento, poiché laddove questo sia necessario, va da sé che si produce un impatto negativo per l'ambiente;

d) la scelta se procedere ad operazioni di trattamento preventivo non è discrezionale ed affidata alla volontà del detentore del rifiuto, ma è strettamente connessa alla natura del rifiuto in questione [nel caso di specie si veda l'art. 7 del d.m. citato alla lett. a)].

La Suprema Corte investita con il ricorso citato, adotta una soluzione che evita di affrontare direttamente il problema della difficoltà interpretativa delle norme sui rifiuti, ma, anzi, facendo leva su questa incertezza, chiude radicalmente ogni strada al ragionamento seguito dal giudice di merito. In pratica la Cassazione, anziché «imporre» una certa interpretazione, oppone una valida argomentazione per ogni strada interpretativa che possa essere seguita.

Il giudice di legittimità censura la sentenza di merito accordando piena ragione alle opposizioni inserite nel ricorso dal procuratore generale. In particolar modo, l'intervento si appunta sull'inesistenza di qualsiasi discrezionalità del detentore o produttore di rifiuti, nella scelta di sottoporre o meno il rifiuto ad un trattamento preventivo al suo riutilizzo.

Il trattamento deve essere attuato se previsto dalla legge in base alla natura del materiale da riutilizzare, non a seconda della diversa volontà di ogni soggetto: si arriverebbe all'assurdo che uno stesso materiale venga riutilizzato a volte previo trattamento, a volte senza; si frustrerebbe la *ratio* della legge e, soprattutto, si metterebbe a serio rischio l'ambiente legando la sua tutela ad una diversa volontà soggettiva.

Nonostante la chiara lettera della norma, nel caso di specie l'art. 7, d.m. 5 febbraio 1998, nonostante la linea-

rità dell'interpretazione fornita dal pubblico ministero e ribadita in pieno dalla Cassazione (3), l'incertezza che regna sovrana in questa materia porta lo stesso giudice di legittimità a premunirsi contro ogni significato che possa attribuirsi alle disposizioni sui rifiuti, anche il più insensato e il più illogico. Chiaro esempio di questo comportamento, volto a «prevenire anziché curare» (4), è facilmente rintracciabile nelle parole presenti nella motivazione: «(...) anche a non voler seguire l'orientamento adottato nella richiamata sentenza 30127/04, Piacentino, e sostenuto dal pubblico ministero ricorrente (...)». A rendere più strana questa incertezza, si pone, inoltre, anche il fatto che, nella motivazione, sono individuate anche le norme da cui può desumersi la correttezza dell'interpretazione sostenuta. Come può spiegarsi allora questa incertezza, questo premunirsi contro ogni soluzione se non attraverso la scarsa chiarezza e l'assenza di sicure linee guida in materia di rifiuti?

Accogliendo ipoteticamente l'interpretazione contraria seguita dal giudice di primo grado, ossia che la sottoposizione del materiale, destinato al riutilizzo, al trattamento preventivo sia una scelta libera e discrezionale del detentore del rifiuto, la Cassazione, senza perdersi d'animo, appunta la sua censura sull'assenza del danno ambientale: infatti, i materiali che non debbono essere sottoposti ad alcun trattamento possono essere riutilizzati solo se non sussiste alcun danno per l'ambiente. Orbene, la sentenza di primo grado sarebbe da annullare (sempre nell'ipotesi di accoglimento dell'interpretazione che vuole il trattamento discrezionale) perché il giudice di merito non avrebbe accertato fino in fondo l'assenza di tale danno ambientale. Non vi sarebbe, dunque, prova di tale mancanza di documento per l'ambiente.

Ecco, pertanto, come la Cassazione adotti un profilo che, lungi dall'affrontare direttamente e porre un freno a «libere» interpretazioni da parte degli organi giudiziari, più prudentemente offre una soluzione per ognuna di esse, impedendo che l'ambiente possa riceverne danno.

Il fine è da tutti condiviso, ma sul mezzo utilizzato, almeno nella sentenza in parola, è legittimo nutrire qualche dubbio.

Simone Marascialli

\*

(2) Detto test, che deve essere eseguito da chimici regolarmente iscritti all'Ordine, consiste in una simulazione di dilavamento operata dagli agenti atmosferici sul rifiuto. In pratica, il rifiuto viene lavato per molto tempo ed in varie fasi, con acqua distillata. Se, e solo se, la frazione liquida, ottenuta da questo procedimento, non presenta tracce rilevanti di inquinanti, allora può essere riutilizzato nell'ambiente o per produrre altri prodotti.

(3) D'altro lato la Cassazione aveva già sostenuto questa soluzione

nella sentenza del 9 luglio 2004, n. 30127, Piacentino, rv. 229.467 citata nelle motivazioni del presente provvedimento, che si occupava proprio dei materiali provenienti da demolizione.

(4) Tale atteggiamento, sicuramente condivisibile da un punto di vista strettamente medico, non produce buoni frutti nel diritto ove un atteggiamento interpretativo chiaro è essenziale per la certezza e la stabilità delle norme.

Cass. Sez. III Pen. - 17-5-2005, n. 18229 - Zumbo, pres.; Franco, est.; P.M. (diff.) - Toriello, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Vallo della Lucania 23 gennaio 2004*)

**Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Esercizio di frantoio oleario - Autorizzazione - Necessità.** (D.p.c.m. 21 luglio 1989; d.p.r. 25 luglio 1991, art. 2)

**Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Reato di mancata presentazione della domanda di autorizzazione alla Regione competente - Natura - Reato formale di pericolo.** (D.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, art. 25)

*Alla stregua di quanto previsto dal d.p.c.m. 21 luglio 1989 e dal d.p.r. 25 luglio 1991, l'attività relativa all'esercizio di un frantoio oleario non rientra tra quelle i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo. In base all'art. 2 del d.p.r. 25 luglio 1991, devono qualificarsi come attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, per il cui esercizio non è richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 2, primo comma, d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, quelle tassativamente indicate nell'allegato 1 del medesimo decreto (1).*

*Il reato di cui all'art. 25, comma 1, del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203 (sull'inquinamento atmosferico) ha natura formale, poiché attiene all'esercizio di un impianto esistente anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto senza che l'interessato abbia presentato all'autorità regionale competente la domanda di autorizzazione prescritta; trattasi altresì di reato di pericolo che prescinde dalla verifica di un danno concreto (2).*

(Omissis)

FATTO. - Con la sentenza in epigrafe il giudice del Tribunale di Vallo della Lucania dichiarò Toriello Giovanni colpevole dei reati di cui: a) agli artt. 15-25, primo comma, d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, per avere emesso polveri nella atmosfera senza essere in possesso della autorizzazione alle emissioni inquinanti e senza provvedere al loro adeguato abbattimento; b) agli artt. 45-49 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, per avere effettuato uno scarico di sostanze liquide in un torrente e sul suolo senza la prescritta autorizzazione; c) agli artt. 27, 28, 51, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, per avere svolto una attività di recupero della sansa utilizzandola quale combustibile per l'alimentazione della caldaia, e lo condannò alla pena di € 4.000,00 di ammenda, oltre al risarcimento del danno, equitativamente liquidato, in favore della parte civile Regione Campania.

In sostanza, il giudice accertò che il Toriello all'epoca gestiva un frantoio oleario e che per la produzione dell'acqua calda utilizzava una caldaia alimentata con sansa esausta residuata dai cicli di lavorazione dell'olio, la quale, prima di essere avviata nei centri di recupero, veniva stoccata in alcuni box attigui all'oleificio, dai quali percolava sul suolo il liquido che si produceva per effetto del suo asciugamento.

L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo: a) violazione e falsa applicazione del d.p.r. 25 luglio 1991. Lamenta che il giudice ha valutato la sua condotta esclusivamente alla luce del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, senza tener conto che all'epoca era vigente il d.p.r. 25 luglio 1991, in forza del quale sono esonerate dall'obbligo di autorizzazione le attività ad inquinamento poco significativo. Nel caso di specie era stata appunto provata la poca significatività dell'inquinamento prodotto, ma erroneamente il giudice non ha tenuto conto delle risultanze processuali; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 51, primo comma, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Osserva che la sentenza impugnata ha accertato in fatto che egli provvedeva ad alimentare la caldaia adoperata nell'oleificio con la sansa residuata dai cicli di lavorazione delle olive. Non può quindi essere integrato il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti perché la sansa residuata dalla molitura era reimpiegata nel ciclo produttivo come combustibile per riscaldare l'acqua necessaria al raffreddamento dei macchinari utilizzati; c) erronea applicazione degli artt. 49-59, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Osserva che il percolamento era un fatto accidentale insuscetibile di integrare uno scarico in senso vero e proprio. Il fatto era comunque inoffensivo.

DIRITTO. - Il primo motivo è infondato.

In via preliminare va ricordato che il reato di cui all'art. 25, comma 1, del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 (sull'inquinamento

atmosferico) ha natura formale, poiché attiene all'esercizio di un impianto esistente anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto senza che l'interessato abbia presentato all'autorità regionale competente la domanda di autorizzazione prescritta.

Trattasi altresì di reato di pericolo che prescinde dalla verifica di un danno concreto (Sez. III 26 novembre 1999, n. 13534, Cipriani, rv. 214.988).

Ciò premesso, deve rilevarsi che non sussiste alcuna violazione del d.p.r. 25 luglio 1991, invocato dal ricorrente. Difatti, i punti 25 e 26 del d.p.c.m. 21 luglio 1989 (contenente Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della l. 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali) come modificati ed integrati dal d.p.r. 25 luglio 1991 (emanato ai sensi del punto 25 del citato d.p.c.m. 21 luglio 1989 e dell'art. 3, secondo comma, d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203), dispongono che non sono soggette ad autorizzazione soltanto le attività i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell'art. 2, primo comma, d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203. Questa individuazione è stata poi appunto operata dal d.p.r. 25 luglio 1991, che all'art. 2 ha stabilito che devono qualificarsi come attività ad inquinamento atmosferico poco significativo per il cui esercizio non è richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 2, primo comma, d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, quelle tassativamente indicate nell'allegato 1 del medesimo decreto. Fra tali attività non è compresa quella svolta dall'imputato relativa all'esercizio di un frantoio oleario.

Pertanto - come già rilevato da precedenti decisioni di questa Sezione (cfr. Sez. III 19 novembre 1996, n. 9855, Carini, rv. 206.477; Sez. III 13 febbraio 2001, n. 5920, Gullotta, rv. 218.698; Sez. III 3 dicembre 2002, n. 40557, Stramazzone, rv. 222.702; Sez. III 27 gennaio 2003, n. 3880, Cardillo, rv. 224.180) - non ha alcuna importanza quale fosse in concreto la significatività dell'inquinamento prodotto dall'impianto dell'imputato e le opinioni che abbiano potuto avere i testi in proposito, dal momento che, ai sensi degli artt. 2 e 4 del d.p.r. 25 luglio 1991 possono legalmente considerarsi attività ad inquinamento atmosferico poco significativo esonerate dall'obbligo di autorizzazione esclusivamente quelle specifiche tassativamente considerate nell'elenco di cui all'allegato 1 del medesimo decreto, tra le quali non rientra quella di cui è processo.

Il terzo motivo - con il quale si invoca la accidentalità del percolamento di modo che non sarebbe integrato uno scarico vero e proprio e l'inoffensività del fatto - è inammissibile perché si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondato. Il giudice del merito, invero, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha accertato che non si trattava di un episodio occasionale ed accidentale perché vi era un abituale e continuo percolamento dai box di liquidi che fuoriuscivano dalla sansa stipata nei box stessi ed andavano a finire nel corpo ricettore. Esattamente quindi è stato ritenuto che fosse necessaria l'autorizzazione senza che rilevi la pericolosità in concreto degli scarichi stessi.

È invece fondato il secondo motivo. Dalla stessa sentenza impugnata, infatti, risulta che si trattava di materiale residuale della produzione che era effettivamente ed oggettivamente riutilizzato nello stesso ciclo produttivo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente, quale combustibile per alimentare la caldaia per riscaldare l'acqua necessaria per il raffreddamento dei macchinari utilizzati, materiale che quindi non poteva essere qualificato come rifiuto ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come autenticamente interpretato dall'art. 14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con l. 8 agosto 2002, n. 178. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio relativamente al reato di cui al capo c) (art. 51, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) perché il fatto non sussiste.

Questa Corte non può procedere direttamente alla eliminazione della relativa pena perché il giudice di primo grado ha posto come pena base proprio quella inflitta per il reato di cui al capo c), considerato reato più grave. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Vallo della Lucania per la rideterminazione della pena per i due reati residui nonché per una nuova quantificazione del risarcimento del danno a

favore della parte civile, dal momento che nel determinare questo danno la sentenza impugnata ha tenuto espressamente conto anche del pregiudizio subito dalla Regione Campania a causa della mancata richiesta e del mancato rilascio della autorizzazione in materia di rifiuti, autorizzazione che invece nella specie non era necessaria.

Ciò comporta altresì che appare conforme a giustizia compensare integralmente tra l'imputato e la parte civile le spese del presente grado.

Nel resto il ricorso va rigettato.

(Omissis)

(1-2) RIBADITA LA TASSATIVITÀ DELLE ATTIVITÀ AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO, PER IL CUI ESERCIZIO NON È RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, D.P.R. 24 MAGGIO 1988, N. 203.

La sentenza in epigrafe conferma e ribadisce un principio, spesso oggetto di difformi e contrapposte interpretazioni, ovvero quello della tassatività delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, come specificatamente riportate nell'allegato I al d.p.r. 25 luglio 1991 (1).

Preliminarmente, occorrerà ricordare la nozione di inquinamento atmosferico quale riportata al comma 1, dell'art. 2 del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, comprensiva di «ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati».

Il d.p.r. n. 203/88, nel fornire - in attuazione delle direttive C.E.E. nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 - la disciplina delle emissioni inquinanti in atmosfera derivanti da impianti industriali, ha fissato, in termini assai ampi, la propria sfera applicativa estendendola (con l'eccezione prevista dall'art. 17 per le centrali termoelettriche e le raffinerie di olii minerali) «a tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera [art. 1, comma 2, lett. a)] e specificando che l'emissione considerata è soltanto quella in grado di produrre inquinamento atmosferico (art. 2, punto 4)».

Il d.p.c.m. 21 luglio 1989 (emanato dal Governo nell'ambito dei poteri di indirizzo e coordinamento alle Regioni previsti, in via generale, dall'art. 9 della l. 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, e riconosciuti, con specifico riferimento alla materia dell'inquinamento atmosferico, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 9 marzo 1989) ha introdotto la categoria delle «attività i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo» (punto 25), individuate con apposito decreto e non soggette ad alcuna autorizzazione (punto 26).

Lo stesso d.p.r. 25 luglio 1991 ha individuato le attività, di cui all'allegato I, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del d.p.r. n. 203/88, ad inquinamento atmosferico poco significativo, il cui esercizio non richiede autorizzazio-

ne (art. 2), lasciando, semmai, alla potestà regionale, la facoltà di prevedere che i titolari di tali attività, comunichino alle autorità competenti la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.

Alla stregua di quanto previsto dal d.p.c.m. 21 luglio 1989, specie in relazione alle residue ipotesi di esclusione, e dal d.p.r. 25 luglio 1991, «appare pacifico escludere, come invece molti erroneamente credono, con una contestabile superficialità di lettura della norma, che la facoltà di ritenere poco significativa una emissione che provenga da un impianto produttivo, non sia per nulla riservata alla discrezionalità del titolare, sulla base, ad esempio, delle concentrazioni di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti» (2).

Pertanto, in virtù della tassatività dell'elenco di cui all'allegato I al decreto sopracitato, un impianto che non sia precisamente identificabile in una delle attività ivi riportate, dovrà essere soggetto agli adempimenti ed agli obblighi, in fatto di autorizzazioni, di cui agli artt. 6 e 8 - per la costruzione di un nuovo impianto - ed all'art. 15 - nel caso di modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti o nel caso di trasferimento dell'impianto in altra località.

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, colui che inizierà la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione, perché da lui stesso erroneamente considerato poco significativo (come tale, si ricordi, non soggetto ad alcuna richiesta di autorizzazione), sarà punito in virtù del primo comma dell'art. 24 del d.p.r. n. 203/88, prescrittivo di una fattispecie di natura contravvenzionale, al pari di colui che attiverà l'esercizio di un nuovo impianto senza averne dato, nel termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorità competenti (comma 2, art. 24).

Analoga sanzione viene, poi, prevista dal primo comma dell'art. 25, secondo il quale colui che, esercitando un impianto esistente, non abbia presentato, ai sensi dell'art. 12, la domanda di autorizzazione alle autorità competenti, nel termine prescritto, è punito con l'arresto o con l'ammenda.

Nel caso di specie, sulla base delle considerazioni surriferite, appare corretta la motivazione dei giudici della III Sezione, con la quale è stato giudicato infondato il motivo di doglianza sollevato dal ricorrente per presunta violazione e falsa applicazione del d.p.r. 25 luglio 1991, in quanto con esso si lamentava che il giudice di primo grado aveva valutato la sua condotta esclusivamente alla luce del d.p.r. n. 203/88, senza tener conto che, all'epoca, era vigente il d.p.r. 25 luglio 1991, in forza del quale sono esonerate dall'obbligo di autorizzazione le attività ad inquinamento poco significativo. Nel caso *de quo*, a dir del ricorrente, era stata, appunto, provata la poca significatività dell'inquinamento prodotto, ma erroneamente il giudice non aveva tenuto conto delle risultanze processuali.

In via preliminare, i giudici della Suprema Corte, nelle loro motivazioni, ricordavano la natura di reato formale, in riferimento a quello di cui all'art. 25, comma 1, del d.p.r. n. 203/88, poiché attinente all'esercizio di un impianto esistente anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto, senza che l'interessato avesse presentato all'autorità regionale competente la domanda di autorizzazione prescritta ai sensi dell'art. 12 (3).

Risulta pacifico, a nostro parere, condividere, richiamandolo, quanto asserito dai giudici della III Sezione della

(1) D.p.r. 25 luglio 1991, in *G.U.* 27 luglio 1991, n. 175.

(2) Cfr. nota dello stesso autore in *Ambiente&Sicurezza*, n. 12/2005, *Il Sole 24 Ore*.

(3) Cfr. Cass. Sez. III Pen. 26 novembre 1999, n. 13534, Cipriani, in *questa Riv.*, 2001, 326, con nota di FABRIZIO M., *Emissioni in atmosfera da cave e regime autorizzatorio*.



Corte di cassazione, in una precedente pronuncia (4) in cui si affermava che «nel settore ambientale l'autorizzazione svolge non solo una funzione abilitativa, cioè di rimozione di un ostacolo all'esercizio di alcune facoltà, ma assume anche un ruolo di controllo del rispetto della normativa, consentendo il c.d. monitoraggio ecologico, sicché la mancanza di detto provvedimento incide su alcuni interessi protetti dal precetto penale, giacché l'omessa valutazione della pubblica amministrazione impedisce quella conoscenza ed informazione ambientale e quel controllo sull'attività cui sono deputati il procedimento autorizzatorio ed il sistema sanzionatorio in caso di disobbedienza a questi precetti. Pertanto, solo dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzatorio, può affermarsi che sia cessata la permanenza».

Il reato di cui all'art. 24, così come quello di cui all'art. 25, del d.p.r. n. 203/88, sono finalizzati alla tutela della qualità dell'aria.

Rispetto a tale obiettivo, l'autorizzazione costituisce lo strumento indispensabile, in quanto consente il controllo preventivo sugli impianti inquinanti onde verificare la tollerabilità delle emissioni e l'adozione di appropriate misure di prevenzione.

Tornando alle motivazioni riportate da questa Corte nella decisione da noi presa in esame, si ribadiva la natura di reato «di pericolo», in riferimento a quello di cui all'art. 25, comma 1, del d.p.r. n. 203/88, in quanto prescindente dalla verifica di un danno concreto (5); ne consegue che la violazione dell'art. 25, comma 1, del d.p.r. n. 203/88, concreta un reato formale di pericolo, che prescinde dall'effettiva produzione di un evento dannoso, giacché mira a realizzare, a scopo di prevenzione, un controllo anticipato, da parte delle autorità competenti, anche relativamente agli impianti esistenti (6).

Ciò premesso, appare corretto, a parer di chi scrive, quanto asserito dalla III Sezione della Cassazione penale, in ordine all'insussistenza di qualsivoglia violazione del d.p.r. 25 luglio 1991, invocata, invece, dal ricorrente.

Difatti, l'art. 2 del decreto di cui sopra, stabilisce che devono qualificarsi come attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, per il cui esercizio non è richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.p.r. n. 203/88, quelle indicate nell'allegato I del medesimo decreto, ravvisandosi, in tale disposto, un riferimento al carattere di tassatività delle stesse attività, precisamente e minuziosamente identificate.

Orbene, fra tali attività non è compresa quella svolta dall'imputato, relativa all'esercizio di un frantoio oleario.

Pertanto - come già rilevato da precedenti decisioni di questa Sezione (7) - non assume alcuna importanza quale sia in concreto la significatività dell'inquinamento prodotto dall'impianto dell'imputato, dal momento che, ai sensi degli artt. 2 e 4 del d.p.r. 25 luglio 1991, possono legalmente considerarsi attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, esonerate, pertanto, dall'obbligo di autorizzazione, esclusivamente quelle specifiche tassativamente considerate nell'elenco di cui all'allegato I del medesimo decre-

to, tra le quali non rientra quella in oggetto.

La fattispecie di reato, oggetto della sentenza in epigrafe, di cui all'art. 25, comma 1 del d.p.r. n. 203/88, andrebbe, poi, ricondotta, secondo un costante orientamento giurisprudenziale e dottrinario, alla natura di permanente, i cui requisiti costitutivi devono individuarsi «nel carattere continuativo ed unitario del protrarsi dell'offesa scaturente dalla condotta dell'agente» (8).

È pacifico, infatti, che detto reato (omissivo) abbia natura permanente, perdurando anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge e protraendosi la consumazione sino a quando il responsabile dell'impianto esistente non presenti alla competente autorità amministrativa, eventualmente anche oltre il termine prescritto, la domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte, atteso che l'autore ha la possibilità di far cessare la situazione lesiva del bene giuridico protetto richiedendo la prescritta autorizzazione (9).

Sembra opportuno, poi, richiamare gli ultimi ma costanti indirizzi giurisprudenziali, che ribadiscono, nel caso ve ne fosse ancora bisogno, il principio della tassatività delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo.

In particolare, in una precedente pronuncia (10) la Suprema Corte ha stabilito che, pur se riferita a fattispecie diversa, «in materia di inquinamento atmosferico, l'attività di verniciatura di autoveicoli è disciplinata dal d.p.r. n. 203/88, in quanto non rientra né tra le attività a ridotto inquinamento atmosferico previste dal punto 19 del d.p.c.m. 21 luglio 1989, né tra le attività i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo, previste dal punto 25 dello stesso d.p.c.m., come modificato dal d.p.r. 25 luglio 1991, che estendendo l'ambito di applicabilità del citato d.p.r. n. 203/88 agli impianti di imprese artigiane e di servizi ha introdotto tali categorie, per le quali vengono introdotte procedure diversificate rispetto al disposto del d.p.r. n. 203/88». Ancora, in altra occasione (11), la Corte ha affermato che «alla stregua di quanto previsto dal d.p.c.m. 21 luglio 1989 e dal d.p.r. 25 luglio 1991, l'attività di tipografia e serigrafia non rientra [se non per la quantità effettiva di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) utilizzata, secondo la previsione dell'allegato 2, n. 3 al d.p.r. 25 luglio 1991] tra quelle i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo, non soggette ad alcuna autorizzazione». Sempre dello stesso tenore un altro precedente giurisprudenziale (12), secondo cui «in tema di inquinamento atmosferico, per l'esercizio dell'attività di verniciatura, anche se connessa all'esercizio di una falegnameria, è necessaria l'autorizzazione prevista dal d.p.r. n. 203/88, atteso che l'esonero dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione è previsto per le sole attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, mentre l'attività di falegnameria è ricompresa tra quelle a ridotto inquinamento ai sensi dell'allegato 2 dello stesso d.p.r. n. 203/88».

Enzo Pelosi

(4) Cass. Sez. III Pen. 18 dicembre 1997, n. 11836, Pasini, rv. 209.339.

(5) Tra tante, Cass. Sez. III Pen. 26 novembre 1999, n. 13534, cit.; Cass. Sez. III Pen. 12 dicembre 1995, n. 12220, Candeloro, rv. 203.902.

(6) Cass. Sez. I Pen. 7 giugno 1996, n. 5702, Mazzi, in *Riv. pen.*, 1996, 1097.

(7) Cfr. Cass. Sez. III Pen. 19 novembre 1996, n. 9855, Carini, rv. 206.477; Cass. Sez. III Pen. 13 febbraio 2001, n. 5920, Gullotta, in questa *Riv.*, 2003, 693, con nota di NICOLICCI S., *L'inquinamento atmosferico tra regime autorizzatorio e regime sanzionatorio*; Cass. Sez. III Pen. 3 dicembre 2002, n. 40557, Stramazzo, rv. 222.702; Cass. Sez. III Pen. 27 gennaio 2003, n. 3880, Cardillo, rv. 224.180.

(8) Cfr. Cass. Sez. III Pen. 18 dicembre 1997, n. 11836, cit.

(9) Cfr. Cass. Sez. III Pen. 25 luglio 1995, n. 8324, Cascone, rv. 202.483;

Cass. Sez. III Pen. 20 luglio 1996, n. 7300, Simonetti ed altro, rv. 206.237; Cass. Sez. III Pen. 7 aprile 2000, n. 4355, Ciccone, in *Cass. pen.*, 2000, 1581; Cass. Sez. III Pen. 2 aprile 2001, n. 12819, Motto, rv. 218.799; Cass. Sez. III Pen. 14 maggio 2002, n. 18198, Pinori, rv. 221.954; Cass. Sez. III Pen. 18 marzo 2004, n. 13204, Merico, rv. 227.571; Cass. Sez. III Pen. 8 luglio 2004, n. 29651, in *Riv. pen.*, 2005, 55.

(10) Cass. Sez. III Pen. 20 gennaio 2004, n. 978, Marino, rv. 227.181.

(11) Cass. Sez. III Pen. 27 maggio 2004, n. 24189, Armenio, rv. 228.702.

(12) Cass. Sez. III Pen. 3 dicembre 2002, n. 40557, Stramazzo, rv. 222.702. Sul punto vedi anche Cass. Sez. III Pen. 26 novembre 1999, n. 13534, cit., secondo cui «le attività di frantumazione di inerti non sono ricomprese nell'elenco delle attività ad inquinamento poco significativo».

Trib. Verona, Sez. spec. agr. - 15-03-2005, n. 260 - Bertezolo, pres.; Vaccari, est.

**Contratti agrari - Mezzadria - Accordi in deroga - Assistenza delle organizzazioni professionali - Partecipazione nella fase delle trattative - Necessità - Esclusione.**

*Deve innanzitutto disattendersi l'assunto secondo il quale tra i requisiti di validità dei contratti agrari vi è quello per cui la fase delle trattative che abbiano preceduto la loro stipulazione debba svolgersi con l'assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria (1).*

(Omissis)

FATTO. - Con ricorso depositato in data 24 maggio 2004 (omissis) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Verona, Sezione specializzata agraria Silvio e Luciano Olivieri per sentir accogliere le conclusioni meglio trascritte in epigrafe.

Esponneva la ricorrente per dar conto delle ragioni delle sue domande:

- di essere proprietaria di un fondo rustico sito nei Comuni di Lavagno e San Martino Buon Albergo, che era condotto in mezzadria dalla famiglia Olivieri e che in precedenza era appartenuto alla società semplice «Battiato Gianmaria, Giacomo Andrea, Simone e Scudeletti Paola»;

- con convenzione sindacale del 20 aprile 1983, stipulata ai sensi dell'art. 45, legge n. 203/82, la società all'epoca proprietaria del fondo e la parte mezzadrile avevano convenuto che il rapporto associativo proseguisse fino al 10 novembre 2000;

- alla data del 10 novembre 2000 le parti avevano stipulato, sempre con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali, una nuova convenzione con la quale avevano previsto che il rapporto proseguisse fino al 10 novembre 2020 con la facoltà per ciascuno dei contraenti di recedere da esso di quinquennio in quinquennio dando all'altra parte comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi almeno un anno prima della fine dell'annata agraria in cui tale recesso, doveva aver luogo;

- successivamente, ossia il 13 settembre 2002, tra i signori Battiato, nella loro qualità di soci della summenzionata società, e (omissis), era stato stipulato, sempre con l'assistenza delle associazioni sindacali di categoria, un nuovo accordo con il quale era stata pattuita l'anticipata restituzione da parte dei mezzadri di parte dei terreni ubicati in Comune di Lavagno, dietro versamento, in favore degli stessi, di un indennizzo di euro 41.000,00 e tale accordo aveva avuto esecuzione il 22 ottobre 2003 allorché i terreni suddetti erano stati restituiti all'azienda agricola San Giacomo s.r.l. che nel frattempo era subentrata alla società semplice «Fratelli Battiato»;

- con raccomandata del 13 febbraio 2004 (omissis) aveva comunicato ai convenuti il recesso anticipato dal contratto relativo ai restanti terreni ubicati nel comune di Lavagno, avvalendosi della facoltà che era stata prevista nel contratto del 10 novembre 2000 e aveva contestualmente attivato la procedura di cui all'art. 46, legge n. 203/82, con esito negativo.

Con memoria depositata il 18 ottobre 2004 si costituivano ritualmente in giudizio (omissis), i quali resistevano alla domanda avversaria e ne chiedevano il rigetto deducendo che:

- il rapporto di mezzadria avente ad oggetto il fondo menzionato dal ricorrente aveva avuto inizio nel 1939 allorché esso era ancora di proprietà di (omissis) ed era proseguito, dopo la morte di quelli, con i loro eredi, ossia i figli e la vedova del dott. (omissis) che avevano costituito una società semplice e, successivamente, con (omissis);

- tra il 1931 e il 1983 essi avevano impiantato sul fondo un vigneto DOC di circa cinque campi veronesi e i concedenti avevano contribuito a tali miglioramenti solo con la messa a disposizione di un trattore e la fornitura del materiale (viti, pali e tiranti) a ciò occorrente;

- nell'aprile del 1983 essi avevano richiesto ai concedenti che il contratto di mezzadria fosse convertito in affitto essendo in possesso di tutti i requisiti a ciò necessari ma i proprietari avevano replicato, tramite il loro amministratore (omissis), di essere disponibili a concedere solo il rinnovo del contratto di mezzadria;

- di fronte alla, contrarietà da essi manifestata ad una simile prospettiva l'amministratore dei (omissis) aveva sottoposto loro un scrittura privata, denominata «rinnovo contratto di mezzadria», assicurandoli che, a prescindere da quanto era riportato in esso, tale contratto sarebbe proseguito per tutta la durata della loro vita;

- essi, confidando in tali assicurazioni, avevano aderito a tale accordo che era stato sottoscritto nell'ufficio di S. Martino Buon Albergo dell'incaricato dell'Unione generale coltivatori Cisl, il quale si era

limitato ad apporre in calce ad esso la sua firma e timbro;

- negli anni successivi il rapporto era proseguito in conformità al nuovo contratto e in tale arco temporale essi avevano provveduto ad impiantare sul fondo un altro vigneto DOC dell'estensione di undici campi veronesi nonché ad eseguire radicali interventi su tredici campi di vigneto DOC «Garganega» e a realizzare un oliveto di circa cento olivi e un frutteto dell'estensione di tre campi veronesi;

- nel novembre del 2000 l'amministratore dei (omissis) aveva sottoposto loro il testo dattiloscritto del contratto citato da controparte che recava già la sottoscrizione di (omissis) e aveva precisato verbalmente che la possibilità di recesso ogni quinquennio che era prevista in esso, costituiva una mera formalità e che i (omissis) ribadivano che il rapporto sarebbe proseguito vita natural durante dei mezzadri;

- (omissis) aveva aderito anche a tale nuovo accordo e lo aveva sottoscritto unitamente all'amministratore dei Battiato presso l'Unione agricoltori di Verona;

- subito dopo ciò l'amministratore dei (omissis) si era recato a casa di (omissis) e aveva raccolto la firma anche di questi.

Sulla scorta di tale esposizione i resistenti assumevano che i contratti del 20 aprile 1983 e del 10 novembre 2000 erano invalidi per varie ragioni, la prima delle quali era che erano stati interamente predisposti da parte concedente e da essi sottoscritti senza che vi fosse stata alcuna effettiva partecipazione ed assistenza alla fase delle trattative che li avevano preceduti dei delegati della loro organizzazione professionale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, in quanto costoro si erano limitati a raccogliere le loro firme per quanto riguarda l'accordo del 20 aprile 1983 e quella del solo Silvio per quanto riguarda l'accordo del 10 novembre 2000. A ciò doveva aggiungersi, quale ulteriore causa di invalidità degli accordi, che l'Unione generale coltivatori Cisl non rientra tra le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Infine, ulteriori profili di invalidità dei contratti consistevano, a loro giudizio, nella mancata conversione del rapporto da essi disciplinato in affitto, sebbene sussistessero tutti i presupposti previsti a tal fine, e nella rinuncia ai diritti che essi avevano maturato in relazione ad esso e ai miglioramenti apportati al fondo.

In via riconvenzionale formulavano le conclusioni di cui in epigrafe e chiedevano il differimento dell'udienza di discussione. Il Presidente della Sezione agraria provvedeva in conformità.

Con memoria di replica depositata in data 17 gennaio 2005 la ricorrente contestava la fondatezza degli assunti dei resistenti e chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale dagli stessi spiegata.

Con comparsa depositata in data 17 gennaio 2005 interveniva nel giudizio (omissis), associandosi alle conclusioni della ricorrente. In particolare, egli osservava come il documento denominato «rinnovo contratto di mezzadria» che era stato menzionato dalla ricorrente, dovesse qualificarsi come proroga del contratto di mezzadria che alla data della stipulazione di quello era ancora in atto e come tale era legittima. Inoltre, contrariamente a quanto sostenevano i resistenti, la nuova data di scadenza del rapporto mezzadrile, che era stata prevista in esso, era stata negoziata tra le parti, che erano state anche assistite dalle rispettive associazioni sindacali, come poteva desumersi dalla circostanza che essa era stata inserita a penna nel testo dattiloscritto.

Altrettanto lecita e valida doveva considerarsi, a giudizio del terzo interveniente, la convenzione sindacale del 10 novembre 2000 in quanto essa era stata conclusa, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali, all'esito di una trattativa, come poteva evincersi dal fatto che l'intervallo temporale entro il quale il concedente poteva esercitare la facoltà di recesso che era stata inizialmente fissato in tre anni era stata portata a cinque anni ed era stata anche aggiunta una clausola in favore della parte mezzadrile che la legittimava a recedere dal contratto con il preavviso di solo un anno.

All'udienza di discussione del 28 gennaio 2005 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni come già formulate in atti e il Tribunale, all'esito, emetteva dispositivo di sentenza.

DIRITTO. - La domanda svolta dalla ricorrente merita integrale accoglimento atteso che essa ha diritto ad ottenere la restituzione del fondo per cui causa, avendo esercitato il recesso dal contratto di mezzadria del 10 novembre 2000 nei termini e, con le formalità in esso previste e, per contro, vanno rigettate in quanto infondate le domande riconvenzionali dei resistenti.

Deve innanzitutto evidenziarsi come non possa porsi alcuna questione di invalidità del contratto del 20 aprile 1983 dal momento che esso ha esaurito i suoi effetti nel 2000, venendo sostituito da quello del 10 novembre 2000, e non è mai stato oggetto di impugnazione.

Le doglianze svolte da parte convenuta vanno pertanto valutate solo in relazione al secondo contratto, che è poi quello sul quale la ricorrente fonda la sua pretesa.

Ad avviso del Collegio esso è immune da tutti i vizi lamentati dai resistenti.

In particolare, passando ad esaminare una ad una le doglianze svolte da parte convenuta, deve innanzitutto disattendersi l'assunto secondo il quale tra i requisiti di validità dei contratti agrari vi è quello per cui la fase delle trattative che abbiano preceduto la loro stipulazione deve svolgersi con l'assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria.

Invero tale assistenza è richiesta, a pena di invalidità del contratto, solo nella fase della stipulazione di esso e ciò è pacificamente avvenuto nel caso di specie atteso che i delegati delle associazioni di categoria alle quali appartengono i contraenti, non solo hanno regolarmente sottoscritto entrambi gli accordi summenzionati, ma hanno dato atto, tramite specifica dichiarazione apposta in calce, ad essi di aver prestato assistenza ai contraenti.

Infondato è anche il rilievo per cui l'associazione professionale di cui si sono avvalsi nel caso di specie gli (*omissis*), ossia l'Unione generale coltivatori Cisl avrebbe un rilievo solo locale in quanto essa fa parte di una delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il fatto che alla stipulazione del contratto, come anche a quella dell'accordo del 1983, fossero validamente ed efficacemente intervenuti i rappresentanti dell'associazione sindacale degli (*omissis*), vale già di per sé a smentire la loro tesi secondo cui essi sarebbero stati predisposti unilateralmente dai concedenti e, quindi, loro imposti senza che gli fosse stato dato modo di valutare il contenuto di essi e interloquire in proposito.

A ciò deve poi aggiungersi, come correttamente osservato dal procuratore del terzo interveniente, che, per quanto riguarda il contratto del 10 novembre 2000 le modifiche a penna che furono ad esso apportate e che sono tutte favorevoli a parte mezzadrile è una circostanza univocamente indicativa del fatto che il testo dell'accordo, se anche era stato predisposto da parte concedente, era stato oggetto di successiva discussione e trattativa tra le parti, cosicché i resistenti avevano formato e manifestato la loro volontà in modo pienamente consapevole.

In tale accordo, poi, non si fa alcun riferimento a rinunzie da parte dei resistenti a loro diritti cosicché non è nemmeno dato comprendere a cosa si riferisca la relativa doglianza dei medesimi. Esso, per contro, ha consentito ai resistenti di detenere il fondo per un periodo di tempo di gran lunga più lungo di quello a cui avrebbero avuto diritto sulla base della disciplina legale (infatti, come osservato dal ricorrente, se essi avessero avuto, diritto alla trasformazione del rapporto mezzadrile in affitto questo sarebbe cessato alla data del novembre 1992, mentre in caso contrario il loro rapporto di mezzadria sarebbe cessato alla data del 10 novembre 1993).

Quanto, poi, alla ulteriore deduzione dei convenuti secondo cui tale contratto sarebbe stato sottoscritto da (*omissis*), dopo che erano state raccolte le firme di suo fratello e dei delegati, tale modalità di stipula non inficerebbe la validità dell'accordo in quanto con l'apposizione della sua firma su ognuna delle pagine che lo compongono anche Olivieri Luciano ha manifestato la sua piena adesione ad esso.

Non va peraltro sottaciuto che, anche a voler ritenere inefficace o invalida la sottoscrizione da parte di (*omissis*), l'adesione a quell'accordo da parte di (*omissis*) è idonea a far assumere diritti ed obblighi in esso previsti anche dal fratello in quanto entrambi appartengono alla medesima famiglia coltivatrice (cfr., in tal senso, Cass. 4 febbraio 1993, n. 1382 e Cass. 4 dicembre 1991, n. 13007).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, i capitoli di prova di cui parte resistente ha chiesto l'ammissione sono tutti irrilevanti, ad eccezione di quello *sub* 4 e della seconda parte del capitolo sette (a partire dalle parole «...») e l'ha convinto (...), in quanto tendenti a dimostrare circostanze che, anche se confermate, non evidenzerebbero profili di illiceità o illegittimità dei contratti per cui è causa. Per quanto attiene ai capitoli da 10 a 12 deve evidenziarsi come essi siano ultronei atteso che i resistenti hanno dichiarato di riservarsi di proporre autonomo giudizio nel quale chiedere l'accertamento e la liquidazione delle miglione apportate al fondo.

Il capitolo 4 e la seconda parte del capitolo sette sono invece inammissibili in quanto tendenti a comprovare l'esistenza di due patti contrari al contenuto dei due contratti contemporanei alla stipula dei medesimi.

I resistenti hanno, invece, completamente trascurato di considerare un ulteriore profilo che, in linea teorica, poteva incidere sulla validità del contratto del 10 novembre 2000, ossia quello del suo possibile contrasto con il divieto di stipulare nuovi contratti di mezzadria stabiliti dall'art. 45, legge n. 203/1982.

Orbene, può tranquillamente escludersi che l'accordo del 20 aprile 1983 violi la norma suddetta atteso che la Suprema Corte di cassa-

zione, con la sentenza n. 683 del 21 gennaio 2000 citata dal terzo interveniente, ha espressamente riconosciuto che vi possa essere «una prosecuzione legale del rapporto associativo oltre i termini di durata stabiliti dall'art. 34, legge n. 203/1982 o per effetto di apposito patto intervenuto tra le parti anteriormente alla entrata in vigore di tale legge o, nelle forme di cui all'art. 45 di tale legge (il rinvio è ovviamente solo alle formalità che tale norma prevede per la stipula di atti di transazione e non anche ai divieti in essa contemplati), prima che il contratto venisse a scadenza», tale principio non è che l'esplicitazione di quanto è previsto dall'art. 34, comma 3, legge n. 203/1982.

Nel caso di specie, il suddetto limite temporale è stato rispettato atteso che l'accordo venne stipulato prima della scadenza dei termini fissati dal primo comma dell'art. 34 per la durata dei contratti associativi non convertiti.

Per quanto riguarda il successivo contratto del 10 novembre 2000 è, invece piuttosto dubbio che esso sia conforme al disposto dell'art. 45 summenzionato, atteso che l'art. 34, comma 3, come interpretato dalla Suprema Corte, non pare consentire un numero indeterminato di proroghe successive in quanto un simile meccanismo comporterebbe una completa vanificazione del divieto di stipulare nuovi contratti di mezzadria.

Peraltro, la conseguenza della nullità, sotto tale profilo, del contratto del 10 novembre 2000 non potrebbe essere che quella che la ricorrente aveva diritto ad ottenere la restituzione del fondo dalla data di scadenza del contratto del 20 aprile 1983.

L'accoglimento della domanda principale e il contestuale rigetto di quella riconvenzionale costituiscono motivi sufficienti per condannare i resistenti a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano come in dispositivo.

(*Omissis*)

(1) FASE PREPARATORIA E CONCLUSIVA DEI PATTI IN DEROGA E ASSISTENZA DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI.

La controversia risolta con la sentenza che si annota ha per oggetto un contratto di mezzadria, stipulato nel 1939 e rinnovato, con i patti in deroga, nel 1983 e successivamente una seconda volta, sempre con l'assistenza dei rappresentanti delle rispettive associazioni professionali agricole, nel 2000.

In particolare questa ultima convenzione prevedeva la proroga del contratto di mezzadria fino al 2020, con «la facoltà per ciascuno dei contraenti di recedere da esso di quinquennio in quinquennio» mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata da inviarsi «almeno un anno prima della fine dell'annata agraria in cui tale recesso doveva aver luogo».

Nel 2004 la società proprietaria dei terreni comunica il recesso anticipato del contratto, ma i concessionari si rifiutano di consegnare il fondo rustico, adducendo, fra l'altro, il fatto che i contratti conclusi in deroga non hanno rispettato la procedura prevista dall'art. 45 della legge n. 203 del 1982. In particolare essi rilevano che il testo era predisposto dalla società concedente e che i rappresentanti delle associazioni agricole si erano limitati ad apporre la firma ed il timbro, e comunque non avevano partecipato alla fase delle trattative, limitandosi a mettere la firma nella fase della conclusione del patto in deroga.

Risulta, però, dagli atti che alcune clausole predisposte erano state sostituite, a penna, con clausole più favorevoli ai concessionari (possibilità di recedere ogni cinque anni, anziché ogni tre, ecc.).

Per quanto riguarda la partecipazione solo formale dei rappresentanti delle associazioni agricole, i giudici hanno avuto più occasioni per pronunciarsi.

Limitandoci ai giudici di legittimità, si vedano ad es., per citare le sentenze più recenti, Cass. 26 novembre 2003, n. 18055 (1) secondo cui «perché si abbia assistenza dell'associazione professionale di categoria è necessario che essa si espliciti in un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo volta a chiarire alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostano dalle disposizioni di legge».

(1) In questa Riv., 2004, 697, con nota di A. ORLANDO.

Così pure Cass. 29 maggio 2002, n. 7830 (2), in cui si afferma che gli accordi in deroga sono validi «a condizione che il rappresentante svolga un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo e la sua partecipazione non si risolve in atto di mera presenza».

Nel caso della sentenza che si annota la situazione è in parte diversa. Una delle parti ha predisposto il testo contrattuale e i convenuti sostengono che nella fase delle trattative che ha preceduto questa predisposizione non c'è stata l'assistenza delle organizzazioni professionali.

Quindi, si presenta l'ulteriore distinzione, messa in evidenza dal Tribunale di Verona, fra trattative precontrattuali e conclusione del contratto: «deve innanzitutto disattendersi l'assunto secondo il quale tra i requisiti di validità dei contratti agrari vi è quello per cui la fase delle trattative che abbiano preceduto la loro stipulazione deve svolgersi con l'assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria».

La conclusione è da condividere, in quanto il momento fondamentale è la conclusione, come anche prevede l'art. 45 della legge n. 203 del 1982, secondo il quale gli accordi devono essere «stipulati» con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole. Qualsiasi cosa si decida prima non è vincolante, per cui l'intervento decisivo si ha nella fase della stipulazione, ed infatti al testo predisposto erano state apportate ulteriori modifiche, aggiunte a mano, oltre all'allungamento del termine entro il quale era possibile recedere, già menzionato in precedenza.

Anche la Cassazione, nella sopra citata sentenza n. 18055 del 2003, ricorda che «non è necessario che l'assistenza operi fin dalla fase preliminare delle trattative, potendo i rappresentanti di categoria assistere le parti anche soltanto nella fase della sottoscrizione dell'accordo».

Così pure i giudici di merito: si veda ad es. il Tribunale di Padova 22 gennaio 2004 (3) secondo il quale l'assistenza «non deve essere prestata necessariamente nella fase preparatoria, essendo sufficiente che si espliciti anche solo nella fase conclusiva» purché si estrinsechi non in una presa d'atto o in una semplice controfirma, ma in un «cosciente intervento volto a verificare la convenienza dell'atto».

Caso mai, ricorda il Tribunale di Verona, in linea teorica, altro era il punto debole da rilevare e cioè che non ci poteva essere una seconda proroga del contratto di mezzadria, in quanto ciò «comporterebbe una completa vanificazione del divieto di stipulare nuovi contratti di mezzadria». Ma questa affermazione suscita qualche perplessità, in quanto non è pacifico che con i patti in deroga le parti non possano a piacere prolungare la scadenza del contratto associativo. È ben noto il «disfavore» del legislatore per i contratti associativi, ma «è evidente comunque che il meccanismo degli accordi derogatori – che consentano la permanenza e la vigenza di molti rapporti associativi per effetto della mancata conversione – si pone in contrasto con il «disfavore» per tali rapporti manifestato dal legislatore, orientato verso la loro eliminazione» (4).

Subito dopo l'emanazione della legge n. 29 del 1990 un autorevole studioso, già in precedenza favorevole alla possibilità di prolungare la durata dei contratti associativi non convertiti, ha evidenziato che «la legge ora sopraggiunge a chiarire definitivamente la situazione» (5).

Partendo da una posizione diversa altri Autori pervengono alla stessa conclusione, dopo l'emanazione della legge sopra citata, affermando che «Tuttavia – ed è questa la novità – è possibile che i vecchi contratti agrari associativi continuino la loro vita anche dopo l'ultima scadenza del 10 novembre 1993 (6).

Igino Grendene

T.A.R. Veneto - 30-5-2006, n. 1556 - Zuballi, pres. ed est. - Società agricola A. s.s. (avv. Volpe) c. Comune di Villanova Marchesana (avv. Azzano Cantarutti)

**Contratti agrari - Imprenditore agricolo professionale - Qualifica - Requisiti - Accertamento - Carattere dichiarativo e non costitutivo.**

**Contratti agrari - Società agricola - Indicazione della locuzione società agricola nella denominazione o ragione sociale - Requisito per il riconoscimento della qualità di i.a.p. - Necessità - Esclusione.**

*L'accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004, perché una persona fisica o giuridica possa essere qualificata imprenditore agricolo professionale, demandato dal medesimo articolo alle Regioni, ha carattere dichiarativo e non costitutivo (1).*

*L'indicazione nella denominazione o nella ragione sociale della locuzione «società agricola», prevista dall'art. 2, d.lgs. n. 99 del 2004, per le società che hanno quale oggetto sociale esclusivo l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 c.c., non è compresa tra i requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di i.a.p., trattandosi di adempimento ulteriore e meramente formale, privo di valenza sostanziale (2).*

(Omissis)

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi; considerato:

che risultano prive di pregio le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa resistente, in quanto la nota del 17 febbraio 2006 non ha carattere meramente confermativo della precedente comunicazione del 31 ottobre, essendo stata assunta «effettuati opportuni approfondimenti» a seguito delle ulteriori osservazioni svolte dall'interessata, supportate dal parere rilasciato dal legale di fiducia, nonché in considerazione del fatto che trattasi di un giudizio volto all'accertamento della debenza degli oneri concessori, per il quale non operano i termini di decadenza previsti dalla legge per i giudizi di carattere impugnatorio;

passando, quindi, all'esame della fondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente, si osserva che la Società (omissis) risultava già qualificata come impresa agricola, stante il certificato di iscrizione alla CCIAA di Rovigo, sin dalla data del 3 ottobre 2002, essendo imprenditori agricoli a titolo principale due dei tre soci, così come parimenti attestato dallo stesso atto costitutivo della Società (cfr. doc. depositata dalla difesa comunale) e dai certificati relativi ai singoli soci;

inoltre, è attestato dalla medesima documentazione che la Società ha per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di coltivazione dei fondi rustici, di allevamento di animali e delle attività connesse di cui all'art. 2135 c.c.;

dato, quindi, per confermato il carattere di impresa agricola della Società ricorrente, si osserva che in base alla nuova disciplina introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 99/2004 viene definita la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale, con individuazione dei prescritti requisiti di connotazione, anche nell'ipotesi di impresa societaria;

che la stessa norma prevede che l'accertamento ad ogni effetto del possesso di tali requisiti sia devoluto in primo luogo alle Regioni, salva la possibilità di un'ulteriore verifica degli stessi, ai fini previdenziali, da parte dell'INPS;

ritenuto che detto accertamento abbia carattere dichiarativo e non costitutivo, in quanto – così come avveniva in precedenza per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ex art. 12 della legge n. 153/1975, ove l'amministrazione non godeva di alcuna discrezionalità nell'accertamento del possesso dei requisiti, ma si limitava ad attestarne il possesso – anche in base alla nuova normativa la Regione è tenuta all'accertamento dei requisiti indicati dal primo comma dell'art. 1 del d.lgs. n. 99/2004 nell'esclusivo interesse dei richiedenti al fine di poter conseguire i benefici connessi con la qualifica di imprenditore agricolo, ora «professionale», allora «a titolo principale» (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma 17 dicembre 2003, n. 792);

considerato che detta conclusione è avallata dalla stessa norma, la quale al comma 5-*quater*, dispone che «Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo»;

ciò in considerazione del fatto che risulta evidente la volontà

(2) In questa Riv., 2004, 107, con nota di B. CAPALDINI.

(3) In Riv. dir. agr., 2004, 11, 136.

(4) CALABRESE-LIPARI, *I contratti agrari*, Padova, 1992, 164.

(5) CASADEI, *Commento all'art. 6, legge n. 29 del 1990*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1991, 623, il quale precisa comunque che molti Autori, fra cui Costato, Jannarelli e Capizzano, sostengono la tesi contraria.

(6) GERMANO, *Le modifiche ed integrazioni della legge 3 maggio 1982, n. 203 ad opera della legge 14 febbraio 1990, n. 29*, in Riv. dir. agr., 1990, I, 887.

di procedere all'individuazione della nuova figura di imprenditore agricolo professionale senza soluzione di continuità rispetto alla pregressa figura di imprenditore agricolo a titolo principale, in modo tale da assicurare a coloro che già possedevano la precedente qualifica, di conseguire gli stessi benefici di legge ad essa connessi, anche a seguito del riconoscimento della nuova qualifica introdotta dal legislatore;

che, diversamente opinando, si verificherebbe un ingiustificabile pregiudizio per coloro che possedevano a tutti gli effetti la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale nelle more del conseguimento del riconoscimento, da parte dell'organo regionale, della nuova qualifica di imprenditore agricolo professionale, la quale, come sopra rilevato, per espressa volontà di legge, si sostituisce ad ogni effetto a quella precedentemente operante;

ritenuto, altresì, che il cambio di denominazione sociale in società agricola non incida sulla procedura per l'attribuzione della qualifica di imprenditore professionale ex legge n. 99/2004, in quanto detta denominazione non è compresa fra i requisiti necessari, così come stabiliti dall'art. 1, per il riconoscimento di tale qualifica, trattandosi piuttosto di un adempimento ulteriore e meramente formale individuato dal successivo art. 2, privo, quindi, di valenza sostanziale;

considerato che le ulteriori argomentazioni svolte dalla difesa comunale a sostegno dell'onerosità del titolo edilizio rilasciato alla ricorrente, non possano assumere rilevanza in quanto esternate dall'amministrazione soltanto in occasione della propria memoria difensiva depositata nel presente giudizio, mentre sia la nota impugnata che le precedenti comunicazioni hanno tutte fatto esclusivo riferimento al mancato possesso da parte della ricorrente della qualifica di imprenditore agricolo professionale all'epoca del rilascio del permesso di costruire, quale unica condizione per ottenere l'esonero dal pagamento degli oneri;

che, pertanto, tali argomentazioni costituiscono un'inammissibile integrazione postuma della motivazione;

ritenuto, quindi, per le considerazioni sin qui espresse, alla luce del carattere dichiarativo e non costitutivo dell'avvenuto accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale per quanto riguarda la ricorrente, che il provvedimento impugnato sia illegittimo e meritevole di annullamento, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire dei benefici derivanti da tale qualifica, nella specie l'esonero dal pagamento degli oneri concessori;

il ricorso va accolto e per l'effetto va dichiarata la non debenza degli oneri di urbanizzazione versati dalla ricorrente in occasione del rilascio del permesso di costruire n. 4/2004 e la condanna dell'amministrazione resistente alla restituzione delle somme predette, nonchè della polizza fideiussoria, con interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

che, quindi, il ricorso è fondato e va accolto, fatta eccezione per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno, in quanto evitata dall'immediatezza della presente pronuncia.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M. il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie come da motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

(Omissis)

(1-2) PRIMI CHIARIMENTI GIURISPRUDENZIALI SULLA EFFICACIA DELL'ATTESTAZIONE REGIONALE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER ESSERE IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE E SUL RAPPORTO TRA SOCIETÀ «AGRICOLA» E SOCIETÀ I.A.P.

1. La sentenza del T.A.R. Veneto affronta alcuni problemi interpretativi posti dagli artt. 1 e 2, d.lgs. 29 marzo 2004,

n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura a seguito della delega legislativa disposta dall'art. 1 della l. 7 marzo 2003, n. 38 (1).

Com'è noto, l'art. 1, d.lgs. cit., ha introdotto la figura dell'imprenditore agricolo professionale (di seguito, i.a.p.) in sostituzione dell'imprenditore agricolo a titolo principale (i.a.t.p.): quest'ultima qualifica professionale, a sua volta, fu prevista originariamente dalla direttiva CEE n. 72/159, con cui la Comunità europea incominciò il proprio intervento anche sulle c.d. «strutture» agrarie. La direttiva, quanto alla definizione dell'i.a.t.p., si limitava a stabilire che tale dovesse essere colui che traesse dal reddito agrario almeno il 50 per cento del proprio reddito globale, e dedicasse almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro all'attività agricola. Fermi restando questi parametri minimi, era lasciato agli Stati membri il compito di definire l'i.a.t.p.; ciò che lo Stato italiano ha fatto con l'art. 12 della l. 9 maggio 1975, n. 153, non rispettando - tuttavia - le prescrizioni comunitarie con riferimento sia al requisito del reddito, sia alla posizione delle «persone diverse da quelle fisiche» (2). Quanto a queste ultime, basti ricordare che l'art. 12, legge n. 153 del 1975, menzionava solamente le società cooperative, nulla disponendo per le società commerciali. Si è, pertanto, sviluppato un ampio contenzioso che ha visto coinvolte soprattutto le società di capitali e la pubblica amministrazione, a seguito del rifiuto del riconoscimento della qualifica professionale in favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, risolto soltanto quando il legislatore ha deciso - con l'art. 10, d.lgs. n. 228 del 2001 - di mettere mano al testo dell'art. 12, legge ult. cit., modificandolo in modo da consentire a tutte le società, qualora in possesso dei requisiti stabiliti, di poter conseguire la qualifica di i.a.t.p. (3).

L'intervento del legislatore delegato del 2001 è avvenuto, peraltro, quando la figura dell'i.a.t.p., che pur trovava origine, come detto, nel diritto agrario comunitario, era stata da quest'ultimo abbandonata già con il reg. (CE) n. 1257/1999, concernente le misure di sostegno allo sviluppo rurale: a differenza della normativa precedente in materia di strutture agricole, il reg. (CE) n. 1257/99 non richiedeva più il possesso della qualifica di i.a.t.p. per poter ottenere i cofinanziamenti comunitari previsti per alcuni degli interventi strutturali individuati dal regolamento stesso. Ciò non di meno, nello Stato italiano la definizione di i.a.t.p. ha mantenuto una propria rilevanza giuridica, dal momento che dal 1975 (data di introduzione della figura nel nostro ordinamento) al 1999 (data della scomparsa dell'i.a.t.p. dalla normativa comunitaria) diverse norme di diritto interno avevano contemplato a vari effetti l'i.a.t.p.: basti pensare alle norme in materia fiscale, di contratti agrari, di previdenza e, segnatamente, di contributi di urbanizzazione (che hanno costituito l'oggetto del contendere nella decisione in commento).

Il passaggio dall'i.a.t.p. all'i.a.p. è avvenuto con l'opportuna precisazione di cui all'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 99 del 2004, poi divenuto, a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. n. 101 del 2001, comma 5-*quater*, che qualunque riferimento nella legislazione vigente all'i.a.t.p. «si intende riferito» all'i.a.p.

(1) Il d.lgs. n. 99 del 2004 è stato successivamente modificato in alcune sue parti dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101.

(2) Sia consentito rinviare sul punto a RUSSO, *L'imprenditore agricolo a titolo principale*, in *Trattato breve di dir. agr. it. e com.*, diretto da COSTATO, III ed., Padova, 2003, 263 ss.

(3) Sull'art. 10, d.lgs. n. 228 del 2001, cfr. il relativo commento di CARMIGNANI, in *I tre «decreti orientamento»: della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo*, Commentario a cura di COSTATO, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2001, 808 ss.

Le agevolazioni previste dall'ordinamento interno in favore dell'i.a.t.p. sono dunque ora rivolte a chi si trovi nella condizione di poter essere qualificato i.a.p. Tra le varie disposizioni di favore si sono già ricordate quelle che dispongono l'esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione «per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della l. 9 maggio 1975, n. 153» (4).

2. Nel caso di specie la Società semplice ricorrente aveva chiesto – nell'anno 2003 e, dunque, *prima* dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 99 del 2004 – al Comune nel cui territorio intendeva realizzare una costruzione destinata ad allevamento di animali, il rilascio del permesso di costruire senza pagamento degli oneri, assumendo di avere la qualifica di i.a.t.p. Il permesso venne infine rilasciato (5) il 20 settembre 2004: quando, cioè, era nel frattempo entrato in vigore il d.lgs. n. 99.

Il Comune impose, peraltro, il pagamento degli oneri di urbanizzazione, stante la mancata produzione di un certificato rilasciato dall'amministrazione regionale con cui fosse accertata la qualifica di i.a.p. in capo alla Società richiedente; la decisione del Comune doveva ritenersi connessa a quanto disposto dall'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004, secondo cui il possesso dei requisiti richiesti per essere qualificati i.a.p. è accertato «ad ogni effetto» dalle Regioni, fatte salve le verifiche da parte dell'INPS per le proprie finalità (così il comma 2 dell'art. 1, d.lgs. cit.).

Nell'anno 2005 la Società comunicava al Comune di avere, nel frattempo, ottenuto l'attestazione regionale con cui si riconosceva in capo alla Società la condizione di i.a.p., e di aver altresì modificato la propria ragione sociale in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, d.lgs. n. 99 del 2004, che prescrive che la ragione o la denominazione sociale delle società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 c.c. (come la Società richiedente) deve contenere l'indicazione di «società agricola»: per tali motivi l'interessata ha (ri)chiesto al Comune la esenzione dagli oneri concessori e la ripetizione di quelli già versati.

L'istanza venne tuttavia respinta dal Comune, che ribadì come a proprio avviso la Società non potesse qualificarsi i.a.p. al momento dell'emanazione del permesso di costruire, come comprovato dal fatto che l'attestazione regionale era stata ottenuta successivamente, e che del pari solo dopo il rilascio del permesso di costruire la Società aveva introdotto nella propria denominazione sociale la locuzione «società agricola».

La Società ha, quindi, proposto ricorso dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento del suddetto provvedimento di rifiuto del Comune e per ottenere la restituzione degli oneri già versati, oltre al risarcimento del danno.

Come emerge dal rapido riepilogo dei fatti rilevanti nel giudizio, il T.A.R. del Veneto ha affrontato – correttamente quanto alle conclusioni, come si dirà, pur se con qualche perplessità relativamente all'*iter* argomentativo

seguito – due distinti problemi: da un lato, quale sia l'efficacia dell'attestazione regionale in ordine al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter essere qualificati i.a.p. e se vi sia (e, in caso di risposta positiva, quale esso sia) un collegamento tra lo *status* di società agricola e quello di società i.a.p.

3. Quanto alla prima, la controversia si è posta perché ad avviso dell'amministrazione comunale all'attestazione in oggetto dovrebbe riconoscersi efficacia costitutiva, così che in tanto un soggetto potrebbe essere considerato i.a.p., e conseguentemente usufruire delle agevolazioni di volta in volta previste dall'ordinamento interno, in quanto vi sia una (previa o contestuale) certificazione della Regione che attesti il possesso dei requisiti di legge. La Società richiedente, infatti, ha ottenuto siffatta attestazione solo dopo aver ottenuto il permesso di costruire.

Il T.A.R. ha respinto le argomentazioni del Comune resistente, rilevando che all'accertamento demandato dalla legge alle Regioni deve attribuirsi natura dichiarativa e non costitutiva. Chiariamo subito che la soluzione accolta dal T.A.R. merita apprezzamento anche se la conclusione cui è pervenuto il giudice amministrativo non appare motivata – quanto meno in parte – in maniera del tutto convincente. Nella sentenza, dopo aver correttamente rilevato, a conforto della conclusione raggiunta, che l'attività demandata all'amministrazione deve considerarsi priva di discrezionalità ed eseguita nell'esclusivo interesse del richiedente (6) si aggiunge, infatti, ad avallo della decisione, il rilievo secondo cui la nuova qualifica di i.a.p. avrebbe preso il posto della precedente (di i.a.t.p.) senza soluzione di continuità, richiamando al proposito quanto disposto dal comma 5-*quater* dell'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004, sopra ricordato nel par. 1. Per comprendere tale osservazione va precisato che nel caso di specie non era contestato il possesso, in capo alla Società ricorrente, della qualifica di i.a.t.p. *ex* art. 10, d.lgs. n. 228 del 2001, avendo essa quale oggetto sociale esclusivo l'esercizio dell'attività agricola ed avendo due dei tre soci ottenuto – prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 99 del 2004 – certificazioni regionali attestanti il loro *status* di i.a.t.p. (7). Da tali premesse il T.A.R. giunge alla conclusione che la *ratio* della disposizione di cui al comma 5-*quater* sarebbe quella di «assicurare a coloro che già possedevano la precedente qualifica gli stessi benefici di legge ad essa connessi, anche a seguito del riconoscimento della nuova qualifica introdotta dal legislatore» (così la sentenza).

L'assunto non pare pienamente condivisibile, dal momento che il comma 5-*quater*, per evitare problemi di coordinamento con la normativa precedente, stabilisce semplicemente che «ogni riferimento contenuto nella legislazione vigente all'i.a.t.p. deve intendersi riferito (*sic*) all'i.a.p., come definito nel presente articolo». A differenza di quanto rilevato nella sentenza, tuttavia, non pare che, così disponendo, il legislatore abbia inteso «individuare la nuova figura dell'i.a.p. senza soluzione di continuità rispetto alla pregressa figura di i.a.t.p.» (così la sentenza), dal momento che tra le due qualifiche non vi è identità discipli-

(4) Così disponeva l'art. 9 della legge n. 10 del 1977, c.d. legge Bucalossi, recante norme per la edificabilità dei suoli; sopravvenuto il T.U. sull'edilizia (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380), la disposizione è divenuta l'art. 17 di esso.

(5) Al termine, peraltro, di altro contenzioso giudiziario di cui non interessa dare conto nel presente lavoro.

(6) Al riguardo la sentenza si conforma alla sentenza 17 dicembre 2003, n. 792 del T.A.R. Emilia-Romagna, Sezione di Parma, che, sulla scorta delle considerazioni svolte nel testo, ha dichiarato inammissibile il ricorso pro-

mosso avverso il diniego di riconoscimento della qualifica di i.a.t.p. in capo alla ricorrente, ritenendo che la cognizione nel caso di specie spettasse al giudice ordinario, implicando l'accertamento di una posizione soggettiva riconducibile al *genus* dei diritti soggettivi.

(7) L'art. 10, d.lgs. n. 228 del 2001, prevedeva, quali requisiti perché una società semplice potesse essere considerata i.a.t.p., che: *a*) lo statuto sociale stabilisse quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola; *b*) almeno la metà dei soci fosse in possesso della qualifica di i.a.t.p.

nare a livello definitorio, sia per quanto concerne le persone fisiche, che per quelle giuridiche. Al riguardo è sufficiente porre l'attenzione sul requisito - richiesto dall'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004 - rappresentato dal necessario possesso delle conoscenze e competenze professionali ex art. 5, reg. (CE) n. 1257/1999 (8), il quale assume rilievo non solo per le persone fisiche, ma anche per quelle giuridiche, dal momento che queste ultime mutano la qualifica di i.a.p. dal possesso di tale condizione in capo ad un socio o ad un amministratore. Si osservi, infatti, che, secondo la definizione abrogata di i.a.t.p., gli unici requisiti rilevanti ai fini del conseguimento della qualifica erano quelli del tempo e del reddito, e non anche il requisito della capacità professionale, pur se menzionato nello stesso art. 12, legge n. 153 del 1975. Come risulta evidente dalla lettura della disposizione comunitaria - di cui l'art. 12, legge cit. -, costituiva provvedimento interno di recepimento ed attuazione, il possesso della sufficiente capacità professionale era configurato come «altro» rispetto all'esercizio dell'attività agricola a titolo principale (9). Al contrario, l'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004, inserisce il possesso delle conoscenze e competenze professionali all'interno dei requisiti costituenti l'ambito definitorio dell'i.a.p.

Non è, pertanto, scontato che l'i.a.t.p. sia sempre e comunque i.a.p. secondo la nuova definizione apportata dal decreto del 2004: nel caso di specie, in particolare, il fatto che la Società ricorrente fosse stata pacificamente riconosciuta come i.a.t.p. non comportava - pur in assenza di modificazioni della base sociale e dell'oggetto sociale - l'acquisizione pressoché automatica della qualifica di i.a.p. solo perché la nuova definizione richiede, per le società semplici, il requisito dell'esclusiva «agrarietà» dell'oggetto sociale e il possesso in capo ad almeno un socio della qualifica di i.a.p. Con riguardo a quest'ultimo requisito, infatti, se, da un lato, è indubitabile l'«ammorbimento» del legislatore (10), che richiede ora il possesso della qualifica in capo anche ad un solo socio, anziché ad almeno la metà, dall'altro ciò che viene richiesto al socio è la qualifica di i.a.p. come definita dall'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004, la quale, come si è detto, richiede un requisito - le conoscenze e competenze professionali - ulteriore rispetto a quelli relativi al tempo e al reddito.

Se, dunque, chi era i.a.t.p. non è i.a.p. non potrà usufruire delle agevolazioni previste dalla legge pur se, in base al ricordato comma 5-*quater*, ogni riferimento al primo deve intendersi esteso anche al secondo, e ciò proprio perché le due qualifiche hanno proprie distinte - anche se in gran parte coincidenti - definizioni.

La motivazione della sentenza sulla natura accertativa e non costitutiva dell'attestazione regionale, in definitiva, non appare completamente convincente (e, anzi, per certi versi foriera di possibili dubbi interpretativi), facendo leva, in buona sostanza, su considerazioni di carattere più «psicologico» (leggi: pregressa condizione di società i.a.t.p. riconosciuta alla società ricorrente) che giuridico (11). La conclusione in ordine alla ritenuta natura accerta-

tiva della certificazione regionale ben poteva essere desunta (oltre che dal rilievo relativo alla assenza di discrezionalità in capo all'autorità amministrativa regionale) *altius* e, in primo luogo, dalla lettera della legge, dal momento che l'art. 1, d. lgs. n. 99 del 2004 assai chiaramente demanda alle Regioni l'«accertamento» dello *status* di i.a.p. Ovvero la Regione non «costituisce» l'i.a.p. ma accerta la sussistenza dei requisiti in capo al soggetto richiedente; i quali, per ciò stesso, preesistono all'accertamento regionale.

Opinare diversamente comporterebbe, inoltre, oltre che una forzatura del testo di legge, una subordinazione del diritto soggettivo vantato da chi risulti in possesso dei requisiti per essere considerato i.a.p. ad ottenere un determinato beneficio di carattere fiscale, contrattuale, previdenziale, ecc., ad un previo accertamento dell'amministrazione, con conseguenti forti dubbi di legittimità costituzionale della disposizione qualora si accedesse ad una siffatta interpretazione.

In altri termini, acclarata la natura dichiarativa dell'accertamento demandato all'amministrazione regionale, la portata del comma 2 dell'art. 1 si sostanzia nell'indicazione che solo le Regioni sono gli enti in linea di principio competenti per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge perché una persona fisica o giuridica possa qualificarsi i.a.p., e ciò anche se gli effetti connessi e conseguenti a siffatto accertamento sono destinati a prodursi nei confronti di altre amministrazioni o nei confronti di privati. Non sembra, peraltro, che possa dubitarsi - pur nel silenzio del decreto - della concorrente competenza dell'autorità giudiziaria in siffatto accertamento: come quando, ad esempio, sia impugnato in sede giurisdizionale un provvedimento - di carattere positivo o negativo - emesso dall'amministrazione regionale, o quando sorga un contenzioso tra le parti di un contratto agrario quando dal possesso o meno della qualifica derivino effetti giuridicamente rilevanti a livello contrattuale.

4. La sentenza che si commenta ha altresì respinto l'ulteriore considerazione dell'amministrazione comunale a sostegno del rifiuto di esonero dal pagamento degli oneri concessori, e cioè che la Società non avrebbe potuto essere considerata i.a.p. anche perché non aveva modificato tempestivamente la propria denominazione sociale in conformità con quanto disposto dall'art. 2, d.lgs. n. 99 del 2004, dal momento che al tempo del rilascio del permesso di costruire essa non aveva ancora inserito l'indicazione «società agricola» nella propria ragione sociale.

Anche in questo caso, la decisione del T.A.R. Veneto risulta del tutto condivisibile, avendo esso rilevato che i requisiti rilevanti per l'attribuzione della qualifica di i.a.p. ad una società sono esclusivamente quelli indicati nell'art. 1, mentre all'integrazione della ragione o denominazione sociale (o l'inserimento in essa, in caso di nuove società) con la locuzione «società agricola», prevista dall'art. 2, dev'essere riconosciuta valenza meramente formale (12).

(8) Ora, peraltro, abrogato e sostituito dal reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, in *GUUE* L 277.

(9) Cfr. l'art. 2, dir. 72/159/CEE, che considerava aziende agricole in grado di svilupparsi «quelle 1. il cui imprenditore: a) esercita attività agricola a titolo principale, b) possiede una sufficiente capacità professionale (omissis)».

(10) Rilevante con riguardo alle sole società con più di due soci, peraltro.

(11) La stessa sentenza, infatti, prosegue rilevando l'inaccettabilità dell'azzeramento delle qualifiche correnti di i.a.t.p., in attesa delle «nuove» attestazioni regionali in ordine alla sussistenza dei requisiti per essere considerati i.a.p., che deriverebbe da una interpretazione dell'efficacia dell'accertamento regionale in termini costitutivi anziché meramente

dichiarativi.

(12) In dottrina, cfr. SCOCINI, *Gli atti costitutivi delle società agricole*, in questa Riv., 2005, 446, secondo cui l'inserimento nella denominazione dell'indicazione «società agricola» assume funzioni solo informative per i terzi, non trattandosi di elemento caratterizzante il «tipo» sociale, dal momento che la società è agricola anche se priva di tale indicazione nella propria denominazione. In apparenza simile è il pensiero di ROOK BASILE, *Commento all'art. 2*, in *Profili soggettivi dell'impresa agricola, integrità aziendale e semplificazione nel settore agrario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2004, 876, anche se la detta A. ravvisa nella società agricola un nuovo e distinto tipo societario, «determinato non dalla disciplina legale del soggetto, ma dalla disciplina legale dell'oggetto».

Invero, la disposizione di cui all'art. 2 non presenta alcun collegamento, neppure indiretto o implicito, con l'articolo precedente; l'obbligo di modifica o di inserimento nella denominazione appare, inoltre, privo di sanzione in caso di inadempimento. Si consideri, ancora, che non è previsto alcun termine per l'adeguamento della ragione sociale, e ciò sia per le vecchie che per le nuove società agricole.

D'altra parte, la non coincidenza tra la «semplice» società agricola e la società i.a.p. appare evidente nell'ipotesi in cui una società, che pure svolga in via esclusiva attività di cui all'art. 2135 c.c., costituente il suo esclusivo oggetto sociale, acquisisca – successivamente alla sua costituzione – come socio ovvero, se società di capitali, come amministratore un i.a.p. (13): in tal caso, la società da quel momento diverrà *anche* società i.a.p. (o viceversa). Deve, per completezza, aggiungersi che l'ipotesi della presenza di società agricole non i.a.p. appare, tuttavia, quale ipotesi di rara concretizzazione, stante la facilità con cui una società può ora acquisire tale qualifica, che consente di accedere ai sostanziali benefici di carattere fiscale e creditizio di cui al comma 4 dell'art. 2, d.lgs. n. 99 del 2004 (14), non previsti, invece, per la società agricola priva di ulteriori qualificazioni.

Deve, dunque, convenirsi con chi ha già ravvisato l'inutilità delle prescrizioni di cui ai primi due commi dell'art. 2: «perché non innovano la disciplina preesistente che già riconosce e distingue, sotto il profilo degli effetti, le società commerciali (per la forma e la sostanza) dalla società (con forma) commerciale ma sostanzialmente agricola» (15). A ciò può aggiungersi la criticità del riferimento all'oggetto sociale quale unico parametro prescelto dal legislatore delegato per far sorgere o meno l'obbligo di menzione della natura agricola della società nella propria denominazione o ragione sociale. Se lo scopo dell'indicazione «società agricola» deve rinvenirsi in un'esigenza meramente informativa a vantaggio dei terzi, è evidente che la comunicazione risulterà comunque fallace in tutti quei casi di non completa corrispondenza all'oggetto sociale – cristallizzato nello statuto sociale e modificabile solo con interventi di carattere straordinario – dell'attività quotidianamente e concretamente esercitata dalla società.

Oltre a ciò, va rilevato altresì che, stante l'assenza di un apparato sanzionatorio, al momento non si scorgono limiti anche nell'inserimento dell'indicazione in oggetto pur in assenza di un oggetto sociale facente esclusivo riferimento alle attività di cui all'art. 2135 c.c. Vero è, peraltro, che, in assenza di concreti benefici collegati alla presenza di una società agricola senza ulteriori qualificazioni, non è ipotizzabile una «corsa» alla costituzione di società agricole o all'inserimento dell'indicazione in oggetto nelle società esistenti, così che il pericolo di avere società sedicenti agricole pur se in assenza dell'unico presupposto per l'acquisizione di tale qualifica, appare – almeno allo stato della legislazione – alquanto remoto.

A conferma della scarsa chiarezza della disposizione normativa, non può, peraltro, escludersi una interpretazione letterale dell'art. 2 da parte della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria – ed è anche per tale motivo che è da salutare con favore la decisione annotata, che attribuisce alla denominazione agricola della società una valenza esclusivamente formale – nel senso di riconoscere solo alle società «agricole» di cui al comma 3 dell'art. 2 il diritto di prelazione (o di riscatto), e solo alle società «agricole» di cui al comma 4 e 4-bis del medesimo articolo i benefici fiscali e creditizi ivi previsti. E ritenere, dunque, rilevante, al fine di poter esercitare i diritti o di godere delle agevolazioni suddette, *anche* la presenza nella denominazione o nella ragione sociale della locuzione «società agricola», escludendo dall'applicazione delle disposizioni in esame quelle società che, pur in possesso dei requisiti richiesti dalla legge in tema di oggetto sociale e dei requisiti collegati alla presenza di soci o di amministratori coltivatori diretti o i.a.p., abbiano pretermesso quanto richiesto dai primi due commi dell'art. 2. Una siffatta interpretazione ci pare da non condividere, posto che, a ben vedere, l'indicazione nel nome della società della sua natura agricola nulla aggiunge al possesso dei «veri» requisiti di carattere sostanziale – ancorché criticabili – rappresentati dall'esclusività dell'oggetto sociale agrario e dalla presenza di soci o amministratori in numero tale da soddisfare i parametri di volta in volta dettati dal legislatore. Ed infatti, se tali requisiti non sussistono, non potrà essere certo la denominazione agricola della società, a consentirle di usufruire dei diritti o delle agevolazioni; al contrario, se tali requisiti sussistono effettivamente non si comprenderebbe perché la sola mancata indicazione nel nome sociale della natura agricola della società dovrebbe pregiudicare il conseguimento dei benefici, non foss'altro per la evidente ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di soggetti uguali, quali le società che in più recano solo la menzione della loro natura agricola nella denominazione o nella ragione sociale. Non sembra, infatti, possa dubitarsi della sostanziale identità tra tali società, dal momento che l'unico elemento di diversità (la presenza o meno del *nomen*) non è conseguenza della presenza di elementi ulteriori o distinti, ma frutto di una semplice manifestazione di volontà dei soci.

Luigi Russo

\*

(13) O, il che è lo stesso, uno dei suoi soci o uno dei suoi amministratori acquisisca la qualifica di i.a.p. in un momento successivo.

(14) Che riconosce in favore delle società i.a.p. le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite in favore dei coltivatori diretti. *Mutatis mutandis*, considerazioni analoghe a quelle contenute nel testo possono farsi per le società agricole di persone con almeno un socio (per i fini di cui al comma 4-bis dell'art. 2, come modificato dal

d.lgs. n. 101 del 2005) o con almeno la metà dei soci coltivatori diretti (per i fini di cui al comma 3 dell'art. 2).

(15) Così FORTI, *Commento all'art. 2, d.lgs. n. 99 del 2004*, in *Riv. dir. agr.*, 2004, I, 209. Alle stesse conclusioni sembra pervenire anche GERMANÒ, *Nuovo orientamento agricolo: la società agricola*, in questa *Riv.*, 2004, 276 ss., spec. 279.



# MASSIMARIO

## Giurisprudenza civile

(a cura di IVAN CIMATTI)

**Contratti agrari - Morte di una delle parti - Del coltivatore diretto - Diritti degli eredi - Costituzione ex lege di un rapporto di affitto in favore del coerede coltivatore - Art. 49, legge n. 203 del 1982 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fondamento.** (L. 31 gennaio 1994, n. 97, art. 4; l. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 49, 53)

Cass. Sez. III Civ. - 18-11-2005, n. 24452 - Marrone, pres., Calabrese, est.; Scardaccione, P.M. (conf.) - Galardi (avv. Carrozza ed altro) c. Galardi (avv. Quagliarini ed altro). (*Conferma App. Firenze 12 agosto 2002*)

*In tema di contratti agrari, la costituzione ex lege, presupposta dall'art. 4, primo comma, della legge n. 97 del 1994, di un rapporto di affitto tra coeredi ai sensi dell'art. 49, primo comma, della l. 3 maggio 1982, n. 203, ove ricorrono le condizioni previste da quest'ultima norma, è possibile solo con riferimento alle successioni apertesi per morte del proprietario di fondi rustici, condotti o coltivati direttamente da lui e da alcuni suoi familiari, successivamente all'entrata in vigore della medesima legge n. 203 del 1982, non potendo questa trovare applicazione retroattiva neppure alla stregua del disposto del successivo art. 53, in quanto il richiamo a «tutti i rapporti comunque in corso in esso contenuto, si riferisce esclusivamente ai rapporti agrari e non anche a quelli di natura diversa come i rapporti successori (1).*

(1) La massima in annotazione perpetua un contrasto giurisprudenziale tra l'orientamento qui seguito (e già affermato da Cass. 18 luglio 2002, n. 10408, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 1260; Cass. 27 agosto 1998, n. 8504, in questa Riv., 1999, 222; Cass. 11 settembre 1995, n. 9597, *ivi*, 1996, 722) e l'altro indirizzo, secondo cui, in materia di rapporti agrari, la comunione tra gli eredi a seguito della morte del proprietario di un fondo rustico, coltivato direttamente da lui o dai suoi familiari, che alla data dell'entrata in vigore della l. 3 maggio 1982, n. 203, non sia stata già oggetto di divisione, con sentenza passata in giudicato od esecutiva (art. 53 della citata legge), va disciplinata a norma dell'art. 49, primo comma, legge cit., con la conseguenza che il coerede, il quale coltiva il fondo al momento dell'apertura della detta successione, ha diritto, fin da tale momento, di continuare a coltivarlo ancorché, successivamente, parte di esso, in sede di divisione, venga inclusa nella quota di altri coeredi non coltivatori diretti (in tal senso, cfr. Cass. 29 marzo 1988, n. 2649, in *Giur. agr. it.*, 1988, 408).

\*

**Consorzi - Consorzi di bonifica - Giurisdizione civile od amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Contributi a favore dei consorzi di bonifica - Carattere tributario della relativa obbligazione - Conseguenze - Domanda di restituzione delle somme versate a tale titolo, proposta dopo il 1° gennaio 2002 (data di entrata in vigore dell'art. 12, legge n. 448 del 2001) - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Devoluzione.** (D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2; l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12)

Cass. Sez. Un. Civ. - 15-7-2005, n. 14934 - Nicastro, pres.; Altieri, est.; Martone, P.M. (conf.) - Cons. speciale bon. Arneo (avv. Vaglio Massa Stampacchia ed altro) c. Geronimo. (*Dichiara giurisdizione Giudice di pace Martina Franca 30 giugno 2003*)

*I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la domanda di restituzione delle somme versate a tale titolo, proposta dopo il 1° gennaio 2002, è devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie (1).*

(1) Nello stesso senso, cfr. Cass. Sez. Un. 23 maggio 2005, n. 10703, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 1153; Cass. 24 aprile 2002, n. 5967, *ivi*, 2002, 713.

**Agricoltura e foreste - Comunità Europea - Aiuti comunitari per il ritiro di terreni seminativi - Illecito amministrativo - Condizioni - Reale destinazione del terreno - Rilevanza esclusiva - Fondamento.** (L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 3)

Cass. Sez. II Civ. - 25-11-2005, n. 24851 - Pontorieri, pres.; Malpica, est.; D'Ambrosio, P.M. (conf.) - Min. pol. agr. (Avv. gen. Stato) c. Caccuri (avv. n.c.). (*Cassa con rinvio Trib. Cosenza 9 novembre 2001*)

*In tema di indebita percezione degli aiuti comunitari previsti dalla legge n. 892 del 1986 per il ritiro dalla produzione di terreni seminativi, al fine di integrare l'illecito amministrativo di cui agli artt. 2 e 3 della legge, assume rilevanza esclusiva la effettiva destinazione del terreno, non interessando se la particella dismessa sia dichiarata seminativa in catasto, sicché non è al riguardo necessaria l'esistenza di false certificazioni catastali attese la finalità del contributo comunitario che non avrebbe ragione per la dismissione di terreni in fatto mai destinati a colture; d'altra parte, la contestazione dell'illecito - e cioè di avere percepito aiuti comunitari indebiti - presuppone di per sé l'esposizione di dati o di notizie false, condizione alla quale è subordinata l'irrogazione della sanzione (1).*

(1) La massima esprime un principio pienamente condivisibile, atteso che ciò che rileva, ai fini della corretta fruizione degli aiuti, è che vi sia stata una prova rigorosa del preesistente e reale utilizzo delle superfici agrarie interessate al mutamento di coltura, tale che possa concludersi per l'effettività del precedente impiego culturale e del suo mutamento in vista del beneficio comunitario. Questo, a prescindere dalla destinazione urbanistica del terreno. Sul punto vedi Cass. 16 febbraio 2005, n. 3125, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 440.

\*

**Agricoltura e foreste - Comunità europea - Aiuti comunitari - Indebita percezione - Illecito amministrativo ex art. 3 della legge n. 898 del 1986 - Cumulo con l'illecito penale previsto dall'art. 2 della legge n. 898 del 1986 - Sussistenza - Applicazione al concorso tra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e l'illecito amministrativo di indebita percezione dei contributi mediante esposizione di dati o notizie falsi.** (L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 1, 9; l. 23 dicembre 1986, n. 898, artt. 2, 3; c.p., art. 640)

Cass. Sez. I Civ. - 25-2-2005, n. 4088 - Proto, pres.; Ceccherini, est.; Russo, P.M. (conf.) - Russo (avv. Scilla ed altro) c. Min. pol. agr. Isp. centrale (Avv. gen. Stato). (*Conferma Trib. Nicosia 18 ottobre 2000*)

*L'art. 3, primo comma, della l. 23 dicembre 1986, n. 898, deroga al principio di specialità tra reati ed illeciti amministrativi, stabilito in via generale dall'art. 9 della l. 24 novembre 1981, n. 689, trovando applicazione anche con riguardo al concorso tra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis, c.p.) e l'illecito amministrativo di indebita percezione di contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi (1).*

(1) Il principio è pienamente condivisibile stante il dato letterale della norma. In tal senso, fra le altre, Cass. 23 febbraio 1998, n. 1933, in questa Riv., 1999, 555, con nota di VILLIRILLI L., *Frodi comunitarie: concorso formale tra illeciti eterogenei*; Cass. 16 febbraio 2005, n. 3124, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 439.

## Giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Prodotti alimentari confezionati - Importati da Paesi dell'Unione - Non rispondenti ai requisiti igienici nazionali - Responsabilità dell'importatore - Sussistenza - Fondamento.** (L. 30 aprile 1962, n. 283, artt. 5, 121)

Cass. Sez. III Pen. - 19-1-2006, n. 2205 - Lupo, pres.; Fiale, est.; Siniscalchi, P.M. (parz. diff.) - Moine, ric. (*Conferma Trib. Asti 9 dicembre 2004*)

*L'obbligo di introdurre nel nostro Paese sostanze alimentari rispondenti ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni in materia, grava anche nei confronti dell'importatore di prodotti alimentari confezionati in paesi dell'Unione europea, e la sua inottemperanza determina la responsabilità dello stesso a titolo di colpa in relazione alle ipotesi di cui all'art. 5, l. 30 aprile 1962, n. 283, configurabile ancor prima dell'effettiva messa in commercio del prodotto alimentare sul territorio nazionale, atteso che il limite alla libertà di circolazione dei prodotti nell'ambito dell'Unione è legittimamente configurabile a salvaguardia della salute pubblica (1).*

(1) Giurisprudenza costante. Da ultimo in senso conforme cfr. Cass. Sez. I 15 febbraio 1997, n. 1430, Garavello, in *Riv. pen.*, 1997, 280.

\*

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Reati di cui all'art. 5, legge n. 283 del 1962 - Sostanze alimentari con ingenti cariche microbiche - Configurabilità dell'ipotesi di cui alla lett. d) dell'art. 5 - Esclusione - Ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 5 - Condizioni - Individuazione.** (L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5)

Cass. Sez. III Pen. - 21-12-2005, n. 46764 - Papadia, pres.; Squassoni, est.; Izzo, P.M. (conf.) - Salvatore, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Milano, Sez. dist. Legnano 12 maggio 2003*)

*In tema di tutela degli alimenti, la presenza di cariche microbiche ritenute superiori ai limiti consentiti non integra l'ipotesi di cui all'art. 5, lett. d) della l. 30 aprile 1962, n. 283, relativa alle sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ma la diversa ipotesi di cui alla lett. c) della citata disposizione (alimenti con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali), per la cui configurabilità non è sufficiente una analisi qualitativa del prodotto, essendo necessario l'accertamento del superamento dei citati limiti di tolleranza (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 2 agosto 2004, n. 33203, Martelli, rv. 229.132.

\*

**Acque - Acque di vegetazione dei frantoi - Disciplina applicabile - Legge n. 574 del 1996 - Condizioni - Individuazione.**

Cass. Sez. III Pen. - 11-4-2006, n. 12660 - Postiglione, pres.; Mancini, est.; Ciampoli, P.M. (conf.) - Carlaccini, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Terni 20 novembre 2003*)

*L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli è disciplinata dalla l. 11 novembre 1996, n. 574, a condizione che le acque di vegetazione utilizzabili per lo spandimento non abbiano subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo e che non possano identificarsi nelle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti, restando in tal caso sottratta alla disciplina del d.lgs. n. 22 del 1997 (1).*

(1) In senso conforme Cass. Sez. III Pen. 3 ottobre 2003, n. 37562, Malpignano, in questa *Riv.*, 2004, 519.

\*

**Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Prescrizioni dell'autorizzazione che impongano adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell'impianto - Inosservanza - Configurabilità del reato - Sussistenza - Perfezionamento ed esaurimento della condotta illecita - Coincidenza con l'attivazione dell'impianto - Fattispecie in materia di sequestro preventivo.**

Cass. Sez. III Pen. - 3-2-2006, n. 4514 - Papadia, pres.; Amoroso, est., Fraticelli, P.M. (parz. diff.) - Rapotan, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Pavia 20 settembre 2005*)

*In tema di inquinamento atmosferico, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 24, comma 4, d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, fra le «prescrizioni» la cui inosservanza dà luogo a sanzione penale, possono ricomprendersi anche quelle che impongano adempimenti prodromici alla messa in esercizio del nuovo impianto, in funzione di una preventiva verifica delle condizioni ambientali esistenti nel luogo in cui l'impianto stesso dovrà essere attivato. In tal caso, però, il reato si perfeziona e si esaurisce all'atto in cui l'attivazione ha effettivamente luogo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse trovare giustificazione, sotto il profilo della rappresentata esigenza di impedire la prosecuzione del reato e l'aggravamento delle relative conseguenze, il sequestro preventivo di una centrale elettrica le cui emissioni non risultavano superiori ai limiti consentiti ma la cui attivazione non era stata preceduta, contrariamente a quanto disposto nei provvedimenti autorizzativi, dalla rilevazione, per un certo tempo, della qualità dell'aria nella zona interessata (1).*

(1) Giurisprudenza consolidata sul punto. In senso conforme da ultimo Cass. Sez. III 27 maggio 2004, n. 24189, Armenio, rv. 228.879.

## Giurisprudenza amministrativa

(a cura di FILIPPO DE LISI)

### **Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Costruzione per agriturismo - Oneri di urbanizzazione - Esenzione - Esclusione - Ragioni.** (L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9)

Cons. giust. amm. Reg. siciliana - 18-4-2006, n. 159 - Barbagallo, pres.; De Francisco, est. - P.C. (avv. Scardina) c. Comune Castellammare del Golfo (avv. Vivona D. e G.).

*La concessione edilizia per la realizzazione di un immobile destinato allo svolgimento, da parte dell'imprenditore agricolo a titolo principale, alla complementare attività dell'agriturismo, non può godere dell'esenzione dal contributo di urbanizzazione, in quanto l'agriturismo non costituisce un'attività funzionale alla conduzione del fondo e alle esigenze del medesimo imprenditore, come invece richiede l'art. 9 della l. 28 gennaio 1977, n. 10 (1).*

(1) Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del T.A.R. Sicilia, Sez. int. 1 19 luglio 2004, n. 1554 (inedita).

Nella specie, è stata esclusa anche l'applicabilità della norma di cui all'art. 9, comma 3 bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. dalla l. 26 febbraio 1994, n. 133, secondo cui «ai fini fiscali (...) deve (...) riconoscersi carattere (...) rurale (fra gli altri (...)) ai fabbricati destinati all'agriturismo», in considerazione del fatto che il contributo di urbanizzazione non ha natura fiscale in senso stretto.

\*

### **Agricoltura e foreste - Produzione olio d'oliva - Esportazione - Classificazione della merce - Procedimento d'analisi - Mancata partecipazione dell'esportatore - Irrilevanza.** (D.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 71)

T.A.R. Lazio, Sez. II - 7-9-2006, n. 8099 - La Medica, pres.; Capuzzi, est. - Soc. C. d'O. s.r.l. (avv. Paternostro) c. Ministero economia e finanze (Avv. gen. Stato).

*L'esportatore (nella specie, di olio d'oliva) non può dolersi della mancata partecipazione al procedimento di analisi, ove non abbia manifestato la volontà di esercitare le prerogative fissate dall'art. 71, d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. leggi doganali), quali la richiesta di revisione, la presentazione di memorie e documenti, la richiesta di essere sentito (1).*

(1) Si è trattato dell'esportazione di merce dichiarata come *olio extra vergine* di oliva e che, invece, a seguito di ripetute analisi effettuate dal laboratorio chimico compartimentale delle dogane, è stata accertata e classificata come *olio di oliva*.

\*

### **Sanità pubblica - Inquinamento - Acque reflue - Scarico nel depuratore comunale - Versamento superiore alla quantità autorizzata - Ordine di sospensione dello scarico - Competenze del sindaco - Legittimità.**

### **Sanità pubblica - Inquinamento - Acque reflue - Scarico nel depuratore comunale - Versamento superiore alla quantità autorizzata - Ordine di sospensione dello scarico - Legittimità - Erroneità della misura dei liquami versati - Irrilevanza - Ragioni.**

### **Sanità pubblica - Inquinamento - Acque reflue - Erroneità della misura dei liquami versati - Irrilevanza sul provvedimento di sospensione dello scarico - Ascrivibilità ed omissione di manutenzione della parte privata.**

T.A.R. Lazio, Sez. II ter - 26-6-2006, n. 5164 - Restaino, pres. f.f.; Rizzetto, est. - S.p.A. G. (avv. Marengli) c. Comune di Tarquinia (avv. Colagrande).

*Il versamento nel depuratore comunale di un enorme quantità di reflui industriali, sproporzionata rispetto alla quantità limite autorizzata, rappresenta una situazione pericolosa per l'ambiente e, in particolare, per il «corpo idrico» tutelato mediante l'impianto di depurazione in cui detti liquami vanno trattati, sicché correttamente il sindaco dispone la sospensione dello scarico nel medesimo depuratore (1).*

*L'eventuale erroneità della misura dei flussi di liquami conferiti in discarica dovuta ad un cattivo funzionamento del contatore è irri-*

*levante ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento di sospensione dello scarico nel depuratore comunale, che va effettuata alla stregua delle circostanze emerse al momento dell'adozione del provvedimento stesso (2).*

*Il cattivo funzionamento del contatore che abbia determinato l'erronea misurazione delle acque reflue non influisce sul provvedimento di sospensione dello scarico nel depuratore comunale, ove l'errore sia stato determinato da una omissione dell'attività di manutenzione e di controllo, cui era unicamente tenuta la parte privata (3).*

(1-3) Si è trattato dell'ordinanza sindacale di diffida a proseguire l'attività di scarico di liquami nel depuratore comunale, in quanto erano stati superati erroneamente i limiti autorizzati.

Per riferimenti v. T.A.R. Veneto, Sez. III 18 marzo 2002, n. 1120, in *Trib. amm. reg.*, 2002, 869.

\*

### **Edilizia ed urbanistica - Regione Lazio - Edificazione in zona agricola - Limite di edificabilità - Inderogabilità.** (L.r. Lazio 6 luglio 1998, n. 24)

T.A.R. Lazio, Sez. II - 5-6-2006, n. 4254 - La Medica, pres.; Capuzzi, est. - R. P. (avv. Pitoni e Pizzoli) c. Ministero beni e attività culturali (Avv. gen. Stato).

*Ai sensi dell'art. 22 del Piano territoriale paesistico approvato con l.r. Lazio 6 luglio 1998, n. 24, per le zone agricole, è previsto un indice di fabbricabilità inderogabile, salva diversa previsione della possibilità di porre limiti più rigorosi, ma non di derogare al limite minimo fissato (1).*

(1) Si è trattato dell'impugnativa del provvedimento della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con cui è stata annullata l'autorizzazione alla realizzazione di un edificio nel Comune di Cantalice, sul rilievo dell'inosservanza del requisito del lotto minimo di mq. 20.000 per una cubatura massima di mc. 900.

\*

### **Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Imposizione vincolo - Ponderazione degli interessi privati con quelli pubblici - Esclusione - Ragioni.** (Cost., art. 9)

### **Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Imposizione vincolo - Assistenza di eventuali prescrizioni urbanistiche - Irrilevanza - Ragioni.**

Cons. Stato, Sez. VI - 21-6-2006, n. 3733 - Varrone, pres.; Montedoro, est. - Regione Lombardia (avv. Forloni, Tedeschini e Vivone) c. Comune di Botticino (avv. Sina e Ramadori).

*L'imposizione del vincolo paesaggistico non richiede una ponderazione degli interessi privati unitamente e in concorrenza con gli interessi pubblici connessi con la tutela paesaggistica, in quanto la dichiarazione di particolare interesse sotto il profilo paesistico non costituisce vincolo a carattere espropriativo e la disciplina costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.) erige il valore estetico-culturale a valore primario dell'ordinamento (1).*

*La materia del paesaggio non è riducibile a quella della urbanistica né può ritenersi in quest'ultima assorbita o subordinata, per cui non può essere considerato vizio della funzione relativa alla tutela del paesaggio il mancato accertamento della esistenza, nel territorio oggetto dell'intervento paesaggistico, di eventuali prescrizioni urbanistiche, atteso che queste rispondono ad esigenze diverse e, in ogni caso, non si inquadrano in una considerazione globale del territorio sotto il profilo dell'attuazione del primario valore paesaggistico (2).*

(1-2) Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sez. staccata di Brescia, n. 672 del 2005 (non risulta edita).

Si è trattato della delibera della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia che ha proposto l'assoggettamento dell'area antistante il Palazzo del Mago in Botticino, al vincolo paesistico di cui all'art. 139, lett. c) del d.lgs. 29 ottobre 1990, n. 490 (T.U. beni culturali e ambientali).

In giurisprudenza v. Cons. Stato, Sez. VI 14 gennaio 1993, n. 29, I, 77; Corte cost. 27 giugno 1986, n. 151 e 21 dicembre 1985, n. 359, in *Cons. Stato*, rispettivamente 1993, I, 77; 1986, II, 818 e 1985, II, 1750.

## PARTE III - PANORAMI

## RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

## LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Designazione di un laboratorio comunitario di riferimento per l'afte epizootica. *Dec. Commissione 31 maggio 2006, n. 2006/393/CE*. (G.U.U.E. 7 giugno 2006, n. L 152)

Modifica delle decisioni 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/758/CE, 2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE e 2006/265/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità. *Dec. Commissione 7 giugno 2006, n. 2006/405/CE*. (G.U.U.E. 10 giugno 2006, n. L 158)

Gas fluorurati ad effetto serra. *Reg. Parlamento europeo e Consiglio 17 maggio 2006, n. 842/2006*. (G.U.U.E. 14 giugno 2006, n. L 161)

Azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare. *Reg. Consiglio 22 maggio 2006, n. 861/2006*. (G.U.U.E. 14 giugno 2006, n. L 160)

Modalità di applicazione del reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. *Reg. Commissione 4 maggio 2006, n. 865/2006*. (G.U.U.E. 19 giugno 2006, n. L 166)

Apertura della distillazione di crisi di cui all'art. 30 del reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Italia. *Reg. Commissione 26 giugno 2006, n. 944/2006*. (G.U.U.E. 27 giugno 2006, n. L 173)

Modifica del reg. (CEE) n. 94/92, con riguardo all'elenco dei Paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all'interno della Comunità. *Reg. Commissione 28 giugno 2006, n. 956/2006*. (G.U.U.E. 29 giugno 2006, n. L 175)

## LEGISLAZIONE NAZIONALE

Procedure tecniche relative al funzionamento della Camera nazionale arbitrale e dello sportello di conciliazione. *D.M. (politiche agricole e forestali) 3 marzo 2006*. (G.U. 2 maggio 2006, n. 100)

Recepimento della dir. 2004/45/CE della Commissione del 16 aprile 2004, recante modifica alla dir. 96/77/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. *D.M. (salute) 28 febbraio 2006*. (G.U. 3 maggio 2006, n. 101)

Piano assicurativo agricolo per l'anno 2006. *D.M. (politiche agricole e forestali) 20 marzo 2006*. (G.U. 9 maggio 2006, n. 106, suppl. ord. n. 116)

Disciplina per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti, finalizzati all'adozione e diffusione di sistemi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari. *D.M. (politiche agricole e forestali) 10 aprile 2006*. (G.U. 10 maggio 2006, n. 107)

Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell'art. 195, commi 2, lett. n), e 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. *D.M. (ambiente e tutela del territorio) 2 maggio 2006*. (G.U. 10 maggio 2006, n. 107)

Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 212, comma 23, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. *D.M. (ambiente e tutela del territorio) 2 maggio 2006*. (G.U. 11 maggio 2006, n. 108)

Riorganizzazione del catasto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. *D.M. (ambiente e tutela del territorio) 2 maggio 2006*. (G.U. 11 maggio 2006, n. 108)

Individuazione delle tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell'art. 234 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. *D.M. (ambiente e tutela del territorio) 2 maggio 2006*. (G.U. 11 maggio 2006, n. 108)

Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'art. 9 della dir. 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. *D.M. (ambiente e tutela del territorio) 2 maggio 2006*. (G.U. 11 maggio 2006, n. 108)

Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, ai sensi dell'art. 159, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. *D.M. (ambiente e tutela del territorio) 2 maggio 2006*. (G.U. 11 maggio 2006, n. 108)

Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'art. 99, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. *D.M. (ambiente e tutela del territorio) 2 maggio 2006*. (G.U. 11 maggio 2006, n. 108)

Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152. *D.M. (politiche agricole e forestali) 7 aprile 2006*. (G.U. 12 maggio 2006, n. 109, suppl. ord. n. 120)

Ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della dir. 67/548/CEE del Consiglio (dir. 2004/73/CE della Commissione), concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. *D.M. (salute) 28 febbraio 2006*. (G.U. 15 maggio 2006, n. 111)

Modifica degli allegati al d.lgs. 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. *D.M. (salute) 20 aprile 2006*. (G.U. 15 maggio 2006, n. 111)

Ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2005/2006, di cui al reg. CE n. 1493/99. *D.M. (politiche agricole e forestali) 27 aprile 2006*. (G.U. 17 maggio 2006, n. 113)

Istituzione dell'elenco dei rifiuti, in conformità all'art. 1, comma 1, lett. a), della dir. 75/442/CE ed all'art. 1, par. 4 della dir. 91/689/CE, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. *D.M. (ambiente e tutela del territorio) 2 maggio 2006*. (G.U. 18 maggio 2006, n. 114, suppl. ord. n. 123)

Disciplina sanzionatoria per le violazioni del reg. n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare. *D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 190*. (G.U. 23 maggio 2006, n. 118)

Approvazione dello schema-tipo di statuto dei consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 223, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. *D.M. (ambiente e tutela del territorio) 2 maggio 2006*. (G.U. 24 maggio 2006, n. 119)

Modifica del d.m. 8 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita. *D.M. (politiche agricole e forestali) 16 maggio 2006*. (G.U. 25 maggio 2006, n. 120)

Disposizioni correttive del d.lgs. 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. *D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 192*. (G.U. 26 maggio 2006, n. 121)

Adozione del «Codice di buone pratiche vitivinicole». *D.M. (politiche agricole e forestali) 16 maggio 2006*. (G.U. 31 maggio 2006, n. 125)

## LEGISLAZIONE REGIONALE

### ABRUZZO

Adeguamento della l.r. 13 febbraio 2003, n. 2, così come modificata dalla l.r. 15 dicembre 2004, n. 49: Disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali. *L.R. 28 marzo 2006, n. 5*. (B.U. 14 aprile 2006, n. 23)

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 6, commi da 44 a 51, della l.r. 18 luglio 2005, n. 15. Regolamento recante le modalità applicative degli interventi a favore delle imprese agricole, forestali e della pesca che aderiscono ai confidi che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi. Approvazione. *D.P.R. 6 febbraio 2006, n. 24*. (B.U. 15 marzo 2006, n. 11)

Disposizioni urgenti per attività di smaltimento connesse con il recupero di salamoie generate nel distretto alimentare di San Daniele. *L.R. 11 maggio 2006, n. 7*. (B.U. 17 maggio 2006, n. 20)

Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della l.r. 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4. Approva-

zione. *D.P.R. 3 marzo 2006, n. 62*. (B.U. 12 aprile 2006, n. 15)

Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione dei settori dell'agricoltura e dell'orticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale n. 26/2005. Approvazione. *D.P.R. 14 marzo 2006, n. 70*. (B.U. 12 aprile 2006, n. 15)

Regolamento recante la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui al d.p.r. n. 0393/2004 in materia di pesca e acquacoltura. Approvazione. *D.P.R. 17 marzo 2006, n. 73*. (B.U. 12 aprile 2006, n. 15)

### LOMBARDIA

Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26. *R.R. 24 marzo 2006, n. 2*. (B.U. 28 marzo 2006, n. 13)

Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. a) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26. *R.R. 24 marzo 2006, n. 3*. (B.U. 28 marzo 2006, n. 13)

Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. a) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26. *R.R. 24 marzo 2006, n. 4*. (B.U. 28 marzo 2006, n. 13)

### PIEMONTE

Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo. *L.R. 24 maggio 2006, n. 19*. (B.U. 1° giugno 2006, n. 22)

### SARDEGNA

Disposizioni in materia di pesca. *L.R. 14 aprile 2006, n. 3*. (B.U. 24 aprile 2006, n. 13)

## LIBRI

**Profili del Nuovo diritto agrario e dell'ambiente** di PIETRO MAGNO-GIUSEPPE GIOVE, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 741, € 74,00.

Il volume curato da Pietro Magno e da Giuseppe Giove, è costituito da due parti distinte. È così che la prima parte, relativa alla «Produzione ed al mercato», è opera di Magno, la seconda, invece, che ha riguardo alla «Tutela dell'ambiente in agricoltura e negli spazi rurali e naturali», è opera di Giove.

Si può osservare, preliminarmente, che le due parti appaiono effettivamente separate, nel senso che le tematiche di natura ambientale vengono trattate a sé stanti, certo in modo esaustivo, tuttavia senza un effettivo raccordo tra la centralità dell'impresa agricola - nella sua produzione di beni ma anche di servizi di interesse generale - ed i condizionamenti ai quali essa deve sottostare nel suo esercizio per soddisfare le finalità di interesse pubblico correlate alla tutela dell'ambiente e, in particolare, alla protezione del suolo e delle acque.

D'altra parte, gli Autori, provenienti probabilmente da esperienze fra loro diverse, come traspare dalla lettura del volume, non hanno inteso fare un'opera sistematica, ma hanno messo in evidenza, senz'altro presumere, i «profili» della materia oggetto del loro studio; materia che essi intitolano «Diritto agrario» - preceduto dall'aggettivo «nuovo» - «e dell'ambiente».

C'è semmai da chiedersi, se non sarebbe stato di per sé esaustivo, ai fini dell'individuazione della materia «Diritto agrario», prescindere, nell'intitolazione del volume, dall'ulteriore denominazione relativa all'«ambiente», essendo ormai pacifico che i confini, appunto, del «nuovo» diritto agrario, comprendono anche gli aspetti di diritto ambientale. La dizione utilizzata dagli Autori fa, invece, pensare che vengano trattate nel volume due materie, e cioè il «diritto agrario» ed il diritto «dell'ambiente», rilevato nella misura in cui quest'ultimo interessa il fenomeno agrario, mentre, a parere di chi scrive, la tipicità del diritto agrario risiede oggi nella sua progressiva dilatazione - per effetto della più recente politica e

legislazione comunitaria -, nel perseguimento, oltretutto degli originari interessi produttivistici, anche degli obbiettivi di interesse ambientale.

Si tratta, però, e ciò giova sottolineare, di un diritto agrario certo «nuovo» rispetto al passato, tuttavia unitario pur nei suoi risvolti di natura ambientale che in tal senso lo caratterizzano.

Cerchiamo di chiarire meglio il nostro pensiero con una riflessione che ci viene offerta dalla lettura del libro ove si legge che l'attività selvicolturale risulta inscindibile dalla tutela dell'ambiente nel senso che le utilizzazioni boschive sono disciplinate da norme che mirano alla conservazione del bosco mediante un sistema di vincoli caratterizzati dall'interesse ambientale. Il bosco viene, quindi, esattamente considerato dagli Autori come un fatto unitario ove l'interesse del privato alla produzione legnosa deve conciliarsi con l'interesse pubblico alla tutela dell'assetto idrogeologico, del paesaggio, della biodiversità ecc.

La trattazione relativa alla selvicoltura poteva, a quel punto, ritenersi esaurita: invece il settore viene nuovamente considerato, sebbene in termini più succinti, nella seconda parte dedicata al diritto dell'ambiente, in quanto il bene bosco è oggetto delle tematiche ambientali. In tal modo, però, è da ritenere venga meno l'unicità del diritto agrario ovvero del diritto forestale.

Ci rendiamo conto di aver fin qui esaminato la pubblicazione esclusivamente sotto il profilo, diciamo così, metodologico-sistematico che per noi non è, tuttavia, cosa di pochissimo conto. Quanto ai contenuti, i diversi istituti appaiono trattati con competenza e puntualità, ed il loro approccio risulta esauriente ed attuale, trattandosi di pubblicazione del 2006. La forma piana, d'altra parte, nella quale trovano espressione i vari capitoli del libro, sia di interesse agrario, che di interesse ambientale, agevola la lettura del testo. Nessun dubbio, comunque, sull'utilità del lavoro quale contributo al dibattito sulle ragioni del diritto agrario ed al suo porsi come *jus proprium*.

Alberto Abrami